

CRIBIO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 OTTOBRE 1961

VOLUME VIII

ATTI DEL CENSIMENTO



ROMA - 1969

I N D I C E

INTRODUZIONE.	Pag. 7
-----------------------	--------

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO ED OPERAZIONI PREPARATORIE

CAPITOLO 1 - PIANO TOPOGRAFICO E ORDINAMENTO ECOGRAFICO.	Pag. 13
Sezione 1 - Piano topografico.	» 13
» 2 - Revisione del piano topografico	» 16
» 3 - Ordinamento ecografico	» 16
» 4 - Sezioni di censimento	» 18
CAPITOLO 2 - UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE	» 20
Sezione 1 - Unità di rilevazione	» 20
» 2 - Questionari di rilevazione	» 23
» 3 - Modelli ausiliari.	» 24
CAPITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	» 26
Sezione 1 - Organi provinciali di censimento	» 26
» 2 - Organi comunali di censimento	» 29
» 3 - Rilevatori	» 32
CAPITOLO 4 - PUBBLICITÀ.	» 34
Sezione 1 - Stampa	» 34
» 2 - Radio, televisione e cinema	» 34
» 3 - Manifesti	» 34
CAPITOLO 5 - TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI DI CENSIMENTO.	» 36
Sezione 1 - Stampati spediti agli organi periferici	» 36
» 2 - Sistema di spedizione	» 37

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

CAPITOLO 6 - RACCOLTA DEI DATI.	Pag. 41
Sezione 1 - Campo di rilevazione del censimento e classificazione delle attività economiche	» 41
» 2 - Individuazione delle unità di censimento e consegna dei questionari di rilevazione	» 41

Sezione 3 - Compilazione degli stati di sezione provvisori	Pag. 46
» 4 - Norme per la compilazione dei questionari di rilevazione.	» 47
» 5 - Ritiro dei questionari di rilevazione	» 57
CAPITOLO 7 - REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E OPERAZIONI CONNESSE	» 58
Sezione 1 - Revisione preliminare e comunicazione dei dati provvisori all'ISTAT	» 58
» 2 - Revisione quantitativa e qualitativa e compilazione degli stati definitivi delle sezioni	» 60
» 3 - Spedizione del materiale all'ISTAT.	» 66
CAPITOLO 8 - PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO, REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE E ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI	» 68
Sezione 1 - Perfezionamento del censimento e revisione del registro delle ditte	» 68
» 2 - Ordinamento degli schedari e disposizioni finali	» 71

PARTE TERZA

REVISIONE FINALE E CODIFICAZIONE

CAPITOLO 9 - RICEZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO	Pag. 79
CAPITOLO 10 - OPERAZIONI DI REVISIONE E CODIFICAZIONE	» 81
Sezione 1 - Organizzazione della sala di revisione e codificazione e movimento del materiale di censimento	» 81
» 2 - Revisione finale dei questionari di rilevazione.	» 82
» 3 - Codificazione dei questionari di rilevazione	» 87
» 4 - Controllo della revisione e della codificazione	» 89

PARTE QUARTA

SPOGLI MECCANOGRAFICI

CAPITOLO 11 - PERFORAZIONE, SELEZIONE E VERIFICA	Pag. 93
Sezione 1 - Perforazione	» 93
» 2 - Selezione e verifica	» 97
CAPITOLO 12 - ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI	» 99
Sezione 1 - Elaborazione dei dati provinciali	» 99
» 2 - Elaborazione dei dati regionali e nazionali	» 101
» 3 - Elaborazione dei dati sull'artigianato	» 102

PARTE QUINTA

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

CAPITOLO 13 - ESAME CRITICO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.	Pag. 105
Sezione 1 - Esame critico dei dati.	» 105
» 2 - Pubblicazione dei risultati provvisori.	» 106
» 3 - Pubblicazione dei risultati definitivi	» 106

A L L E G A T I

1 - Provvedimenti legislativi	Pag. 111
2 - Circolari e istruzioni varie	
A - Circolari	» 117
B - Istruzioni varie	» 140
3 - Questionari di rilevazione e modelli ausiliari	» 144
4 - Classificazioni delle attività economiche	
A - Classificazione delle attività economiche	» 195
B - Tabella di ragguglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1961 e la classificazione del 1951.	» 210
C - Elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale.	» 212
5 - Piani di lavoro relativi allo spoglio meccanografico	
A - Piano di perforazione	» 223
B - Piano di elaborazione elettronica	» 230

T A V O L E F U O R I T E S T O

- Manifesto ufficiale
- Manifesto di propaganda
- Manifesto « Vita italiana »

INTRODUZIONE

CONTENUTO DEL VOLUME

1. Il presente volume, ultimo della serie dedicata al 4° Censimento generale dell'industria e del commercio, si articola nelle seguenti cinque parti:

a) Parte prima: « Organizzazione del censimento ed operazioni preparatorie »;

b) Parte seconda: « Operazioni di censimento »;

c) Parte terza: « Revisione finale e codificazione »;

d) Parte quarta: « Spogli meccanografici »;

e) Parte quinta: « Pubblicazione dei risultati ».

La sistematica del volume, oltre che seguire l'ordine cronologico delle varie operazioni di censimento, rispecchia, in linea di massima, la materia delle istruzioni a suo tempo diramate dall'Istituto centrale di statistica mediante apposito fascicolo, pubblicato in un numero speciale della serie « Metodi e Norme », dal titolo « Disposizioni e istruzioni per il 10° Censimento della popolazione e il 4° Censimento dell'industria e del commercio ».

2. Nella parte prima, sono riportate le norme per la determinazione delle basi territoriali di censimento mediante l'approntamento del piano topografico e la revisione dell'ordinamento ecografico; le definizioni delle singole unità di rilevazione e una sommaria descrizione dei questionari di rilevazione e dei modelli ausiliari impiegati; la descrizione delle attribuzioni e dei compiti degli organi periferici nelle varie fasi delle operazioni di censimento.

Infine vengono fornite alcune notizie sulla pubblicità effettuata a mezzo radio, cinema, televisione, stampa, ecc. allo scopo di far conoscere le finalità e l'utilità dei censimenti, nonché sulle operazioni di trasmissione degli stampati agli organi periferici comunali e provinciali.

3. La seconda parte descrive dettagliatamente le vere e proprie operazioni di censimento, ovverossia la raccolta dei dati, le operazioni di revisione preliminare da parte degli organi periferici, il perfezionamento del censimento mediante confronto tra questionari di censimento e registro delle ditte (imprese).

4. La parte terza tratta, invece, delle delicate operazioni di revisione finale quantitativa e qualitativa dei questionari di censimento e di codificazione degli stessi effettuate presso l'Istituto e per le quali si è dovuto approntare una complessa organizzazione di mezzi tecnici e di personale.

5. La parte quarta è dedicata alla descrizione delle operazioni di spoglio meccanografico delle notizie contenute nei questionari, ovverossia dalle operazioni di perforazione e verifica delle schede perforate alle vere e proprie programmazioni ed elaborazioni elettroniche.

6. La parte quinta, infine, accenna alle operazioni di critica dei dati ed alla conseguente pubblicazione dei risultati provvisori e definitivi.

GENERALITÀ

7. A norma del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1961, n. 1011, riportato in allegato al presente volume, il 10° Censimento generale della popolazione ed il 4° Censimento generale dell'industria e del commercio hanno avuto luogo, rispettivamente, alle date del 15 e del 16 ottobre 1961.

In particolare, per quanto riguarda il censimento industriale e commerciale sembra opportuno

ricordare che la sua periodica esecuzione è regolata dalla legge 18 gennaio 1934, n. 120, la quale stabilisce che i censimenti economici, e cioè i censimenti industriali e commerciali nonché quelli dell'agricoltura, devono essere eseguiti alternativamente, ciascuno ad intervalli di dieci anni (1).

Il criterio della contemporanea esecuzione del censimento della popolazione e di quello industriale e commerciale, del resto già seguito con successo per i censimenti del 1951, è stato anche questa volta principalmente dettato dall'opportunità di avvalersi della medesima organizzazione centrale e periferica con notevole economia di tempo e di spesa.

8. Data la concomitanza delle operazioni del censimento industriale e commerciale e di quello demografico, e sussistendo per entrambi lo stesso piano organizzativo, le istruzioni concernenti gli adempimenti relativi alle varie fasi di preparazione e di esecuzione del censimento sono state opportunamente raccolte, come già accennato al precedente paragrafo 1, in un unico fascicolo della serie « Metodi e Norme ». Tale fascicolo è stato articolato in modo da presentare, in alcuni capitoli, le norme generali valide per i due censimenti, ed in altri capitoli, quelle particolari per ciascun censimento.

9. L'organizzazione periferica per l'esecuzione dei censimenti del 1961, si è basata sugli Uffici provinciali e sugli Uffici comunali di censimento. Ai primi, secondo quanto previsto al primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 1961/n. 1011, spettava il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni affidate agli Uffici comunali di censimento; ai secondi, a norma del secondo comma dell'articolo sopracitato, spettava il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.

La qualifica e i compiti di tali Uffici spettavano rispettivamente agli Uffici provinciali di statistica presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura ed agli Uffici comunali di statistica, od, in mancanza, ad appositi Uffici costituiti dai Sindaci.

10. Per il regolare ed organico svolgimento di tutte le operazioni di censimento, particolare im-

portanza hanno avuto l'approntamento del calendario delle operazioni e la conseguente e rigorosa osservanza dei termini di tempo previsti per le varie fasi operative.

Infatti l'indicazione di termini ragionevoli per determinati adempimenti, oltre a stabilire il necessario sincronismo tra i vari organi di rilevazione, ha consentito all'organo centrale di esercitare tempestivamente la propria azione di stimolo e di controllo.

Alla pagina seguente si riporta integralmente il calendario delle operazioni di censimento, l'esatto significato delle quali è descritto nei vari capitoli del presente volume.

11. In sede di preparazione dei censimenti del 1961, è stato necessario procedere ad una revisione della classificazione delle attività economiche utilizzata per i precedenti censimenti del 1951.

Tale revisione è consistita essenzialmente in un aggiornamento del precedente schema classificatorio allo scopo di tener conto delle profonde modificazioni verificatesi nella struttura economica e tecnica del nostro Paese nel decorso decennio.

Si è così giunti ad una nuova classificazione delle attività economiche adottata nella fase di rilevazione del censimento e pubblicata nella serie « Metodi e Norme — n. 2 maggio 1959 ».

Tale classificazione è stata solo in parte modificata in occasione dei lavori di revisione critica dei questionari di rilevazione e ciò allo scopo di prendere in considerazione alcune nuove attività emerse in sede di rilevazione e pertanto l'esigenza di una loro più esatta collocazione in sede classificatoria.

Si è giunti in tal modo ad una nuova stesura della classificazione utilizzata per la pubblicazione dei risultati del censimento industriale e commerciale ed il cui testo è riportato in allegato al presente volume.

Per quanto riguarda alcune nozioni di fondo circa il contenuto e la sistematica di tale classificazione, si rimanda a quanto ampiamente esposto alla sezione 1 del successivo capitolo 6.

12. Nella presente introduzione, sembra opportuno ancora una volta richiamare l'attenzione sulla effettiva portata delle operazioni di rilevazione del censimento in parola.

Due sono le osservazioni di fondo che si ritiene porre in evidenza: la prima, l'ampiezza del campo di rilevazione; la seconda, la scelta delle unità di rilevazione.

Circa il campo di osservazione, è da ricordare che il censimento industriale e commerciale ha rilevato tutte quelle unità produttive di beni o di servizi

(1) I precedenti censimenti industriali e commerciali sono stati eseguiti in virtù delle seguenti disposizioni legislative:

- 1) « R.D. 20 marzo 1927, n. 458: Censimento degli esercizi industriali e commerciali - 15 ottobre 1927 »;
- 2) « R.D. 23 marzo 1937, n. 387: Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali eseguito negli anni dal 1937 al 1940 »;
- 3) « Legge 2 aprile 1951, n. 291: III Censimento generale dell'industria e del commercio ».

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

OPERAZIONI	Termini di tempo	Organi interessati (*)
1 - Invio all'ISTAT dei piani topografici	entro il 31 ago. 1961	U.C.C.
2 - Invio all'ISTAT delle proposte sul numero degli ispettori provinciali di censimento.	entro il 31 ago. 1961	U.P.C.
3 - Restituzione ai comuni dei piani topografici approvati	entro il 5 sett. 1961	ISTAT
4 - Ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento	entro il 10 sett. 1961	U.C.C.
5 - Invio agli U.P.C. dell'elenco delle sezioni di censimento e delle proposte sul numero dei rilevatori e successiva trasmissione all'ISTAT.	entro il 15 sett. 1961	{ U.C.C. U.P.C.
6 - Costituzione delle commissioni di censimento :		
a) Commissioni provinciali	20 sett. 1961	Prefetti
b) Commissioni comunali	20 sett. 1961	Sindaci
7 - Spedizione degli stampati agli organi periferici	entro il 20 sett. 1961	ISTAT
8 - Riunioni interprovinciali dei dirigenti degli U.P.C. e degli ispettori provinciali.	dall'11 al 16 sett. 1961	{ ISTAT U.P.C.
9 - Riunioni intercomunali dei dirigenti degli U.C.C.	dal 18 al 23 sett. 1961	{ U.C.C. U.P.C.
10 - Istruzioni ai rilevatori	dal 25 al 30 sett. 1961	{ U.C.C. U.P.C.
11 - Compilazione degli itinerari di sezione e intestazione degli stati di sezione provvisori	dal 25 al 30 sett. 1961	U.C.C.
12 - Affissione dei manifesti ufficiali e pubblicitari dei censimenti	30 sett. 1961	U.C.C.
13 - Invio ai Prefetti dell'elenco dei rilevatori idonei	30 sett. 1961	U.C.C.
14 - Nomina dei rilevatori	2 ott. 1961	Sindaci
15 - Distribuzione dei modelli di rilevazione	dal 5 al 14 ott. 1961	U.C.C.
16 - Ritiro dei modelli di rilevazione	dal 18 al 31 ott. 1961	U.C.C.
17 - Compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione	entro il 7 nov. 1961	U.C.C.
18 - Comunicazione telegrafica dei primi risultati all'ISTAT	10 nov. 1961	U.C.C.
19 - Revisione definitiva dei modelli di rilevazione	entro il 30 nov. 1961	U.C.C.
20 - Compilazione degli stati di sezione definitivi e dei relativi riepiloghi	entro il 12 dic. 1961	U.C.C.
21 - Spedizione agli U.P.C. del materiale dei censimenti	entro il 15 dic. 1961	U.C.C.
22 - Spedizione all'ISTAT del materiale dei censimenti	entro il 15 genn. 1962	U.P.C.

(*) U.C.C. = Uffici comunali di censimento.
U.P.C. = Uffici provinciali di censimento.

operanti nei settori industriali e commerciali propriamente detti, nonché negli altri settori di attività economica, quali i trasporti e le comunicazioni, il credito e le assicurazioni, i servizi.

Circa le unità di rilevazione, particolare importanza assume il fatto che in Italia, come già effettuato per la prima volta nel censimento del 1951, si è continuato a censire, con un'unica rilevazione, due distinti universi: quello delle imprese, ossia delle unità giuridico-economiche, e quello delle re-

lative unità locali, ossia delle unità dove materialmente si esplicano le attività di produzione, vendita o prestazione di servizi.

La contemporanea rilevazione dei due universi ha permesso di avere un quadro completo ed esauriente dei principali aspetti strutturali che caratterizzano le imprese e le unità locali dei settori industriale e commerciale del nostro Paese, perfettamente comparabile con la situazione accertata con il precedente censimento del 1951.

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO
ED OPERAZIONI PREPARATORIE

CAPITOLO 1

PIANO TOPOGRAFICO E ORDINAMENTO ECOGRAFICO

SEZIONE 1 — PIANO TOPOGRAFICO

1. In vista della contemporanea esecuzione del 10° Censimento generale della popolazione e del 4° Censimento generale dell'industria e del commercio, la formazione del piano topografico è stato il primo adempimento che i comuni sono stati chiamati ad espletare, al fine di individuare rigorosamente le basi territoriali della rilevazione. L'approntamento del piano topografico è stato realizzato attraverso l'applicazione, da parte dei comuni, delle relative norme di carattere tecnico emanate dall'Istituto centrale di statistica, il quale ha assicurato la completa ed uniforme applicazione di dette norme attraverso l'esame dei singoli piani comunali, apportando ad essi, ove necessario, rettifiche di varia natura, a seguito di ulteriori informazioni richieste ai comuni interessati.

Poichè, come è noto, per il censimento industriale e commerciale è stato utilizzato il medesimo piano topografico predisposto per il censimento della popolazione, nel presente capitolo sono riportati, in forma riassuntiva, ma tuttavia sistematicamente, i criteri normativi fondamentali che hanno regolato la formazione del piano topografico e l'ordinamento ecografico, mentre per l'acquisizione di notizie più dettagliate al riguardo si rimanda agli Atti del 10° Censimento generale della popolazione (1), in cui la materia è ampiamente illustrata.

2. Innanzitutto, i comuni che ne fossero stati sprovvisti dovevano provvedersi presso l'Istituto geografico militare, mediante apposita lettera di richiesta inviata all'Istituto centrale di statistica, di tre esemplari delle tavolette, alla scala 1:25.000, comprendenti l'intero territorio comunale.

L'Istituto geografico militare ha provveduto alla spedizione direttamente ai comuni, i quali, non appena ricevute le tavolette, hanno controllato che esse comprendessero l'intero territorio comunale e, in caso negativo, hanno richiesto le tavolette mancanti fornendo tutti gli elementi utili alla individuazione di esse.

3. Una volta in possesso di tutte le carte topografiche occorrenti, ogni comune ha provveduto alla formazione in due esemplari del proprio piano topografico (del terzo esemplare si dirà in seguito), come è indicato nei paragrafi successivi, tenendo sempre presente che le tavolette dovevano essere tenute sciolte (cioè non unite) e quelle occorrenti a formare il piano topografico non dovevano essere tagliate, nemmeno se il territorio comunale vi fosse compreso per una minima parte. Era necessario altresì che i colori delle matite e degli inchiostri da usare per le delimitazioni e le indicazioni fossero quelli prescritti, non essendo consentite sostituzioni di colori.

4. Al fine di essere facilitati nella esecuzione degli adempimenti concernenti la formazione dei piani topografici, i comuni sono stati forniti di una carta topografica speciale riflettente un « Comune dimostrativo », nella quale sono indicati graficamente tutti i casi che si potevano presentare nella compilazione del piano stesso.

Tale carta (pubblicata dall'Istituto geografico militare alla scala 1:25.000) è stata stampata a 6 colori: in nero, per tutto ciò che ha in comune con le normali tavolette al 25.000; in cinque altri colori diversi per gli adempimenti grafici predisposti per la formazione del piano topografico.

(1) Cfr. Istituto centrale di statistica - 10° Censimento

generale della popolazione - Vol. X - Atti del censimento.

5. Ciascun comune ha individuato sulle tavolette il confine del proprio territorio con tutta l'esattezza richiesta dalla delicata operazione, talora effettuando, nel caso che sussistesse qualche dubbio, anche minimo, un'attenta ricognizione sul terreno. Il confine comunale, così individuato, è stato tracciato sulle tavolette con la massima precisione mediante una linea sottile, ma ben evidente, in matita rossa.

Le cosiddette « isole amministrative », cioè le parti di territorio comunale circondate dal territorio di altro o di altri comuni, sono state delimitate con matita rossa, analogamente alle isole amministrative di altri comuni, circondate in tutto o in parte dal territorio del comune operante.

Inoltre, esternamente alla linea di confine sono stati chiaramente indicati con inchiostro rosso i nomi dei comuni contermini nella parte di ogni tavoletta corrispondente ai rispettivi territori.

6. Non appena tracciato il confine, ad ogni comune contermina è stato trasmesso un esemplare delle tavolette che lo interessavano, in modo che esso, confrontando il confine risultante sulle tavolette ricevute con quello del proprio piano topografico, potesse accertare l'esatta coincidenza del confine comune. In caso di concordanza, le tavolette sono state restituite al comune interessato munite della firma del Sindaco e del bollo comunale apposti sotto il nome del rispettivo comune che, a norma del precedente paragrafo, è stato scritto in rosso sulle tavolette stesse a cura del comune mittente. In caso di discordanza, le tavolette sono state restituite, non munite della firma del Sindaco e del bollo del comune, al comune interessato, il quale ha esaminato subito le discordanze segnalategli e, in caso di riconoscimento dell'esattezza del nuovo confine descritto, dopo aver apportato le conseguenti rettifiche sulle tavolette, le ha trasmesse di nuovo al comune limitrofo per la firma ed il bollo; oppure, nel caso di mancato riconoscimento, ha fissato un incontro per la definizione della controversia.

Nei casi in cui non è stato raggiunto l'accordo, la zona in contestazione è stata interamente limitata con matita gialla sui piani topografici di ambedue i comuni, cancellando sugli stessi le precedenti linee tracciate in rosso e firmando « con riserva » relativamente alla zona contestata.

Contemporaneamente è stato redatto, in triplice esemplare, un verbale di mancato accordo nel quale risultavano, oltre all'indicazione degli estremi della tavoletta o delle tavolette in cui era compresa la zona in contestazione, tutte le notizie idonee alla

esatta individuazione della zona stessa, nonché le dichiarazioni motivate dei Sindaci interessati circa la legittimità dei diritti vantati dai rispettivi comuni e altresì la dichiarazione di mancato accordo sulla delimitazione dei confini. Un esemplare del verbale, debitamente firmato dai Sindaci interessati, è stato trasmesso subito all'Istituto centrale di statistica, mentre gli altri due sono stati conservati agli atti dei comuni in questione.

Successivamente alla trasmissione del verbale, i comuni stessi hanno provveduto ad effettuare gli ulteriori lavori per la formazione del piano topografico, anche per le eventuali zone in contestazione, secondo quanto indicato in seguito.

LOCALITÀ ABITATE

7. Tracciato e confrontato il confine comunale, come detto in precedenza, ogni comune ha individuato sul piano topografico tutte le località abitate comprese, interamente o in parte, nel proprio territorio.


Per *località abitata* s'intende un'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Le località abitate considerate agli effetti del censimento sono state: il centro abitato, il nucleo abitato, la casa sparsa.

8. Per *centro abitato* s'intende un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (quali, ad esempio: una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, un ufficio pubblico, una rivendita di generi di privativa, una farmacia od un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.

I centri abitati sono stati delimitati sul piano topografico con una linea sottile ma bene evidente in matita turchina (1), ma prima di procedere al tracciamento di essa, i centri stessi sono stati aggiornati, mediante l'aggiunta dei segni topografici mancanti concernenti le case della periferia costruite successivamente al rilievo per la formazione della tavo-

(1) I centri abitati compresi nel territorio di più comuni sono stati delimitati da ciascuno dei comuni interessati limitatamente

per la parte di propria competenza.



ADEMPIMENTI FINALI

13. Non appena delimitate le frazioni geografiche, ogni comune ha compilato, in duplice copia, il modello ISTAT/CP/101 in cui sono state elencate tutte le frazioni geografiche con i rispettivi centri abitati, nonchè i nuclei abitati gravitanti su ciascun centro.

Inoltre, nel margine superiore, a destra di ciascuna tavoletta, è stato scritto, con inchiostro rosso e in lettere maiuscole, il nome del comune, anche se esso figurava stampato sulla tavoletta. Ciascuna tavoletta è stata poi contrassegnata, a destra del nome del comune, con il numero progressivo della tavoletta e con il numero complessivo delle tavolette componenti il piano topografico, messi sotto forma

di frazione, ed è stata altresì firmata nel margine inferiore dal Sindaco e munita del bollo del comune.

Le tavolette dei due esemplari del piano topografico, di cui è detto al paragrafo 3, sono state raccolte, per ogni esemplare del piano topografico, insieme all'elenco modello ISTAT/CP/101, in due distinte cartelle che sono state trasmesse all'Istituto centrale di statistica per l'esame e l'approvazione del piano topografico. Un esemplare del piano, debitamente approvato, è stato restituito al comune, mentre l'altro esemplare è stato trattenuto dall'Istituto centrale di statistica per il controllo delle operazioni di censimento. L'esemplare restituito dall'Istituto e le tavolette del terzo esemplare sono stati conservati in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell'Istituto centrale di statistica.

SEZIONE 2 — REVISIONE DEL PIANO TOPOGRAFICO

14. A mano a mano che dai comuni pervenivano all'Istituto centrale di statistica i piani topografici, si è proceduto alla verifica quantitativa del materiale inviato (piano e Mod. ISTAT/CP/101 in duplice esemplare), alla relativa annotazione nel registro generale e alla consegna dei piani incompleti agli impiegati incaricati della corrispondenza relativa.

15. Scopo della revisione del piano topografico è stato di accertare che i comuni nella formazione del proprio piano topografico si fossero rigorosamente attenuti ai criteri stabiliti dall'Istituto centrale di statistica e di rilevare, per contestarli ai comuni interessati e quindi rettificarli in base ai chiarimenti dei comuni stessi, tutti gli errori e le inesattezze di cui i singoli piani fossero risultati inficiati.

16. Per quanto riguarda gli accertamenti da eseguire in merito all'aggiornamento delle località abitate e relativo riscontro con il modello ISTAT/CP/101, alla loro delimitazione e denominazione, nonchè alle indicazioni relative alla casa comunale e all'altimetria, si rimanda a quanto detto nel citato volume degli Atti del 10° Censimento demografico, in quanto trattasi di materia non attinente al censimento industriale.

17. Per ciò che concerne il tracciamento dei confini comunali il revisore ha accertato che i confini tracciati sul piano del 1961 coincidessero con quelli aggiornati del piano del 1951 e che i comuni avessero tracciato con una linea rossa continua i confini dell'intero territorio comunale. Il revisore ha inoltre compilato per ogni comune con isole amministrative proprie in territorio altrui l'apposita scheda nella quale sono state riportate, per ciascuna isola amministrativa, la lettera della frazione geografica e la denominazione dei comuni confinanti con la indicazione delle rispettive provincie.

18. Circa poi la delimitazione delle frazioni geografiche, il revisore ha accertato che le case sparse e i nuclei compresi in una frazione apparissero gravitanti sul centro o sui centri compresi nella stessa frazione e non invece su centri compresi in altre frazioni dai quali dovevano essere separati da linee di displuvio, pendii, corsi d'acqua difficilmente attraversabili, zone acquitrinose e rocciose, cioè da ostacoli naturali che impedissero o rendessero meno probabile la gravitazione sui centri medesimi. Il revisore ha infine accertato la concordanza tra i nomi e le lettere delle frazioni che risultavano sul piano e quelli che risultavano sul modello ISTAT/CP/101.

SEZIONE 3 — ORDINAMENTO ECOGRAFICO

ISOLATI

19. Come è noto, vi sono vari ordini di unità ecografiche. Le unità ecografiche più semplici sono: l'*abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente de-

stinati alle necessità di vita delle persone; l'*esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; l'*ufficio* e simili. Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato, il cui accesso o i cui

accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in uno stesso corpo, nettamente delimitato, noto sotto il nome di *isolato*, che costituisce appunto una unità ecografica complessa. È evidente che l'isolato può identificarsi con un solo fabbricato, costituito, a sua volta, di una sola delle unità ecografiche semplici sopra indicate. Pertanto per isolato deve intendersi il fabbricato o l'insieme dei fabbricati contigui (eventualmente intervallati da corti, cortili, giardini e simili) circondato da spazi destinati alla viabilità (vie, strade, piazze e simili) e comprendente sedi di dimora (abitazioni) e sedi di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili).

È evidente che l'isolato — poichè con la sua netta delimitazione permette di costituire sezioni di censimento razionali e agevolmente individuabili — si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini particolari del censimento.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati sono stati individuati col concorso delle planimetrie aggiornate di cui i comuni disponevano e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi (1).

20. Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi è stato assegnato un numero da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro.

La numerazione degli isolati è stata unica e progressiva per ogni centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si è ritenuto opportuno, per ogni rione, quartiere, sestiere e simili; è stata, inoltre, tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni.

AREE DI CIRCOLAZIONE E NUMERAZIONE CIVICA; STRADARIO E INSULARIO

21. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, viale, vicolo, piazza e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purchè aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini della esatta individuazione delle aree di

circolazione, ogni comune ha provveduto ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale, quale risultava delimitato sul piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Ad ogni area di circolazione è stata attribuita una propria distinta denominazione.

22. All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, le aree di circolazione presentano quasi sempre caratteristiche differenti da quelle dei centri abitati. Ad ogni modo, si possono determinare tre tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di una intera frazione geografica;

B) area di circolazione unica per il territorio di ogni località (fornita di una propria denominazione) esistente nel territorio di una frazione geografica;

C) area di circolazione unica per ogni strada (esterna), compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgono case da essa servite.

Tali tre tipi di aree di circolazione corrispondono alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da comune a comune ed anche da frazione a frazione dello stesso comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc. I comuni hanno avuto perciò la facoltà di adottare il tipo che ritenevano più conveniente, sia per l'intero territorio, sia, eventualmente, per le singole frazioni geografiche.

23. Per ogni area di circolazione si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento della numerazione civica, costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Per tutte le vie, piazze e simili comprese all'interno dei centri abitati e dotati di regolare rete stradale, nonchè per le aree di circolazione contemplate alle lettere A, B e C del precedente paragrafo 22, la numerazione civica doveva essere sempre ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

(1) Le norme di cui trattasi sono state in particolare applicate per i centri abitati che al censimento della popolazione del

1951 risultavano con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.

24. Come è noto, i comuni devono tenere uno *stradario* nel quale sono elencate le aree di circolazione, sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quando per questi non sia stato adottato l'isolato come unità ecografica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri e un apposito elenco a registro, detto « insulario » qualora nei centri abitati sia stata adottata l'unità « isolato ».

Tutti i comuni che abbiano compilato l'insulario

devono inoltre tenere *uno stradario collegato con l'insulario* stesso, nel quale devono essere elencate tutte le aree di circolazione comprese nei centri per i quali sia stata adottata l'unità ecografica complessa « isolato », con il riferimento ai rispettivi isolati.

Lo stradario, l'insulario e lo stradario collegato con l'insulario sono stati aggiornati in occasione del censimento con tutte le variazioni riscontrate sia nell'onomastica stradale, sia nella numerazione civica e degli isolati.

SEZIONE 4 — SEZIONI DI CENSIMENTO

25. Ogni frazione geografica è stata di norma suddivisa in *sezioni di censimento*, che costituiscono le unità territoriali di rilevazione da assegnare, nella misura di una o più, a ciascuno dei rilevatori comunali.

Nella determinazione dell'ampiezza delle sezioni, è stato tenuto presente che ciascun rilevatore doveva rilevare, di norma, un numero di famiglie compreso tra 220 e 500, variabile; tra i due estremi, in funzione sia del grado di agglomerazione della popolazione, sia delle condizioni di viabilità del territorio. Il massimo di 500 famiglie si riferiva, cioè, a territorio con case addensate e a piani molteplici, mentre il minimo di 220 famiglie si riferiva a territorio con case sparse, di norma molto distanti fra loro e mal servite da vie di comunicazione.

È evidente che la sezione di censimento doveva avere continuità territoriale salvo il caso di elementi territoriali (od. isolotti) il cui insieme formava un'unica frazione geografica relativa ad isole amministrative o marittime o lacuali, che potevano costituire un'unica sezione di censimento.

26. La suddivisione ideale del territorio in sezioni sarebbe stata quella che avesse permesso la determinazione di sezioni ciascuna corrispondente alla possibilità di rilevazione di un rilevatore. Però, è stato frequente il caso di particolari zone di territorio per le quali la suddivisione in sezioni ha richiesto l'applicazione di criteri in parte difformi da quello generale sopra enunciato, che ha portato alla determinazione di sezioni di censimento con poche famiglie o comunque in numero inferiore al minimo stabilito di 220 (1). In tali casi, ad un rilevatore sono state assegnate due o più sezioni.

Inoltre, nel determinare i limiti di sezione si è, anzitutto, tenuto presente il divieto di costituire

sezioni di censimento che comprendessero territorio di due o più frazioni geografiche, che fossero cioè a cavallo dei limiti di frazione geografica (quelli tracciati in verde sul piano topografico). Analogamente, nella ripartizione sezionale delle frazioni geografiche con due o più centri abitati, è stato vietato costituire sezioni di censimento che comprendessero edifici facenti parte di centri abitati differenti.

Infine, mentre una sezione poteva comprendere più nuclei abitati, non è stato ammesso che comprendesse parti di nucleo, cioè uno stesso nucleo non poteva essere scisso in sezioni diverse. Comunque, al fine di evitare ogni equivoco, si precisa che una sezione poteva comprendere:

- un solo centro abitato o parte di esso;
- un solo nucleo abitato o più nuclei abitati, ma non parte di nucleo;
- solo case sparse;
- un solo centro abitato o parte di esso, un solo o più nuclei abitati e case sparse;
- un solo centro abitato o parte di esso e un solo o più nuclei abitati;
- un solo centro abitato o parte di esso e case sparse;
- un solo o più nuclei abitati e case sparse;
- una zona disabitata: in tal caso la sezione corrispondeva ad una frazione geografica speciale relativa ad aree di alta montagna, o a paludi, o a laghi o parti di lago;
- natanti su cui si trovassero persone da censire;
- senz'altro.

27. Le sezioni di censimento sono state numerate in ordine progressivo unico per l'intero comune, tenendo presente che in ciascuna frazione

(1) Trattasi di quelle zone che, per una o per altra ragione, dovevano essere costituite in sezioni a sè stanti, e cioè: frazioni geografiche scarsamente popolate; zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazione territoriale;

frazioni di ordine amministrativo-finanziario e altre circoscrizioni territoriali di interesse del comune; sezioni di natanti; sezione speciale dei senz'altro.

geografica l'eventuale sezione relativa ai senzatetto doveva essere numerata per ultima, cioè successivamente alle altre.

Si è quindi proceduto a tracciare, con una sottile linea rossa, i limiti delle sezioni sul terzo esemplare delle tavolette in possesso dei comuni; ma prima di tale operazione, sulle tavolette stesse sono stati riportati in conformità del piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica: con matita rossa il confine comunale, con matita verde i limiti di frazione, con matita azzurra le delimitazioni dei centri e con matita marrone quelle dei nuclei.

28. Effettuata la delimitazione delle sezioni, l'Ufficio comunale ha compilato l'elenco delle sezioni stesse.

Nella prima delle due colonne in cui è suddiviso l'elenco sono state riportate, in ordine alfabetico di lettera distintiva, le frazioni geografiche del comune; nella seconda è stato indicato, per ciascuna frazione, il numero complessivo delle sezioni in essa comprese. In fondo all'elenco sono stati riportati, altresì, i totali comunali delle sezioni di censimento e dei rilevatori.

Gli elenchi delle sezioni dovevano pervenire allo

Istituto centrale di statistica non oltre il 20 settembre 1961.

29. Per le sezioni di censimento, per le quali lo riteneva utile, l'Ufficio comunale ha predisposto la relativa cartina topografica, sulla quale sono state indicate tutte le aree di circolazione con le relative denominazioni, i numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione, il numero di ciascun isolato (da porsi entro lo spazio indicante l'isolato stesso), nonchè le linee di delimitazione del centro e di ciascun nucleo con le rispettive denominazioni e altresì tutti gli altri particolari segni topografici orientativi che si ritenessero opportuni.

Le cartine di sezione sono state tracciate utilizzando le piante planimetriche o, in mancanza, le mappe catastali o i quadri d'unione delle mappe stesse o, al caso, i piani topografici.

Infine, allo scopo di orientare il rilevatore nei suoi spostamenti nella propria sezione, è stato predisposto un itinerario di sezione, modello ISTAT/CP/5, che doveva indicare il percorso più razionale in modo da consentire al rilevatore di svolgere più spedatamente il proprio compito.

CAPITOLO 2

UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

SEZIONE 1 — UNITÀ DI RILEVAZIONE

1. Le unità di rilevazione del 4° censimento industriale e commerciale sono state:

- a) l'impresa (ditta);
- b) l'unità locale.

Al fine di assicurare la esatta individuazione delle unità di rilevazione ed una sicura determinazione delle loro caratteristiche fondamentali, oltre le definizioni, sono stati forniti alcuni chiarimenti sui concetti di impresa e di unità locale, che qui di seguito si riportano.

IMPRESA (DITTA)

2. Per impresa (ditta) s'intende, ai fini del censimento, un ente giuridico-economico organizzato per la produzione o vendita di beni o la prestazione di servizi.

L'organizzazione dei fattori produttivi dell'impresa fa capo all'imprenditore, il quale può essere sia una persona fisica, come nel caso delle imprese individuali, sia una persona giuridica, come nel caso di società legalmente costituite (società per azioni, ecc.) o di enti pubblici, sia un insieme di persone associate, come nel caso di società in nome collettivo, di fatto, ecc.

Sono state soggette al censimento tutte le imprese di qualsiasi ampiezza, comprese quelle la cui attività si svolgeva in forma artigianale, che esercitavano una o più delle attività economiche precisate alla sezione 1 del successivo capitolo 6.

3. L'individuazione delle imprese non presenta in genere difficoltà di sorta, e ciò sia nei casi più frequenti di imprese esercitanti una unica attività,

sia nei casi di imprese esercitanti più attività anche in campi diversi (ad es. attività trasformatrici, commercio, trasporti, ecc.).

Esistono tuttavia alcune situazioni per le quali l'individuazione dell'impresa può dar luogo ad incertezze. Pertanto, allo scopo di agevolare particolarmente il compito dei rilevatori per l'esatta individuazione di tali imprese, sono stati forniti i seguenti chiarimenti di massima, i quali non possono ovviamente riferirsi in modo specifico a tutti i casi ma soltanto a quelli che sono maggiormente diffusi nella realtà:

a) può presentarsi il caso di *aziende a conduzione familiare*, nelle quali i componenti della famiglia, intesa secondo la definizione del censimento della popolazione (1), attendano promiscuamente alle varie attività, per l'esercizio delle quali dispongono di licenze talvolta intestate a membri diversi della stessa famiglia. Tale è il caso, ad esempio, di aziende a conduzione familiare nelle quali il capo famiglia è titolare della licenza di rivendita di sale e tabacchi, la moglie è titolare della licenza di rivendita di vini e liquori o di altra licenza.

È evidente che, nonostante le due diverse attività svolte dal nucleo familiare in esame, ai fini del censimento si tratta di un'unica impresa, in quanto per la stessa definizione di famiglia i rischi dell'attività imprenditoriale sono assunti e sopportati solidalmente dal nucleo familiare, che costituisce, secondo la richiamata definizione del censimento della popolazione, un'unica economia;

b) può presentarsi il caso di *più attività svolte nello stesso locale da differenti gestori o titolari* non

(1) Ai fini del censimento, per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, che normalmente

provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito.

appartenenti ad uno stesso nucleo familiare nel senso sopra richiamato. Tale è il caso, ad esempio, della coesistenza in uno stesso locale dell'esercizio del bar o ristorante, ecc., gestito da un titolare, e dell'esercizio di rivendita di tabacchi gestito da altro titolare non appartenente allo stesso nucleo familiare del precedente ed avente perciò una economia separata.

In tal caso, particolarmente frequente nei grandi centri, si è in presenza di due imprese distinte esplicanti la propria attività nello stesso locale ;

c) nei casi di *lavoratori a domicilio*, si è in presenza di un'impresa artigiana, e pertanto soggetta al censimento, solo nel caso che l'attività lavorativa venga esplicata in proprio dal titolare, che ne sopporta gli oneri e i rischi inerenti alla gestione. Non deve invece essere considerato come costituente impresa, e pertanto deve essere escluso dal censimento, il *lavorante a domicilio* che esegue lavori per conto di altre imprese, le quali forniscono generalmente anche il materiale da lavorare e a lavoro ultimato pagano un compenso di norma prestabilito.

Analogamente non devono essere considerati come imprese, e quindi devono essere esclusi dal censimento, i ramai, i lattonieri, gli stagnini, gli arrotini, ecc., che esercitano l'attività esclusivamente in forma ambulante, senza disporre di apposito locale per l'esercizio stabile della stessa attività ;

d) può presentarsi il caso di *enti locali che gestiscono direttamente più attività economiche soggette al censimento*. Tale è il caso, ad esempio, di un comune che gestisce un'officina del gas, una centrale del latte, un Ufficio imposte di consumo, un servizio di trasporti pubblici, un servizio di nettezza urbana, ecc.

In tal caso, si è in presenza di un'unica impresa. Qualora, però, dette attività siano gestite da aziende autonome, queste sono da considerarsi, ai fini del censimento, come costituenti ciascuna una impresa a sè stante ;

e) nei casi molto frequenti del *servizio di distribuzione stradale di benzina o metano* è da tener presente quanto segue ai fini della individuazione delle relative imprese.

Se tale servizio è gestito da società petrolifere a mezzo di proprio personale con retribuzione fissa, eventualmente integrata da percentuale, quale impresa è da considerarsi la stessa società petrolifera che deve comprendere tra le proprie attività anche quella del servizio di distribuzione. Se invece detto servizio viene gestito in appalto da persone che, agendo in proprio, acquistano la figura di imprendi-

tori, si è in presenza per ciascuna di tali persone di una distinta impresa.

UNITÀ LOCALE

4. Per unità locale s'intende, ai fini del censimento, l'impianto (o il corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio e simili) in cui viene effettuata la produzione o vendita di beni o la prestazione di servizi.

Le unità locali si distinguono in :

a) *unità locali operative* (produttive o di esercizio), costituite dalle unità dove si attua materialmente la produzione o vendita di beni o la prestazione di servizi. Tali unità locali vengono variamente denominate secondo le consuetudini ed i rami di attività economica. Nell'industria le denominazioni più frequenti sono quelle di stabilimento, opificio, officina, ecc. ; nell'artigianato si ha talvolta la denominazione di bottega artigiana ; nel commercio, quella di negozio, grande magazzino, esercizio pubblico (bar, albergo, ristorante, ecc.) ; nel campo bancario, agenzia, filiale, sportello, ecc. ;

b) *unità locali amministrative*, costituite dalla sede centrale o dagli uffici direttivi, tecnici o amministrativi — nei quali vengono trattati gli affari interessanti l'impresa — semprechè tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali operative di cui alla precedente lettera a).

In base alla definizione di unità locale sopra riportata, ogni edificio o impianto fisicamente individuato e, in molti casi, anche soltanto delimitato da apposite recinzioni, in cui si svolgeva una qualsiasi attività economica, costituiva, di norma una unità locale. In forza di tale principio, tutto ciò che materialmente era situato nell'ambito di una unità locale doveva considerarsi come parte integrante dell'unità stessa, anche se trattavasi di impianti adibiti a servizi di varia natura o di attività differenti da quella principale che si svolgeva nella unità in questione. A titolo di esempio, si indicano i seguenti casi :

— impianti di generazione di energia elettrica annessi a stabilimenti industriali ;

— impianti di trasformazione e smistamento di energia elettrica annessi a centrali idroelettriche e termoelettriche ;

— impianti per la prima lavorazione di minerali annessi o adiacenti a cave e miniere, cave annesse a fornaci e fabbriche di laterizi e cementi ;

— uffici amministrativi situati negli stessi edifici in cui si trovano unità locali operative, e adibiti esclusivamente o prevalentemente all'amministrazione di tali unità locali.

In tali casi, e negli analoghi che potevano verificarsi, le attività indicate sono state considerate, di norma, come facenti parte dell'unità locale principale cui le attività stesse erano collegate. Se peraltro, le attività in questione avevano gestione completamente separata per cui, tra l'altro, il personale adibito alle due attività non era intercambiabile, esse sono state considerate come costituenti distinte unità locali.

Sono state considerate come costituenti un'unica unità locale anche le attività svolte in edifici distinti ma adiacenti o posti nelle immediate vicinanze, talvolta separati da una strada. Ciò si verifica, di norma, quando un'attività assume un carattere accessorio o ausiliario rispetto all'attività principale, e cioè quando si può stabilire fra di esse un rapporto di « dipendenza » funzionale. Tale è il caso, ad esempio :

— di un impianto di generazione elettrica per uno stabilimento industriale, situato in un locale separato dallo stabilimento stesso, ma funzionalmente collegato a quest'ultimo, in quanto l'energia prodotta è destinata esclusivamente o prevalentemente al funzionamento dello stabilimento ;

— di un laboratorio per la fabbricazione di imballaggi per i prodotti di un'unità locale operativa situato nei pressi di questa ultima, e ad essa funzionalmente collegato ;

— di un ufficio amministrativo posto nelle immediate vicinanze di un'unità locale operativa, esclusivamente o prevalentemente adibito ai servizi dell'unità stessa.

Se peraltro le attività accessorie o ausiliarie venivano svolte in locali distanti da quelli dell'attività principale, esse sono state considerate come distinte unità locali.

5. Alla luce della definizione e dei ragguagli risultanti dal paragrafo precedente, l'individuazione delle unità locali è risultata, in linea generale, abbastanza agevole.

Tuttavia, con riferimento ad alcune attività economiche, si è reso necessario, ai fini pratici della rilevazione, seguire opportuni accorgimenti per la definizione delle unità locali. Pertanto, qui di seguito si riportano alcuni chiarimenti a suo tempo forniti per tali situazioni, tenendo presente che, ovviamente, le soluzioni indicate hanno riguardo ai casi più importanti e più diffusi, ai quali, d'altra parte, è agevole ricondurre per analogia le altre particolari situazioni riscontrabili nella realtà :

a) nel campo dell'*industria della pesca*, come unità locale deve essere considerato il complesso delle attrezzature e degli impianti fissi nonché dei

natanti gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

In particolare, per quanto riguarda i natanti, essi devono essere attribuiti al comune in cui è situato il relativo porto di armamento ;

b) nel campo dell'*esercizio di macchine agricole per conto terzi*, come unità locale deve essere considerato il parco di macchine agricole dipendenti da una stessa impresa o da un medesimo consorzio o cooperativa aziendale ed esistenti in uno stesso comune ;

c) nel campo delle *costruzioni edilizie e della installazione di impianti*, come unità locale deve essere considerato il complesso dei cantieri dipendenti da una stessa impresa ed impiantati in uno stesso comune.

Qualora il cantiere o i cantieri installati in un comune estendano l'attività anche nel territorio di altri comuni — come nel caso, ad esempio, di imprese che esplicano attività nel campo dei lavori stradali, di bonifica, sistemazioni idrauliche, ecc. — il complesso degli impianti e servizi deve essere considerato con riferimento al comune dove sono installate le attrezzature principali ;

d) nel campo della *produzione e distribuzione di energia elettrica*, come unità locale deve essere considerata la singola centrale elettrica nonché le stazioni elettriche (di trasformazione, di smistamento, ecc.) purchè stabilmente presidiate da almeno una persona ;

e) nel campo del commercio, per quanto riguarda il *servizio di distribuzione stradale di benzina e di metano*, come unità locale deve essere considerato il complesso dei distributori gestiti da una stessa impresa in uno stesso comune. Nel caso che l'esercizio di un distributore di benzina costituisca un'attività accessoria di altra unità locale (ad esempio garage, officina di riparazione, negozio di accessori, ecc.), tale esercizio non costituisce unità locale a sé stante, bensì deve essere compreso nell'unità locale principale ;

f) nel campo dei *trasporti terrestri e delle comunicazioni*, come unità locale deve essere considerato il complesso dei servizi di esercizio gestiti da una stessa impresa o ente in uno stesso comune, intendendo per servizi di esercizio gli impianti, le attrezzature, ecc., funzionanti nell'ambito dello stesso comune ;

g) nel caso di *trasporti per via d'acqua*, come unità locale deve essere considerato il complesso delle attrezzature e degli impianti nonché dei natanti gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

In particolare, per quanto riguarda i natanti, essi devono essere attribuiti al comune in cui è situato il relativo porto di armamento;

h) per i *trasporti aerei* costituisce unità locale il complesso delle attrezzature, degli impianti, nonché degli aeromobili gestiti da una stessa impresa ed esistenti in uno stesso comune.

In particolare, per quanto riguarda gli aeromobili, essi devono essere attribuiti al comune in cui è situata la relativa base di armamento;

i) nel caso di *posteggi stradali* a pagamento gestiti dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) o da altri enti, come unità locale deve essere considerato il complesso dei posteggi gestiti da uno stesso ente ed esistenti in uno stesso comune.

Anche per le attività sopraindicate s'intende che se la sede dell'impresa ed altri uffici direttivi, tecnici o amministrativi erano situati in appositi edifici, ovvero in locali fisicamente o funzionalmente distinti dai predetti impianti di esercizio, o dalle unità operative, la sede e gli uffici in questione sono stati considerati come distinte unità locali.

In ogni caso, al fine di assicurare l'uniformità nell'esecuzione del censimento, si è posta la massima attenzione al fine di evitare:

a) di considerare come una sola unità locale ciò che invece costituiva due distinte unità locali (ad esempio: uno stabilimento e un ufficio tecnico o amministrativo situati nello stesso edificio ma funzionalmente distinti);

b) di considerare come due distinte unità locali ciò che invece costituiva una sola unità locale (ad esempio: il laboratorio per la fabbricazione di imballaggi per prodotti di una unità locale operativa, che per quanto fisicamente separato dall'unità stessa, è comunque di carattere accessorio all'unità

principale e perciò da considerare in uno con essa; analogamente un'attività trasformatrice annessa ad una attività commerciale costituisce, con la seconda, una unica unità locale).

ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE

6. Un cenno particolare meritano gli esercizi di commercio ambulante, in relazione alle caratteristiche che contraddistinguono detta attività.

Innanzitutto è da precisare che per commercio ambulante, ai fini del censimento, si intende quello che viene esercitato, sia con posteggio fisso che mobile, su aree pubbliche ovvero a domicilio dei compratori.

Sono stati soggetti al censimento tutti gli esercizi di commercio ambulante i cui titolari di licenza esercitavano tale commercio come attività esclusiva o prevalente; non sono stati pertanto considerati gli esercizi il cui titolare:

— gestiva contemporaneamente un negozio o un'azienda artigiana;

— vendeva direttamente la produzione propria in forma ambulante;

— esercitava tale attività occasionalmente o in determinati periodi dell'anno.

La rilevazione del commercio ambulante, in relazione alle già accennate particolarità, è stata effettuata secondo appropriate modalità, in conformità a quanto illustrato al capitolo 6, sezione 2.

È da tener presente, infine, che non sono stati considerati venditori ambulanti, coloro che vendevano nei mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati coperti al minuto, ovvero in chioschi e simili, fissati stabilmente al suolo. Queste ultime attività costituiscono, infatti, delle vere e proprie imprese e unità locali, da censire secondo le norme di carattere generale.

SEZIONE 2 — QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

7. I questionari di rilevazione adottati per il 4° censimento generale dell'industria e del commercio sono stati i seguenti:

— questionario di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1);

— questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2);

— questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/3).

Qui di seguito vengono illustrati brevemente i singoli questionari di rilevazione, le cui norme di compilazione sono analiticamente riportate alla sezione 4 del capitolo 6.

I fac-simili dei suddetti questionari sono riprodotti in allegato al presente volume.

QUESTIONARIO DI IMPRESA

8. Il questionario di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1), la cui testata contempla le indicazioni della provincia, del comune, della sezione di censimento e del numero d'ordine, è diviso in 3 sezioni. La sezione I contiene notizie di carattere generale sull'impresa, come la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, l'anno di fondazione, la forma giuridica e l'attività esercitata. La sezione

II riguarda invece alcuni aspetti di carattere particolare tendenti ad accertare: *a)* il luogo dove viene esercitata prevalentemente l'attività; *b)* il tipo della produzione (in serie o non in serie); *c)* se l'impresa effettua lavorazioni esclusivamente su ordinazione dei clienti, oppure senza ordinazione preventiva, oppure con e senza ordinazione preventiva; *d)* la partecipazione del titolare e dei familiari coadiuvanti alle lavorazioni dell'impresa. La sezione III richiede l'elenco delle unità locali gestite dall'impresa, distintamente per le unità locali operative (stabilimenti, laboratori, botteghe, negozi e simili) e per le unità locali amministrative (sede centrale e altri uffici direttivi, tecnici e amministrativi). Per ciascuna di tali unità vengono richiesti i dati sulle forze di lavoro al 16 ottobre 1961 nonché il comune e la provincia in cui è situata l'unità locale e le lavorazioni o attività esercitate.

QUESTIONARIO DI UNITÀ LOCALE

9. Il questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2), la cui testata contempla le indicazioni della provincia, del comune, della sezione di censimento e del numero d'ordine, è diviso in 6 sezioni. La sezione I contiene notizie di carattere generale sull'unità locale, come la denominazione eventuale con cui viene designata l'unità locale e l'indirizzo dell'unità stessa, l'attività economica esercitata e il periodo di attività nel 1960, la natura dell'unità locale, la forma giuridica dell'impresa, nonché notizie sull'impresa che gestisce l'unità locale (denominazione o ragione sociale, comune, provincia e indirizzo della sede centrale, anno di fondazione dell'impresa).

La sezione II richiede notizie sugli impianti fissi per la forza motrice, e cioè numero e potenza dei motori primi secondo la specie, dei generatori di energia elettrica (alternatori e generatori a corrente continua) e dei motori elettrici per classi di potenza. I motori sono richiesti distintamente a seconda che siano in esercizio o in riserva. La sezione III richiede

le caldaie a vapore attive e inattive distinte secondo il tipo, la superficie di riscaldamento e la potenzialità di vapore. La sezione IV richiede il numero dei mezzi di trasporto su strada e dei natanti adibiti alla pesca.

La sezione V riguarda le forze di lavoro occupate alla data del 16 ottobre 1961, ripartite per categoria di personale, per classi di età e per sesso. Inoltre vengono richieste notizie particolari sulle forze di lavoro occupate nell'anno 1960 (personale operaio in forza alla fine dell'ultimo periodo di paga di ciascun mese per sesso e numero delle ore di lavoro prestate dal personale operaio in ciascun mese).

La sezione VI contempla le spese per il personale nell'anno 1960 per dirigenti e impiegati e altro personale (categorie speciali, operai specializzati, qualificati e comuni, manovali specializzati e comuni, apprendisti, altro personale), distinte in retribuzioni lorde (salari e stipendi, altre erogazioni, corresponsioni in natura), assegni familiari, ritenute a carico del personale (per previdenza sociale e gestioni collegate e ritenute erariali), contributi sociali obbligatori ed altre spese a carico del datore di lavoro (contributi sociali obbligatori, quote maturate nell'anno per indennità di licenziamento, previdenze varie al personale).

QUESTIONARIO PER IL COMMERCIO AMBULANTE

10. Un particolare questionario sostitutivo sia del questionario di impresa, sia del questionario di unità locale è stato adottato per la rilevazione del commercio ambulante.

Il questionario (Mod. ISTAT/CIC/3), la cui testata contempla le indicazioni della provincia, del comune, della sezione di censimento e del numero d'ordine, contiene soltanto pochi quesiti di facile comprensione e adatti alla particolare struttura di tale attività. Essi si distribuiscono in due sezioni: la prima concernente le notizie generali della licenza di esercizio, la seconda relativa alle forze di lavoro e ai mezzi di trasporto.

SEZIONE 3 — MODELLI AUSILIARI

11. Oltre ai questionari di rilevazione di cui è stato detto prima, si è reso necessario l'impiego di modelli ausiliari da utilizzare nelle fasi antecedente, concomitante e susseguente a quella della rilevazione vera e propria.

Scopo di tali modelli è di assicurare l'ordinato e regolare svolgimento delle operazioni di rilevazione consentendo, in particolare, di formare un

elenco delle unità che vengono via via reperite nel giro di distribuzione dei questionari e quindi di eseguire il controllo delle unità censite e di quelle da censire. Alcuni di tali modelli permettono altresì la disponibilità di alcune principali notizie e di comunicare all'ISTAT i primi risultati sommari a pochi giorni di distanza dall'ultimazione dei lavori di raccolta dei questionari.

12. I modelli ausiliari adottati per il 4° censimento industriale e commerciale sono stati i seguenti:

- Itinerario di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) (1);
- Stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/4);
- Computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5);
- Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/6);
- Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese (Mod. ISTAT/CIC/7);
- Stato definitivo delle sezioni relativo alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/7 bis);
- Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/7 ter);
- Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni relativo alle imprese (Mod. ISTAT/CIC/8);
- Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni relativo alle unità locali e agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/8 bis).

13. L'itinerario di sezione è il documento in cui, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, vengono riportati gli elementi che devono guidare il rilevatore nei suoi spostamenti nelle aree di circolazione della propria sezione e deve, pertanto, indicare il percorso più razionale. Su tale modello devono essere indicati il numero della sezione cui si riferisce, la lettera distintiva e la denominazione della frazione geografica in cui la sezione è compresa, nonché le aree di circolazione, i confini naturali, i confini poderali, ecc. che delimitano la sezione stessa.

Lo stato di sezione provvisorio è il documento che comprova l'individuazione in loco delle unità di censimento, onde l'importanza fondamentale che esso riveste come strumento, ad un tempo, di rilevazione e controllo. Esso viene intestato preliminarmente alle operazioni di raccolta dei dati, a cura dell'Ufficio comunale di censimento. La compila-

(1) L'itinerario di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) è comune al 10° censimento della popolazione e al 4° censimento industriale e commerciale.

zione, invece, viene effettuata a cura del rilevatore in concomitanza con l'individuazione delle unità di rilevazione secondo le norme riportate nel capitolo 6, sezione 3.

14. Il computo giornaliero di sezione è il documento nel quale gli Uffici comunali di censimento, a revisione preliminare ultimata, devono provvedere a totalizzare giornalmente, sezione per sezione, taluni dati dei questionari.

Il riepilogo dei computi giornalieri di sezione è il documento nel quale vengono riportati, ultimata la raccolta dei questionari di rilevazione, i totali dei computi giornalieri di ciascuna sezione del comune. Ultimata l'elencazione di tutte le sezioni di censimento si deve procedere alla loro totalizzazione, al fine di ottenere i dati relativi all'intero comune da trasmettere all'ISTAT.

Le norme per la corretta compilazione dei computi giornalieri di sezione e del riepilogo dei computi giornalieri di sezione sono riportate nel capitolo 7, sezione 1.

15. Lo stato definitivo delle sezioni è il documento nel quale a cura dell'Ufficio comunale, ultimata la revisione definitiva e la numerazione dei questionari, vengono riportati, distintamente per ciascun questionario di rilevazione, alcuni dati statistici concernenti le singole unità di rilevazione. Esso quindi oltre a costituire la documentazione definitiva sul modo in cui sono state condotte le operazioni di rilevazione, fornisce i primi risultati del censimento per ciascuna classe e sottoclasse di attività economica.

Il riepilogo degli stati definitivi delle sezioni riporta, distintamente per le imprese, le unità locali e gli esercizi di commercio ambulante, i dati secondo le previste totalizzazioni degli stati definitivi delle sezioni, in modo da ottenere i dati relativi all'intero comune secondo le classi e sottoclassi di attività economica.

Le norme per la corretta compilazione dei suddetti modelli sono riportate nel capitolo 7, sezione 2.

CAPITOLO 3

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

SEZIONE 1 — ORGANI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO

1. A norma dell'articolo 11 del D.P.R. 1961/n. 1011, la qualifica e i compiti dell'Ufficio provinciale di censimento spettavano all'Ufficio provinciale di statistica presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

Gli Uffici provinciali di censimento hanno avuto il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate agli Uffici comunali, nonché di espletare i particolari adempimenti loro affidati dall'Istituto centrale di statistica.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza nei riguardi degli Uffici comunali, gli Uffici provinciali di censimento si sono avvalsi di appositi ispettori provinciali di cui è detto in seguito.

In particolare i compiti degli Uffici provinciali di censimento, con riferimento alle varie fasi del censimento, sono quelli riportati ai seguenti paragrafi.

Compiti durante le operazioni preliminari

2. Gli Uffici provinciali di censimento hanno svolto una assidua opera di vigilanza, diretta a controllare la regolare e tempestiva esecuzione da parte dei comuni degli adempimenti concernenti il piano topografico e l'ordinamento ecografico, secondo le apposite istruzioni riportate in allegato al volume «Anagrafe della popolazione» (1) e riassunte nel capitolo 1 del presente volume.

Per quanto riguarda in particolare l'ordinamento ecografico, gli Uffici provinciali di censimento dovevano accertarsi che gli adempimenti connessi fossero espletati almeno nella misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento, e cioè che fosse data una propria di-

stinta denominazione a ciascuna area di circolazione e che, nell'ambito di ogni area, tutti gli accessi esterni agli edifici fossero contrassegnati con numero civico.

3. Gli Uffici provinciali di censimento hanno proceduto all'esame delle proposte degli Uffici comunali di censimento concernenti la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e il numero dei rilevatori.

Pertanto, a misura che le dette proposte pervenivano dagli Uffici comunali, gli Uffici provinciali si accertavano che esse fossero rispondenti alle reali necessità della rilevazione.

Le proposte dei comuni, con le debite osservazioni dell'Ufficio provinciale di censimento, sono state trasmesse all'Istituto centrale di statistica che ha deciso in merito.

4. Gli Uffici provinciali di censimento hanno vigilato sulla regolare e tempestiva compilazione degli itinerari di sezione (Modd. ISTAT/CP/5) accertandosi che vi fossero riportate correttamente tutte le indicazioni necessarie.

5. Gli Uffici provinciali di censimento hanno provveduto ad istruire in apposite riunioni i dirigenti degli Uffici comunali di censimento dei comuni non capoluoghi di provincia e, in generale, dei comuni non forniti di un apposito Ufficio di statistica organicamente distinto dagli altri uffici.

Per i comuni capoluoghi e per i comuni non capoluoghi forniti di un Ufficio di statistica, sono state concordate tra gli interessati particolari modalità per le istruzioni di cui trattasi.

(1) Cfr. ISTAT - *Anagrafe della popolazione* - Metodi e

norme, serie B, n. 3, marzo 1958.

In dette riunioni sono stati illustrati gli scopi e le modalità di esecuzione del censimento in ordine soprattutto agli adempimenti demandati agli Uffici comunali. Particolare cura è stata posta altresì nell'illustrare i criteri per l'individuazione delle unità di rilevazione e per la compilazione dei questionari di rilevazione, e ciò in vista della preparazione dei rilevatori.

Le riunioni dei dirigenti degli Uffici comunali hanno avuto di norma la durata di tre giorni (1) e si sono tenute presso le sedi degli Uffici provinciali di censimento. Qualora si fosse ritenuto più opportuno, le riunioni potevano essere tenute presso uno o più Uffici comunali stabiliti di comune accordo tra gli interessati.

6. Gli Uffici provinciali di censimento hanno predisposto, di intesa con gli Uffici comunali, un calendario in base al quale si sono svolte le istruzioni agli aspiranti rilevatori. Tali istruzioni sono state impartite presso i vari Uffici comunali di censimento, a cura dei dirigenti degli Uffici stessi.

Durante il periodo delle istruzioni, gli Uffici provinciali di censimento hanno assicurato la loro assistenza agli Uffici comunali di censimento.

Ad istruzioni ultimate, gli aspiranti rilevatori sono stati sottoposti ad una prova di idoneità, attraverso la quale sono state scelte le persone cui affidare l'incarico di rilevatore. La graduatoria degli idonei è stata formata dai Sindaci, d'intesa con gli Uffici provinciali di censimento, e trasmessa ai Prefetti.

7. Presso gli Uffici provinciali di censimento è stata costituita apposita scorta di tutti gli stampati, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste supplementari da parte degli Uffici comunali.

Compiti durante la raccolta dei dati

8. Gli Uffici provinciali di censimento hanno vigilato sulla regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei dati.

In particolare sono stati effettuati controlli allo scopo di accertare il regolare svolgimento delle operazioni di consegna e ritiro dei questionari di rilevazione. Tali controlli sono stati numerosi nei primi giorni di tali operazioni e ciò per evitare tempestivamente il ripetersi di eventuali inesatte interpretazioni delle norme di rilevazione.

Gli Uffici provinciali hanno inoltre accertato, sulla scorta degli stati di sezione provvisori (Modd.

ISTAT/CIC/4), che giornalmente i rilevatori procedessero alla consegna e successivamente al ritiro del dovuto numero di questionari di rilevazione, segnalando di volta in volta le unità per le quali non era stato possibile consegnare o ritirare detti questionari.

9. Gli Uffici provinciali di censimento hanno vigilato affinché i questionari di rilevazione compilati, consegnati dai rilevatori agli Uffici comunali di censimento, venissero da questi sottoposti, giornalmente, alla revisione preliminare.

Gli Uffici provinciali dovevano inoltre accertarsi che da parte degli Uffici comunali, dopo la detta revisione preliminare, venisse giornalmente provveduto a riportare, sezione per sezione, nella apposita riga dei computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/5) i dati ricavati dai questionari compilati.

Una volta ultimata la compilazione dei computi giornalieri di sezione, è stato controllato che venisse correttamente e tempestivamente provveduto alla compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/6), in modo che gli Uffici comunali fossero in grado di comunicare telegraficamente all'Istituto centrale di statistica, il 10 novembre 1961, i primi risultati del censimento.

Compiti successivi alla raccolta dei dati

10. La vigilanza degli Uffici provinciali di censimento sulla revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione da parte degli Uffici comunali è iniziata subito dopo la comunicazione telegrafica dei primi risultati all'Istituto centrale di statistica ed è proseguita con continuità e assiduità fino al 30 novembre 1961, data entro la quale la revisione stessa doveva essere portata a termine.

Anche in questa fase di lavoro l'azione degli Uffici provinciali di censimento è stata diretta ad assicurare che la revisione venisse eseguita con la diligenza che la natura dell'operazione richiedeva e che essa fosse condotta a termine entro la data prevista.

L'opera degli ispettori provinciali è stata rivolta, ovviamente, a tutti i comuni assegnati a ciascuno di essi, ma con particolare riguardo a quelli che nelle precedenti fasi di lavoro si erano dimostrati meno diligenti.

A revisione definitiva ultimata, gli ispettori provinciali si sono assicurati in particolare che gli Uffici comunali di censimento provvedessero entro il 12 dicembre 1961 :

(1) È da tener presente che la durata delle riunioni è stata stabilita in relazione al tempo necessario per illustrare gli scopi e le modalità di esecuzione del censimento della popolazione e

del censimento industriale e commerciale che, com'è noto, sono stati effettuati contemporaneamente dai medesimi rilevatori.

a) all'ordinamento dei questionari di rilevazione ed alla loro numerazione definitiva, come prescritto ;

b) all'elencazione dei questionari di rilevazione sugli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7, 7 bis e 7 ter), riportandovi tutti i dati previsti ;

c) all'esatta compilazione dei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/8 e 8 bis).

11. Prima che il materiale di censimento fosse spedito da parte degli Uffici comunali di censimento ai rispettivi Uffici provinciali, gli ispettori provinciali si sono accertati della completezza del materiale stesso, assicurandosi che :

a) vi fossero tutti i modelli ISTAT/CIC/1, ISTAT/CIC/2 e ISTAT/CIC/3 risultanti dagli stati definitivi delle sezioni ;

b) vi fossero tutti i modelli ausiliari che dovevano accompagnare i questionari di rilevazione, e cioè : gli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/4), gli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7, 7 bis e 7 ter), i riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/8 e 8 bis).

Gli ispettori provinciali hanno infine accertato che tutto il materiale fosse confezionato secondo i criteri stabiliti dall'Istituto centrale di statistica.

12. Come previsto all'art. 25 del D.P.R. 1961/n. 1011, gli Uffici comunali di censimento hanno spedito ai rispettivi Uffici provinciali, per il successivo inoltro all'Istituto centrale di statistica, il materiale di censimento, debitamente ordinato e confezionato secondo le norme riportate alla sezione 3 del successivo capitolo 7.

In particolare, per quanto riguarda le seconde copie dei questionari di impresa (Modd. ISTAT/CIC/1) e degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7, 7 bis e 7 ter) trasmesse dai comuni in plico a parte, gli Uffici provinciali le hanno messe a disposizione delle rispettive Camere di commercio, industria e agricoltura, ai fini della revisione dell'anagrafe delle ditte, in base all'art. 27 del citato D.P.R. e secondo le norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

13. Appena gli Uffici provinciali di censimento sono stati in possesso del materiale relativo a tutti i comuni della provincia, ne hanno dato immediata comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica.

Gli Uffici provinciali di censimento hanno inoltre inviato, in un'unica spedizione, all'Istituto centrale di statistica, previo accurato controllo della loro regolare compilazione, le copie dei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/8 e 8 bis) di tutti i comuni della provincia.

Per la spedizione dell'altro materiale all'Istituto centrale di statistica da parte degli Uffici provinciali, si rimanda a quanto detto alla sezione 3 del capitolo 7.

ISPETTORI PROVINCIALI

14. Per la determinazione del numero degli ispettori e per la scelta delle persone cui affidare tale incarico, gli Uffici provinciali di censimento si sono attenuti alle istruzioni riportate qui di seguito.

Circa il numero, è stato nominato, di norma, un ispettore provinciale per ciascuno dei settori statistici, quali risultano, per ogni provincia, dalla pubblicazione « Circostrizioni statistiche » (1).

Deroghe a tale norma sono state consentite in relazione a particolari situazioni ambientali, e potevano consistere : a) nell'assegnazione di due o più settori statistici ad uno stesso ispettore ; b) nella nomina di due ispettori nell'ambito dello stesso settore, nei casi in cui la numerosità dei comuni e le difficoltà di accedervi escludevano che l'attività di un solo ispettore potesse svolgersi in modo proficuo. In quest'ultimo caso, il settore statistico è stato suddiviso in due sotto-settori da contraddistinguere con le lettere A e B e da affidarsi ciascuno ad un ispettore provinciale.

Le funzioni di ispettore provinciale sono state affidate a persone tecnicamente idonee scelte tra i funzionari delle Camere di commercio e delle Prefetture ed eventualmente di altri organi locali di Pubbliche Amministrazioni.

Le proposte sul numero degli ispettori provinciali, corredate dei nominativi delle persone prescelte e della indicazione dell'Amministrazione di appartenenza, sono state trasmesse dagli Uffici provinciali di censimento all'Istituto centrale di statistica che ha deciso in merito.

15. I compiti degli ispettori provinciali in pratica si sono identificati con quelli dell'Ufficio provinciale di censimento e quindi risultano dalle istruzioni riportate nei paragrafi precedenti del presente capitolo.

Per quanto riguarda in particolare l'opera di vigilanza sugli Uffici comunali di censimento, che è stato il compito più importante degli ispettori pro-

(1) Cfr. ISTAT - *Circostrizioni statistiche* - Metodi e norme,

serie C, n. 1, agosto 1958.

vinciali, si elencano qui di seguito gli adempimenti dei detti Uffici comunali sui quali si è concentrata l'attività ispettiva :

a) formazione del piano topografico e revisione dell'ordinamento ecografico ;

b) ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento ;

c) costituzione delle commissioni comunali di censimento ;

d) scelta e istruzione dei rilevatori ;

e) compilazione degli itinerari di sezione e delle cartine topografiche di sezione ;

f) intestazione degli stati di sezione provvisori e dei questionari di rilevazione ;

g) affissione dei manifesti del censimento ;

h) raccolta dei dati, revisione preliminare dei questionari di rilevazione, compilazione dei computi giornalieri di sezione ;

i) compilazione dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione e comunicazione telegrafica dei primi risultati all'Istituto centrale di statistica ;

l) revisione definitiva dei questionari di rilevazione ;

m) compilazione degli stati definitivi delle sezioni e dei relativi riepiloghi ;

n) trasmissione del materiale agli Uffici provinciali di censimento.

Ove si sono riscontrate manchevolezze, negligenze ed irregolarità tali da compromettere o in-

traleciare seriamente il normale svolgimento delle operazioni, gli ispettori hanno richiesto l'intervento del Sindaco perchè fossero presi i provvedimenti del caso. Le infrazioni più gravi sono state segnalate alla Prefettura ed all'Istituto centrale di statistica o agli ispettori centrali inviati dall'Istituto stesso nelle singole provincie.

Dell'attività svolta, gli ispettori provinciali hanno reso conto al dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento mediante rapporti settimanali concernenti l'andamento delle operazioni del censimento nei comuni a ciascuno di essi assegnati.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CENSIMENTO

16. A norma dell'articolo 12 del D.P.R. 1961/n. 1011, in ogni provincia è stata costituita con decreto del Prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza.

La Commissione, presieduta dal Prefetto, era composta : dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente ; dal Segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura ; dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro ; dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori ; da un rappresentante del Provveditorato agli studi ; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto potessero svolgere utile opera nell'interesse del censimento ; dal capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

SEZIONE 2 — ORGANI COMUNALI DI CENSIMENTO

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

17. A norma dell'art. 11 del D.P.R. 1961/n. 1011, nei comuni aventi un Ufficio di statistica, la qualifica ed i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettavano a detto Ufficio. Il dirigente dell'Ufficio comunale di statistica ha assunto le funzioni di dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

Negli altri comuni l'Ufficio comunale di censimento è stato costituito dal Sindaco. All'Ufficio stesso è stato preposto il Segretario del comune o un

suo delegato, nella persona di un funzionario tecnicamente idoneo del comune.

In ogni caso i Segretari comunali sono stati responsabili dell'Ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Gli Uffici comunali di censimento hanno avuto il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. Essi rappresentavano gli organi esecutivi locali del censimento e dalla diligenza con cui essi hanno eseguito i vari adempimenti a loro affidati è dipeso in gran parte l'esito del censimento stesso.

Nei paragrafi che seguono sono esposti i compiti demandati agli Uffici comunali di censimento in relazione alle diverse fasi di rilevazione, mentre le relative modalità di esecuzione sono riportate analiticamente negli appositi capitoli del presente volume.

Compiti durante le operazioni preliminari

18. I primi adempimenti demandati agli Uffici comunali per l'esecuzione dei censimenti sono stati quelli concernenti la formazione del piano topografico e l'ordinamento ecografico, consistente, questo ultimo, essenzialmente nella revisione e nell'aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

Gli Uffici comunali di censimento, appena ricevuto in restituzione dall'Istituto centrale di statistica il piano topografico debitamente approvato, hanno provveduto, altresì, all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, nonché alla trasmissione ai competenti Uffici provinciali di un elenco nel quale risultavano indicati, per ciascuna frazione geografica, il numero delle sezioni di censimento e le proposte sul numero dei rilevatori. Successivamente gli Uffici comunali di censimento hanno compilato gli itinerari di sezione (Modd. ISTAT/CP/5) e predisposto, ove occorreva, le cartine topografiche di sezione, al fine di facilitare il compito del rilevatore nei suoi spostamenti nell'ambito della sezione a lui assegnata.

Le modalità tecniche di esecuzione degli adempimenti esposti nel presente paragrafo sono riportate nel precedente capitolo 1.

19. I dirigenti degli Uffici comunali di censimento hanno partecipato ad apposite riunioni della durata di norma di tre giorni, che sono state tenute nelle sedi degli Uffici provinciali di censimento o di uno o più Uffici comunali, opportunamente scelti di comune accordo fra gli interessati.

In tali riunioni sono stati illustrati i diversi aspetti del censimento, con particolare riguardo ai compiti specifici demandati agli Uffici comunali di censimento.

20. Il dirigente l'Ufficio comunale di censimento ha curato lo svolgimento di un corso di istruzioni cui hanno partecipato tutti gli aspiranti rilevatori, nonché gli impiegati addetti all'Ufficio comunale di censimento.

Tali istruzioni si sono svolte secondo un programma predisposto a cura degli Uffici provinciali

di censimento e che è stato comunicato ai comuni interessati. Ciò al fine che da parte degli Uffici provinciali fosse assicurata la necessaria assistenza agli Uffici comunali durante lo svolgimento delle istruzioni stesse.

Hanno formato oggetto di istruzioni indistintamente tutti i modelli e le norme relative alla raccolta dei dati, ma specialmente si è posta la massima cura a che il personale destinato alla rilevazione acquisisse la conoscenza completa dei questionari di rilevazione, ne intendesse le definizioni e ne sapesse interpretare le domande con assoluta certezza, il che, naturalmente, è servito ad assicurare la bontà della rilevazione anche sotto il punto di vista della uniformità.

Ad istruzioni ultimate, gli aspiranti rilevatori sono stati sottoposti ad una prova di idoneità tendente ad accertare l'esatta e particolareggiata conoscenza delle istruzioni concernenti la compilazione dei questionari di rilevazione nonché la conoscenza delle norme relative all'individuazione delle unità di rilevazione dei due censimenti.

L'elenco degli idonei per ordine di merito, è stato inviato ai Prefetti.

I Sindaci, sulla base della graduatoria degli idonei, hanno proceduto alla nomina dei rilevatori, nel numero fissato dall'Istituto centrale di statistica, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Ciascun rilevatore è stato munito di una « Carta di autorizzazione » (Mod. ISTAT/CP/11), attestante il conferimento dell'incarico, a firma del Sindaco.

I rilevatori che hanno dovuto rinunciare allo incarico per malattia od altri motivi sono stati sostituiti con gli idonei in soprannumero, sempre secondo l'ordine della graduatoria.

Ai rilevatori è stato corrisposto, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 1961/n. 1011, un compenso globale in relazione al lavoro svolto, nella misura determinata dall'Istituto centrale di statistica.

21. Gli Uffici comunali di censimento hanno ricevuto i questionari di rilevazione e gli altri stampati occorrenti direttamente dall'Istituto centrale di statistica. Hanno provveduto all'affissione dei manifesti ufficiali e pubblicitari dei censimenti allo uopo predisposti dall'Istituto e all'intestazione degli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/4) e dei questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1, 2, 3). Nella testata dei suddetti modelli sono stati apposti, mediante stampigliatura, il nome della provincia e del comune, il numero della sezione di censimento e, limitatamente agli stati di sezione provvisori, la lettera distintiva e la denominazione della frazione geografica.

Infine, prima dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati, gli Uffici comunali hanno provveduto a consegnare a ciascun rilevatore tutti gli stampati occorrenti.

Compiti durante la raccolta dei dati

22. Gli Uffici comunali di censimento hanno sorvegliato attentamente l'opera dei rilevatori controllando che essi svolgessero il loro compito in conformità alle istruzioni ricevute.

Durante il periodo di consegna degli stampati, ogni sera gli Uffici comunali di censimento hanno ricevuto dai singoli rilevatori un breve rapporto e l'elenco delle unità a cui non era stato possibile consegnare i questionari di rilevazione. Tali elenchi contenevano specificate anche le ragioni della mancata consegna.

Analogamente è stato fatto, durante il periodo di ritiro dei modelli, per quanto riguarda le unità di censimento per le quali non era stato possibile ritirare i modelli compilati.

Sulla base di tali segnalazioni, gli Uffici comunali di censimento hanno preso le misure del caso, al fine di rendere possibile la rilevazione di tutte le unità di censimento entro il termine stabilito.

Gli Uffici comunali di censimento hanno altresì provveduto a risolvere i casi dubbi prospettati loro dai rilevatori e a formulare eventualmente quesiti agli Uffici provinciali di censimento.

Qualora fossero risultate gravi inadempienze a carico di un rilevatore nell'espletamento del suo lavoro, il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento doveva riferirne al Sindaco affinché questi procedesse alla revoca dell'incarico e alla sostituzione con altro rilevatore.

23. In concomitanza con il ritiro dei questionari di rilevazione, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato giornalmente la revisione preliminare dei questionari di impresa e di unità locale consegnati dai rilevatori.

Man mano che si è proceduto nella revisione preliminare, sono stati compilati i computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/5); successivamente si è provveduto alla compilazione dei relativi riepiloghi (Modd. ISTAT/CIC/6), sulla base dei quali i Sindaci, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 1961/n. 1011, il 10 novembre 1961 hanno comunicato all'Istituto centrale di statistica i dati provvisori, mediante telegramma-lettera il cui schema è riportato alla sezione 1 del capitolo 7.

Compiti successivi alla raccolta dei dati

24. Ultimata la raccolta dei dati ed eseguita la comunicazione dei primi risultati provvisori all'ISTAT, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di rilevazione.

Tale operazione è consistita in un approfondito controllo quantitativo e qualitativo dei questionari compilati allo scopo di accertare che tutte le unità economiche soggette al censimento fossero state regolarmente censite e che le risposte fornite ai quesiti contemplati nei questionari di rilevazione non risultassero lacunose o incompatibili tra loro.

Gli errori riscontrati in sede di revisione definitiva sono stati eliminati dagli Uffici comunali di censimento mediante informazioni assunte direttamente presso i titolari delle unità economiche e, in taluni casi, procedendo ad accertamenti.

25. Gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto, inoltre, all'ordinamento ed alla numerazione definitiva dei questionari di rilevazione, alla compilazione degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7, 7 bis e 7 ter) e dei relativi riepiloghi (Modd. ISTAT/CIC/8 e 8 bis), e quindi alla spedizione, ai rispettivi Uffici provinciali, del materiale di censimento, secondo le norme riportate al successivo capitolo 7.

COMMISSIONE COMUNALE DI CENSIMENTO

26. A norma dell'art. 13 del D.P.R. 1961/n. 1011, in ogni comune è stata costituita, con provvedimento del Sindaco, una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le relative operazioni, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, era composta: dal Segretario comunale; dal dirigente dell'Ufficio comunale di statistica, ove esisteva; dai rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esisteva, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto potessero svolgere utile opera nell'interesse del censimento.

SEZIONE 3 — RILEVATORI

27. Come già accennato alla sezione 2 del presente capitolo, i rilevatori sono stati nominati dal Sindaco nel numero fissato dall'Istituto centrale di statistica. Essi hanno fatto capo al dirigente dello Ufficio comunale di censimento, dal quale hanno ricevuto, direttamente o tramite altri componenti dell'Ufficio stesso, le disposizioni necessarie all'assolvimento del loro incarico.

Compito del rilevatore è stato quello di provvedere all'individuazione delle unità di censimento, alla compilazione degli stati di sezione provvisori ed alla consegna e ritiro dei questionari di rilevazione, in conformità alle istruzioni che sono analiticamente riportate al successivo capitolo 6.

28. Il compito dei rilevatori riveste la massima importanza in quanto il successo del censimento è in gran parte subordinato alla cura che essi pongono nella raccolta dei dati e alla diligenza con cui ne accertano l'attendibilità. Ai rilevatori si richiede pertanto il massimo impegno, precisione assoluta, perfetta conoscenza e scrupolosa osservanza delle istruzioni.

I rilevatori devono, inoltre, serbare il più rigoroso segreto sulle notizie delle quali sono venuti a conoscenza per ragione del loro incarico.

Le notizie contenute nei questionari di censimento sono segrete: esse, pertanto, non possono essere comunicate ad alcun privato o ad alcun ufficio pubblico ed i questionari, dopo essere stati compilati e firmati dagli interessati, non devono passare per il tramite di persone estranee ai lavori di censimento.

Al riguardo, è da osservare che, ai sensi della legge istituzionale dell'Istituto centrale di statistica (art. 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, con le modifiche di cui all'art. 3, 1° comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603), per coloro che, essendo venuti a conoscenza di notizie indicate nei questionari di rilevazione, le comunicano ad altri, ovvero se ne servono per scopi personali, si applicano le sanzioni previste dalla legge stessa.

29. I rilevatori hanno ricevuto dagli Uffici comunali di censimento tutti gli stampati necessari per l'espletamento del loro incarico, e cioè:

— la carta di autorizzazione (Mod. ISTAT/CP/11);

— la cartella per la custodia degli stampati giornalmente necessari;

— l'itinerario o gli itinerari di sezione (Mod. ISTAT/CP/5) e, eventualmente, cartina o cartine di sezione;

— il fascicolo delle istruzioni per i rilevatori;

— la guida per la classificazione delle professioni e delle attività economiche;

— i modelli di stato di sezione provvisorio del censimento industriale e commerciale (Mod. ISTAT/CIC/4);

— i questionari di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1), i questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) e i questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/3).

Gli stampati sono stati tenuti con la massima cura, per evitarne il deterioramento. A tal fine, i rilevatori hanno posto nell'apposita cartella gli stampati necessari giornalmente, prelevando via via dall'Ufficio comunale di censimento quelli occorrenti per i giorni successivi.

A maggiore ragione sono stati tenuti con la massima cura i questionari compilati.

30. Nello svolgimento delle operazioni affidategli, il rilevatore doveva altresì attenersi alle seguenti regole:

— usare sempre la massima cortesia verso i titolari delle unità economiche, nonché le altre persone interpellate per la consegna e il ritiro dei questionari di rilevazione o per la compilazione di essi;

— limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie, ripetendole e, al caso, cambiandone la forma se la persona alla quale erano dirette non le avesse perfettamente comprese;

— evitare il tono inquisitorio ed astenersi da minacce, richiamando l'attenzione sul fatto che dalle informazioni fornite non poteva derivare alcun documento al censito.

Inoltre i rilevatori dovevano adoperarsi con il massimo impegno a rimuovere nei titolari di unità economiche eventuali preoccupazioni di natura fiscale. Pertanto, quando era necessario, essi dovevano chiarire alle anzidette persone che i dati raccolti con i questionari di rilevazione sarebbero stati utilizzati solo a fini statistici e resi noti in forma collettiva, in modo che non se ne potesse trarre alcun riferimento individuale.

31. Ogni sera, il rilevatore ha compilato un breve rapporto all'Ufficio comunale di censimento, pre-

CAPITOLO 4

P U B B L I C I T A'

1. In occasione del 10° censimento generale della popolazione e del 4° censimento generale dell'industria e del commercio si è ritenuto opportuno provvedere ad una campagna pubblicitaria tendente a divulgare le finalità dei censimenti, nonché a dissipare ogni preoccupazione, specie di carattere fiscale, per quanto concerne le notizie contenute nei questionari di rilevazione.

Il sistema pubblicitario è stato improntato alla massima semplicità, proprio al fine di poter essere recepito da tutta la popolazione di qualsiasi livello sociale e culturale e si è attuato con mezzi di indubbia efficacia, quali la stampa, programmi radiofonici, televisivi e cinematografici, l'affissione di manifesti.

SEZIONE 1 — STAMPA

2. L'Istituto centrale di statistica ha provveduto alla pubblicazione di un volume intitolato « Dal censimento dell'unità ai censimenti del centenario — 1861-1961 » al fine di illustrare l'attività statistica in Italia nel corso di un secolo, con particolare riferimento alle rilevazioni censuarie.

Inoltre, già alcuni mesi prima dell'esecuzione dei censimenti, la stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale, ha pubblicato articoli per illustrare i principi, l'importanza e l'utilità dei censimenti sia dal punto di vista sociale che economico; per chiarire eventuali dubbi che potessero sorgere all'atto della compilazione dei questionari di rilevazione, specie per quanto concerne taluni particolari

quesiti; per eliminare qualsiasi sospetto su un eventuale uso a carattere fiscale delle notizie dichiarate.

In particolare, nei giorni immediatamente precedenti l'inizio delle operazioni censuarie, un comunicato dell'Istituto centrale di statistica è stato diramato alla stampa e quindi pubblicato da molti giornali.

Lo stesso comunicato è stato inviato a tutti gli Uffici provinciali e comunali di censimento per la diffusione sulla stampa locale.

Infine, un comunicato ANSA, costituito da dati e notizie forniti dall'ISTAT, è stato riportato su moltissimi giornali.

SEZIONE 2 — RADIO, TELEVISIONE E CINEMA

3. La Rai, a seguito di accordi ufficialmente presi con l'ISTAT, ha trasmesso sulle reti nazionali e sulle reti locali, sia nel corso dei giornali-radio che di altre rubriche, tutti i notiziari che man mano sono stati diramati dall'Istituto centrale di statistica.

Analogamente la televisione ha provveduto alla trasmissione dei vari comunicati ISTAT ed ha effettuato servizi speciali anche sotto forma di interviste e di documentari.

4. L'Istituto Nazionale Luce ha realizzato due

cinegiornali: uno in bianco e nero (La grande conta degli italiani) e l'altro a colori (Il censimento del centenario), che sono stati proiettati tramite la rete di distribuzione delle Case « Incom » e « Sedi » nelle sale pubbliche (il 10% circa di quelle esistenti) a partire dalla metà di settembre.

In particolare, il cinegiornale in bianco e nero è stato anche proiettato da alcune cinemobili della Presidenza del Consiglio, in località sprovviste di sale pubbliche, nell'ambito territoriale assegnato a ciascun automezzo.

SEZIONE 3 — MANIFESTI

5. L'Istituto centrale di statistica ha provveduto alla compilazione del manifesto ufficiale nel quale risultano: la data e gli scopi del censimento, le modalità concernenti la distribuzione, la compilazione ed il ritiro dei questionari di rilevazione ed inoltre le norme in base alle quali i cittadini hanno l'obbligo di rispondere in modo esatto e completo ai quesiti e quelle che tutelano il segreto d'ufficio sulle notizie raccolte.

Inoltre, il censimento della popolazione e il censimen-

to industriale e commerciale sono stati propagandati a mezzo di appositi manifesti, locandine e cartoline.

La Presidenza del Consiglio, infine, ha provveduto all'edizione ed all'affissione di un numero speciale del manifesto « Vita italiana ».

6. Gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto il 30 settembre 1961 all'affissione dei manifesti ufficiali e pubblicitari nei luoghi più frequentati dalla popolazione.

COMUNE DI

10° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Il 15 e 16 ottobre 1961 saranno effettuati rispettivamente il 10° Censimento generale della popolazione e il 4° Censimento generale dell'industria e del commercio, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica che indice i censimenti stessi e in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

Il Censimento della popolazione si propone di accertare in ogni comune la popolazione residente, cioè con dimora abituale nel comune anche se non ancora iscritta alla anagrafe, con i relativi caratteri anagrafici e professionali, nonché altre notizie concernenti sia le persone sia le abitazioni.

Il Censimento industriale e commerciale tende ad accertare, in ogni comune, la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali delle imprese (ditte) che esercitano un'attività nell'industria (compresa l'industria della pesca), nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi e attività sociali varie, nonché delle unità locali (stabilimenti, opifici, cantieri, laboratori, miniere, cave, botteghe, esercizi, negozi, ecc.) gestite dalle imprese stesse.

La distribuzione dei modelli di rilevazione (fogli di famiglia, questionari di impresa e di unità locale, ecc.) sarà effettuata nel periodo dal 5 al 14 ottobre 1961 a cura di appositi rilevatori, i quali sono forniti di speciale carta di autorizzazione.

La compilazione dei modelli deve essere effettuata a cura dei capi famiglia e dei capi convivenza nei giorni dal 15 al 17 ottobre e dai titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese nei giorni 16 e 17 ottobre. Le notizie devono peraltro riferirsi alla situazione esistente alle ore 24 del 14 ottobre per il censimento della popolazione e alla data del 16 ottobre per quello industriale e commerciale.

Il ritiro dei modelli di rilevazione sarà effettuato nei giorni dal 18 al 31 ottobre 1961 a cura dei rilevatori, i quali potranno provvedere in caso di necessità alla compilazione dei modelli stessi.

I capi famiglia e i capi convivenza e i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese hanno l'obbligo di rispondere in modo esatto e completo alle domande contenute nei modelli di rilevazione dei censimenti e di consentire al rilevatore, in caso di necessità, eventuali accertamenti presso le abitazioni e le sedi delle attività economiche.

I capi famiglia e i capi convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese, i quali entro il 18 ottobre 1961 non avessero ricevuto i fogli di famiglia o i fogli di convivenza o i questionari di impresa o di unità locale, ovvero, avendoli ricevuti, non avessero potuto riconsegnarli entro il 31 ottobre 1961, per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di farlo presente entro il giorno successivo all'Ufficio comunale di censimento, che provvederà in merito.

Addì, 30 settembre 1961

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 17 del citato D. P. R., è fatto obbligo ai capi famiglia e capi convivenza, ai titolari o gerenti o rappresentanti legali delle imprese di rispondere in modo esatto e completo alle domande contenute nei modelli di rilevazione dei censimenti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella Legge 21 dicembre 1929, n. 2238) con le modifiche di cui all'art. 7, secondo comma, del Decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Inoltre, a norma dell'art. 29 del detto D. P. R., il segreto di ufficio sulle notizie raccolte in occasione dei presenti censimenti è tutelato dall'art. 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, modificato dall'art. 7, secondo comma, del Decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Nel caso specifico dei grossi centri urbani, i luoghi di affissione sono stati scelti in modo che i manifesti potessero essere letti dal maggior numero di persone.

Per quanto riguarda, in particolare, i manifesti ufficiali, gli Uffici comunali di censimento hanno

provveduto ad intestarli con il nome del comune e, se ritenuto opportuno, vi hanno apposto anche il nome e cognome del sindaco. Ai comuni capoluoghi di provincia, i manifesti ufficiali sono stati forniti debitamente intestati al nome del comune.


ISTAT
1861
1961

**DAL CENSIMENTO
DELL'UNITÀ
AI CENSIMENTI
DEL CENTENARIO**

***un secolo di vita
della statistica
italiana***



ISTITUTO
CENTRALE DI STATISTICA

CAPITOLO 5

TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 — STAMPATI SPEDITI AGLI ORGANI PERIFERICI

1. I questionari di rilevazione, i modelli ausiliari e gli altri stampati occorrenti per il 4° censimento industriale e commerciale sono stati spediti dall'Istituto centrale di statistica ai singoli Uffici comunali e provinciali di censimento.

In particolare, per stabilire il fabbisogno dei questionari di rilevazione si è tenuto conto dei dati relativi al censimento del 1951, maggiorati complessivamente del 50% al fine di considerare sia l'incremento delle unità economiche verificatosi nell'intervallo di tempo trascorso tra i due censimenti, sia la necessità di scorte per ogni imprevisto.

2. Gli stampati spediti agli Uffici comunali di censimento sono stati i seguenti:

— Questionario di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1);

— Questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2);

— Questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/3);

— Stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/4);

— Computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CIC/5);

— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/6);

— Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese (Mod. ISTAT/CIC/7);

— Stato definitivo delle sezioni relativo alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/7 bis);

— Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/7 ter);

— Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni relativo alle imprese (Mod. ISTAT/CIC/8);

— Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni relativo alle unità locali e agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/8 bis);

— Itinerario di sezione (Mod. ISTAT/CP/5);

— Carta di autorizzazione (Mod. ISTAT/CP/11);

— Disposizioni e istruzioni per il censimento;

— Istruzioni per i rilevatori;

— Classificazione delle attività economiche;

— Guida per la classificazione delle professioni e delle attività economiche;

— Fascicolo di propaganda;

— Manifesto ufficiale;

— Manifesto pubblicitario;

— Locandine;

— Etichette per colli.

3. Presso gli Uffici provinciali di censimento è stata costituita apposita scorta di tutti gli stampati anzidetti, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste supplementari da parte degli Uffici comunali.

Pertanto, qualora i comuni avessero constatato che gli stampati ricevuti direttamente dall'Istituto centrale di statistica sarebbero stati insufficienti alle proprie esigenze, potevano ottenere una integrazione dai depositi provinciali costituiti presso i predetti Uffici.

Il consumo degli stampati, comunque, doveva essere limitato allo stretto necessario: doveva essere evitato, in via assoluta, ogni sperpero.

Al termine delle operazioni di censimento, gli Uffici comunali dovevano inviare ai rispettivi Uffici provinciali di censimento gli stampati che fossero risultati giacenti per mancata utilizzazione.

SEZIONE 2 — SISTEMA DI SPEDIZIONE

4. Gli stampati spediti dall'Istituto centrale di statistica agli Uffici comunali e provinciali di censimento sono stati confezionati in pacchi contraddistinti ciascuno da una frazione con indicato al numeratore il numero progressivo del pacco e al denominatore il numero complessivo di tutti i pacchi; quando si è trattato di un solo pacco, in luogo della frazione è stato scritto « pacco unico ».

Per ogni spedizione di materiale, l'Istituto centrale di statistica ha trasmesso all'Ufficio destinatario un « Avviso di spedizione stampati » (Mod. ISTAT/CIC/9) con la distinta del materiale spedito e il relativo quantitativo (1).


Tale avviso si compone di due fogli, di cui il primo, dopo effettuato il controllo tra i quantitativi risultanti dalla distinta e quelli pervenuti, è stato restituito all'Istituto centrale di statistica con l'indicazione delle eventuali sensibili discordanze emerse dal controllo suddetto.

Qualora entro otto giorni dalla ricezione dell'« Avviso » il materiale non fosse pervenuto allo Ufficio destinatario, questo ha provveduto ad avvertire telegraficamente l'Istituto centrale di statistica che si è occupato delle ricerche e dei provvedimenti del caso.

(1) Nel modello ISTAT/CIC/9 (Avviso di spedizione stampati) risultano indicati solamente gli stampati concernenti il censimento industriale e commerciale, mentre quelli comuni

ai due censimenti risultano indicati nell'analogo « Avviso di spedizione stampati » (Mod. ISTAT/CP/12) relativo al censimento demografico.

PARTE SECONDA
OPERAZIONI DI CENSIMENTO



PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

contato delle notevoli difficoltà che si incontrano nel fatto pratico nella individuazione delle unità tecniche, per le intersezioni dell'una con l'altra dei quali spesso rendono difficile la rilevazione dei dati statistici occorrenti per ciascuna di esse, e tale, cioè quell'unità che risulta adottata nella maggioranza degli altri Paesi e nella stessa classificazione internazionale tipo proposta dalle Nazioni Unite (1). L'unità locale, come si è accennato, è costituita dall'impianto o dal corpo degli impianti situati in un dato punto del territorio dove l'impresa effettua materialmente le attività in esse alla presa in considerazione delle attività. Le

CAPITOLO 6

RACCOLTA DEI DATI

SEZIONE 1 - CAMPO DI RILEVAZIONE DEL CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CAMPO DI RILEVAZIONE
Hanno formato oggetto del censimento in-
dustriale e commerciale tutte le imprese e le unità
locali di qualsiasi ampiezza e da chiunque gestite
e comprese quelle a carattere artigiano eser-
citate in una o più delle attività economiche sottoin-
dicate:

- a) RAMO 1 (Agricoltura; foreste; caccia e pesca) li-
mitatamente alle seguenti classi, sottoclassi e categorie:

- CLASSE 1.03 - Foreste (limitatamente alla categoria 1.03.02 - Aziende di utilizzazione, del bosco)
- CLASSE 1.04 - Caccia e pesca
- Sottoclasse 1.04 A - Caccia e pesca in acque dolci (limitatamente alla categoria 1.04.02 - Esercizio della pesca e di allevamenti in acque dolci)
- Sottoclasse 1.04 B - Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- CLASSE 1.05 - Attività connesse con l'agricoltura
- Sottoclasse 1.05 A - Attività (trasformazioni annesse ad aziende agricole (che lavorano prevalentemente prodotti propri) o svolta in sociale
- Sottoclasse 1.05 B - Esercizio di macchine agricole
- Sottoclasse 1.05 C - Enti economici per l'agricoltura (limitatamente alla categoria 1.05.08 - Enti per l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura)
- b) RAMI dal 2 (Industrie estrattive) all'8 (Credito, assicurazione e gestioni finanziarie).

Per quanto riguarda il commercio ambulante, compreso nel ramo 6, è da tener presente che hanno

classificazione delle attività economiche, che è stata ottenuta attraverso un accurato lavoro di revisione della classificazione provvisoria delle attività economiche stabilita per i censimenti del 1951. Tale revisione è consistita, essenzialmente, in un perfezionamento della precedente classificazione in base all'esperienza tratta dagli ultimi censimenti, sia in sede di raccolta dei dati e di revisione delle notizie di carattere professionale, sia nell'esame dell'esame dei risultati numerici ottenuti.

Nei contesti di tali lavori si è tenuto anche conto dell'opportunità di adeguare la classificazione alle esigenze imposte dalle analisi relative ai vari settori del sistema economico, per quanto possibile, in armonia con le varie statistiche internazionali e con quelle nazionali già esistenti.

Successivamente alla raccolta dei dati ed in sede di revisione della classificazione, in particolare in cui titolari esercitavano il commercio ambulante come attività esclusiva o prevalente. Non sono stati pertanto compresi nel censimento gli esercizi di commercio ambulante il cui titolare esercitava tale attività occasionalmente o in determinati periodi dell'anno.

- c) RAMO 9 (Servizi e attività sociali varie) limitatamente alle seguenti classi, sottoclassi e categorie:
- CLASSE 9.01 - Servizi per l'igiene e la pulizia

- CLASSE 9.02 - Servizi dello spettacolo (limitatamente alla categoria 9.02.01 - Imprese dello spettacolo)
- CLASSE 9.03 - Servizi sanitari
- Sottoclasse 9.03 A - Servizi sanitari privati (limitatamente alla categoria 9.03.01 - Stabilimenti idropinici e idrotermali e 9.03.05 - Farmacie)
- CLASSE 9.04 - Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale (limitatamente alla categoria 9.04.03 - Scuole di guida, pilotaggio e simili)
- CLASSE 9.08 - Servizi vari, non altrove classificati (limitatamente alle categorie 9.08.03 - Copisterie e 9.08.06 - Centri meccanografici per conto terzi)

Le unità tecniche si avrebbe una maggiore analisi. Sono state incluse nel censimento le imprese costituite all'estero ma aventi nel territorio nazionale una o più sedi con rappresentanza stabile, mentre sono state escluse le unità locali situate all'estero dipendenti da imprese nazionali.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

2. In sede di preparazione dei censimenti del 1961, è stato necessario l'apportamento di una nuova

classificazione delle attività economiche, che è stata ottenuta attraverso un accurato lavoro di revisione della classificazione provvisoria delle attività economiche stabilita per i censimenti del 1951. Tale revisione è consistita, essenzialmente, in un perfezionamento della precedente classificazione in relazione all'esperienza tratta dagli ultimi censimenti, sia in sede di raccolta dei dati e di revisione delle notizie di carattere professionale, sia a seguito dell'esame dei risultati numerici ottenuti.

Nel contesto di tali lavori si è tenuto anche conto dell'opportunità di adeguare la classificazione alle esigenze imposte dalle analisi relative ai vari aggregati del sistema dei conti economici nazionali e di consentire, per quanto possibile, la comparabilità dei dati con le varie statistiche internazionali e con quelle nazionali già esistenti.

Successivamente alla raccolta dei dati ed in sede di revisione degli stessi, la classificazione in parola è stata in alcuni casi modificata per tener conto delle nuove attività riscontrate nella fase di rilevazione; pertanto la classificazione che figura in allegato è quella definitiva adottata per la pubblicazione dei risultati del censimento.

In allegato è altresì riportata una tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche del 1961 e la precedente classificazione del 1951, al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni intercorse.

3. A base della classificazione può essere assunta una delle seguenti unità statistiche: l'*unità economico-giuridica*, cioè l'impresa (ditta); l'*unità locale*, cioè lo stabilimento, il cantiere, la miniera, il magazzino, il negozio, ecc.; l'*unità tecnica*, cioè una lavorazione o un gruppo di lavorazioni che contribuiscono direttamente alla fabbricazione di un determinato prodotto o gruppo di prodotti, o le operazioni che contribuiscono direttamente alla prestazione di un determinato servizio o gruppo di servizi.

Da un punto di vista generale, poichè le unità tecniche contenute in una medesima unità locale e le unità locali relative ad una stessa unità economico-giuridica possono appartenere a differenti categorie di attività economica, con l'adozione dell'unità tecnica si avrebbe una maggiore analisi. In pratica, secondo gli scopi che si propone la classificazione, può risultare conveniente l'adozione di una od altra delle unità statistiche suddette.

4. In considerazione della molteplicità degli impieghi cui è destinata la classificazione e tenuto

conto delle notevoli difficoltà che si incontrano all'atto pratico nella individuazione delle unità tecniche, per le interferenze dell'una con l'altra le quali spesso rendono difficile la rilevazione dei dati statistici occorrenti per ciascuna di esse, a base della classificazione è stata assunta l'*unità locale*, cioè quell'unità che risulta adottata nella maggioranza degli altri Paesi e nella stessa classificazione internazionale tipo proposta dalle Nazioni Unite (1). L'unità locale, come si è accennato, è costituita dall'impianto o dal corpo degli impianti situati in un dato punto del territorio dove l'impresa effettua materialmente le attività intese alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. Le unità locali sono variamente denominate secondo le consuetudini od i rami di attività economica: ad esempio, nell'industria le denominazioni più frequenti sono quelle di stabilimento, fabbrica, opificio, ecc.; nell'artigianato, quelle di bottega artigiana o di laboratorio; nel commercio, quelle di negozio, magazzino, emporio, esercizio pubblico; nel campo bancario, assicurativo e amministrativo, quelle di sede, filiale, succursale, agenzia, ufficio; nel settore dei servizi, le unità locali sono gli ospedali, le cliniche, i gabinetti odontoiatrici, gli studi legali, quelli di consulenza finanziaria, i saloni da parrucchiere, gli istituti di bellezza, i teatri, i cinematografi, ecc.

5. Per quanto concerne la *natura dell'attività* svolta nelle unità locali, queste si possono distinguere in unità locali «operative» e unità locali «amministrative». Le unità locali operative sono quelle in cui si esplica l'attività economica propriamente detta di produzione (fabbricazione) dei beni o di prestazione di servizi, mentre le unità amministrative sono quelle nelle quali si attua la gestione o amministrazione dell'impresa. Queste ultime vengono classificate in base all'attività economica (unica o prevalente) esercitata dall'impresa.

Nelle unità locali operative possono svolgersi *attività miste*, cioè più fasi di lavoro successive (ad esempio: la filatura-ritorcitura del cotone e la tessitura del cotone) o, addirittura, processi produttivi più o meno estranei tra loro, cioè riflettenti produzioni diverse (ad esempio: costruzione o montaggio di orologi o di movimenti di orologeria e fabbricazione di materiale bellico o di parti di esso), fasi e processi produttivi che la classificazione contempla in categorie distinte. In tali casi l'unità locale viene classificata, nel suo complesso, secondo l'attività economica prevalente.

(1) Nations Unies - Bureau de statistique - Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

d'activité économique - New-York, 1958.

Un altro caso è quello dell'unità locale accessoria di altra unità locale principale (ad esempio: il laboratorio per fabbricazione di imballaggi per prodotti della stessa azienda) che, per quanto separata materialmente dall'unità principale, è, comunque, considerata come parte integrante di essa e perciò classificata in uno con essa. Analogamente, un'attività trasformatrice annessa ad una attività commerciale costituisce, con la seconda, una stessa unità locale, la quale è classificata secondo il criterio della prevalenza.

6. Nella classificazione di cui trattasi le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in rami, classi, sottoclassi e categorie.

I rami designano l'insieme delle attività che vengono espletate nei settori dell'agricoltura, delle industrie estrattive, manifatturiere, ecc. Ogni ramo è diviso in classi, alcune delle quali vengono distinte in sottoclassi.

La ripartizione di ordine inferiore è quella designata con la denominazione di categorie le quali raggruppano attività esplicate generalmente in unità locali dello stesso tipo.

7. L'ordine di successione dei rami muove dalle attività economiche inerenti alla lavorazione della terra (agricoltura, foreste) e all'allevamento del bestiame (zootecnia) od alla cattura di animali (caccia e pesca), per passare ai lavori del sottosuolo (industrie estrattive) ed alle industrie trasformatrici dei prodotti. Seguono, poi, le costruzioni edilizie, stradali e simili e le connesse installazioni di impianti. Si passa, quindi, alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas ed alla distribuzione di acqua; al commercio; ai trasporti di cose e di persone ed alle comunicazioni di notizie; al credito, alle assicurazioni; per finire con le attività riflettenti le prestazioni di servizi, distinguendo quelli normalmente prestati dal settore privato dai servizi prestati dall'amministrazione statale e da enti pubblici.

L'ordine di successione delle classi, sottoclassi e categorie si uniforma generalmente a quello già esposto per quanto riguarda i rami.

8. La classificazione, riportata in allegato, comprende 604 categorie, raggruppate in 70 classi e 10 rami, come appare meglio specificato qui di seguito nel quadro sinottico dei diversi ordini in cui si articola la classificazione stessa.

È da rilevare che il diverso numero di categorie comprese in ciascun ramo è una conseguenza della maggiore o minore varietà delle attività economi-

che esercitate nelle unità locali appartenenti al ramo stesso.

9. Come suole essere generalmente praticato, i rami, le classi e le categorie di attività economica sono contraddistinti da apposita numerazione, stabilita in base al sistema cosiddetto decimale, la quale vale anche come numerazione convenzionale

RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	CLASSI	SOTTO-CLASSI	CATEGORIE
1. Agricoltura, foreste, caccia e pesca.	5	5	39
2. Industrie estrattive	4	2	19
3. Industrie manifatturiere	26	22	246
4. Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti	2	—	8
5. Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas - Distribuzione di acqua	3	—	7
6. Commercio	8	3	186
7. Trasporti e comunicazioni	8	—	27
8. Credito, assicurazione e gestioni finanziarie	3	—	13
9. Servizi e attività sociali varie.	8	4	37
10. Pubblica amministrazione.	3	6	22
TOTALE.	70	42	604

nei lavori di codificazione. Ciò consente anche eventuali perfezionamenti della classificazione senza ripercussioni sulle altre parti rimaste immutate, il che è molto importante ai fini dello spoglio meccanografico dei dati e della preliminare operazione di codificazione.

Con la numerazione decimale la prima cifra (per il ramo 10 le prime due cifre) di ogni numero rappresenta sempre il ramo; le due cifre successive, la classe; le ultime due la categoria. L'indicazione delle sottoclassi di ogni classe è fatta, invece, con lettere maiuscole, ma essa non appare nella citazione numerica.

Pertanto, volendo citare la categoria riflettente «le fonderie di ghisa di 2ª fusione» si scriverà il numero 3.12.01, del quale la prima cifra (3) indica il ramo (industrie manifatturiere), le due successive (12) la classe (industrie della costruzione di macchine non elettriche, di carpenteria metallica e simili) e le ultime due (01) la categoria (fonderie di ghisa di 2ª fusione). I punti messi tra le cifre servono a scomporre il numero secondo gli anzidetti ordini della classificazione.

SEZIONE 2 — INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ DI CENSIMENTO E CONSEGNA DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

10. Per i grandi vantaggi che vi sono connessi, sia sul piano economico che su quello organizzativo, è stato disposto che la individuazione delle unità da rilevare fosse effettuata simultaneamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale. Tale individuazione è stata affidata ai rilevatori i quali, nell'assolvimento del loro incarico, si sono attenuti alle norme qui di seguito riportate.

11. Il territorio di competenza di ciascun rilevatore era costituito, di norma, da una sola sezione di censimento, ma poteva essere costituito, talvolta, da più di una sezione. In ogni caso, per ogni sezione di censimento il rilevatore è stato fornito del relativo itinerario di sezione ed eventualmente della relativa cartina topografica.

Sulla scorta di detto itinerario di sezione, il rilevatore, nel periodo dal 5 al 14 ottobre 1961, doveva percorrere con criterio razionale, cioè con la migliore utilizzazione del tempo disponibile, le diverse aree di circolazione del territorio ad esso assegnate e portarsi ad ogni accesso esterno al fine di individuare tutte le unità economiche esistenti nell'interno del fabbricato nel quale tale accesso immetteva.

In pratica si è trattato di localizzare tutte le unità, sia operative che amministrative, nelle quali si svolgevano attività di carattere economico anche minime, comprese nel campo di rilevazione del censimento.

CONSEGNA DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

12. A ciascuna unità di censimento individuata il rilevatore ha consegnato i questionari appropriati, e cioè:

- alla sede di ogni impresa due copie del questionario di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) nonché un questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2), sia nel caso che la sede dell'impresa costituisca unità locale a sè stante, sia nel caso che fosse annessa ad un'unità locale operativa (stabilimento, negozio, ecc.);
- a ciascuna unità locale, distinta dalla sede dell'impresa, una copia del questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2). Per quanto riguarda in particolare le unità amministrative, esclusa la sede centrale, ai fini della consegna dell'ISTAT/CIC/1

Un altro caso è quello dell'unità locale accessoria di altra unità di censimento e consegna di rilevazione di fabbrica (che per quanto separata, è comunque materialmente dall'unità principale, e, come tale, bisogna secondo quanto precisato al paragrafo 4 del capitolo 2 — accertare che si tratti di uffici direttivi, tecnici o amministrativi distinti fisicamente o funzionalmente dalle unità locali operative).

13. Particolari modalità sono state seguite per la consegna dei questionari alle unità di rilevazione della pesca, dell'attività edilizia e dell'installazione di impianti, dei trasporti e delle comunicazioni in relazione a quanto chiarito al paragrafo 5 del capitolo 2. Tutti i questionari per la rilevazione delle relative imprese e delle dipendenti unità locali sono stati infatti consegnati alla sede centrale di ciascuna impresa. Pertanto alla sede centrale delle imprese che svolgevano una delle attività di cui sopra sono stati consegnati:

a) per le imprese della pesca, due copie del questionario di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1);

— tanti questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva attrezzature, impianti fissi e natanti; e tanti questionari di unità locale quanti erano alla sede centrale e gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi che costituivano unità locale a sè stante;

b) per le imprese dell'edilizia e dell'installazione di impianti, due copie del questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) e tanti questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva cantieri funzionanti alla data del censimento ed i comuni nei quali l'impresa pur non avendo cantieri funzionanti alla data di censimento aveva avuto cantieri installati per qualsiasi periodo di tempo durante l'anno 1960;

c) per le imprese dei trasporti terrestri e delle comunicazioni, due copie del questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) e tanti questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) quanti erano alla sede centrale e gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi che costituivano unità locale a sè stante;

d) per le imprese dei trasporti aerei e delle comunicazioni aeree, due copie del questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) e tanti questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, mezzi gestiti dall'impresa; attività della

— tanti questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) quanti erano i comuni nei quali esistevano impianti, attrezzature, mezzi gestiti dall'impresa; attività della

— tanti questionari di unità locale quanti erano la sede centrale e gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi che costituivano unità locale a sè stante ;

d) per le imprese dei trasporti per via d'acqua

— due copie del questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) ;

— tanti questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) quanti erano i comuni nei quali esistevano attrezzature, impianti e natanti gestiti dall'impresa ;

— tanti questionari di unità locale quanti erano la sede centrale e gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi che costituivano unità locale a sè stante ;

e) per le imprese dei trasporti aerei

— due copie del questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) ;

— tanti questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) quanti erano i comuni nei quali l'impresa aveva attrezzature, impianti e aeromobili ;

— tanti questionari di unità locale quanti erano la sede centrale e gli eventuali uffici direttivi, tecnici o amministrativi che costituivano unità locale a sè stante.

Analoghe modalità sono state seguite per la consegna dei questionari alle imprese di esercizio di macchine agricole per conto terzi, di servizio di distribuzione stradale di benzina e metano e di servizio di posteggi stradali.

14. Ai fini della consegna dei questionari alle unità economiche interessate, il rilevatore doveva inoltre tener presente che :

a) nel caso di impresa con sede all'estero, il questionario di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) doveva essere compilato dalla sede rappresentativa in Italia oppure, nel caso che non vi fosse una sede, da una delle unità locali la quale doveva fornire nel detto questionario anche le notizie relative alle eventuali altre unità locali esistenti nel territorio nazionale ;

b) le ricevitorie dei banchi lotto dovevano compilare il solo questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) mentre il questionario di impresa è stato compilato dall'Ispettorato generale del lotto e lotterie, al quale è stato consegnato direttamente dall'Istituto centrale di statistica.

15. I questionari di impresa e di unità locale sono stati consegnati al titolare o gerente o rappresentante legale dell'impresa, il quale, come è detto al successivo paragrafo 19, per attestare la avvenuta ricezione, ha apposto la sua firma nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/

CIC/4). Quando tali persone non erano presenti al momento della visita del rilevatore, questi poteva consegnare i questionari di rilevazione ad altra persona che le rappresentasse.

Nel caso in cui non è stato possibile consegnare i questionari di rilevazione ad alcune unità economiche, il rilevatore ha compilato un elenco di tali unità, provvedendo a consegnare i questionari in un secondo tempo. Quando la consegna dei questionari a dette unità non poteva essere effettuata entro il 14 ottobre, il rilevatore doveva segnalare il caso all'Ufficio comunale di censimento.

16. È da tener presente che alle imprese ed alle unità locali che esercitavano la propria attività nell'ambito delle classi o categorie di seguito indicate, i questionari sono stati consegnati direttamente dall'Istituto centrale di statistica, tramite le rispettive sedi centrali :

Categoria 7.01.01 — Ferrovie esercitate dallo Stato (compreso l'esercizio dei vagoni letto e ristorante e delle navi traghetto) ;

Categoria 7.01.02 — Ferrovie in concessione (compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi) ;

CLASSE 7.06 — Trasporti aerei ;

Categoria 7.07.02 — Servizi ausiliari delle ferrovie (limitatamente alle officine di riparazione per materiale fisso e mobile delle ferrovie) ;

Categoria 7.08.01 — Servizi postelegrafonici ;

Categoria 7.08.02 — Servizi radiotelegrafonici e televisivi.

Pertanto, per le imprese e le unità locali suddette, il rilevatore non ha provveduto alla consegna dei questionari di rilevazione. Analogamente, non ha proceduto alla consegna dei questionari di rilevazione anche nel caso di stabilimenti militari gestiti dallo Stato, i quali sono stati censiti direttamente dall'Istituto centrale di statistica tramite il Ministero della difesa.

RILEVAZIONE DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE

17. In considerazione delle caratteristiche proprie del commercio ambulante, già illustrate al paragrafo 6 del capitolo 2, la rilevazione dei relativi esercizi è stata effettuata secondo particolari modalità qui di seguito riportate :

a) l'individuazione dei titolari di esercizi di commercio ambulante è stata effettuata durante il giro di consegna e di ritiro dei questionari di rilevazione ;

b) individuato un commerciante ambulante, il rilevatore gli ha chiesto le notizie da riportare nell'apposito questionario (Mod. ISTAT/CIC/3), compilandolo personalmente sulla base delle risposte fornite;

c) effettuata la compilazione del questionario, il rilevatore ne ha lasciato ricevuta al censito consegnandogli l'apposito tagliando riportato in calce al questionario stesso, debitamente firmato e datato. Inoltre il rilevatore ha avvertito l'interessato di conservare tale tagliando al fine di poterlo esibire ai rilevatori di altra sezione del comune o di

altri comuni nel caso che ne fosse richiesto nel corso dei propri spostamenti;

d) ovviamente gli esercizi di commercio ambulante censiti sono stati elencati nello stato di sezione provvisorio, secondo le norme di cui al successivo paragrafo 19.

Il rilevatore doveva altresì assicurarsi che tutti gli ambulanti che incontrava durante il proprio giro avessero ottemperato all'obbligo del censimento, e cioè fossero in possesso del tagliando comprovante l'avvenuta compilazione del questionario di rilevazione.

SEZIONE 3 — COMPILAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI

18. Man mano che individuava le singole unità economiche e procedeva alla consegna dei relativi questionari, il rilevatore ha elencato nell'apposito stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CIC/4), già intestato a cura dell'Ufficio comunale di censimento, ciascuna su una riga, le singole unità individuate.

La compilazione di detto modello è stata eseguita in due fasi: nella prima, e cioè all'atto della consegna dei questionari di rilevazione alle singole unità di censimento, il rilevatore ha provveduto a compilare le colonne da 1 a 14 ed, eventualmente, la colonna 16; nella seconda fase, e cioè all'atto del ritiro dei questionari compilati, il rilevatore ha compilato la colonna 15 ed, eventualmente, la colonna 16.

19. Al fine di un'esatta compilazione dello stato di sezione provvisorio, il rilevatore si è attenuto alle norme che seguono:

— colonne da 1 a 7 —

a) nel caso in cui un accesso esterno immetteva ad una sola unità di rilevazione, tale accesso è stato indicato nelle colonne da 1 a 4 del modello ISTAT/CIC/4;

b) nel caso in cui un accesso esterno immetteva a due o più unità di rilevazione, le indicazioni relative a tale accesso sono state ripetute nelle prime quattro colonne del modello ISTAT/CIC/4 tante volte quante erano le unità economiche. Nelle colonne da 5 a 7 sono stati indicati i dati (scala, piano, numero interno) relativi agli accessi interni ai quali l'accesso esterno immetteva;

c) nel caso in cui due o più accessi esterni immettevano ad una stessa unità di rilevazione, anche l'accesso o gli accessi secondari sono stati indicati sullo stato di sezione provvisorio suddetto, riportando nella colonna riservata alle annotazioni la dicitura « Accesso secondario del n. » oppure

« Accesso secondario di via. »
n. »;

d) nel caso in cui un accesso esterno immetteva ad una o più unità di rilevazione ed era privo di numero civico, nella col. 4 dello stato di sezione provvisorio è stata apposta l'indicazione « Man. » (mancante);

— colonna 8 — In tale colonna è stata indicata, nel caso di società o di ente pubblico, la denominazione o la ragione sociale; nel caso di impresa individuale, il cognome e nome del titolare o gerente;

— colonna 9 — In tale colonna è stata indicata l'attività esercitata dall'unità di censimento (ad esempio, nel caso di unità operativa: molino, pastificio, salumeria, officina meccanica, cartoleria, bar, farmacia, ecc.; nel caso di unità amministrativa: sede centrale, ufficio amministrativo, ufficio tecnico, ecc.);

— colonne da 10 a 12 — Per ciascuna unità economica è stata compilata la colonna corrispondente al tipo di questionario consegnato, riportando in detta colonna il numero provvisorio del questionario stesso. Per quanto riguarda le sedi d'impresa cui sono stati consegnati sia il questionario di impresa che quello di unità locale, il rilevatore ha compilato sia la colonna 10 che la colonna 11 dello stato di sezione provvisorio. Per le imprese della pesca, dell'edilizia e dell'installazione di impianti, dei trasporti e delle comunicazioni, alle cui sedi centrali, come già detto al precedente paragrafo 13, sono stati consegnati i questionari di unità locale relativi a tutte le unità locali da esse gestite, il rilevatore ha proceduto alla compilazione della colonna 11 mediante l'indicazione di una frazione, il cui numeratore era costituito dal numero d'ordine provvisorio più basso ed il denominatore dal numero provvisorio più alto (ad esempio, se alla sede centrale di una impresa edile il rilevatore ha consegnato

10 questionari di unità locale, dal n. 52 al n. 61, nella colonna 11 dello stato di sezione provvisorio è stata indicata la frazione 52/61);

— colonne 13 e 14 — Nella colonna 13 è stato indicato il giorno di consegna dei questionari; nella colonna 14 è stata apposta la firma della persona che ha ricevuto materialmente in consegna i questionari stessi;

— colonna 15 — Tale colonna, come già detto, è stata compilata all'atto del ritiro dei questionari ed in essa è stato indicato il giorno di tale ritiro;

— colonna 16 — In detta colonna sono state riportate le eventuali annotazioni concernenti le unità economiche.

20. È da tener presente che sono state elencate nello stato di sezione provvisorio anche quelle unità per le quali la consegna dei questionari, secondo quanto si è precisato al paragrafo 16 del presente capitolo, è stata effettuata direttamente dall'Isti-

tuto centrale di statistica. Per tali unità la compilazione dello stato di sezione provvisorio è stata limitata alle sole colonne dall'1 al 9, mentre nella colonna 16 è stata riportata l'annotazione « ISTAT ».

Analogo criterio è stato seguito per le unità locali individuate dal rilevatore, per le quali i relativi questionari sono stati compilati dalla sede centrale. Per dette unità locali nella colonna 16 è stata riportata l'annotazione « Sede centrale ».

Ogni foglio dello stato di sezione provvisorio è stato firmato dal rilevatore che l'ha compilato e controfirmato dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

Ultimato il giro di consegna dei questionari, i fogli dello stato di sezione provvisorio di ciascuna sezione sono stati numerati progressivamente nell'apposito rettangolino in alto a destra del frontespizio e quindi cuciti lungo la linea indicata negli stampati.

SEZIONE 4 — NORME PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

21. Come già accennato alla sezione 2 del precedente capitolo 2, nei paragrafi che seguono vengono riportate le norme previste per la compilazione dei questionari di rilevazione, alle quali i rilevatori dovevano scrupolosamente attenersi.

QUESTIONARIO DI IMPRESA

22. Nella testata del questionario, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento sono stati apposti il nome della provincia e del comune e il numero della sezione di censimento, il rilevatore ha indicato nel rettangolino in alto a sinistra il numero progressivo provvisorio, che doveva essere riportato anche alla colonna 10 dello stato di sezione provvisorio, in corrispondenza dell'impresa cui si riferiva il questionario.

Qualora ad uno stesso rilevatore fossero state affidate due o più sezioni di censimento, la numerazione provvisoria dei questionari doveva effettuarsi distintamente per ciascuna sezione.

23. Per quanto concerne la compilazione dei quesiti di cui alle tre sezioni del questionario di impresa, sono state osservate le norme che qui di seguito integralmente si riportano.

Sezione I — Notizie generali

Quesito 1 — Al quesito 1.1 deve essere indicata la denominazione o ragione sociale dell'impresa

(ditta) e cioè la denominazione sotto la quale ogni imprenditore tratta i propri affari e li sottoscrive, oppure, nel caso di società o di ente pubblico, la ragione sociale o la denominazione dell'ente. Inoltre deve essere indicato il comune in cui è situata la sede centrale dell'impresa, nonchè l'indirizzo della sede centrale stessa.

Al quesito 1.2 deve indicarsi l'anno di fondazione dell'impresa, e cioè, nel caso di impresa individuale o di società di fatto o di ente pubblico, l'anno di inizio dell'attività; nel caso di società legalmente costituita, l'anno che risulta dall'atto costitutivo della società stessa.

Quesito 2 — Deve indicarsi la forma giuridica dell'impresa. In particolare deve barrarsi il rettangolino corrispondente al quesito 2.9 qualora trattasi di forma giuridica non classificabile tra quelle indicate ai quesiti da 2.1 a 2.8. In tal caso occorre precisare di quale forma giuridica si tratta.

Quesito 3 — La compilazione di tale quesito è riservata al rilevatore e deve essere effettuata all'atto del ritiro dei questionari.

Deve indicarsi, secondo la classificazione delle attività economiche, il ramo (quesito 3.1), la classe o sottoclasse (quesito 3.2) e la categoria (quesito 3.3) di attività economica in cui rientra l'attività esclusiva o principale esercitata dall'impresa, indicata al successivo quesito 4.1. Inoltre, nel rettangolino a destra del quesito 3.3 deve riportarsi il numero di classificazione della categoria in questione. Per

l'indicazione di tali notizie il rilevatore deve avvalersi dell'apposita guida per la classificazione delle attività economiche in suo possesso, nella quale sono, tra l'altro, elencate le principali lavorazioni o attività, allo scopo di rendere agevole e immediata la classificazione dell'impresa.

Qualora le notizie fornite al quesito 4.1 non siano sufficienti per un'esatta classificazione dell'impresa, il rilevatore deve richiedere ulteriori precisazioni, correggendo le precedenti indicazioni.

Per quanto riguarda la classificazione delle imprese che esercitano attività trasformatrici annesse ad aziende agricole, poichè esse possono essere classificate sia nel ramo 1 (Agricoltura, foreste, caccia e pesca) che nel ramo 3 (industrie manifatturiere), è da tener presente quanto segue:

a) devono essere classificate nel ramo 1 le imprese che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti delle aziende stesse;

b) devono essere classificate nel ramo 3 le imprese che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti acquistati o per conto terzi.

Quesito 4 — Con il quesito in esame si vuole conoscere l'attività esclusiva o principale e le altre eventuali attività esercitate dall'impresa; tali attività devono essere indicate usando i termini tecnici ritenuti più appropriati e devono essere elencate per ordine decrescente d'importanza economica. In particolare, al quesito 4.1 deve indicarsi l'attività esclusiva esercitata dall'impresa ovvero, nel caso di impresa che eserciti due o più attività, l'attività economicamente più importante (attività principale). Al quesito 4.2, nel caso di impresa che eserciti più attività, devono essere indicate, per ordine decrescente di importanza economica, le altre attività esercitate dall'impresa stessa.

Sezione II — Notizie particolari

24. Quesito 5 — In ogni caso deve darsi risposta ad uno solo dei quesiti previsti, barrando il rettangolo corrispondente al luogo nel quale viene esercitata prevalentemente l'attività dell'impresa.

Quesito 6 — Devono rispondere a tale quesito le sole imprese a carattere industriale e artigiano che effettuano una produzione di beni economici. In particolare deve indicarsi se l'impresa effettua la produzione *in serie* o *non in serie*, specificando, per la produzione in serie, se la lavorazione è completamente o non completamente meccanizzata.

È da tener presente che per produzione *in serie* deve intendersi la produzione realizzata mediante

l'impiego di attrezzature e macchinari idonei ad ottenere una ripetizione di prodotti aventi caratteristiche identiche di forma, qualità e dimensioni, conformi ad un unico prototipo. Non deve invece essere considerata produzione in serie la produzione di più oggetti in più esemplari uguali effettuata prevalentemente con lavoro manuale, anche quando le corrispondenti parti componenti gli oggetti siano state preparate simultaneamente.

Quesito 7 — Anche a tale quesito, come al precedente, devono dare risposta le sole imprese industriali o artigiane che effettuano una produzione di beni economici. In particolare, deve essere barrato il rettangolo corrispondente al quesito 7.1, se le lavorazioni dell'impresa sono effettuate esclusivamente su ordinazione dei clienti; deve darsi risposta al quesito 7.2, se le lavorazioni sono effettuate senza ordinazione preventiva; deve barrarsi il rettangolo corrispondente al quesito 7.3, se le lavorazioni sono effettuate promiscuamente, con e senza ordinazione preventiva.

Quesito 8 — Con tale quesito si tende ad accertare se il titolare partecipa manualmente alle lavorazioni dell'impresa (quesiti 8.1 e 8.2) e se l'impresa ha fra le proprie forze di lavoro familiari coadiuvanti del titolare (quesito 8.3).

Ai quesiti 8.1 e 8.2 devono rispondere le sole imprese industriali o artigiane che effettuano una produzione di beni economici. In particolare, deve essere barrato uno dei due rettangolini del quesito 8.1, a seconda che il titolare dell'impresa partecipi o non alle lavorazioni dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale. È da tener presente che si ha prestazione di opera manuale da parte del titolare quando questi, oltre alla organizzazione, direzione ed amministrazione dell'impresa, partecipa materialmente al processo produttivo effettuato nell'impresa stessa. Nel caso in cui sia stata data risposta affermativa al quesito 8.1, al quesito 8.2 si deve indicare se tale partecipazione è continua o saltuaria.

Il quesito 8.3 riguarda, invece, tutte le imprese e in esso deve indicarsi se l'impresa ha o non fra le proprie forze di lavoro familiari coadiuvanti del titolare.

Sezione III — Elenco delle unità locali gestite dalla impresa

25. In tale sezione devono essere elencate tutte le unità locali operative ed amministrative gestite dall'impresa, indicando, per ciascuna di esse, il comune e la provincia in cui è situata, l'attività svolta

e il numero totale degli addetti alla data di censimento.

Per la compilazione di tale sezione è da tener presente quanto segue :

— *Unità locali operative* — Devono essere indicate alla lettera *a*) gli stabilimenti, o miniere, o laboratori, o botteghe, o negozi, e simili, dipendenti dall'impresa cui si riferisce il questionario, e nelle quali si attua la produzione, la vendita, ecc. di beni o la prestazione di servizi.

Devono elencarsi alla lettera *b*) tutte quelle unità locali che, pur costituendo chiaramente unità locali a sè stanti, non rientrano in uno dei tipi di cui alla lettera *a*), come ad esempio saloni di esposizione, magazzini o depositi di smistamento, ecc.

Per ciascuna unità locale operativa deve indicarsi il comune (col. 2) e la provincia (col. 3) in cui ha sede l'unità stessa, la lavorazione o l'attività esercitata (col. 4) e le forze di lavoro alla data del 16 ottobre 1961 (col. 5). Nel caso in cui in una stessa unità locale vengano esercitate due o più attività, queste devono essere indicate alla col. 4 per ordine decrescente di importanza economica.

— *Unità locali amministrative* — Deve essere indicata alla lettera *c*) la sede centrale dell'impresa, semprechè essa costituisca unità locale a sè stante, vale a dire che sia fisicamente o funzionalmente distinta dalle unità locali operative.

Devono elencarsi alla lettera *d*) gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, i quali siano separati fisicamente o funzionalmente dalle unità locali operative.

Per ciascuna unità locale amministrativa deve indicarsi, alle colonne 2 e 3, il comune e la provincia in cui essa ha sede; alla colonna 4 deve essere indicata, quale lavorazione o attività esercitata, l'attività esclusiva o principale dell'impresa, risultante dal quesito 4.1 del questionario d'impresa; nella colonna 5, infine, deve riportarsi il numero totale delle forze di lavoro alla data di censimento.

Particolare attenzione deve essere posta nell'indicazione dei dati concernenti il numero delle forze di lavoro per ciascuna unità locale operativa o amministrativa, in quanto esso deve coincidere col totale delle forze di lavoro indicato al quesito 12 del corrispondente questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2).

26. Ultimata la compilazione del questionario, il titolare o gerente o rappresentante legale dell'impresa, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 1961/n. 1011, vi ha apposto la data di compilazione e la firma; il questionario stesso, all'atto del ritiro, è stato controfirmato dal rilevatore.

QUESTIONARIO DI UNITÀ LOCALE

27. Nella testata del questionario, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento sono stati apposti il nome della provincia e del comune ed il numero della sezione di censimento, il rilevatore ha indicato nel rettangolino in alto a sinistra il numero progressivo provvisorio, che doveva essere riportato anche nella colonna 11 dello stato di sezione provvisorio, in corrispondenza dell'unità locale cui si riferiva il questionario.

Qualora ad uno stesso rilevatore fossero state affidate due o più sezioni di censimento, la numerazione provvisoria dei questionari doveva effettuarsi distintamente per ciascuna sezione.

28. Per quanto concerne la compilazione dei quesiti di cui alle sei sezioni del questionario di unità locale, sono state osservate le norme che qui di seguito integralmente si riportano.

Sezione I — Notizie generali

Quesito 1 — In tale quesito si deve indicare :

— l'eventuale denominazione con cui viene designata l'unità locale ;

— l'indirizzo ove è situata l'unità stessa. Per quanto riguarda i particolari tipi di unità locale concernenti la pesca, l'attività edilizia, i trasporti, ecc., di cui al paragrafo 5, sezione 1 del capitolo 2, quale indirizzo deve indicarsi il comune nel quale sono situati le attrezzature, gli impianti, i servizi, ecc. I rilevatori devono accertarsi che in ogni caso sia stato indicato per dette unità il comune di riferimento, e ciò per l'importanza fondamentale che tale notizia assume ai fini delle elaborazioni dei dati.

Quesito 2 — La compilazione di tale quesito è riservata al rilevatore e deve essere effettuata all'atto del ritiro dei questionari.

Deve indicarsi, secondo la classificazione delle attività economiche, il ramo (quesito 2.1), la classe o sottoclasse (quesito 2.2) e la categoria (quesito 2.3) di attività economica in cui rientra la lavorazione o attività esclusiva o principale esercitata dall'unità locale, indicata al successivo quesito 4.1. Inoltre, nel rettangolino a destra del quesito 2.3 deve riportarsi il numero di classificazione della categoria in questione. Anche per l'indicazione di tali notizie il rilevatore deve avvalersi dell'apposita guida per la classificazione delle attività economiche in suo possesso.

Qualora le notizie fornite al quesito 4.1 non siano sufficienti per una esatta classificazione dell'unità locale, il rilevatore deve richiedere ulteriori precisazioni, correggendo le precedenti indicazioni.

Quesito 3 — Nel quesito in esame deve indicarsi la natura della unità locale cui si riferisce il questionario. In particolare, deve darsi risposta al quesito 3.1 *a*) se trattasi di unità locale (stabilimento, miniera, laboratorio, negozio e simili) nella quale si attua la produzione o la vendita di beni o la prestazione di servizi; deve darsi risposta al quesito 3.1 *b*) se trattasi di unità locale operativa che non rientra in uno dei tipi di cui al quesito 3.1 *a*), come ad esempio salone di esposizione, magazzini o depositi di smistamento, ecc. Deve barrarsi il rettangolo del quesito 3.2 *c*) se il questionario si riferisce alla sede centrale dell'impresa, sempreché questa sia distinta fisicamente o funzionalmente da altra unità locale operativa; deve barrarsi il rettangolo del quesito 3.2 *d*) se trattasi di unità locale amministrativa (diversa dalla sede centrale), anch'essa distinta fisicamente o funzionalmente da altra unità locale operativa.

Quesito 4 — Con i quesiti 4.1 e 4.2 si vuole conoscere la lavorazione o l'attività esclusiva o principale e le altre eventuali attività o lavorazioni esercitate dall'unità locale; tali attività devono essere indicate usando i termini tecnici ritenuti più appropriati e devono essere elencate per ordine decrescente d'importanza economica. In particolare, al quesito 4.1 deve indicarsi la lavorazione o l'attività esclusiva esercitata dall'unità locale ovvero, nel caso di unità locale che eserciti due o più lavorazioni o attività, quella economicamente più importante. Al quesito 4.2, nel caso di unità locale che eserciti più lavorazioni o attività, devono essere indicate, per ordine decrescente di importanza economica, le altre lavorazioni o attività esercitate nell'unità locale stessa. Per le unità locali amministrative la risposta ai quesiti suddetti deve far riferimento all'attività o alle attività esercitate dall'impresa.

Il quesito 4.3 tende ad accertare il periodo di attività dell'unità locale durante l'anno 1960. È da tener presente che nel caso in cui si sia verificata un'interruzione dell'attività nel corso dell'anno, devono essere specificatamente indicati i vari periodi in cui la unità locale ha funzionato (ad esempio: dal 15 gennaio al 30 luglio; dal 3 ottobre al 20 novembre).

Quesito 5 — Deve indicarsi la denominazione o ragione sociale dell'impresa che gestisce l'unità locale (quesito 5.1); il comune e la provincia in cui è situata la sede centrale dell'impresa (quesito 5.2); l'indirizzo (quesito 5.3) e l'anno di fondazione dell'impresa stessa (quesito 5.4).

Quesito 6 — Deve indicarsi la forma giuridica dell'impresa che gestisce l'unità locale. Nel caso in

cui venga data risposta al quesito 6.9 (Altra forma) occorre specificare di quale forma giuridica trattasi.

Sezione II — Impianti fissi per la forza motrice

29. Quesito 7 — Nel quesito in esame devono essere indicati il numero e la potenza complessiva in HP (cavalli vapore) dei motori primi in dotazione dell'unità locale. Qualora la potenza dei motori primi risultasse espressa nella targa soltanto in kW, occorre effettuare la trasformazione in HP, moltiplicando il numero di kW per 1,36.

È da tener presente che per motori primi (idraulici, a vapore o termici, a combustione interna, ecc.) si intendono quelli che utilizzano e trasformano in energia meccanica l'energia delle cascate d'acqua, del vapore, dell'olio pesante, ecc.

I dati dei motori primi devono riferirsi ai motori installati come impianti fissi (esclusi cioè quelli applicati ai mezzi di trasporto) e devono essere forniti distintamente per i motori in esercizio e per quelli in riserva.

Quesito 8 — Tale quesito si riferisce ai generatori di energia elettrica in dotazione dell'unità locale, distintamente per i generatori in esercizio e per quelli in riserva.

Per generatori di energia elettrica s'intendono quelli che trasformano in energia elettrica l'energia meccanica dei motori primi.

Tra i generatori di energia elettrica sono da comprendersi gli alternatori dei gruppi turbo-alternatori; non sono invece da considerarsi tra i generatori i trasformatori o convertitori di qualsiasi specie.

La potenza degli alternatori deve essere espressa in kVA, mentre quella dei generatori a corrente continua deve essere indicata in kW.

Quesito 9 — Per motori elettrici s'intendono le macchine rotanti alimentate da energia elettrica che trasformano quest'ultima in energia meccanica per azionare macchine, attrezzi, ecc.

Devono indicarsi il numero e la potenza dei motori elettrici, sia in esercizio che in riserva, in dotazione dell'unità locale. Per quanto riguarda la potenza, essa deve essere espressa in kW; qualora nella targa la potenza risultasse indicata in HP, occorre operare la trasformazione in kW, moltiplicando il numero di HP per 0,736.

Sezione III — Caldaie a vapore

30. Quesito 10 — In tale quesito devono indicarsi il numero, la superficie complessiva di riscaldamento e la potenzialità complessiva di vapore delle caldaie (fisse, semifisse e locomobili) esistenti nell'unità locale, ad esclusione di quelle applicate

ai mezzi di trasporto. I dati in questione devono essere forniti distintamente a seconda che le caldaie siano attive o inattive.

La superficie complessiva di riscaldamento deve essere indicata in m²; la potenzialità complessiva di vapore in t/h (tonnellate di vapore all'ora).

Il tipo di caldaia e la superficie complessiva di riscaldamento devono essere desunti dal « Libretto matricolare » rilasciato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Sezione IV — Mezzi di trasporto

31. Quesito 11 — Con tale quesito si tende ad accertare la consistenza del parco moto e autoveicoli, nonché dei natanti adibiti alla pesca in dotazione dell'unità locale.

Devono indicarsi pertanto tutti i mezzi di trasporto su strada e tutti i natanti adibiti alla pesca che alla data di censimento risultino in dotazione dell'unità locale, a qualsiasi titolo di possesso, e siano impiegati in funzione dell'attività esercitata dall'unità stessa.

Sono quindi da escludersi tutti i mezzi di trasporto che, pur trovandosi fisicamente nell'unità locale, non sono funzionalmente adibiti al servizio della stessa, come ad esempio gli autoveicoli di esclusivo uso privato delle forze di lavoro dell'unità locale che possono trovarsi per qualsiasi ragione presso l'unità stessa.

11.1 — Deve essere indicato, in corrispondenza delle singole voci e tenuto conto delle note riportate in calce al quesito stesso, il numero complessivo dei mezzi di trasporto su strada in dotazione della unità locale.

11.2 — Devono essere indicati, rispettivamente alle lettere *a*) e *b*), il numero e le tonnellate di stazza lorda dei motopescherecci e delle motobarce in dotazione dell'unità locale.

Per quanto riguarda i velieri e le barche deve indicarsi alla lettera *c*) il solo numero di essi.

Sezione V — Forze di lavoro

32. Quesito 12 — Nel presente quesito devono essere indicate le forze di lavoro dell'unità locale alla data del 16 ottobre 1961, distinte per sesso, classe di età e categoria posizionale, anche se temporaneamente assenti per servizio, per licenza, per malattia, per ferie, ecc. Non devono considerarsi tra le forze di lavoro le persone alle quali siano stati o vengono corrisposti compensi per lavori determinati, saltuari o continuativi, senza che però esse dipendano dalla impresa che gestisce l'unità locale (ad esempio, lavoranti a domicilio).

La distribuzione del personale nelle categorie indicate nel quesito deve essere fatta in base alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro dei diversi rami di attività economica, assimilando le qualifiche particolari di ciascuna attività alle denominazioni generali usate nel quesito stesso. Al fine di agevolare il riporto di tali qualifiche particolari alle categorie posizionali previste nel questionario, nell'apposita guida per la classificazione delle professioni e delle attività economiche, è riportata, con riferimento ad alcuni settori di attività, una elencazione delle principali qualifiche professionali con l'indicazione della corrispondente categoria posizionale. Tale elencazione figura a pag. 53 del presente volume.

12.1 — Imprenditori, titolari, gerenti, ecc. Titolari dell'impresa o, nel caso di imprese individuali, della licenza d'esercizio, purchè partecipino direttamente alla gestione e non si servano di un gestore, o di un coadiutore o di altra persona diversamente denominata. Nel caso di società è da indicarsi la persona o le persone fisiche che risultino tali dagli atti amministrativi della società stessa (amministratore unico, consigliere delegato, ecc.).

Gli imprenditori, titolari, gerenti, ecc. devono indicarsi sul solo questionario di unità locale relativo alla sede centrale, se questa costituisce unità locale a sè stante, o in quello relativo alla unità locale cui sia annessa la sede centrale, se quest'ultima non costituisce unità a sè stante.

12.2 — Cooperatori. Soci di cooperative di produzione e lavoro, i quali come corrispettivo dell'opera prestata non percepiscono una remunerazione regolata da contratti di lavoro, bensì un compenso proporzionato alla prestazione, nonché una quota parte degli utili dell'impresa.

In tale categoria devono comprendersi pertanto solo i cooperatori che assumono la figura di lavoratori in proprio. Qualora invece i cooperatori assumano la figura di lavoratori dipendenti, essi devono essere compresi nell'appropriata categoria di lavoratori dipendenti (operai specializzati, operai qualificati, operai comuni, ecc.).

12.3 — Familiari coadiuvanti. Coloro che, essendo parenti o affini di un titolare di impresa e con esso generalmente coabitanti, prestano lavoro manuale nell'impresa senza corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale.

12.4 — Dirigenti. Coloro che esercitano, contro retribuzione, funzioni direttive (tecniche o amministrative) o di rappresentanza dell'impresa.

12.5 — Impiegati. Sono da considerarsi impiegati:

a) di *I categoria*, coloro che esercitano, contro retribuzione, una funzione direttiva, ma senza il

carattere di responsabilità e autonomia inerente alle funzioni di dirigente. Tale personale in genere nei contratti collettivi di lavoro è indicato come personale con mansioni direttive, o di I categoria, o di categoria A ;

b) di *II categoria*, coloro che esercitano, contro retribuzione, una funzione di concetto (tecnica o amministrativa). Tale personale in genere nei contratti collettivi di lavoro è indicato come personale di concetto, o di II categoria, o di categoria B ;

c) *altre categorie di impiegati*, coloro che esercitano, contro retribuzione, una funzione esecutiva. Tale personale in genere nei contratti collettivi di lavoro è indicato come personale esecutivo, o di III categoria, o di categoria C.

12.6 — *Categorie speciali*. Lavoratori (intermedi, ex-equiparati, ecc.) il cui rapporto di lavoro è stato regolato con gli accordi interconfederali del 30 marzo e del 23 maggio 1946, del 27 ottobre 1947 e dalle particolari successive regolamentazioni dei contratti di categoria, e che godono il trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (capotreno di laminazione, contromaestro, maestro di più forni di riscaldamento, assistente tessile, caposquadra, sollecitatore semplice, marcatempo, ecc.).

12.7 — *Operai specializzati*. Coloro che, contro retribuzione, eseguono lavorazioni, per l'esecuzione delle quali sono necessarie conoscenze specifiche del mestiere, capacità tecnico-pratica ed esperienza.

12.8 — *Operai qualificati*. Coloro che, contro retribuzione, eseguono lavorazioni per la cui esecuzione è richiesta una capacità pratica acquisita mediante adeguato tirocinio.

12.9 — *Operai comuni e manovali specializzati*. Coloro che, contro retribuzione, eseguono lavorazioni che un lavoratore di media abilità riesce a compiere con soddisfacente rendimento dopo un breve periodo di addestramento.

12.10 — *Manovali comuni*. Coloro che, contro retribuzione, prestano lavoro manuale non richiedente specifiche capacità nè attitudini, rimanendo adibiti ad operazioni di pulizia, di trasporto, di carico e scarico e simili.

12.11 — *Apprendisti*. Coloro che, avendo l'età prescritta dalle vigenti norme, vengono assunti per apprendere quelle mansioni di impiegato d'ordine, operaio e simili, per le quali occorra un certo tirocinio.

12.12 — *Altro personale*. Coloro che, non essendo compresi nelle categorie precedenti, prestano, contro retribuzione, servizi di vigilanza, custodia, servizi interni, ecc.

Quesito 13 — I dati da indicarsi in tale quesito devono far riferimento al personale operaio e assimilato occupato nell'unità locale durante l'anno 1960. Per personale operaio e assimilato si intendono le forze di lavoro appartenenti alle seguenti categorie posizionali: categorie speciali (intermedi), operai specializzati, operai qualificati, operai comuni e manovali specializzati, manovali comuni. Non sono da considerarsi pertanto gli imprenditori, i titolari e i gerenti, i cooperatori, i familiari coadiuvanti, i dirigenti, gli impiegati, gli apprendisti e l'altro personale. Nelle prime tre colonne del prospetto deve essere riportato, in corrispondenza di ciascun mese, il personale operaio e assimilato in forza alla fine dell'ultimo periodo di paga (settimana, quindicina, ecc.) del mese, distinto secondo il sesso. Deve essere considerato anche il personale operaio che a tale data fosse temporaneamente assente per servizio, per licenza, malattia, ecc., con esclusione soltanto degli assenti per servizio militare di leva o per richiamo.

È da tener presente che per operaio in forza deve intendersi quello il cui nominativo risulta iscritto nel libro matricola.

Nell'ultima colonna del prospetto deve essere indicato, per i singoli mesi, il numero complessivo delle ore di lavoro ordinarie, straordinarie, notturne, festive, complessivamente prestate dal personale operaio e assimilato dal primo all'ultimo giorno del mese.

Nel fare il computo delle ore di lavoro prestate si deve tener presente quanto segue :

— le ore di lavoro devono essere quelle effettivamente prestate e non quelle che eventualmente risultassero come numero di ore pagate ; per esempio, se un operaio ha eseguito quattro ore di lavoro a tariffa doppia, occorre considerare ugualmente quattro ore e non otto ;

— non devono essere comprese le eventuali ore di lavoro pagate a titolo di premio e non effettivamente prestate.

Sezione VI — Spese per il personale

33. Quesito 14 — Nel presente quesito devono essere indicate le spese per tutto il personale occupato nell'unità locale durante l'anno 1960.

Le cifre relative a tali spese devono essere ricavate dai documenti contabili, specificando l'ammontare complessivo di ciascuna voce contenuta nel prospetto, separatamente per i dirigenti e gli impiegati e per il restante personale dipendente. Devono essere incluse anche le retribuzioni dei gestori che hanno le funzioni di dirigente, che cioè gestiscono l'esercizio per conto del titolare dietro compenso fisso, integrato o non da una percentuale sugli utili.

CLASSIFICAZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONALE ADDETTO A PARTICOLARI SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Qui di seguito sono riportate, con riferimento ad alcune attività economiche, le qualifiche professionali più ricorrenti con l'indicazione della categoria posizionale prevista dal quesito 12 del questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC 2), nella quale dette qualifiche dovevano essere comprese ai fini del censimento.

I - PESCA

DIRIGENTI: comandanti, direttori di macchina (di naviglio per pesca oltre gli stretti).

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA: ufficiali di coperta e di macchina, radiotelegrafisti (di naviglio per pesca oltre gli stretti).

CATEGORIE SPECIALI: nostromi, capi-barca.

OPERAI SPECIALIZZATI: retieri, capi-valle, capi-pesca, capi-pescicoltori, caporali di macchina, capi-squadra.

OPERAI QUALIFICATI: operai meccanici, elettricisti, frigoristi, cuochi, vallanti, pescicoltori, addetti alla pesca fissa.

OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI: marinai, camerieri, secondi cuochi, pescatori avventizi.

MANOVALI COMUNI: giovanotti, braccianti ed operai per la manutenzione delle valli, mano d'opera avventizia (per la pulizia).

II - COMMERCIO (esclusi alberghi e pubblici esercizi)

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA: direttori, dirigenti, capi servizio (tecnici, amministrativi e di vendita, ecc.), capo dell'ufficio legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale, gestore o gerente (1).

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA: personale che svolge mansioni di concetto: capo ufficio, ispettore, gestore o gerente (1), capo reparto, capo contabile, cassiere principale, contabile, segretario, interprete, corrispondente, magazzinieri consegnatari, capi campionaristi, vetrinisti, ecc.; personale con mansioni analoghe.

ALTRE CATEGORIE D'IMPIEGATI: contabili d'ordine e aiuto contabili, fatturisti, cassieri comuni, scritturali, commessi di vendita, campionaristi, magazzinieri, stenografi, dattilografi, esattori, traduttori, archivisti, addetti ai calcoli e ai registratori di cassa, ecc.; personale d'ordine in genere.

ALTRO PERSONALE: il personale indicato nei contratti di lavoro come appartenente alla categoria D, e cioè banconiere, aiuto banconiere, aiuto commesso, aiuti in genere, sorveglianti, fattorini, uscieri, inservienti, portieri, guardie, custodi, verificatori, telefonisti, portapacchi, ecc.

III - ALBERGHI E PENSIONI

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA: l'impiegato che esercita funzioni di carattere direttivo, ma non ha responsabilità nella gestione dell'azienda.

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA: l'impiegato che coadiuva l'impiegato di 1^a categoria: capo del personale, chef de réception, cassiere, economo, ecc.

ALTRE CATEGORIE D'IMPIEGATI: segretari amministrativi, aiuto segretari, réception, cassieri, magazzinieri, depositari, controllo merci, controllori al peso delle merci.

OPERAI SPECIALIZZATI: capi camerieri (maîtres d'hôtel), capo-cuoco, primo portiere, portiere unico, prima governante, governante unica, per gli alberghi di lusso e 1^a categoria; primo barman, barman unico per gli alberghi di lusso; portiere di notte con conoscenza di almeno tre lingue negli alberghi di lusso e di 1^a categoria con almeno 200 letti; sotto capocuoco (sous-chef).

OPERAI QUALIFICATI: centralinisti qualificati negli esercizi con 150 apparecchi in derivazione, camerieri caposquadra (chef de rang), trinciatore (trancheur), cameriere ai vini, cameriere ai piani (chef d'étage), cuochi capi partita, primo cameriere dei corrieri, governante non rientrante nella prima categoria, prima guardarobiera e unica consegnataria, secondo portiere, portiere di turno, portiere di notte non compreso nella 1^a categoria, conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere, controllo merci senza funzioni amministrative, capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere, capo stiratrice, dispensiere unico, caffettiere unico, stiratrice unica (limitatamente agli alberghi di lusso), capo lavandaio, secondo barman o barman.

OPERAI COMUNI: tutto il restante personale alberghiero compreso il personale ausiliario.

IV - STABILIMENTI BALNEARI MARITTIMI, LACUALI E FLUVIALI

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA: capo del personale, ispettori.

ALTRE CATEGORIE DI IMPIEGATI: contabili, cassieri, custodi valori, interpreti, magazzinieri, dattilografi, addetti alla vendita di biglietti, infermiere diplomate.

(1) I gestori o gerenti di negozio che gestiscono la licenza totalmente in proprio vanno considerati come se fossero i titolari, in luogo del titolare che figura effettivamente dalla licenza. I gestori o gerenti di negozio o filiale che invece ricevono un compenso fisso (con o senza percentuale sugli utili) vanno compresi tra gli impiegati di 1^a categoria se hanno almeno un anno di servizio con tale qualifica nella stessa azienda e almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; gli altri invece devono essere compresi tra gli impiegati di 2^a categoria.

OPERAI SPECIALIZZATI : capo bagnini.

OPERAI QUALIFICATI : controllori di spiaggia, guardarobieri, infermieri, bagnini di stabilimento, bagnini di cabine e capanne, manicure, pedicure, massaggiatori, parrucchieri, guardiani notturni, custodi, marinai di salvataggio, falegnami, carpentieri, pittori, elettricisti, meccanici.

OPERAI COMUNI : manovali, lavandai, addetti ai servizi di pulizia e trasporto immondizie, inservienti ai gabinetti, maschere, tutto il restante personale operaio non qualificato.

V - PUBBLICI ESERCIZI

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA : direttore (non munito di procura) che sovrintende all'esercizio.

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA : 2° direttore o capo servizio o direttore dei servizi di sala.

ALTRE CATEGORIE D'IMPIEGATI : economo, controllore, addetti alla cassa o ai registratori di cassa, o marchieri o tabattisti, segretari contabili, dattilografi, scritturali, aiuti in genere, altri impiegati d'ordine; capo banconiere e banconieri di pasticceria e confetteria.

OPERAI SPECIALIZZATI : capo cameriere (maitre d'hôtel) per i locali extra o di 1^a categoria, capo cuoco; capo cameriere o capo servizi aventi un rango, capo gelatiere (che sia coadiuvato almeno da un secondo gelatiere qualificato), capo barista con conoscenza di lingue estere e specializzato nella preparazione dei cocktails; primo pasticcere o primo dolciere (con funzioni di capo laboratorio), primo pasticcere o primo dolciere (dove non esiste il capo laboratorio).

OPERAI QUALIFICATI : cameriere (chef de rang) con o senza commis, sottocapo cuoco (sauceur), cuoco capopartita, cuoco unico, pizzaiolo, cameriere trinciatore (trancheur), cameriere ai vini, dispensiere, primo cantiniere, banconiere alle tavole calde o fredde, dispensiere unico, cantiniere unico; barista (anche se con funzioni di capo o di capo squadra), cameriere, barista unico, addetto ai biliardi e ai giuochi, gelatiere, caffettiere, spillatore banconiere di tavola calda o fredda, 2° banconiere (porgitore o porgitrice di pasticceria e confetteria), 2° pasticcere e 2° dolciere.

OPERAI COMUNI : guardarobiera al vestiario (quando il relativo servizio non è dato in gestione o in appalto), guardarobiere interno, tutto il rimanente personale (compresi gli aiuti al personale qualificato di cui sopra); aiuto barista, carrellista di stazione che non sia in gestione diretta, interni in genere, 3° pasticcere e 3° dolciere.

ALTRO PERSONALE : tutto il rimanente personale di pasticceria.

VI - TRASPORTI E COMUNICAZIONI

A) TRASPORTI FERROVIARI E FILOTAMVIARI

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA : ispettori, capi ufficio e simili.

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA : capi stazione, gestori, controllori, capi tecnici, applicati principali e simili.

IMPIEGATI DI ALTRE CATEGORIE : dattilografi, telefonisti, applicati di 2^a e 3^a categoria e simili.

OPERAI SPECIALIZZATI : macchinisti, autisti, conducenti di tramvie e simili.

OPERAI QUALIFICATI : fuochisti, bigliettai di tramvie e simili.

OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI : frenatori, guardia sala, deviatori e simili.

MANOVALI COMUNI : guardiani, custodi, cantonieri e simili.

ALTRO PERSONALE : assuntori, ragazzi e simili.

B) TRASPORTI SU VIA ORDINARIA

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA : controllori e simili.

OPERAI SPECIALIZZATI : autisti e simili.

C) TRASPORTI PER VIA D'ACQUA

DIRIGENTI : comandanti, direttori di macchina, primi medici e simili.

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA : ufficiali di 1^a e 2^a classe e simili.

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA : ufficiali di 3^a classe e simili.

CATEGORIE SPECIALI : sottufficiali capi servizio, maestri di casa, caporali di macchina, nostromi e simili.

OPERAI SPECIALIZZATI : sottufficiali elettricisti di macchina, primi camerieri, capi panettieri e simili.

OPERAI QUALIFICATI : marinai, camerieri, panettieri e simili.

OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI : giovanotti, garzoni di 1^a e simili.

MANOVALI COMUNI : mozzi, garzoni di 2^a, piccoli e simili.

D) TRASPORTI PER VIA AEREA

DIRIGENTI : funzionari di 1^a e 2^a classe, comandanti superiori, 1° comandante e simili.

IMPIEGATI DI 1^a CATEGORIA : impiegati di concetto di 1^a e 2^a classe, piloti di 1^a classe e simili.

IMPIEGATI DI 2^a CATEGORIA : impiegati d'ordine di 1^a classe, piloti di 2^a classe, marconisti capi e simili.

IMPIEGATI DI ALTRE CATEGORIE : impiegati d'ordine di 2^a classe, marconisti di 1^a e 2^a classe, assistenti di volo e simili.

CATEGORIE SPECIALI : motoristi capi e simili.

OPERAI SPECIALIZZATI : motoristi di 1^a e simili.

OPERAI QUALIFICATI : motoristi di 2^a e simili.

E) COMUNICAZIONI

IMPIEGATI DI 2ª CATEGORIA : capitecnici, capicentrale e simili.

OPERAI SPECIALIZZATI : meccanici di centrale, giuntisti specializzati e simili.

OPERAI QUALIFICATI : apparecchiatori, guardafili, telefonisti e simili.

OPERAI COMUNI E MANOVALI SPECIALIZZATI : aiuti meccanici, aiuti apparecchiatori, aiuti guardafili e simili.

ALTRO PERSONALE : ricevitori di uffici postali in appalto e simili.

VII - CREDITO

IMPIEGATI DI 1ª CATEGORIA : funzionari.

IMPIEGATI DI 2ª CATEGORIA : impiegati di 1ª categoria.

ALTRE CATEGORIE DI IMPIEGATI : impiegati di 2ª categoria.

OPERAI SPECIALIZZATI : commessi.

OPERAI QUALIFICATI : autisti, elettricisti, falegnami, idraulici, tipografi, macchinisti, ecc.

ALTRO PERSONALE : guardie notturne, uomini di fatica e donne di pulizia.

VIII - FARMACIE

DIRIGENTI : direttore tecnico responsabile con funzioni amministrative, direttore tecnico responsabile.

IMPIEGATI DI 1ª CATEGORIA : collaboratori.

IX - ALBERGHI DIURNI

IMPIEGATI DI ALTRE CATEGORIE : contabili, aiuto-contabili, gerenti, dattilografi, bigliettaie e bigliettai.

OPERAI QUALIFICATI : barbieri e parrucchieri per uomo, parrucchieri e acconciatori per signora, manicure, pedicure, macchinisti o meccanici con patente, addetti alle caldaie senza patente, fuochisti, cappellaie, stiratrici e pulitrici a secco.

OPERAI COMUNI : guardarobiere, addette al deposito bagagli, bagnini e bagnine, gabinettaie, lustrascarpe, facchini, commissionari, lavandaie, garzoni, altro personale operaio non qualificato.

14.1 — Devono indicarsi alla lettera *a*), oltre l'ammontare dei salari e degli stipendi veri e propri, tutti quegli emolumenti che vengono pagati con la stessa temporaneità dei salari e stipendi, e cioè in maniera continuativa più volte durante l'anno, e che costituiscono un contributo fisso al salario o stipendio complessivo che viene percepito durante il periodo di paga (ad esempio: indennità di contingenza, interessenze, provvigioni, lavoro straordinario, ecc.).

Alla lettera *b*) devono indicarsi tutte quelle somme percepite in una sola volta durante l'anno (eccezionalmente più volte per determinate categorie di personale o di attività economica) o in maniera saltuaria e che costituiscono un contributo al salario o stipendio complessivo che viene percepito durante l'anno (ad esempio: compensi per ferie, festività, gratifica natalizia, ecc.).

Alla lettera *c*) deve indicarsi l'ammontare degli emolumenti intesi come integrazione fissa o saltuaria della retribuzione in contanti o come pagamento dovuto in base al contratto di impiego; il valore di tali corresponsioni deve essere determinato secondo le norme contenute nella nota posta in calce al prospetto stesso.

14.2 — In tale quesito deve essere indicato l'ammontare complessivo degli assegni familiari corrisposti a tutto il personale dipendente dal datore di lavoro per conto della cassa unica degli assegni familiari.

14.3 — Alla lettera *a*) deve indicarsi l'ammontare complessivo delle quote trattenute sulle retribuzioni lorde delle forze di lavoro per la previdenza sociale e gestioni collegate (ad esempio: fondo adeguamento pensioni, gestione INA-Casa, assicurazione malattie, ecc.); alla lettera *b*) si deve indicare l'ammontare complessivo delle quote trattenute sulle retribuzioni lorde per le ritenute erariali.

14.4 — Alla lettera *a*) deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal datore di lavoro per contributi sociali obbligatori all'INPS, all'INAM, all'INAIL, all'INA-Casa, ecc.; alla lettera *b*) deve essere indicato l'ammontare complessivo delle sole quote maturate nell'anno ed accantonate o da accantonare dal datore di lavoro per provvedere successivamente alla corresponsione al personale di indennità di licenziamento, di liquidazione, di quiescenza, e simili; alla lettera *c*), infine, deve indicarsi l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal datore di lavoro per provvidenze varie al personale (ad esempio: spese per le mense, per le colonie marine e montane, per nidi d'infanzia, ecc.), ad esclusione delle spese even-

tualmente sostenute per la costruzione di alloggi ed altri fabbricati destinati ad uso del personale stesso.

34. Ultimata la compilazione del questionario, il titolare o gerente o rappresentante dell'impresa da cui dipendeva l'unità locale ha apposto la data di compilazione e la propria firma; il questionario è stato quindi controfirmato dal rilevatore.

QUESTIONARIO PER IL COMMERCIO AMBULANTE

35. Nella testata del questionario, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento sono stati apposti il nome della provincia e del comune ed il numero della sezione di censimento, il rilevatore ha indicato nel rettangolino in alto a sinistra il numero progressivo, che doveva essere riportato anche nella colonna 12 dello stato di sezione provvisorio in corrispondenza dell'esercizio di commercio ambulante cui si riferiva il questionario.

36. Per quanto concerne la compilazione dei quesiti di cui alle due sezioni del questionario, sono state osservate le norme che qui di seguito integralmente si riportano.

Sezione I — Notizie generali

Quesito 1 — Devono essere indicati il cognome ed il nome, il comune di residenza e l'indirizzo del titolare della licenza di esercizio di commercio ambulante.

Quesito 2 — Deve essere barrato il rettangolino corrispondente al tipo di generi commerciati. Se vengono commerciati generi rientranti in distinti gruppi, occorre barrare il rettangolino corrispondente al tipo di genere economicamente prevalente.

Quesito 3 — A seconda che il posteggio sia fisso o mobile, deve essere barrato l'uno o l'altro dei due rettangolini previsti per tale quesito.

Quesito 4 — Deve essere barrato l'uno o l'altro dei rettangolini previsti per tale quesito a seconda che l'interessato dichiara che la propria attività si esplica nel territorio di un solo comune o di più comuni.

Sezione II — Forze di lavoro e mezzi di trasporto

Quesito 5 — Devono essere indicate le forze di lavoro addette all'esercizio di commercio ambulante alla data del censimento, distinte per sesso, classe di età e categoria posizionale.

Quesito 6 — Deve essere indicato il numero dei mezzi di trasporto in dotazione all'esercizio, con riferimento ai vari tipi elencati nel questionario.

37. Ultimata la compilazione del questionario, è

stata indicata la data dell'intervista; quindi il questionario è stato firmato dal titolare dell'esercizio o da chi ne faceva le veci e dal rilevatore.

Infine il rilevatore doveva staccare e consegnare al censito l'apposito tagliando riportato in calce al questionario stesso.

SEZIONE 5 — RITIRO DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

38. A partire dal giorno 18 ottobre ed entro il 31 dello stesso mese, ciascun rilevatore ha provveduto al ritiro dei questionari precedentemente consegnati alle varie unità economiche.

Pertanto egli ha percorso nuovamente lo stesso itinerario seguito durante il giro di consegna, avendo cura di indicare nella colonna 15 dello stato di sezione provvisorio, per ciascuna unità elencata, il giorno del ritiro dei questionari.

Al riguardo è da tener presente che ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 1961/n. 1011, le unità economiche avevano facoltà di trasmettere direttamente all'ISTAT i questionari compilati. In tali casi il rilevatore, dopo aver preso visione della lettera di autorizzazione dell'ISTAT, ha provveduto ad apporre nella colonna 16 dello stato di sezione provvisorio, in corrispondenza delle unità in questione, l'annotazione « Art. 22 », senza riportare alcuna indicazione alla colonna 15.

39. All'atto del ritiro dei questionari il rilevatore ha effettuato un controllo sommario delle notizie riportate nei questionari stessi, al fine di accertarne l'attendibilità ed eventualmente di provvedere presso le unità economiche ai completamenti e rettifiche del caso. In particolare il rilevatore ha accertato:

— che fosse stata fornita risposta a tutti i quesiti concernenti le unità considerate;

— che il questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) fosse stato compilato in duplice copia;

— nel caso in cui presso una stessa unità economica venivano ritirati sia il questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) sia uno o più questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2), che fosse stata data identica risposta ai quesiti comuni ai due questionari (ad esempio: ai quesiti 1 e 2 del questionario di impresa e ai quesiti 5 e 6 del questionario di unità locale).

40. Durante tale fase di lavoro il rilevatore ha provveduto anche alla compilazione dei questionari eventualmente non riempiti dagli interessati; pertanto era necessario che egli portasse con sé, anche

nella fase di ritiro, un congruo numero di questionari di rilevazione in bianco, da utilizzare ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità.

La compilazione di detti modelli è stata eseguita presso gli interessati, con l'assistenza degli stessi, ai quali il rilevatore ha richiesto, se necessario, di visitare la sede dell'unità di censimento.

41. In relazione alle esposte modalità di consegna dei questionari di rilevazione ed all'intervallo di tempo intercedente tra la data di consegna e di ritiro dei questionari stessi, occorre tener presente che può essersi verificata qualcuna delle seguenti situazioni:

a) che nel giro di consegna dei questionari qualche unità di censimento sia sfuggita alla individuazione;

b) che qualche unità di censimento si sia trasferita, dopo il giro di consegna, ma prima del ritiro, nel territorio della sezione del rilevatore provenendo da altra sezione di censimento;

c) che qualche unità di censimento si sia trasferita, dopo il giro di consegna, nel territorio di altra sezione di censimento;

d) che per qualche unità di censimento, individuata nel giro di consegna, non siano stati consegnati gli stampati perchè non fu possibile allora rintracciare alcuna persona che la rappresentasse.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d) il rilevatore ha provveduto a consegnare ed eventualmente a compilare i questionari di rilevazione nonchè ad elencare, in calce all'appropriato stato di sezione provvisorio, le nuove unità di censimento, segnalando comunque il caso all'Ufficio comunale di censimento.

Per quanto riguarda il caso di cui alla lettera c) il rilevatore ha esperito ogni indagine al fine di accertare il nuovo indirizzo dell'unità in questione, annotandone le risultanze nell'apposita colonna « Annotazioni » dello stato di sezione provvisorio e segnalandolo all'Ufficio comunale di censimento nel rapporto giornaliero.

CAPITOLO 7

REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E OPERAZIONI CONNESSE

SEZIONE 1 — REVISIONE PRELIMINARE E COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTAT

REVISIONE PRELIMINARE

1. Come è stato già accennato al precedente capitolo 3, durante la raccolta dei dati gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato giornalmente la revisione preliminare dei questionari di impresa e di unità locale consegnati dai rilevatori.

Tale operazione è stata eseguita questionario per questionario al duplice scopo di accertare che i questionari stessi, debitamente firmati, fossero stati compilati in ogni loro parte e di eliminare qualsiasi discordanza ed errore rilevabili da un esame sommario ed immediato.

Poichè i rilevatori avevano l'obbligo di consegnare, sera per sera, all'Ufficio comunale di censimento i questionari ritirati durante la giornata, era assolutamente necessario che ogni giorno fossero revisionati i questionari consegnati il giorno immediatamente precedente.

2. Occorreva accertare innanzitutto che per ogni unità soggetta al censimento fossero stati compilati tutti i questionari prescritti in relazione alla natura e al carattere dell'unità stessa.

Quindi per ciascun questionario compilato si doveva procedere ad un primo generale esame tendente ad accertare che fossero state date risposte ai vari quesiti in esso contenuti.

In particolare, gli Uffici comunali di censimento dovevano controllare la completezza delle notizie fornite negli appositi quesiti concernenti la classificazione delle unità censite nei rami, classi e categorie di attività contemplate nella classificazione delle attività economiche.

Analogo controllo doveva essere eseguito per le risposte fornite ai quesiti contemplati nella sezione II del questionario di impresa, in relazione alla particolare loro importanza ai fini della individuazione delle unità a carattere artigiano.

3. Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, gli Uffici comunali di censimento hanno proceduto alla divisione in due gruppi dei questionari revisionati, collocando in un gruppo quelli risultati regolari e nell'altro quelli irregolari. Questi ultimi sono stati restituiti, di norma, ai rilevatori perchè provvedessero a recarsi nuovamente presso le unità economiche per i necessari perfezionamenti.

Nel restituire tali questionari ai rilevatori, l'Ufficio comunale di censimento doveva dare precise istruzioni circa i dati da completare o da riesaminare e rettificare, operazioni queste che dovevano essere sempre effettuate dagli interessati con l'eventuale assistenza dello stesso rilevatore. È da ricordare, inoltre, che a norma dell'art. 19 del D.P.R. 1961/n. 1011, in seguito a segnalazione della mancata consegna o del mancato ritiro dei questionari di impresa o di unità locale, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a che le relative unità economiche venissero censite.

4. Ultimata la revisione preliminare, per ciascuna sezione di censimento è stato compilato un distinto computo giornaliero di sezione per i questionari del censimento industriale e commerciale (Mod. ISTAT/CIC/5). A tal fine gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto a totalizzare giornalmente, sezione per sezione, i dati dei questionari da riportare in detto computo giornaliero. Per agevolare la compilazione di tale modello è stato necessario che gli Uffici comunali provvedessero a suddividere i questionari risultati regolari dalla revisione preliminare in tre gruppi, collocando nel primo gruppo i questionari di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1), nel secondo i questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) e nel terzo i questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/3).

5. Ai fini di una corretta compilazione dei computi giornalieri di sezione gli Uffici comunali si sono attenuti alle norme che qui di seguito integralmente si riportano :

— nelle colonne 2, 3 e 4 vanno indicati i dati relativi al numero delle imprese, distinte a seconda che trattisi di imprese individuali o di imprese aventi altra forma giuridica. All'uopo è necessario suddividere i questionari di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) di ciascuna sezione in due gruppi, collocando nel primo tutti quelli in cui sia stata data risposta al quesito 2.1 e nel secondo i rimanenti questionari. Il numero delle imprese da indicare rispettivamente nelle colonne 2 e 3 del modello ISTAT/CIC/5 è ottenuto contando i questionari di ciascuno dei due gruppi. Il numero totale delle imprese (col. 4) deve risultare dalla somma delle colonne 2 e 3 ;

— le colonne da 5 a 10 si riferiscono al numero ed alle forze di lavoro delle unità locali, a seconda del settore di attività economica in cui rientra l'attività da esse esercitata. Anche in questo caso è necessario suddividere i questionari di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) di una stessa sezione in tre gruppi, sulla scorta della risposta data al quesito 2.1 di ciascun questionario. In pratica, devono essere collocati nel primo gruppo tutti i questionari in cui al quesito 2.1 è stato indicato uno dei rami che, secondo la classificazione delle attività economiche, rientra nei numeri da 1 a 5 ; devono formare il secondo gruppo tutti i questionari in cui il ramo di attività economica indicato è il 6 ; devono essere collocati nel terzo gruppo i questionari in cui il ramo di attività economica indicato rientra nei numeri da 7 a 9. Il numero delle unità locali da indicare rispettivamente nelle colonne 5, 7 e 9 è ottenuto contando i questionari di ciascun gruppo. Il numero delle forze di lavoro, da indicare rispettivamente nelle colonne 6, 8 e 10, si ottiene sommando, per ciascun gruppo, i dati riportati al « Totale » dell'ultima colonna del prospetto del quesito 12 dei modelli ISTAT/CIC/2 ;

— il numero totale delle unità locali va indicato nella colonna 11 e deve risultare dalla somma delle colonne 5, 7 e 9 ; il numero totale delle forze di lavoro, da indicarsi nella colonna 12, deve risultare dalla somma delle colonne 6, 8 e 10 ;

— il numero da indicare alla colonna 13 si ottiene contando tutti i questionari per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/3) di una stessa sezione ; il dato delle forze di lavoro, da indicare nella colonna 14, si ottiene sommando i « Totali » dell'ultima colonna del prospetto del quesito 5 dei modelli ISTAT/CIC/3.

6. I dati da riportare nei computi giornalieri di sezione, come già accennato, sono stati desunti dai soli questionari che, a seguito della revisione preliminare, sono risultati regolari. Ad evitare possibilità di duplicazione dei dati, i questionari che sono stati inclusi nel computo giornaliero di sezione sono stati contrassegnati con la lettera « C », seguita dalla data, stampigliata nell'angolo superiore sinistro del frontespizio e sono stati quindi conservati con ogni cura, distinti per sezione di censimento.

I dati relativi ai questionari consegnati dai rilevatori il 18 ottobre e riscontrati regolari sono stati trascritti nella prima riga del modello ISTAT/CIC/5 ; i dati relativi ai questionari riscontrati regolari o regolarizzati il 19 ottobre sono stati trascritti nella seconda riga e totalizzati nella terza riga (« Totale al 19 ottobre ») con quelli del 18 ottobre. Analogamente si è proceduto nei giorni successivi fino al « Totale al 30 ottobre ».

I dati relativi al 31 ottobre (penultima riga del Mod. ISTAT/CIC/5), sono stati invece trascritti il 7 novembre, comprendendovi anche i dati relativi ai questionari compilati o regolarizzati successivamente alla data del 31 ottobre. Ciò allo scopo di lasciare agli Uffici comunali di censimento un margine di tempo per la regolarizzazione di tutti i questionari risultati irregolari e per la raccolta dei dati relativi ad unità eventualmente sfuggite al censimento, oppure non censite per una qualsiasi causa durante il periodo di consegna e di ritiro dei questionari.

Appena trascritti i dati relativi alla riga « 31 ottobre » si è ricavato il totale generale (« Totale al 31 ottobre ») di ciascuna sezione.

7. Nei giorni dall'1 al 7 novembre sono stati controllati dall'Ufficio comunale di censimento, gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CIC/4) consegnati dai rilevatori non appena ultimate il ritiro dei questionari di rilevazione e quindi entro il 31 ottobre.

Tale controllo ha avuto lo scopo di accertare :

a) che il rilevatore avesse percorso tutte le aree di circolazione (o tratti di esse) comprese nella sezione. A tal uopo sono stati confrontati detti stati di sezione provvisori con l'itinerario di sezione, restituito dal rilevatore all'Ufficio comunale. Se qualche tratto di area di circolazione non fosse risultato sugli stati di sezione provvisori, si è subito provveduto agli accertamenti del caso, censendo immediatamente le eventuali unità sfuggite alla rilevazione ;

b) che il rilevatore avesse rilevato tutti i numeri civici delle suddette aree di circolazione. A

tal fine sono stati controllati gli stati di sezione provvisori dei due censimenti con lo stradario e, per i centri abitati in cui era stato adottato l'ordinamento per isolato, con l'insulario, debitamente aggiornati, facendo particolare attenzione ai numeri mancanti e soprattutto ai numeri ripetuti risultanti nelle apposite colonne dello stradario e dell'insulario. Se qualche numero civico non fosse risultato nè nello stato di sezione provvisorio del censimento demografico (Mod. ISTAT/CP/6) nè in quello del censimento industriale e commerciale (Mod. ISTAT/CIC/4), si è subito provveduto agli accertamenti del caso, censendo immediatamente le eventuali unità sfuggite alla rilevazione. Il confronto anzidetto ha dato anche la possibilità di perfezionare lo stradario e l'insulario nel caso in cui, in questi, mancava qualche numero civico che risultava, invece, sugli stati di sezione provvisori;

c) che tutti i questionari consegnati fossero stati debitamente ritirati, provvedendo, in caso negativo, all'immediato ritiro di quelli mancanti. Al riguardo è stato controllato che per ogni questionario consegnato risultasse indicato, nella colonna 15, il giorno del ritiro oppure, nella colonna 16, l'annotazione della spedizione diretta all'Istituto centrale di statistica, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 1961/n. 1011;

d) che gli eventuali questionari per i quali non era stato possibile al rilevatore effettuare la consegna, fossero stati successivamente compilati, provvedendo, in caso negativo, agli adempimenti prescritti.

8. Entro il 7 novembre 1961 è stato compilato il riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CIC/6) relativo ai questionari del censimento industriale e commerciale. Per la compilazione di detto modello sono stati riportati in ogni riga i « Totali al 31 ottobre » dei computi giornalieri di ciascuna

sezione, indicando progressivamente nella colonna 1 il numero distintivo della sezione stessa.

Ultimata l'elencazione dei dati relativi a tutte le sezioni di censimento, si è proceduto alla loro totalizzazione, al fine di ottenere i dati relativi all'intero comune.

COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTAT

9. A norma dell'art. 23 del D.P.R. 1961/n. 1011, il 10 novembre 1961 i Sindaci, come già è stato accennato alla sezione 2 del capitolo 3, hanno comunicato all'Istituto centrale di statistica, mediante telegramma-lettera, i dati risultanti dal totale dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione. Al riguardo occorre tener presente che se anche un solo comune, sia pure il più piccolo, non avesse ottemperato tempestivamente a tale disposizione, non sarebbe stato possibile conoscere nel termine fissato i dati provvisori complessivi riferiti a tutto il territorio della provincia, compromettendo così gli sforzi e la migliore diligenza degli altri comuni.

Per il censimento industriale e commerciale lo schema del telegramma-lettera è stato il seguente:

ISTAT ROMA - Totale imprese numero.....
 virgola imprese individuali numero..... virgola
 altre imprese numero..... punto Totale unità lo-
 cali numero.... forze di lavoro.... virgola indu-
 strie unità locali numero.... forze di lavoro....
 virgola commercio unità locali numero.... forze di
 lavoro.... virgola altre attività unità locali nu-
 mero.... forze di lavoro.... punto Commercio
 ambulante numero.... forze di lavoro.... punto
 Sindaco comune di.... provincia di....

Il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento doveva personalmente controllare l'esattezza delle cifre indicate nel telegramma-lettera, effettuando il confronto con i totali risultanti nel prospetto riepilogativo dei computi giornalieri.

SEZIONE 2 — REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA E COMPILAZIONE DEGLI STATI DEFINITIVI DELLE SEZIONI

REVISIONE DEFINITIVA

10. Non appena eseguita la comunicazione dei primi risultati provvisori all'ISTAT, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato la revisione definitiva dei questionari di rilevazione.

Tale operazione è consistita in una approfondita e attenta revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione che, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 1961/n. 1011, doveva essere ultimata improrogabilmente entro il 30 novembre 1961.

La revisione quantitativa ha avuto per scopo di accertare, con ogni mezzo possibile, che nessuna unità economica fosse sfuggita al censimento o fosse stata censita due volte. Tale revisione è stata effettuata operando un rigoroso confronto tra i questionari di rilevazione e gli stati di sezione provvisori e adottando, se del caso, qualsiasi altra forma di controllo ritenuta idonea.

Al riguardo si precisa che, nel corso di tale revisione, qualora gli Uffici comunali di censimento lo

avessero ritenuto opportuno, doveva essere disposta una ulteriore ricognizione dei commercianti ambulanti. Detta ricognizione è stata effettuata da persone all'uopo incaricate le quali erano tenute a richiedere a ciascun ambulante che incontravano il tagliando, di cui è detto alla sezione 2 del capitolo 6, comprovante l'effettuata compilazione del questionario di censimento. Coloro che ne fossero risultati sprovvisti, perchè sfuggiti durante il giro normale di rilevazione, sono stati censiti seduta stante. Analogamente sono stati censiti coloro che avevano dichiarato di aver adempiuto all'obbligo del censimento ma di aver perduto il tagliando di cui sopra, salvo successivo controllo da effettuarsi nel comune nel quale l'ambulante aveva dichiarato di essere già stato censito una prima volta. La data per il compimento delle operazioni di ricognizione di cui trattasi, è stata fissata tenendo conto della massima affluenza di commercianti ambulanti nel comune, specialmente in occasione di mercati, fiere, ecc.

La revisione qualitativa costituisce la seconda fase della revisione definitiva ed è stata l'operazione più importante eseguita dall'Ufficio comunale di censimento e sulla quale questo ultimo doveva concentrare la massima attenzione e diligenza. Si è trattato infatti di effettuare un esame critico dei dati rilevati, accertando che essi fossero stati indicati in conformità alle istruzioni e rispecchiassero la vera situazione delle unità economiche in ordine ai vari aspetti presi in considerazione.

11. Per quanto concerne la revisione del questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1), sono state osservate le norme che qui di seguito si riportano integralmente:

a) in ogni caso deve essere indicato al quesito 1.1 l'indirizzo dell'impresa;

b) in ogni caso deve essere stata data una sola risposta al quesito 2. Se è stato barrato il rettangolo corrispondente al quesito 2.9 «Altra forma», deve essere stato indicato di quale forma si tratta;

c) le risposte fornite al quesito 3 devono essere controllate con l'indicazione dell'attività esclusiva o principale esercitata, riportata al quesito 4.1. In pratica occorre accertare, in base alla classificazione delle attività economiche, che l'attività indicata al quesito 4.1 rientri nel ramo, nella classe o sottoclasse e nella categoria indicati rispettivamente ai quesiti 3.1, 3.2 e 3.3.

Inoltre bisogna accertare, sempre in base alla suddetta classificazione, che sia stato indicato esattamente il numero di classificazione della categoria di attività economica, di cui al quesito 3.3;

d) nel caso in cui sia stata data risposta al quesito 4.2, occorre accertare che le dizioni con le quali sono state indicate le attività esercitate consentano il riporto delle stesse alle categorie della detta classificazione delle attività economiche; in caso di dubbi, occorre procedere ad ulteriori accertamenti;

e) al quesito 5 devono aver risposto tutte le imprese, qualunque sia l'attività da esse esercitata;

f) deve essere fornita risposta ai quesiti 6, 7, 8.1 e 8.2 solo dalle imprese che esercitano un'attività a carattere industriale o artigiano, diretta alla produzione di beni economici;

g) al quesito 8.3 devono aver risposto tutte le imprese, qualunque sia l'attività da esse esercitata;

h) per quanto concerne le notizie riportate alla Sez. III, occorre accertare che risultino compilati i relativi modelli ISTAT/CIC/2 per tutte le unità locali, per le quali alle colonne 2 e 3 di detta sezione è stato indicato lo stesso comune (e provincia) in cui ha sede l'impresa. Una volta accertata l'esistenza di tali questionari, bisogna procedere al confronto delle notizie concernenti le lavorazioni o attività esercitate ed il numero totale delle forze di lavoro.

12. Ai fini della revisione del questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2), gli Uffici comunali di censimento hanno osservato le norme che qui di seguito si riportano integralmente:

a) in ogni caso deve essere stato indicato al quesito 1 l'indirizzo dell'unità locale; per quanto riguarda i particolari tipi di unità locale concernenti la pesca, l'attività edilizia, i trasporti, ecc., quale indirizzo deve essere indicato il comune (e provincia) in cui sono situati le attrezzature, gli impianti, i servizi, ecc.

b) le risposte fornite al quesito 2 devono essere controllate con l'indicazione della lavorazione o attività esclusiva o principale riportata al quesito 4.1. In pratica occorre accertare, in base alla classificazione delle attività economiche, che la lavorazione o attività indicata al quesito 4.1 rientri nel ramo, nella classe o sottoclasse e nella categoria, indicati rispettivamente ai quesiti 2.1, 2.2 e 2.3.

Inoltre bisogna accertare che sia stato indicato esattamente il numero di classificazione della categoria di attività economica riportata al quesito 2.3;

c) se al quesito 3.1b) è stato indicato che trattasi di «altro tipo di unità locale», deve essere stato specificato nella apposita riga in bianco di che unità si tratta;

d) se è stata data risposta al quesito 4.2, occorre accertare che le dizioni con le quali sono state

indicate le lavorazioni o attività esercitate consentano il riporto delle stesse alle categorie della classificazione delle attività economiche; in caso di dubbi, occorre procedere ad ulteriori accertamenti;

e) se al quesito 4.3 non è stata data risposta circa il periodo di attività dell'unità locale durante il 1960, al quesito 13 non devono risultare dati in corrispondenza di nessuno dei mesi considerati;

f) nel caso in cui al quesito 5.2 sia stata indicata quale sede dell'impresa lo stesso comune (e provincia) in cui è situata l'unità locale, bisogna accertare che risulti compilato il relativo modello ISTAT/CIC/1 e procedere quindi al controllo dell'indicazione della forma giuridica dell'impresa di cui, rispettivamente, ai quesiti 2 e 6;

g) in ogni caso deve essere stata data una sola risposta al quesito 6. Se è stato barrato il rettangolo corrispondente al quesito 6.9 «Altra forma», deve essere stato indicato di che forma si tratta;

h) se è stata fornita risposta al quesito 7, occorre controllare che l'indicazione dei dati sia stata effettuata secondo la classificazione prevista. Qualora dalle indicazioni fornite risulti inequivocabilmente che i dati relativi alla potenza complessiva dei motori primi sono espressi in kW, bisognerà ridurli in HP, secondo quanto precisato dalla nota risultante dal quesito stesso;

i) nel caso in cui è stata indicata al quesito 8 l'esistenza di generatori di energia elettrica, al quesito 7 devono risultare indicati i corrispondenti motori primi;

l) se al quesito 9 sono stati indicati dei motori elettrici, occorre accertare che la potenza complessiva riportata rientri nelle classi di potenze previste. Qualora risulti inequivocabilmente che i dati relativi alla potenza complessiva sono espressi in HP, bisognerà ridurli in kW, secondo quanto precisato dalla nota risultante dal quesito stesso e sulla scorta degli elementi relativi ai singoli motori da richiedere agli interessati;

m) se è stata data risposta ai quesiti 10 e 11, controllare che l'indicazione dei dati sia stata effettuata secondo le classificazioni previste;

n) i dati riportati al quesito 12 devono essere controllati criticamente, ponendo in relazione, in particolare, la qualifica con i gruppi di età considerati;

o) se al quesito 13 è stata data risposta ad una delle colonne riguardanti il personale operaio e assimilato in forza alla fine dell'ultimo periodo di paga di ciascun mese, nella corrispondente riga dell'ultima colonna del prospetto deve essere stato indi-

cato il numero delle ore di lavoro complessivamente prestate da detto personale;

p) se è stata data risposta alla colonna 2 del prospetto del quesito 14, in linea di massima deve risultare al quesito 13 la indicazione del personale operaio e assimilato e delle relative ore di lavoro prestate. In ogni caso occorre accertare che i dati forniti al detto quesito 14 siano stati indicati con riferimento alle singole voci previste.

13. Per la revisione del questionario per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/3), sono state osservate le norme che qui di seguito si riportano integralmente:

a) in ogni caso deve essere stata fornita una sola risposta al quesito 2, concernente i generi commerciali;

b) i dati riportati al quesito 5 devono essere controllati criticamente, ponendo in relazione la qualifica con i gruppi di età considerati. In ogni caso deve risultare indicato al quesito 5.1 il titolare dell'esercizio;

c) se è stata fornita risposta al quesito 6, controllare che l'indicazione dei dati sia stata effettuata secondo la classificazione prevista.

14. Oltre alla revisione dei singoli quesiti, secondo le norme di cui sopra, gli Uffici comunali di censimento hanno effettuato altresì il controllo di tutte le somme risultanti dai vari prospetti contenuti sia nel questionario di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) che nel questionario di unità locale (Mod. ISTAT/CIC/2) e in quello per il commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/3).

15. Gli errori riscontrati in sede di revisione definitiva sono stati eliminati dagli Uffici comunali di censimento mediante informazioni assunte direttamente presso le persone interessate e, se del caso, procedendo ad accertamenti. Ciò allo scopo di assicurare che i questionari pervenissero all'Istituto centrale di statistica compilati in ogni loro parte e scevri da qualsiasi imperfezione. Tutte le variazioni apportate nei questionari già compilati (aggiunte, cancellazioni o rettifiche di dati) sono state scritte ad inchiostro rosso.

Sui questionari compilati d'ufficio, nel margine superiore della prima facciata, è stata apposta l'annotazione: « Compilato d'ufficio perchè . . . » (indicando il motivo della compilazione), nonchè la firma del dirigente l'Ufficio comunale di censimento.

I questionari annullati sono stati barrati con due linee diagonali incrociate nella prima facciata, apponendo nel margine superiore della stessa l'anno-

tazione: « Annullato d'ufficio perchè... » (indicando il motivo dell'annullamento), nonchè la firma del dirigente l'Ufficio comunale di censimento. Tutti i questionari annullati sono stati tenuti a parte, per essere spediti, a suo tempo, all'Istituto centrale di statistica insieme con il materiale di censimento.

Man mano che i questionari venivano revisionati e riconosciuti regolari dovevano essere contrassegnati con la lettera « R », datati e firmati dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento. Per i questionari che in sede di revisione sono risultati irregolari, l'apposizione della lettera « R », della data e della firma, è stata fatta dopo la loro regolarizzazione.

16. Ultimata la revisione qualitativa, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto all'ordinamento ed alla numerazione definitiva dei questionari. Tale importantissima operazione è stata effettuata secondo le modalità qui di seguito riportate:

a) Questionari di impresa (Modd. ISTAT/CIC/1). Nell'ambito di ciascuna sezione i questionari sono stati suddivisi secondo il numero distintivo delle categorie di attività economica, sulla base delle notizie riportate al quesito 3.3 di ciascun questionario. Successivamente sono stati raggruppati tutti i questionari delle varie sezioni contraddistinti dallo stesso numero di categoria, facendo in modo, però, che nell'ambito di ciascuno di tali gruppi fosse mantenuto l'ordine progressivo delle sezioni. Infine si è proceduto alla numerazione definitiva dei questionari, che è stata unica progressiva per l'intero comune e che ha seguito l'ordine progressivo delle categorie di attività economica. Il numero d'ordine è stato scritto sul frontespizio di ciascun questionario, nell'apposito rettangolino in alto a destra;

b) Questionari di unità locale (Modd. ISTAT/CIC/2). Per l'ordinamento e la numerazione definitiva di tali questionari sono state osservate le norme sopra riportate circa l'ordinamento dei questionari di impresa;

c) Questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/3). Nell'ambito di ciascuna sezione, tali questionari sono stati suddivisi secondo le tre categorie di generi commerciati, di cui al quesito 2 dei questionari stessi. Quindi sono stati raggruppati tutti i questionari delle varie sezioni appartenenti ad una stessa categoria, conservando nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine progressivo delle sezioni, ed infine si è proceduto alla numerazione definitiva, unica e progressiva, seguendo l'ordine con cui le tre categorie di generi commerciati risultavano elencate nei questionari.

INTAVOLAZIONE DEI DATI DEFINITIVI

17. Ultimata la revisione definitiva e la numerazione dei questionari, gli Uffici comunali di censimento hanno provveduto alla compilazione degli stati definitivi delle sezioni. È innanzitutto da precisare che sono stati compilati tre distinti stati definitivi delle sezioni: il primo (Mod. ISTAT/CIC/7) relativo ai questionari di impresa, il secondo (Mod. ISTAT/CIC/7 bis) concernente i questionari di unità locale ed il terzo (Mod. ISTAT/CIC/7 ter) relativo ai questionari per il commercio ambulante. Tali modelli sono stati compilati in duplice copia.

Ai fini di una corretta compilazione degli stati definitivi delle sezioni, gli Uffici comunali di censimento hanno osservato le norme che qui di seguito si riportano integralmente.

Modello ISTAT/CIC/7

18. Tale modello si riferisce a tutti i questionari delle imprese (Modd. ISTAT/CIC/1) censite nel comune. In ciascuna riga di esso devono riportarsi i dati di un solo questionario, procedendo ordinatamente a partire dal questionario contrassegnato con il n. 1. Le notizie da riportare sono:

— colonne 1 e 2, rispettivamente la classe o sottoclasse e la categoria di attività economica esercitata dall'impresa. L'indicazione di tali notizie deve effettuarsi riportando, anzichè la denominazione, il numero distintivo secondo la classificazione delle attività economiche. Per quanto riguarda in particolare l'indicazione della categoria, il numero di classificazione può desumersi dal quesito 3.3 di ciascun questionario;

— colonne 3 e 4, numero d'ordine, rispettivamente, della sezione di censimento e del questionario;

— colonne 5 e 6, denominazione o ragione sociale e indirizzo dell'impresa. Tali dati devono essere desunti dal quesito 1.1 del questionario;

— colonne da 7 a 10, forma giuridica dell'impresa, distintamente per impresa individuale, società, ente pubblico e altra forma, da desumersi dal quesito 2 del questionario. Per l'indicazione di tale notizia è sufficiente barrare il rettangolino corrispondente;

— colonne da 11 a 16, forze di lavoro delle unità locali dell'impresa, distintamente per le imprese aventi una, due, tre o più unità locali. Per la compilazione di tali colonne i dati devono desumersi dalla Sez. III del questionario, tenendo presente che, mentre per le colonne 11, 13 e 15 è sufficiente barrare il rettangolino che fa al caso, nelle colonne 12, 14 e 16 deve riportarsi il totale delle forze di lavoro indicato alla detta Sez. III.

Ultimata l'elencazione nel modello ISTAT/CIC/7 dei questionari di impresa appartenenti ad una stessa classe o sottoclasse di attività economica, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere alla totalizzazione, in rosso, dei dati concernenti il numero delle imprese distinte per forma giuridica (coll. da 7 a 10), il numero delle imprese distinte a seconda che abbiano una o più unità locali (coll. 11, 13 e 15) e le forze di lavoro delle unità locali (coll. 12, 14 e 16).

In particolare i totali delle colonne 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 si ottengono contando i rettangolini barrati in ciascuna colonna; i totali delle colonne 12, 14 e 16 si ottengono invece sommando, per ciascuna colonna, i dati sulle forze di lavoro in esse riportati.

Infine il numero di tutte le imprese appartenenti ad una stessa classe o sottoclasse deve ottenersi contando tutti i questionari risultanti alla colonna 4. Il numero così ottenuto deve essere riportato, ugualmente in rosso, nella stessa colonna 4, in corrispondenza degli altri dati totalizzati.

Quindi, dopo aver lasciato in bianco la riga del modello ISTAT/CIC/7 seguente a quella in cui è stata effettuata la totalizzazione suddetta, devono trascriversi i dati relativi ai questionari appartenenti alla classe o sottoclasse di attività economica immediatamente successiva. Elencati tutti i questionari relativi a tale classe o sottoclasse, si deve procedere alla loro totalizzazione in rosso, e così via fino ad ultimazione dei questionari relativi all'intero comune.

Un distinto stato definitivo delle sezioni, da allegarsi a quello di cui è detto innanzi, è stato compilato se nel comune si erano presentati casi di imprese censite direttamente dall'ISTAT tramite le competenti amministrazioni, oppure di imprese che, pur avendo ricevuto i questionari da un rilevatore comunale, avevano provveduto, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 1961/n. 1011, a trasmettere i questionari compilati direttamente all'ISTAT. In detto stato definitivo delle sezioni sono state elencate prima le imprese censite direttamente dall'ISTAT e, quindi, le altre. I due gruppi di imprese sono stati contraddistinti rispettivamente dalle dizioni « Imprese censite direttamente dall'ISTAT » e « Imprese che hanno trasmesso i questionari direttamente all'ISTAT (Articolo 22) ».

Le notizie da riportare per le suddette imprese nello stato definitivo delle sezioni, che sono state desunte dagli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/4), concernevano l'attività esercitata, la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo. Ovviamente tali notizie sono state riportate nella forma in cui risultavano nello stato di sezione provvisorio.

Modello ISTAT/CIC/7 bis

19. Tale modello si riferisce a tutti i questionari di unità locali (Modd. ISTAT/CIC/2) censite nel comune. In ciascuna riga di esso devono riportarsi i dati relativi ad un solo questionario, procedendo ordinatamente a partire dal questionario contrassegnato con il n. 1. Le notizie da riportare sono :

— colonne 1 e 2, rispettivamente la classe o sottoclasse e la categoria di attività economica esercitata dall'unità locale. L'indicazione di tali notizie deve effettuarsi riportando, anziché la denominazione, il numero distintivo secondo la classificazione delle attività economiche. Per quanto riguarda in particolare l'indicazione della categoria, il numero di classificazione può desumersi dal quesito 2.3 di ciascun questionario ;

— colonne 3 e 4, numero d'ordine, rispettivamente, della sezione di censimento e del questionario ;

— colonne 5 e 6, denominazione e indirizzo dell'unità locale.

Tali dati devono essere desunti dal quesito 1 del questionario ;

— colonne da 7 a 14, unità locali distinte a seconda del numero delle forze di lavoro. In pratica si deve barrare il rettangolino della colonna 7 per tutte le unità locali, per le quali al totale dell'ultima colonna del prospetto del quesito 12 risulti quale forza di lavoro una sola persona ; si deve barrare il rettangolino della colonna 8 per le unità locali per le quali al quesito 12 risultino quali forze di lavoro 2 persone ; si deve barrare la colonna 9 per le unità locali per le quali risultino 3, o 4, o 5 persone al quesito 12, e così via. Inoltre nelle colonne 10, 12 e 14 deve riportarsi, relativamente alle unità locali con 3 o più forze di lavoro, il numero delle forze di lavoro indicato al totale dell'ultima colonna del richiamato quesito 12 ;

— colonna 15, in tale colonna devono essere indicate tutte le unità locali per le quali al quesito 12 non risulti alcuna forza di lavoro.

Ultimata l'elencazione dei questionari di unità locale appartenenti ad una stessa classe o sottoclasse di attività economica, si deve procedere alla totalizzazione, in rosso, dei dati concernenti il numero delle unità locali distinte a seconda del numero delle forze di lavoro (coll. 7, 8, 9, 11, 13 e 15) ed il numero delle forze di lavoro delle unità locali aventi 3 o più forze di lavoro (coll. 10, 12 e 14). Circa il procedimento da seguire per la totalizzazione dei dati contenuti in tali colonne, si rimanda a quanto sopra illustrato a proposito della totalizzazione dei dati del modello ISTAT/CIC/7 relativo ai questionari di

impresa. Il numero di tutte le unità locali appartenenti ad una stessa classe o sottoclasse deve ottenersi contando tutti i questionari risultanti alla col. 4, riportando il numero ottenuto in corrispondenza degli altri dati totalizzati. Quindi dopo aver lasciato in bianco la riga del modello ISTAT/CIC/7 bis seguente a quella in cui è stata effettuata la totalizzazione suddetta, si devono elencare le unità locali appartenenti alla classe o sottoclasse di attività economica immediatamente successiva e così via, analogamente a quanto già precisato a proposito della compilazione del modello ISTAT/CIC/7.

È da tener presente infine che è stato compilato un distinto stato definitivo delle sezioni per tutte quelle unità locali gestite da imprese che erano state censite direttamente dall'ISTAT, ovvero che avevano richiesto, a norma dell'art. 22 del D.P.R. 1961/n. 1011, di inviare i questionari compilati direttamente all'ISTAT.

Circa le modalità per la compilazione di tale stato definitivo delle sezioni, si rimanda a quanto illustrato in precedenza, a proposito della compilazione dello stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese (Mod. ISTAT/CIC/7).

Modello ISTAT/CIC/7 ter

20. Tale modello si riferisce a tutti i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/3) compilati nel comune. I questionari devono esservi indicati ordinatamente, a partire da quello contrassegnato dal n. 1, e le notizie da riportare sono le seguenti:

- colonna 1, categoria di generi commerciati, da desumersi dal quesito 2;
- colonne 2 e 3, numero d'ordine, rispettivamente, della sezione di censimento e del questionario;
- colonne da 4 a 6, cognome e nome del titolare, comune di residenza e indirizzo, da desumersi dal quesito 1;
- colonne da 7 a 10, esercizi di commercio ambulante distinti a seconda che abbiano 1, 2 o più forze di lavoro. Tali dati devono desumersi dal totale dell'ultima colonna del prospetto del quesito 5. In particolare, per gli esercizi aventi più di 2 forze di lavoro deve riportarsi alla colonna 10 il numero totale delle forze di lavoro.

Ultimata l'elencazione dei questionari appartenenti ad una stessa categoria di generi commerciati, si deve procedere alla totalizzazione, in rosso, dei dati concernenti il numero totale degli esercizi (col. 3), il numero degli esercizi a seconda delle forze di lavoro (coll. 7, 8 e 9) ed il numero delle forze di lavoro degli esercizi aventi oltre 2 forze di lavoro (col. 10), secondo il procedimento illustrato per i sopracitati modelli ISTAT/CIC/7 e 7 bis. Quindi deve

procedersi all'elencazione dei questionari appartenenti alla categoria successiva.

21. Ultimata l'elencazione dei questionari in ciascuno stato definitivo delle sezioni, nonchè le previste totalizzazioni, i dati sono stati riportati nei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/8 e 8 bis), da compilarli in duplice copia.

Per la compilazione dei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni, gli Uffici comunali di censimento hanno osservato le norme che qui di seguito si riportano integralmente.

Modello ISTAT/CIC/8

22. Nella prima riga di tale modello deve essere riportato il totale risultante dal modello ISTAT/CIC/7 e relativo alle imprese appartenenti alla classe 103 (Foreste). Qualora nel modello ISTAT/CIC/7 non risultasse alcuna impresa appartenente a tale classe, l'Ufficio comunale di censimento deve apporre dei trattini in corrispondenza di detta riga nelle colonne da 2 a 14 del modello ISTAT/CIC/8.

Nella terza riga deve riportarsi il totale risultante dal modello ISTAT/CIC/7 e relativo alle imprese appartenenti alla sottoclasse 1.04 A (Pesca in acque dolci). Qualora nel comune non risultasse alcuna impresa appartenente a tale sottoclasse, devono apporsi dei trattini nelle colonne da 2 a 14 del modello ISTAT/CIC/8.

Nella quarta riga deve riportarsi il totale risultante dal modello ISTAT/CIC/7 e relativo alle imprese appartenenti alla sottoclasse 1.04 B (Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari). Qualora nel comune non risultasse alcuna impresa appartenente a tale sottoclasse, devono apporsi dei trattini nelle colonne da 2 a 14 del modello ISTAT/CIC/8.

Riportati i dati relativi alle sottoclassi 1.04 A e 1.04 B, si deve procedere alla loro totalizzazione, da trascrivere nella seconda riga del modello, in corrispondenza della classe 1.04 (Pesca).

Analogamente, nella sesta, settima e ottava riga devono riportarsi i totali delle imprese appartenenti rispettivamente alle sottoclassi 1.05 A, 1.05 B e 1.05 C e quindi si deve procedere alla loro totalizzazione, trascrivendo i dati nella quinta riga in corrispondenza della classe 1.05 (Attività connesse con l'agricoltura).

Ultimata la trascrizione nel modello ISTAT/CIC/8 dei dati relativi al ramo 1 di attività economica (Agricoltura, foreste, caccia e pesca), l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere alla loro totalizzazione, da riportare in corrispondenza della nona riga (Totale). È da tener presente che devono essere sommati solo i dati relativi alle singole classi, senza tener conto dei dati indicati in corrispondenza delle sottoclassi.

Successivamente si deve procedere alla trascrizione dei dati relativi agli altri rami di attività economica, secondo i criteri sopra precisati.

Infine, deve ottenersi il totale generale, relativo all'intero comune, sommando tutti i dati riportati in corrispondenza del totale di ciascun ramo di attività economica.

Ovviamente, ai fini della compilazione del modello ISTAT/CIC/8, non è stato tenuto conto dell'aggiuntivo stato definitivo delle sezioni, relativo alle imprese censite direttamente dall'ISTAT ed a quelle che avevano inviato i questionari compilati direttamente all'ISTAT.

Modello ISTAT/CIC/8 bis

23. Tale modello risulta suddiviso in due prospetti: il Prospetto A relativo alle unità locali ed il Prospetto B concernente gli esercizi di commercio ambulante. I dati da riportare nel Prospetto A devono desumersi dal modello ISTAT/CIC/7 bis;

i dati da riportare nel Prospetto B devono desumersi dal modello ISTAT/CIC/7 ter.

Per quanto riguarda la compilazione di tale modello, si rimanda a quanto innanzi precisato a proposito del modello ISTAT/CIC/8. È tuttavia da tener presente che i dati da riportare nelle colonne 3 e 5 del modello ISTAT/CIC/8 bis non risultano indicati rispettivamente nel modello ISTAT/CIC/7 bis e nel modello ISTAT/CIC/7 ter. Tali dati devono pertanto ricavarsi in sede di compilazione del modello ISTAT/CIC/8 bis e, in particolare, i dati da trascrivere nella colonna 3 devono essere uguali a quelli riportati nella colonna 2, mentre i dati da trascrivere nella colonna 5 si devono ottenere moltiplicando per due i dati riportati nella colonna 4.

Anche in questo caso non è stato preso in considerazione, ai fini della compilazione del modello ISTAT/CIC/8 bis, l'aggiuntivo stato definitivo delle sezioni, relativo alle unità locali censite direttamente dall'ISTAT ed a quelle le quali avevano inviato i questionari compilati direttamente all'ISTAT.

SEZIONE 3 — SPEDIZIONE DEL MATERIALE ALL'ISTAT

24. A norma dell'art. 25 del D.P.R. 1961/n. 1011, gli Uffici comunali di censimento hanno trasmesso ai rispettivi Uffici provinciali, per il successivo inoltro all'Istituto centrale di statistica, il materiale del censimento industriale e commerciale costituito:

a) da una copia del questionario d'impresa (Mod. ISTAT/CIC/1);

b) dai questionari di unità locale e per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/2 e ISTAT/CIC/3);

c) dagli stati di sezione provvisori (Modd. ISTAT/CIC/4);

d) da una copia degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7, 7 bis e 7 ter);

e) da una copia dei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/8 e 8 bis).

Per quanto concerne i riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni, si precisa che la seconda copia di detti modelli è stata trasmessa all'Ufficio provinciale di censimento, in plico a parte; analogamente la seconda copia del questionario di impresa e degli stati definitivi delle sezioni è stata trasmessa dagli Uffici comunali di censimento ai rispettivi Uffici provinciali, in un altro collo a parte.

25. Prima di procedere al confezionamento del materiale, i fogli degli stati di sezione provvisori relativi ad una stessa sezione sono stati cuciti lungo la linea indicata negli stampati. Si è quindi pro-

ceduto a cucire gli stati definitivi delle sezioni, i quali sono stati altresì ricoperti ciascuno da una copertina recante le indicazioni che contraddistinguono la provincia, il comune e il tipo di modello.

Successivamente tutti i questionari di rilevazione sono stati avvolti con strisce di carta robusta, seguendo l'ordine della numerazione definitiva, distintamente per i questionari di impresa, per i questionari di unità locale e per i questionari per il commercio ambulante.

Ciò fatto, il materiale di censimento è stato confezionato di norma in pacchi avvolti con robusta carta da imballaggio; se il materiale da spedire superava i 30 chilogrammi, esso invece è stato confezionato in apposite casse di legno. Ad ogni modo gli Uffici comunali di censimento hanno avuto la massima cura affinché la confezione degli imballaggi fosse fatta in modo scrupoloso al fine di evitare danneggiamenti o dispersioni del materiale di censimento.

Qualora i pacchi o le casse fossero stati più di uno, ciascun collo è stato numerato progressivamente. Tali numeri sono stati indicati sulle etichette fornite dall'Istituto centrale di statistica sotto forma di frazione, il cui numeratore indicava il numero progressivo del collo e il denominatore il numero totale dei colli spediti dall'Ufficio comunale di censimento. Così ad esempio, se il materiale era confezionato in 4 colli, sull'etichetta del collo n. 1 è stata indicata la frazione 1/4.

Il materiale è stato disposto in modo che aprendo il collo (il primo nel caso di più colli) si trovasse superiormente una busta contenente il « riepilogo degli stati definitivi delle sezioni » e di seguito gli « stati definitivi delle sezioni », gli « stati di sezione provvisori » e infine i questionari di rilevazione.

Gli uffici comunali di censimento hanno altresì inviato con il materiale suddetto anche gli stampati che fossero risultati eccedenti.

26. Per il successivo inoltro del materiale all'Istituto centrale di statistica, gli Uffici provinciali si sono attenuti alle norme che seguono :

a) per i comuni che avevano confezionato il materiale in casse di legno, sulle etichette già applicate dagli Uffici comunali di censimento sono state incollate nuove etichette fornite dall'Istituto centrale di statistica ;

b) per i comuni che, in relazione alla modesta entità del materiale di censimento, avevano confezionato piccoli pacchi, questi sono stati racchiusi, in numero conveniente, in apposite casse da confezionarsi a cura degli Uffici provinciali di censimento,

sulle quali sono state apposte le previste etichette. In ciascuna di queste casse è stato posto un elenco dei comuni cui si riferiva il materiale.

In entrambi i casi le etichette sono state completate con l'indicazione dell'Ufficio provinciale di censimento mittente e con il numero distintivo della cassa, rappresentato da una frazione, il cui numeratore indicava il numero progressivo della cassa stessa e il denominatore il numero totale delle casse spedite complessivamente dall'Ufficio provinciale di censimento. Così, ad esempio, se il materiale di una provincia si componeva di 10 casse, sull'etichetta relativa alla cassa n. 5 è stata indicata la frazione $5/10$;

c) nella prima cassa è stata inclusa una distinta di tutte le casse con l'indicazione per ciascuna di esse del comune o dei comuni ai quali si riferiva.

Ultimato il confezionamento delle casse secondo le norme sopra citate, gli Uffici provinciali di censimento ne hanno informato subito l'Istituto centrale di statistica, al quale hanno inviato in piego raccomandato la copia della distinta generale delle casse, ed hanno atteso dall'Istituto stesso le disposizioni per la spedizione del materiale.

CAPITOLO 8

PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO, REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE E ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI

SEZIONE 1 — PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO E REVISIONE DEL REGISTRO DELLE DITTE

1. Le operazioni di perfezionamento del censimento e di revisione del registro delle ditte hanno il duplice scopo di sottoporre ad un finale controllo quantitativo e qualitativo i risultati del censimento stesso e contemporaneamente di aggiornare il registro delle ditte (imprese) al fine di assicurare la rispondenza dell'anagrafe camerale alla reale situazione delle imprese che operano nei vari settori di attività economica.

2. Tali operazioni, in pratica, consistono nel confronto tra i questionari di censimento ed il registro delle ditte.

L'unità base del confronto è costituita dalla impresa, quale risulta definita, ai fini del 4° censimento industriale e commerciale, nella sezione 1 del precedente capitolo 2.

Gli strumenti tecnici del confronto sono rappresentati dai seguenti elementi :

a) questionari di impresa ed elenchi delle unità economiche censite, messi a disposizione delle Camere di commercio in virtù dell'art. 27 del D.P.R. dell'8 settembre 1961, n. 1011 ;

b) registro delle ditte, in possesso di ciascuna Camera di commercio e nel quale sono registrate le imprese aventi la sede o almeno una unità locale nella provincia.

Per quanto concerne i questionari e gli elenchi di cui alla lettera a) si precisa che, per le imprese censite nei comuni della provincia, essi risultano costituiti, rispettivamente, dalla copia dei questionari di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) e da quella degli stati definitivi delle sezioni relativi alle imprese (Mod. ISTAT/CIC/7), alle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/7 bis) e agli esercizi di commercio ambulante (Mod. ISTAT/CIC/7 ter), trasmesse alla Camera di

commercio da ciascun comune, tramite l'Ufficio provinciale di censimento.

Per le imprese, invece, censite direttamente dall'Istituto centrale di statistica tramite le rispettive amministrazioni centrali e per quelle che a norma dell'art. 22 del citato D.P.R. erano state autorizzate ad inviare direttamente all'ISTAT i questionari di rilevazione, è stato compito dello stesso Istituto centrale di statistica trasmettere a ciascuna Camera di commercio copia dei modelli ISTAT/CIC/1 relativi alle imprese aventi sede nei comuni della provincia e copia dello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7 bis) relativo alle unità locali situate nei comuni della provincia.

3. Ai fini del confronto tra le risultanze del censimento ed il registro delle ditte è opportuno tener presente i seguenti tre gruppi di imprese che possono presentarsi nella realtà :

Gruppo A — Imprese soggette sia al censimento sia all'obbligo della iscrizione anagrafica ;

Gruppo B — Imprese soggette al censimento ma non soggette all'obbligo di iscrizione anagrafica ;

Gruppo C — Imprese non soggette al censimento ma soggette all'obbligo di iscrizione anagrafica.

Il confronto, cui si riferiscono le norme riportate nei successivi paragrafi, riguarda ovviamente le sole imprese del gruppo A.

4. È opportuno inoltre tener presente quanto segue :

a) le risultanze del censimento rispecchiano la situazione accertata alla data del 16 ottobre 1961,

mentre il registro delle ditte rispecchia la situazione risultante dalle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche effettuate fino al momento del confronto. Pertanto ai fini del confronto tra le risultanze del censimento e quelle anagrafiche si è fatto riferimento, per queste ultime, alla situazione esistente al 16 ottobre 1961 ;

b) l'inquadramento delle singole unità economiche secondo l'attività esercitata è stato effettuato in base alla classificazione ufficiale delle attività economiche disposta dall'Istituto centrale di statistica nel maggio 1959 (1). Pertanto le Camere che adottavano precedenti classificazioni erano tenute, in quella occasione, a provvedere all'aggiornamento sulla base dell'apposita tabella di ragguglio all'uopo predisposta.

Al riguardo si precisa che ciascuna impresa o unità locale è stata attribuita alla categoria di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'unità stessa. Le unità locali amministrative (sede centrale o uffici amministrativi) sono state attribuite alla categoria di attività economica esclusiva o prevalente esercitata dall'impresa.

5. In base alle norme riportate alla sezione 2 del precedente capitolo 7, i questionari di impresa (Mod. ISTAT/CIC/1) sono stati raggruppati, per ciascun comune, secondo la numerazione progressiva delle categorie di attività economica. Nel registro anagrafico le imprese sono invece iscritte secondo l'ordine cronologico di denuncia.

Per poter quindi procedere al confronto tra i questionari di impresa e il registro anagrafico, è stato opportuno ordinare i detti questionari in maniera da assicurare un immediato abbinamento tra i due strumenti di riscontro. All'uopo è stato necessario avvalersi dello schedario delle ditte e, come mezzi ausiliari di collegamento, degli altri schedari di cui le Camere di commercio dispongono.

6. Per quanto riguarda le imprese che avevano unità locali nella provincia mentre la sede era situata in altra provincia, allo scopo di poter effettuare il previsto confronto tra le risultanze del censimento e quelle anagrafiche, è stato necessario che le Camere di commercio procedessero alla preventiva individuazione di dette unità locali sulla base delle notizie risultanti dai questionari di impresa e dagli stati definitivi delle sezioni delle unità locali (Mod. ISTAT/CIC/7 bis).

In pratica si è trattato di stabilire, attraverso gli strumenti suddetti, quali erano le unità locali cui

non corrispondeva nella provincia il questionario di impresa.

Per ciascuna unità locale individuata è stato compilato di ufficio un questionario di impresa con le sole notizie necessarie al confronto di cui trattasi.

Sul frontespizio di ogni questionario è stata apposta la dizione « impresa con sede fuori della provincia ».

È stato necessario, quindi, procedere ad ordinare tutti i questionari di impresa — cioè quelli trasmessi dai comuni e dall'ISTAT e quelli compilati d'ufficio — nel modo come precisato al precedente paragrafo 5 e dare inizio al confronto tra le risultanze del censimento ed il registro delle ditte.

7. Il confronto poteva dar luogo ai seguenti casi :

Caso I — L'impresa censita risulta iscritta nel registro delle ditte.

Nel caso in esame potevano verificarsi le seguenti situazioni :

a) le notizie risultanti dal questionario di impresa, cioè denominazione o ragione sociale, indirizzo, forma giuridica o attività economica, concordavano con quelle risultanti dal registro anagrafico ;

b) le notizie risultanti dal questionario di impresa concordavano con quelle del registro anagrafico per quanto riguarda la denominazione o ragione sociale, mentre vi era discordanza per tutte o per parte delle altre notizie.

Nel caso a) è stato riportato sul margine superiore della prima facciata del questionario il numero d'ordine dell'impresa risultante dal registro anagrafico, seguito dalla dicitura « confrontato con l'anagrafe » ; nel registro anagrafico è stata apposta nella pagina corrispondente all'impresa la dicitura « CIC-1961 ».

Nel caso b) una volta accertato che l'impresa censita fosse effettivamente quella iscritta nel registro anagrafico, si è proceduto alla rettifica delle notizie dell'anagrafe, invitando l'impresa a presentare la relativa denuncia di modificazione, a meno che le variazioni da apportare fossero tali, per la loro natura, da poter essere effettuate d'ufficio (ad es. : cambiamento di area di circolazione e/o di numero civico). Ciò fatto si è provveduto agli adempimenti sopra indicati, concernenti l'avvenuto confronto.

Caso II — L'impresa censita non risulta iscritta nel registro delle ditte.

Nel caso in esame occorreva accertare se trattavasi di impresa :

a) soggetta al censimento, ma non all'obbligo di iscrizione nel registro anagrafico ;

b) soggetta sia al censimento sia all'obbligo

(1) Cfr. ISTAT : Classificazione delle attività economiche, « Metodi e Norme », Serie C, n. 2, maggio 1959.

dell'iscrizione nel registro anagrafico, ma non risultante iscritta.

Nel caso *a*) è stata apposta sul relativo questionario di impresa, nel margine superiore della prima facciata, la dicitura « non tenuta alla denuncia » mentre nel caso *b*) è stato invitato il titolare dell'impresa a presentare la relativa denuncia.

Caso III — L'impresa iscritta nel registro delle ditte non risulta censita.

Nel caso in esame occorre accertare se trattavasi di impresa :

a) che esercitasse un'attività economica non soggetta al censimento ;

b) che avesse cessato l'attività prima del 16 ottobre 1961 e per la quale fosse stata omessa la denuncia di cessazione ;

c) sfuggita al censimento.

Nel caso *a*) è stata apposta sul registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC-1961 » ; nei casi *b*) e *c*) sono stati interessati, a norma dell'art. 28 del D.P.R. 1961/n. 1011, i comuni ove risultavano situate le unità in questione, i quali non appena ricevuta la segnalazione dalla competente Camera di commercio hanno disposto appositi accertamenti per ognuna delle imprese segnalate.

8. Gli accertamenti suddetti hanno portato ad uno dei seguenti risultati :

a) impresa non censita perchè sfuggita al censimento ;

b) impresa trasferita in altro comune della provincia ;

c) impresa trasferita in altra provincia ;

d) impresa cessata ;

e) impresa non reperita.

Nel caso *a*) il comune ha provveduto a far compilare dai titolari i questionari relativi e a predisporre gli stati definitivi delle sezioni, secondo le modalità riportate nella sezione 2 del capitolo 7.

I questionari di rilevazione sono stati compilati con riferimento alla data del 16 ottobre 1961 e dovevano riportare sul margine superiore della prima facciata l'indicazione « unità sfuggita ».

I comuni che non avessero disposto più del materiale di censimento in bianco potevano richiederlo ai competenti Uffici provinciali di censimento presso i quali esisteva una scorta dei suddetti stampati.

Nel caso *b*) la Camera doveva accertare se l'impresa era stata censita nel comune nel quale si era trasferita, e in caso negativo si è provveduto come al punto *a*).

Nei casi *c*), *d*) ed *e*) la Camera ha disposto i prov-

vedimenti necessari per l'aggiornamento dell'anagrafe.

9. Per quanto riguarda il commercio ambulante, è da tener presente che il confronto fra le risultanze del censimento e quelle dell'anagrafe è stato effettuato sulla base :

a) degli appositi stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7 ter) relativi alle unità censite nei comuni della provincia ;

b) degli elenchi delle unità eventualmente censite fuori della provincia e di cui è detto al successivo paragrafo 10 (caso II) ;

c) del registro delle ditte e, come mezzo ausiliario, dello schedario delle unità di commercio ambulante.

10. I casi che potevano risultare da detto confronto sono identici a quelli previsti al precedente paragrafo 7.

Caso I — L'unità censita risulta iscritta nel registro delle ditte.

Nel caso in esame sono stati effettuati, per quanto attiene alla particolare natura di tali unità, gli accertamenti previsti al paragrafo 7 (caso I).

Nel caso *a*) è stato riportato, sul margine destro dello stato definitivo delle sezioni, in corrispondenza dell'unità, il numero d'ordine con il quale l'unità stessa risultava iscritta nel registro delle ditte ; in quest'ultimo è stata apposta la dicitura « CIC-1961 ».

Nel caso *b*) si è proceduto, oltre che alle operazioni di cui sopra, a rettificare le notizie dell'anagrafe invitando il titolare a presentare la relativa denuncia di modificazione.

Caso II — L'unità censita non risulta iscritta nel registro delle ditte.

Nel caso in esame occorre controllare, in base alle indicazioni della col. 5 dello stato definitivo delle sezioni, se il titolare risiedeva in un comune della provincia di censimento, oppure in comune di altra provincia.

Nel primo caso è stato invitato il titolare a presentare la denuncia di iscrizione e si è provveduto quindi agli altri adempimenti ; nel secondo caso occorre limitarsi a segnalare il nominativo alla Camera di commercio della provincia in cui era situato il comune di residenza.

Per tali segnalazioni è stato predisposto, per ciascuna provincia interessata, un apposito prospetto nel quale, oltre al cognome e nome dell'esercente del commercio ambulante, sono state riportate anche le altre notizie previste dallo stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7 ter).

Le Camere di commercio che hanno ricevuto uno dei detti prospetti dalle altre Camere, hanno provveduto agli adempimenti connessi con la revisione e l'aggiornamento del proprio registro delle ditte, tenendo presente che le unità di commercio ambulante censite in altre province restano sempre iscritte nell'anagrafe della provincia in cui si trova il comune di residenza del titolare dell'unità stessa.

Caso III — L'unità iscritta nel registro delle ditte non risulta censita.

Nel caso in esame occorre accertare se trattavasi di unità :

- a) non soggetta al censimento ;
- b) che aveva cessato l'attività prima della data di censimento ;
- c) censita in un comune di altra provincia ;
- d) sfuggita al censimento.

Nel caso a) è stata apposta nel registro delle ditte la dicitura « non soggetta al CIC-1961 ».

Nel caso b) è stato provveduto alla cancellazione dal registro delle ditte.

Nel caso c) è stato provveduto in conformità a quanto previsto al precedente Caso II.

Nel caso d) è stato provveduto in conformità a quanto previsto al paragrafo 8.

SEZIONE 2 — ORDINAMENTO DEGLI SCHEDARI E DISPOSIZIONI FINALI

11. Come è noto, a norma dell'art. 92 del Regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, e successive disposizioni integrative, oltre al registro delle ditte, ciascuna Camera di commercio deve tenere i seguenti schedari :

- a) uno schedario delle ditte (imprese) ;
- b) due schedari delle unità locali, di cui uno per categoria di attività economica e l'altro per ordine topografico ;
- c) uno schedario delle unità di commercio ambulante.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le modalità da seguire per la tenuta degli anzidetti schedari.

12. A ciascuna impresa iscritta nel registro delle ditte deve corrispondere una scheda che contenga tutte le indicazioni di cui al modello D riportato a pag. 73. La scheda deve essere di colore diverso, o diversamente contrassegnata, a seconda che si tratti di imprese aventi sede nella provincia o di imprese aventi sede in altre province.

Lo schedario delle ditte (imprese) deve contenere anche le schede segnaletiche, di colore diverso e con le indicazioni conformi al modello S, riportato a pag. 74.

Nelle schede segnaletiche devono riportarsi i nominativi delle persone, ovvero l'indicazione dell'insegna eventualmente adottata dall'impresa.

Tali schede segnaletiche non devono essere fatte per i titolari di imprese individuali, i cui nominativi già figurano nella denominazione dell'impresa.

Lo schedario delle ditte, comprendente anche le schede segnaletiche, deve essere tenuto in unico ordine rigorosamente alfabetico di denominazione di impresa, di persona o di insegna.

Per quanto riguarda l'ordine alfabetico si richiamano le seguenti norme :

a) se trattasi di schede di imprese individuali la cui denominazione sia costituita dal cognome e nome del titolare deve essere considerato il cognome di questo. È da tener presente che, nel caso di cognomi preceduti da particelle (es. De Santis), queste devono essere considerate come parte integrante del cognome stesso. Ovviamente, in caso di omonimia di cognomi ai fini dell'ordinamento alfabetico si deve tener conto anche dei nomi. Analogamente deve operarsi per le schede segnaletiche ;

b) se trattasi di schede di società di fatto, nella cui ragione sociale figurino più nominativi, devono essere considerati soltanto i cognomi nell'ordine in cui risultano nella denominazione, trascurando pertanto gli eventuali nomi interposti tra i cognomi stessi ;

c) se trattasi di schede di società giuridicamente costituite non deve essere tenuto conto della eventuale indicazione della forma giuridica preposta alle altre parole che compongono la ragione sociale, e pertanto devono essere considerate, agli effetti dell'ordinamento alfabetico, solo le parole che seguono l'eventuale indicazione della forma giuridica.

Nel caso, peraltro, in cui la ragione sociale fosse espressa mediante una sigla (FIAT, AGIP, SAIWA, ecc.) tale sigla deve essere considerata come denominazione qualora essa faccia integralmente parte della denominazione legale dell'impresa.

Per le imprese adottanti un'insegna nella quale sia inclusa l'indicazione della natura dell'unità locale (albergo, teatro, ristorante e simili) devono essere considerate come denominazione soltanto le parole che seguono quelle indicazioni ;

d) se trattasi di schede relative ad istituti e ad enti pubblici deve essere considerata la loro denominazione completa ufficiale e non eventuali sigle da essi usate per ragioni pratiche.

Inoltre ai fini della classificazione delle schede di ditta secondo la forma giuridica, nello spazio appositamente riservato, deve essere stampigliata una delle sigle seguenti :

- DI : impresa individuale
- SS : società di fatto o irregolare
- NC : società in nome collettivo
- AS : società in accomandita semplice
- AA : società in accomandita per azioni
- SA : società per azioni
- RL : società a responsabilità limitata
- CP : società cooperativa a responsabilità limitata
- CI : società cooperativa a responsabilità illimitata
- EP : ente pubblico
- AF : altra forma

13. Per ciascuna unità locale dipendente da ditta iscritta nel registro devono essere compilate due schede contenenti le indicazioni di cui al modello UL riportato a pag. 74 :

a) una scheda da utilizzare per lo schedario per categoria di attività economica ;

b) una scheda di colore diverso da utilizzare per lo schedario in ordine topografico.

In ciascuna scheda di unità locale operativa, da classificare secondo l'attività unica o prevalente, indicando il corrispondente numero di categoria nello spazio appositamente riservato, devono essere anche riportate, ad integrazione di quanto praticato per il passato, le indicazioni di tutte le altre attività secondarie eventualmente esercitate nella stessa unità locale, per ordine di importanza economica, segnando per ciascuna di esse il numero di categoria attribuito.

Per ciascuna di tali attività secondarie deve essere compilata apposita scheda da collocare nello schedario per categoria di attività economica. Dette schede, colorate o contrassegnate in modo diverso da quello usato per la scheda dell'attività prevalente, devono essere collocate nel predetto schedario nella categoria corrispondente alla attività secondaria cui si riferiscono.

Nelle schede di unità locali amministrative, da classificare secondo l'attività unica o prevalente attribuita all'impresa, deve essere apposto uno speciale contrassegno, per evitare che negli eventuali conteggi delle unità locali, esse vengano considerate quali unità operative.

Le notizie relative alle attività secondarie sono state desunte dalla Sez. III, col. 4 del Mod. ISTAT/CIC/1 per le unità locali dipendenti da imprese con sede nella provincia e dalle risultanze anagrafiche per le unità locali dipendenti da imprese con sede in altra provincia. Per queste ultime unità locali, eventuali notizie integrative potevano essere richieste alle Camere di commercio delle provincie sede delle imprese.

14. Lo schedario per categoria di attività economica deve essere ordinato secondo il numero indicativo della categoria stessa quale risulta dalla classificazione ISTAT delle attività economiche ; nell'ambito di ciascuna categoria le schede devono essere poste in ordine rigorosamente alfabetico di denominazione dell'impresa da cui le unità locali dipendono.

Lo schedario topografico deve essere tenuto per ordine alfabetico di comune. Nell'ambito di ciascun comune in ordine alfabetico di denominazione delle aree di circolazione e secondo la progressione della numerazione civica di ogni area ; quest'ultima disposizione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

15. Per ogni unità di commercio ambulante iscritta nel registro devono essere compilate due schede :

a) una scheda di ditta da collocare nello schedario generale alfabetico delle ditte, colorata o contrassegnata in modo diverso da quello usato per le schede delle altre ditte ;

b) una scheda, conforme al modello A riportato a pag. 75, da utilizzare per l'apposito schedario delle unità di commercio ambulante che deve essere tenuto in ordine alfabetico di comune, e, nell'ambito di ciascun comune, in ordine alfabetico di cognome e nome del titolare.

16. Appena gli Uffici provinciali di censimento sono stati in possesso del materiale relativo a tutti i comuni della provincia concernente le unità sfuggite al censimento, hanno provveduto all'immediato inoltrare all'Istituto centrale di statistica :

- a) di una copia dei questionari di impresa ;
- b) dei questionari di unità locale ;
- c) dei questionari delle unità di commercio ambulante ;
- d) di una copia degli stati definitivi delle sezioni.

Le seconde copie del questionario di impresa e degli stati definitivi delle sezioni sono state messe a disposizione dell'Ufficio registro ditte delle Camere di commercio per gli adempimenti relativi alla revisione dell'anagrafe.

Fac-simile di scheda di ditta

D	Ditta	Numero registro
	
	Sede	Forma giuridica
	(comune e indirizzo)	(Sigla)
	

ATTIVITÀ ESCLUSIVA O PRINCIPALE

Ramo

Classe o sottoclasse

Categoria

N

UNITÀ LOCALI DIPENDENTI

A. — Unità esistenti nella Provincia

N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria
1
2
3
4
5
6

Retro della scheda

B. — Unità esistenti in altre Provincie

N. d'ord.	Sede dell'unità locale	Natura	Attività economica esercitata	N. della categoria
1
2
3
4
5
6

Fac-simile di scheda di unità locale

LAVORAZIONE O ATTIVITÀ ESCLUSIVA O PRINCIPALE	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">UL</div>	Ramo Classe o sottoclasse Categoria <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin-left: auto;">N.</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; float: right;">Numero del registro</div>	
DITTA	UNITÀ LOCALE
Denominazione:	Natura : <small>(Stabilimento, negozio, sede amministrativa ecc.)</small>
Sede: <small>(comune e indirizzo)</small>	Sede:
ALTRE LAVORAZIONI O ATTIVITÀ SECONDARIE	
.....	N. della categoria
.....	
.....	
.....	

Fac-simile di scheda segnaletica

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">S</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; float: right;">Numero del registro</div>
..... <small>(Cognome e nome o insegna)</small>		
Ditta		
Sede		
.....		
PER LA SCHEDA RELATIVA A PERSONA		
Domicilio		
Posizione nella ditta		
.....		

Fac-simile di scheda di unità di commercio ambulante

A	Categoria di attività economica:	Numero del registro
	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">N.....</div>	
Titolare <div style="text-align: center; font-size: small;">(Cognome e nome)</div>		
Residenza <div style="text-align: center; font-size: small;">(Comune e indirizzo)</div>		
Province di validità della licenza		
Generi commerciati :		
Altre attività esercitate :		

17. Gli adempimenti relativi alle operazioni di revisione dovevano essere iniziati non oltre il 15 marzo 1962; quelli relativi alla rilevazione delle unità sfuggite al censimento dovevano essere ultimati entro il 30 giugno 1962.


Gli ulteriori adempimenti di revisione e aggiornamento del registro delle ditte dovevano essere portati a termine entro il 30 settembre 1962.

Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori suddetti, le Camere di commercio hanno trasmesso al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale del commercio — Ufficio indagini economiche-commerciali e all'Istituto centrale di

statistica — Ufficio censimenti — una situazione mensile sull'andamento dei lavori stessi.

La prima situazione doveva essere inviata alla fine del mese di marzo 1962; le altre dovevano essere trasmesse successivamente alla fine di ciascun mese, sino al termine delle operazioni.

18. Per le inadempienze agli obblighi anagrafici verificatesi anteriormente al 16 ottobre 1961 e rilevate in occasione del confronto tra i risultati del censimento e lo stato del registro delle ditte, non sono state applicate le penalità previste dall'art. 51 del T.U.



PARTE TERZA

REVISIONE FINALE E CODIFICAZIONE



CAPITOLO 9

RICEZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

1. Il materiale di censimento, spedito dagli Uffici provinciali secondo le modalità riportate alla sezione 3 del precedente capitolo 7, è stato scaricato presso lo scalo ferroviario sotto la vigilanza di un incaricato dell'Istituto centrale di statistica, il quale, sulla base delle distinte di accompagnamento, ha effettuato il controllo del numero dei colli e ne ha disposto l'invio all'Istituto in modo da consentire il regolare svolgimento del lavoro di immagazzinamento.

Il materiale doveva essere avviato al magazzino dell'Istituto, di norma, entro 48 ore dall'arrivo allo scalo ferroviario; quando ciò non è stato possibile, è stato trasferito nell'apposito deposito dell'Istituto Nazionale Trasporti, dove poteva essere trattenuto per non oltre 20 giorni.

In ogni caso, l'invio del materiale all'Istituto è stato effettuato per provincia, ordinatamente, secondo la numerazione progressiva dei colli.

2. Il materiale di censimento, una volta pervenuto al magazzino dell'Istituto, è stato preso in consegna dal magazziniere, il quale, dopo opportuna verifica del numero dei colli e dell'integrità di essi, ha provveduto alle registrazioni del caso nell'apposito registro (Mod. ISTAT/CIC/203) e a dare comunicazione all'Ufficio censimenti delle provincie e dei colli ricevuti.

Successivamente si è proceduto all'apertura delle casse secondo il numero progressivo dei colli, tenendo presente che nella prima cassa di ogni provincia doveva trovarsi una distinta del materiale contenuto in ciascun collo. Sulla scorta di tale distinta il magazziniere, o un suo incaricato, ha controllato il materiale contenuto in ciascuna cassa e quindi ha apposto la propria firma sulla distinta stessa a comprova dell'avvenuta verifica.

Tutte le irregolarità riscontrate nel corso delle anzidette operazioni sono state segnalate tempestivamente all'Ufficio censimenti per gli accertamenti del caso.

3. Ultimato il controllo di cui sopra, i questionari di rilevazione e i modelli ausiliari sono stati siste-

mati in appositi pacchi per l'approntamento dei quali sono stati utilizzati cartoni all'uopo predisposti, aventi le stesse dimensioni dei modelli; sul cartone anteriore di ciascun pacco è stata ingommata una etichetta (Mod. ISTAT/CIC/201 per i questionari di impresa; Mod. ISTAT/CIC/201 bis per i questionari di unità locale, Mod. ISTAT/CIC/201 ter per i questionari relativi al commercio ambulante; Mod. ISTAT/CIC/202 per i modelli ausiliari), sulla quale sono state riportate le notizie previste, atte ad una facile individuazione del materiale contenuto nel pacco stesso.

Ad ogni pacco è stato appeso un tondino sul quale è stata apposta l'indicazione della provincia e, se del caso, il numero progressivo del pacco stesso nell'ambito della provincia.

4. I questionari di impresa (Modd. ISTAT/CIC/1) sono stati raggruppati in pacchi comunali, ciascuno dei quali conteneva in media 600 questionari, ordinati secondo il numero progressivo delle categorie di attività economica; nel caso che il materiale di uno stesso comune doveva essere sistemato in più pacchi, era necessario che i questionari relativi alla stessa categoria di attività economica fossero compresi in un unico pacco.

Analogha procedura è stata seguita per l'approntamento dei pacchi relativi ai questionari di unità locale (Modd. ISTAT/CIC/2), tenendo presente che ciascun pacco doveva contenere in media 300 questionari.

Per quanto concerne i questionari per il commercio ambulante (Modd. ISTAT/CIC/3) sono stati confezionati pacchi provinciali nei quali i questionari stessi sono stati sistemati secondo l'ordine alfabetico dei comuni e, nell'ambito di ciascun comune, secondo l'ordine delle previste tre categorie di attività economica. Ciascun pacco doveva contenere in media 1.000 questionari relativi ad uno o più interi comuni.

I modelli ausiliari (Modd. ISTAT/CIC/4, 7, 7 bis, 7 ter, 8 e 8 bis) sono stati raggruppati, distinta-

mente per tipo di modello, in pacchi provinciali secondo l'ordine alfabetico dei comuni, tenendo presente che se il materiale di una stessa provincia doveva essere suddiviso in più pacchi, ciascuno di questi doveva contenere i modelli relativi ad uno o più interi comuni.

5. I pacchi relativi a ciascun tipo di modello, confezionati secondo le norme precedentemente indicate, sono stati sistemati negli appositi scaffali del magazzino in ordine geografico di provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, secondo la numerazione progressiva dei pacchi stessi. Inoltre, si è provveduto ad apporre a ciascuna scaffalatura i cartellini con le indicazioni necessarie ad una esatta e immediata individuazione del materiale.

In particolare, per quanto riguarda i questionari di rilevazione, il magazzino ha riportato nel registro di magazzino, per ciascun comune, il numero d'ordine dei singoli pacchi, il numero iniziale e terminale delle categorie di attività economica comprese in ciascun pacco, nonché i numeri distintivi dello scaffale e della plancia in cui sono stati sistemati i pacchi stessi.

6. I questionari di rilevazione che le imprese hanno inviato direttamente all'Istituto centrale di statistica avvalendosi di quanto disposto dall'art. 22 del

Decreto del Presidente della Repubblica che ha indetto i censimenti, e quelli relativi alle imprese censite dallo stesso Istituto tramite le rispettive amministrazioni centrali, sono stati sistemati in « pacchi aggiunti » seguendo gli stessi criteri adottati per l'approntamento dei pacchi principali.

Sul cartone di ciascun pacco è stata incollata l'apposita etichetta, sulla quale, oltre alle notizie previste, è stata apposta la dizione « pacco aggiunto ».

I pacchi aggiunti sono stati collocati in scaffali diversi da quelli relativi ai pacchi principali e sono stati riportati nello stesso registro di questi ultimi, in corrispondenza di ciascun comune interessato e di seguito ai pacchi principali. I numeri distintivi dei pacchi aggiunti sono stati separati da quelli dei pacchi principali mediante una doppia barra trasversale.

7. I questionari relativi a unità censite in sede di perfezionamento del censimento, a seguito cioè del confronto tra le risultanze del censimento e il registro delle ditte di ciascuna Camera di Commercio, e che sono pervenuti all'Istituto durante le operazioni di revisione, sono stati compresi in pacchi provinciali e sistemati secondo l'ordine alfabetico dei comuni. Tali pacchi sono stati collocati in scaffali separati da quelli contenenti i pacchi di cui ai paragrafi precedenti e di essi il magazzino ha effettuato una distinta registrazione.

CAPITOLO 10

OPERAZIONI DI REVISIONE E CODIFICAZIONE

SEZIONE I — ORGANIZZAZIONE DELLA SALA DI REVISIONE E CODIFICAZIONE E MOVIMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

ORGANIZZAZIONE DELLA SALA DI REVISIONE E CODIFICAZIONE

1. Il lavoro di revisione e codificazione dei questionari di impresa, di unità locale e per il commercio ambulante è stato eseguito, in una apposita sala, da impiegati diurnisti all'uopo assunti dall'Istituto centrale di statistica.

La sala di lavorazione, posta alle dirette dipendenze di un funzionario, è stata organizzata in quattro gruppi di lavoro, ciascuno comprendente circa 20 operatori, cui è stata costantemente fornita assistenza tecnica da parte di un capogruppo il quale, nell'ambito del proprio gruppo, ha curato anche l'aspetto disciplinare.

Inoltre, un apposito gruppo costituito da personale di ruolo ha provveduto ad evadere il lavoro di corrispondenza, richiedendo ai comuni interessati i questionari mancanti nonché notizie e delucidazioni atte a colmare lacune o ad eliminare incompatibilità che si fossero presentate nel corso delle operazioni di revisione dei questionari di rilevazione.

2. L'inizio dei lavori di revisione e codificazione è stato preceduto da un corso di istruzioni della durata di circa una settimana, durante il quale sono stati illustrati agli operatori i concetti di impresa e di unità locale, i principali criteri adottati in sede di rilevazione e quindi, in maniera molto analitica, le norme di revisione e codificazione dei questionari.

Al corso teorico è seguita una prova pratica della durata di circa due giorni, attraverso la quale gli operatori, continuamente assistiti dai rispettivi capigruppo, hanno potuto migliorare l'acquisizione delle norme loro illustrate precedentemente, sì da iniziare il lavoro con sufficienti cognizioni tecniche.

MOVIMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

3. Per movimento del materiale di censimento deve intendersi il movimento dei pacchi contenenti i questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CIC/1, 2 e 3) e i relativi stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7, 7 bis e 7 ter) tra magazzino e sala di revisione e codificazione, e tra magazzino e sala di perforazione per le previste fasi lavorative.

In particolare, per quanto concerne il carico del materiale alla sala di revisione e codificazione, il magazzino, sulla base della richiesta avanzata dal dirigente di sala, ha provveduto a preparare il materiale che doveva essere sottoposto a lavorazione.

La richiesta di materiale al magazzino (Mod. ISTAT/CIC/208) è stata compilata dal dirigente di sala in duplice esemplare, indicando il tipo dei modelli, la provincia e il numero distintivo dei pacchi; il primo esemplare della richiesta è stato trattenuto dal dirigente di sala, l'altro è stato consegnato al magazzino. Quest'ultimo ha disposto per il trasporto dei pacchi dal magazzino alla sala di revisione e codificazione, dove i pacchi stessi sono stati sistemati nell'apposito armadio del gruppo di lavoro cui erano destinati.

A sua volta il dirigente di sala ha riportato il carico del materiale nel registro di sala (Mod. ISTAT/CIC/209), indicandovi i gruppi di lavoro cui i pacchi erano stati consegnati.

4. Il capo gruppo ha provveduto alla distribuzione del lavoro assegnando a ciascun operatore uno o più pacchi di questionari di rilevazione e i relativi stati definitivi delle sezioni.

Al termine della lavorazione di ogni pacco, l'operatore che aveva eseguito il lavoro ha apposto, negli

appositi spazi dell'etichetta ingommata sul cartone anteriore del pacco, l'indicazione del gruppo di lavoro cui apparteneva, la firma leggibile e la data di inizio e di ultimazione della lavorazione.

Il capo gruppo ha quindi provveduto, per ciascun operatore, alla compilazione del « Rapporto individuale di produzione » (Mod. ISTAT/CIC/210 per i questionari di impresa e di unità locale; Mod. ISTAT/CIC/210 bis per i questionari di esercizio di commercio ambulante) indicando nelle apposite colonne le notizie relative al giorno e all'ora di consegna e di restituzione del materiale, onde poter calcolare la media oraria di rendimento.

Sulla base dei rapporti individuali di produzione i capi gruppo hanno compilato, di norma settimanalmente, i rapporti di produzione di gruppo (Mod. ISTAT/CIC/211) che consentivano al dirigente di sala di controllare il rendimento ed eventualmente le responsabilità dei singoli operatori e di compilare il rapporto di produzione di sala (Mod. ISTAT/CIC/212).

5. Per lo scarico del materiale dalla sala di revisione e codificazione al magazzino, si è proceduto inversamente a quanto prescritto per le operazioni di carico.

Il materiale già sottoposto ai lavori di revisione e codificazione è stato accumulato su un tavolo per essere poi scaricato al magazzino. Il dirigente di sala ha annotato nell'apposito registro di sala la data di scarico per ogni pacco ultimato; quindi ha compilato la bolletta di « scarico di materiale al magazzino » (Mod. ISTAT/CIC/208) in duplice esemplare, di cui uno è stato consegnato al magazziniere, che ha provveduto alla ricollocazione dei pacchi nei relativi scaffali.

6. Procedura analoga a quella stabilita per il movimento dei pacchi tra magazzino e sala di revisione e codificazione, è stata seguita per il movimento tra magazzino e sala di perforazione. La richiesta del materiale al magazzino è stata effettuata dal dirigente di sala ed il magazziniere ha disposto il trasporto dei pacchi a seconda dell'ordine di richiesta. I pacchi pervenuti in sala sono stati sistemati nell'apposito armadio dei gruppi di lavoro cui erano destinati.

Lo scarico del materiale dalla sala di perforazione al magazzino, è stato effettuato analogamente a quanto prescritto al precedente paragrafo 5.

SEZIONE 2 — REVISIONE FINALE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

7. La revisione finale del materiale di censimento ha il duplice scopo di accertare la completezza del materiale stesso e di effettuare un esame critico dell'insieme delle risposte fornite nei questionari di rilevazione, al fine non solo di accertare lacune, cioè quesiti ai quali non sono state fornite risposte, ma anche e soprattutto al fine di accertare errori che possono facilmente sfuggire ad un esame fatto considerando singolarmente i vari quesiti. Si tratta, in pratica, di individuare quelle che nella terminologia statistica vengono dette incompatibilità, cioè notizie che non possono coesistere perchè contrastanti fra loro. Tali incompletezze ed errori, se non eliminati, potrebbero infatti compromettere seriamente i risultati della rilevazione.

REVISIONE QUANTITATIVA

8. Ciascun revisore ha ricevuto uno o più pacchi di questionari di impresa relativi, di norma, ad uno stesso comune e ad una o più categorie di attività economica; uno o più pacchi di questionari di unità locale relativi allo stesso comune e, di norma, alle stesse categorie di attività economica dei questionari

di impresa; infine gli stati definitivi delle sezioni delle imprese e delle unità locali, relativi ai questionari contenuti nei pacchi ricevuti.

Il revisore in primo luogo ha controllato le notizie indicate sulle etichette applicate sui pacchi, con particolare riguardo alla indicazione dei codici relativi al comune, alla zona altimetrica ed alla regione agraria. Ha quindi proceduto al controllo quantitativo dei questionari sulla base dei relativi stati definitivi delle sezioni.

In pratica, è stato accertato che ciascuno dei questionari di impresa o di unità locale fosse stato elencato nel relativo stato definitivo delle sezioni. A tal fine, è stato verificato che il numero definitivo risultante nel rettangolino in alto a destra del frontespizio dei questionari di rilevazione, fosse lo stesso di quello indicato alle colonne 4 dei modelli ISTAT/CIC/7 e 7 bis relativi, rispettivamente, ai questionari di impresa e a quelli di unità locale.

Quando vi era discordanza tra detti numeri indicativi, ma dal confronto delle notizie e dati comuni al questionario di rilevazione ed al relativo stato definitivo delle sezioni risultava inequivocabilmente che trattavasi della stessa unità economica, si è provveduto, a seconda dei casi, a ret-

tificare o il numero del questionario o quello riportato nello stato definitivo delle sezioni, assicurando comunque l'identità dei due numeri.

9. Nel caso in cui si è riscontrato che due questionari erano stati contraddistinti con lo stesso numero, sia nel rettangolino dei questionari stessi, sia nell'apposita colonna dello stato definitivo delle sezioni, il revisore ha segnalato il caso al capo gruppo. Questi, dal canto suo, ha accertato l'ultimo numero d'ordine dei questionari relativi al comune di cui trattavasi, e ha provveduto quindi a sostituire il numero d'ordine di uno dei due questionari in parola con il numero immediatamente successivo all'ultimo elencato, riportando tale numero anche nello stato definitivo delle sezioni.

Quando, invece, si è riscontrato che un questionario di unità economica non risultava elencato nel relativo stato definitivo delle sezioni, il revisore ha provveduto alla trascrizione dei dati relativi a tale unità nello stesso stato definitivo delle sezioni, di seguito all'ultima unità ivi elencata, contrassegnando ovviamente il questionario con il numero immediatamente successivo all'ultimo elencato.

Nel caso in cui è risultata inequivocabilmente la mancanza di un questionario (di impresa o di unità locale), nel senso che, pur risultando dallo stato definitivo delle sezioni le indicazioni relative ad una unità economica, non si è trovato il corrispondente questionario, è stata compilata una riga dell'apposito modello ISTAT/CIC/204 riportandovi le notizie desumibili dallo stesso stato definitivo delle sezioni.

Tale modello, a lavorazione ultimata del comune, è stato consegnato al capo gruppo per il suo inoltro al settore corrispondenza.

È da precisare, inoltre, che se nel corso del controllo quantitativo dei questionari si è riscontrato un salto nella numerazione, il revisore ha apposto nel questionario contraddistinto con il numero successivo a quello saltato la dicitura « Controllato con il modello ISTAT/CIC/7 (o 7 bis) ». Tale dicitura è stata riportata a sinistra del rettangolino relativo al numero d'ordine definitivo.

Ovviamente analoga annotazione è stata riportata nel caso in cui, a seguito delle lavorazioni successive, si è reso necessario l'annullamento o il trasferimento di un questionario.

CONFRONTO TRA I QUESTIONARI DI IMPRESA E DI UNITÀ LOCALE

10. Ultimato il controllo quantitativo dei questionari di rilevazione, il revisore ha proceduto alla ricerca, per le unità elencate alla sezione III del questionario di impresa, del corrispondente questionario di unità locale.

Ai fini della suddetta ricerca il revisore ha operato sui pacchi dei questionari di impresa e di unità locale che gli sono stati consegnati e che si riferivano allo stesso comune.

In pratica, dalle notizie risultanti alla sezione III del questionario di impresa, potevano presentarsi i seguenti due casi: *a)* l'impresa aveva elencato una sola unità locale; *b)* l'impresa aveva elencato due o più unità locali.

Nel caso *a)*, quando cioè l'impresa aveva elencato una sola unità locale, e che rappresentava il caso più frequente, la ricerca del relativo questionario di unità locale è risultata in generale immediata, tenuto conto del modo in cui erano ordinati i questionari.

Una volta trovato il questionario di unità locale, il revisore ha riportato nel margine destro della sezione III del questionario di impresa, in corrispondenza della riga in cui risultava elencata l'unità locale, il numero d'ordine definitivo del questionario di unità locale e contemporaneamente ha indicato nello stesso questionario di unità locale, sotto il rettangolino del numero d'ordine definitivo, il numero d'ordine definitivo del corrispondente questionario di impresa.

Nel caso *b)*, quando cioè l'impresa aveva elencato due o più unità locali, il revisore ha proceduto alla ricerca dei modelli ISTAT/CIC/2 relativi alle sole unità locali aventi sede nel comune cui si riferivano i pacchi dei questionari in lavorazione.

Per ciascun questionario di unità locale reperito, oltre alle operazioni previste al precedente caso *a)*, si è riportato nella colonna « Codici » della sezione III del questionario di impresa il numero di categoria di attività economica del questionario di unità locale, separandolo dal numero d'ordine definitivo dello stesso questionario di unità locale con una barra trasversale.

Ciò fatto, si è provveduto per le unità locali situate in altro o altri comuni a riportare le notizie desumibili dalla sezione III del questionario di impresa sull'apposito modello ISTAT/CIC/205.

Tale modello, ad ultimazione del comune in lavorazione, è stato consegnato al capo gruppo, il quale lo ha affidato per la ricerca in magazzino dei questionari di unità locale ad una o più persone dello stesso gruppo appositamente addestrate.

11. È tuttavia da tener presente che nel caso in cui nella sezione III del questionario di impresa risultavano elencate due o più unità locali, il revisore, talvolta, ha trovato nel pacco tutti i corrispondenti questionari di unità locale, indipendentemente dal comune in cui esse erano situate.

Ciò si è verificato per le imprese esercitanti una delle seguenti attività: pesca (classe 1.04); eser-

cizio di macchine agricole (sottoclasse 1.05 B); edilizia ed installazione di impianti (classi 4.01 e 4.02); servizi di distribuzione di benzina (categoria 6.04.23); trasporti e comunicazioni (classi da 7.01 a 7.06 e classe 7.08); servizi di posteggi stradali e di gestione di autostrade (categoria 7.07.03); appalti di gestioni daziarie (categoria 8.03.02).

In tale caso il revisore, dopo aver effettuato per tutte le unità locali le operazioni di cui al precedente paragrafo 10, ha estratto i questionari relativi alle unità locali aventi sede in un comune diverso da quello in lavorazione e li ha consegnati al capo gruppo.

Inoltre ha depennato i dati relativi ai questionari estratti nel corrispondente stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7 bis), provvedendo altresì ad apporre per i salti di numerazione che si erano verificati l'annotazione « Controllato con il modello ISTAT/CIC/7 bis » nel questionario contraddistinto con il numero successivo a quello estratto.

Il capo gruppo, dal canto suo, dopo aver corretto il frontespizio di ciascun questionario di unità locale estratto riportandovi l'indicazione del comune e della provincia di appartenenza, ha consegnato i questionari in parola ad apposita persona per il loro inserimento nei pacchi dei relativi comuni. È da tener presente che ciascun questionario è stato inserito nell'ultimo pacco del comune cui si riferiva, e ha preso quale numero d'ordine definitivo il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo questionario contenuto nel pacco. Ovviamente si è provveduto anche alla regolarizzazione dei corrispondenti stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7 bis).

12. Ultimato l'esame dei modelli ISTAT/CIC/1 relativi ad uno stesso comune, il revisore si è trovato con dei questionari residui, per i quali non era stato possibile effettuare l'accoppiamento. In pratica, si sono verificati due casi: *a*) questionari di impresa per i quali non erano stati trovati i corrispondenti questionari di unità locale; *b*) questionari di unità locale per i quali non erano stati trovati i corrispondenti questionari di impresa.

Nel caso *a*), quando cioè, pur risultando dalla colonna 2 della sezione III del questionario di impresa che l'unità locale aveva sede nel comune in lavorazione, non era stato trovato il relativo modello ISTAT/CIC/2, il revisore ha elencato tale unità nell'apposito modello ISTAT/CIC/204, salvo che non vi risultasse già elencata a seguito della revisione quantitativa.

Nel caso *b*), quando cioè per un modello ISTAT/CIC/2 non era stato trovato il corrispondente questionario di impresa, è stato accertato, in base alle

notizie indicate al quesito 5 del modello ISTAT/CIC/2, il comune e la provincia in cui aveva sede l'impresa.

Se risultava che l'impresa aveva sede nel comune in lavorazione, è stata compilata una riga del modello ISTAT/CIC/204, salvo che tale compilazione non fosse già stata effettuata a seguito della revisione quantitativa; se invece l'impresa aveva sede in altro comune, il revisore ha riportato le notizie desumibili dal questionario di unità locale nell'apposito modello ISTAT/CIC/206. Tale modello è stato consegnato al capo gruppo, il quale ha seguito gli stessi criteri precisati al precedente paragrafo 10 circa il modello ISTAT/CIC/205.

13. Man mano che si è proceduto all'accoppiamento dei questionari d'impresa con i questionari di unità locale, il revisore ha effettuato la revisione comparativa delle notizie comuni ai due tipi di questionari.

In pratica, è stato accertato che le risposte fornite ai quesiti 1 e 2 del questionario di impresa fossero identiche rispettivamente a quelle dei quesiti 5 e 6 del questionario di unità locale. Inoltre il revisore ha controllato che il tipo di unità locale indicato alla colonna 1 della sezione III del modello ISTAT/CIC/1 coincidesse con la barratura risultante al quesito 3 del corrispondente modello ISTAT/CIC/2. Al riguardo si precisa che nel caso di imprese con una sola unità locale, tale unità doveva essere sempre elencata sotto la lettera A della sezione III del questionario di impresa, ed analogamente doveva essere sempre fornita risposta al quesito 3.1 del modello ISTAT/CIC/2.

È stato accertato, altresì, che i dati sulle forze di lavoro riportati alla colonna 5 della sezione III del questionario di impresa, per ciascuna unità locale ivi elencata, coincidessero con quelli risultanti al totale del quesito 12 del relativo modello ISTAT/CIC/2. Nel caso in cui vi era discordanza fra i due modelli, occorre fare esaminare i questionari al capo gruppo.

Per quanto riguarda, infine, le imprese che gestivano una sola unità locale, il revisore ha controllato che fossero state fornite identiche risposte, rispettivamente, ai quesiti 3 e 4 del questionario di impresa e 2 e 4 del questionario di unità locale, e che al quesito 12.1 del questionario di unità locale risultasse sempre indicato il titolare dell'impresa.

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

14. In connessione con le operazioni di confronto tra i modelli ISTAT/CIC/1 e ISTAT/CIC/2, il revisore ha proceduto all'accertamento delle imprese

e delle relative unità locali che svolgevano la loro attività in forma artigianale.

Al riguardo si precisa che, ai fini del censimento, è da considerarsi artigiana l'impresa, di norma individuale ed avente una sola unità locale, che esplica un'attività di produzione di beni materiali o di prestazione di servizi, di carattere artistico od usuale, la quale sia organizzata e condotta ad opera di un titolare che fornisce il lavoro manuale da solo o con l'aiuto di familiari coadiuvanti e di apprendisti, ed eventualmente anche di salariati, questi ultimi in misura variabile in relazione al genere di attività artigianale.

L'impresa artigiana può anche presentarsi in forma societaria, ma solamente come società di fatto o società in nome collettivo o società cooperativa, nelle quali i soci esplicano lavoro manuale come nel caso delle imprese individuali.

Allo scopo di agevolare l'individuazione delle imprese artigiane, si è tenuto conto di un apposito elenco relativo alle attività che possono essere svolte in forma artigianale, di cui viene riportata copia in allegato.

Pertanto, ai fini della classificazione delle imprese artigiane e delle relative unità locali, il revisore si è attenuto alle seguenti norme:

a) l'impresa doveva gestire, di norma, una sola unità locale;

b) la forma giuridica dell'impresa, di cui al quesito 2 del modello ISTAT/CIC/1, doveva essere: *impresa individuale*, o *società di fatto*, o *società in nome collettivo*, o *società cooperativa*;

c) la categoria di attività economica indicata al quesito 3.3 del modello ISTAT/CIC/1 doveva essere, in linea di massima, compresa nell'apposito elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale;

d) al quesito 6 del questionario di impresa, doveva essere stata data risposta al quesito 6.2 o al quesito 6.1 b);

e) doveva essere stata data risposta affermativa al quesito 8.1 ed eventualmente anche al quesito 8.3 del modello ISTAT/CIC/1;

f) il numero dei dipendenti non doveva risultare, di norma, superiore a quello appreso indicato:

— per le imprese che non producevano in serie (barratura al quesito 6.2), non più di 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

— per le imprese che producevano in serie ma con lavorazione non completamente meccanizzata (barratura al quesito 6.1 b) e per le imprese che

svolgevano attività nel settore dei trasporti, non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

— per le imprese che svolgevano attività nel settore dei lavori artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura, senza limitazione di dipendenti.

Ovviamente nel calcolare il numero dei dipendenti, il revisore non ha tenuto conto degli imprenditori, ecc. (quesito 12.1) e dei cooperatori (quesito 12.2).

Una volta accertato il carattere artigianale di un'impresa e della relativa unità locale, il revisore ha apposto il numero 8 sul margine destro del modello ISTAT/CIC/1 all'altezza del titolo « Sez. II - Notizie particolari », nonchè sul margine destro del modello ISTAT/CIC/2, all'altezza del quesito 4.

REVISIONE QUALITATIVA

15. Le operazioni di confronto tra i questionari di impresa e di unità locale, hanno comportato, come già è stato detto in precedenza, la revisione di alcune notizie comuni ai due tipi di questionari. Successivamente al predetto confronto si è reso necessario sottoporre ad una accurata revisione le altre notizie contenute nei questionari di rilevazione al fine di accertare la loro completezza e di effettuare la quadratura ed il controllo dei dati numerici indicati nei singoli quesiti dei questionari stessi.

Questionario di impresa

16. Per quanto concerne il questionario di impresa, il revisore si è anzitutto accertato che nel frontespizio del questionario fossero state riportate le indicazioni relative al nome del comune e della provincia, completando quelle mancanti. Quindi ha proceduto all'esame dei singoli quesiti, attenendosi alle norme che qui di seguito si riportano:

a) in ogni caso doveva essere barrato uno solo dei rettangolini previsti al quesito 2; se era stato barrato il rettangolino del quesito 2.9 è stato accertato, in base alle indicazioni riportate, che non si trattasse di una delle forme giuridiche previste ai quesiti precedenti, nel qual caso è stata depennata la barratura del quesito 2.9 e barrato il rettangolino corrispondente alla forma giuridica in questione;

b) le risposte fornite al quesito 3 sono state controllate con l'indicazione dell'attività esclusiva o principale esercitata, riportata al quesito 4.1. In pratica è stato accertato, in base alla classificazione delle attività economiche, che l'attività indicata al quesito 4.1 rientrasse nel ramo, nella classe o sotto-

classe e nella categoria indicati, rispettivamente, ai quesiti 3.1, 3.2 e 3.3.

Nei casi di discordanza, il revisore ha fatto esaminare il questionario al capo gruppo, il quale, a seconda dei casi, o ha indicato la correzione da apportare, ovvero ha trasmesso il questionario stesso al settore corrispondenza.

Inoltre, nel caso in cui era stata data risposta al quesito 4.2, è stato accertato che le attività elencate fossero classificabili secondo le categorie della suddetta classificazione delle attività economiche;

e) in ogni caso al quesito 5 doveva risultare barrato un solo rettangolino; qualora ne fosse risultato barrato più di uno, il revisore ha annullato la risposta al quesito contraddistinto dal numero più alto.

Così ad esempio, se risultavano barrati i quesiti 5.1 e 5.3, è stata annullata la barratura del quesito 5.3;

d) se era stata fornita risposta al quesito 6, doveva essere barrato un solo rettangolino; in caso contrario, occorreva far esaminare il questionario al capo gruppo;

e) se era stata fornita risposta al quesito 7, doveva essere barrato un solo rettangolino; in caso contrario sono state depennate le altre indicazioni lasciando la barratura al solo quesito 7.3;

f) se era stata fornita risposta affermativa al quesito 8.1 doveva risultare barrato anche il quesito 8.2; qualora non fosse risultata alcuna indicazione al quesito 8.2, è stato barrato il rettangolino di cui alla lettera b);

g) se alla lettera B della sezione III del questionario di impresa risultavano elencate unità locali amministrative, l'attività indicata alla colonna 4 in corrispondenza di ciascuna di tali unità, doveva risultare la stessa di quella indicata al precedente quesito 4.1. In caso contrario, il revisore ha proceduto alla correzione della colonna 4, in base alle notizie riportate al quesito 4.1.

Questionario di unità locale

17. Per quanto concerne la revisione del questionario di unità locale, è da precisare che per i quesiti da 2 a 6, eccezione fatta per i quesiti 4.2 e 4.3, la relativa revisione è stata effettuata nella fase di confronto tra i questionari di impresa e di unità locale. Pertanto, con riferimento alla sezione I del questionario, il revisore si è limitato a controllare che, se era stata fornita risposta al quesito 4.2, le attività indicate fossero classificabili secondo le categorie della classificazione delle attività economiche

e che il periodo di attività indicato al quesito 4.3 coincidesse con le notizie riportate al quesito 13.

18. Successivamente si è proceduto ad un esame critico dei dati concernenti gli impianti fissi per la forza motrice, accertando in particolare che, qualora al quesito 8 fossero stati indicati dati per i generatori di energia elettrica, al quesito 7 dovevano figurare dati relativi ai motori primi. Ovviamente tale esame è stato effettuato distintamente sia per i motori in esercizio che per i motori in riserva.

Per quanto riguarda i motori elettrici, è stato controllato che il dato medio di potenza indicato rientrasse nella classe in corrispondenza della quale erano stati riportati i dati stessi.

Il revisore ha, quindi, arrotondato all'unità i dati relativi alla potenza dei motori primi e dei generatori di energia elettrica, mentre i dati di potenza dei motori elettrici sono stati arrotondati a un decimale.

Di conseguenza sono state controllate le somme verticali ed orizzontali ed eventualmente rettificati i totali.

19. I dati relativi alla superficie complessiva di riscaldamento delle caldaie esistenti nell'unità locale sono stati arrotondati all'unità, cancellando le cifre decimali e correggendo, per gli arrotondamenti in eccesso, l'ultima cifra intera; quelli invece concernenti la potenzialità complessiva di vapore sono stati arrotondati a un decimale. Effettuati gli arrotondamenti, sono stati controllati ed eventualmente rettificati i totali.

Il revisore ha, quindi, proceduto ad un esame qualitativo dei dati concernenti i mezzi di trasporto e i natanti adibiti alla pesca in dotazione dell'unità locale, mettendoli in relazione alle dimensioni e al carattere della unità stessa e facendo esaminare le eventuali incongruenze al capo gruppo.

Al riguardo è da precisare che, nei casi in cui al quesito 11.2 erano indicati i dati di tonnellaggio di stazza lorda, questi sono stati controllati con gli elementi messi a disposizione del capo gruppo.

20. Per quanto concerne la revisione dei dati relativi alle forze di lavoro, sono state innanzitutto controllate le somme orizzontali e verticali del prospetto riportato al quesito 12, procedendo, se del caso, alla rettifica dei totali.

Inoltre, nel caso in cui fossero stati indicati al quesito 12.2 dei cooperatori, il revisore ha accertato che al quesito 6 fosse stato barrato il rettangolino in corrispondenza della voce « Società cooperativa »; in caso contrario il questionario è stato esaminato dal capo gruppo.

È stato, quindi, controllato che se risultavano indicati dati nelle prime tre colonne del prospetto riportato al quesito 13, dovevano risultare indicati i corrispondenti dati nell'ultima colonna del prospetto stesso e che i mesi per i quali risultavano dati fossero compresi nel periodo di attività indicato al quesito 4.3, procedendo, se del caso, alla rettifica della risposta fornita a quest'ultimo quesito. Il revisore ha inoltre controllato le somme orizzontali delle prime due colonne del prospetto ed eventualmente rettificato il totale riportato nella terza colonna. Infine, sono stati arrotondati in centinaia i dati riportati nell'ultima colonna del prospetto, cancellando le ultime due cifre e correggendo la terz'ultima quando l'arrotondamento doveva essere effettuato in eccesso. Di conseguenza è stato necessario controllare la somma verticale ed eventualmente rettificare il totale.

21. I dati relativi alle spese per il personale occupato nell'unità locale nell'anno 1960 sono stati sottoposti ad un accurato esame critico al fine di accertare che fosse stato risposto con esattezza a tutti i quesiti contenuti nella sezione VI del questionario.

In particolare il revisore ha accertato che l'ammontare delle ritenute a carico del personale fosse compreso, per i dirigenti ed impiegati, tra il 7 e l'8% e per il personale operaio tra il 5 e l'8% rispetto al totale delle rispettive retribuzioni lorde. Analogamente è stato controllato che i contributi sociali obbligatori e le altre spese a carico del datore di lavoro fossero compresi, per i dirigenti ed impiegati, tra il 25 e il 30% e per il personale operaio tra il 30 e il 40% sull'ammontare delle rispettive retribuzioni lorde.

È tuttavia da precisare che i limiti sopra indicati sono stati considerati puramente orientativi; pertanto il revisore ha tenuto conto, caso per caso, del ramo di attività economica in cui risultava classificata l'unità locale nonché della distribuzione

delle forze di lavoro secondo le varie categorie posizionali.

È stato inoltre controllato che se risultavano indicati dati al quesito 13, doveva essere stata data risposta nella colonna 2 del quesito 14 in corrispondenza delle varie voci previste, e viceversa.

In caso contrario è stato consegnato il questionario al capo gruppo per il successivo inoltro al settore corrispondenza.

Il revisore ha infine proceduto all'arrotondamento in migliaia dei dati forniti, cancellando le ultime tre cifre e correggendo la quart'ultima quando l'arrotondamento doveva essere effettuato in eccesso. Sono state quindi controllate le somme ed eventualmente rettificati i totali.

Questionario per il commercio ambulante

22. La revisione delle notizie e dei dati contenuti nel questionario per il commercio ambulante è stata di facile attuazione, sia per lo scarso numero dei quesiti, sia per la loro facile comprensione.

Il revisore, ricevuti in consegna uno o più pacchi di questionari (Modd. ISTAT/CIC/3) relativi ad una stessa provincia ed i corrispondenti stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/7 ter), ha innanzitutto controllato le indicazioni riportate sulle etichette che, nell'ambito dello stesso pacco, separavano i questionari relativi a comuni diversi, e quindi ha effettuato il controllo quantitativo dei questionari stessi secondo le norme riportate ai precedenti paragrafi 8 e 9.

È stato quindi accertato che su ciascun questionario risultasse l'esatta indicazione della provincia e del comune e che per ciascuno dei quesiti 2, 3 e 4 fosse stato barrato un solo rettangolino. Il revisore ha inoltre verificato le somme orizzontali e verticali del quesito 5, rettificando eventualmente i totali, ed ha esaminato criticamente le notizie fornite al quesito 6.

SEZIONE 3 — CODIFICAZIONE DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE

23. Ultimata la revisione critica del materiale di rilevazione, l'operatore ha proceduto alla fase di codificazione la quale consiste nel tradurre in numeri convenzionali le notizie relative alle unità censite, contenute nei questionari di rilevazione.

Al riguardo, è da ricordare che l'operatore ha innanzitutto controllato le notizie che risultavano già codificate nell'etichetta applicata sul cartone anteriore di ciascun pacco di questionari, e precisamente:

a) provincia (2 cifre);

b) numero d'ordine del comune nell'ambito della provincia (3 cifre);

c) ruralità o urbanità (1 cifra):

—	comune urbano	1
—	» tipo urbano	2
—	» semi urbano	3
—	» semi rurale	4
—	» tipo rurale	5
—	» rurale	6

d) zona altimetrica (1 cifra):

— montagna	interna	1
— »	litoranea	2
— collina	interna	3
— »	litoranea	4
— pianura		5

e) regione agraria (2 cifre).

È da precisare altresì che i questionari di rilevazione del 4° censimento industriale e commerciale, a differenza di quelli adottati nei precedenti censimenti, risultavano in massima parte precodificati; pertanto solamente per talune notizie è stata effettuata la codificazione secondo le norme di seguito indicate.

QUESTIONARIO DI IMPRESA

24. Per quanto concerne il questionario di impresa, l'attività principale esercitata (quesito 4.1) non è stata codificata in quanto il numero della categoria relativa a tale attività risultava già indicato nell'apposito rettangolino a destra del quesito 3.3. Per le altre lavorazioni o attività eventualmente indicate al quesito 4.2, la codificazione è stata limitata alle prime tre elencate, apponendo a fianco di ciascuna, quale codice, il numero di classificazione della categoria di attività economica in cui rientrava ciascuna lavorazione o attività.

Per le imprese artigiane, secondo quanto già detto al precedente paragrafo 14, è stato apposto il numero 8 nel margine destro del questionario all'altezza del titolo « Sezione II - Notizie particolari ».

Successivamente si è proceduto alla codificazione di talune notizie indicate nella sezione III del questionario. In particolare, in corrispondenza della dizione « A - Unità locali operative », nel margine sinistro, è stato indicato il numero 1; quindi il codificatore ha provveduto a che tutte le unità locali operative, comprese quelle eventualmente elencate sotto la lettera b), risultassero numerate progressivamente con inizio dal numero 1. Si è trattato, in pratica, di rettificare i numeri corrispondenti alle unità locali indicate sotto la detta lettera b), sostituendo a tali numeri quelli successivi al numero dell'ultima unità risultante elencata sotto la lettera a).

In corrispondenza della dizione « B - Unità locali amministrative », nel margine sinistro, è stato, invece, indicato il numero 2. Quindi il codificatore, analogamente a quanto detto in precedenza per le unità locali operative, ha numerato progressivamente tutte le unità locali amministrative, compresa la sede centrale, con inizio dal numero 1, che è stato

indicato in corrispondenza della stessa sede centrale, se questa esisteva.

Inoltre, nel caso in cui nella sezione III risultassero elencate più unità locali, l'operatore ha individuato quella da considerare più importante ai fini dell'analisi della diffusione territoriale dell'impresa. Tale unità locale era quella relativa alla sede centrale, se questa esisteva; in caso contrario era da identificare in quella presso la quale era stata censita l'impresa.

In ogni caso la predetta unità locale doveva essere situata nello stesso comune di censimento dell'impresa e l'attività economica esclusiva o principale in essa esercitata doveva essere la stessa di quella indicata in corrispondenza del quesito 3.3 del questionario di impresa.

Una volta individuata l'unità locale più importante, l'operatore ha provveduto a crocettare il codice della relativa categoria di attività economica indicato nell'apposita colonna, facendo attenzione a non crocettare anche il numero riportato subito a destra di tale codice, dal quale era separato mediante una barra trasversale.

Quindi, sulla base delle notizie indicate nelle colonne 2 e 3 della sezione III del questionario, in corrispondenza delle unità locali indicate alla colonna 1, l'operatore ha codificato:

- 00 — se l'unità locale era situata nello stesso comune in cui aveva sede l'impresa;
- 99 — se l'unità locale era situata in altri comuni della stessa provincia;

Codice della provincia — se l'unità locale era situata in altra provincia.

I codici sopra indicati sono stati riportati nella colonna 1, a destra, in corrispondenza di ciascuna unità locale.

QUESTIONARIO DI UNITÀ LOCALE

25. Nel questionario di unità locale la lavorazione o attività esclusiva o principale esercitata nell'unità stessa (quesito 4.1) non è stata codificata in quanto il numero della relativa categoria risultava già indicato nell'apposito rettangolino a destra del quesito 2.3. Per le altre lavorazioni o attività eventualmente esercitate nell'unità locale la codificazione è stata limitata alla prima elencata, riportando, quale codice, il numero di classificazione della categoria di attività economica in cui rientrava tale lavorazione o attività.

Per le unità locali gestite da imprese artigiane, secondo quanto già precisato al precedente paragrafo 14, è stato apposto il numero 8 nel margine destro della prima facciata del questionario, all'altezza del quesito 4.

Si è quindi proceduto alla codificazione di talune notizie concernenti la presenza o meno nell'unità locale di forza motrice installata.

In pratica, l'operatore ha riportato nel margine superiore sinistro della seconda facciata del questionario il codice 1 se l'unità locale era dotata di forza motrice, cioè se era stata data risposta al quesito 7 e/o al quesito 9; il codice 2 se l'unità locale non era dotata di forza motrice, cioè se non era stato indicato alcun dato ai quesiti 7 e 9.

Inoltre, se ai quesiti 7 (motori primi), 8 (generatori di energia elettrica) e 9 (motori elettrici) risultavano indicati dati nella colonna relativa agli impianti « in riserva », l'operatore ha apposto il codice 0 nel margine sinistro della testata di tale colonna.

Il codificatore ha, infine, numerato progressivamente le prime sei colonne del prospetto relativo al quesito 12 del questionario di unità locale. Tale numerazione è stata apposta a sinistra delle lettere distintive del sesso delle forze di lavoro occupate nell'unità locale.

QUESTIONARIO PER IL COMMERCIO AMBULANTE

26. Per quanto concerne il questionario per il commercio ambulante, il codificatore si è limitato a numerare progressivamente le prime sei colonne del prospetto relativo alle forze di lavoro. Tale numerazione è stata apposta nella testata delle suddette colonne, a sinistra delle lettere distintive del sesso.

SEZIONE 4 — CONTROLLO DELLA REVISIONE E DELLA CODIFICAZIONE

27. Al fine di avere ampia assicurazione circa l'attendibilità dei risultati delle elaborazioni e ridurre al minimo la possibilità di errori che avrebbero potuto seriamente intralciare le successive fasi di lavoro inerenti allo spoglio meccanografico dei dati, i questionari di rilevazione, revisionati e codificati secondo le norme esposte nelle precedenti sezioni, sono stati sottoposti ad accurato controllo da parte di personale all'uopo addestrato. Tale controllo, a seguito di esperienze acquisite nei precedenti censimenti, è apparso indispensabile ove si consideri la inevitabile permanenza di errori residui nel materiale, nonostante tutte le cautele adottate nelle precedenti fasi lavorative.

28. Gli operatori addetti al controllo hanno ripetuto, con la massima diligenza e scrupolosità, tutte le operazioni previste dalle norme generali di revisione e codificazione per ciascun tipo di questionario. Il controllo è stato effettuato normalmente sul 30% circa dei questionari e solo nei casi di frequenti errori tale percentuale è stata aumentata fino a raggiungere il 100%. Tutte le correzioni sono state apportate in rosso, avendo cura che le notizie corrette risultassero chiaramente leggibili.

Per ciascun pacco di questionari controllati sono stati riportati su un apposito modello il numero e il tipo di errori rilevati, al fine di consentire al dirigente di sala di individuare le responsabilità dei singoli operatori.



PARTE QUARTA

SPOGLI MECCANOGRAFICI

verifica, procedendo quindi, se necessario, ai dovuti accertamenti ed al conseguente perfezionamento del materiale. È stata inoltre controllata la compatibilità tra le classi di età delle forze di lavoro e le rispettive categorie di personale.

14. Scheda 6 — È stato controllato che quando per una stessa unità locale esistevano due distinte schede, esse dovevano risultare perforate, alla col. 24 (categoria di personale), una con il foro 1 (dirigenti e impiegati) e l'altra con il foro 2 (categorie speciali, operai specializzati, ecc.). Per la correzione di errori contenuti nelle singole schede ci si è avvalsi, come per i precedenti tipi di scheda, delle indicazioni riportate in sigla nella predetta lista del calcolatore elettronico.

15. È da osservare, infine, che la citata lista del calcolatore elettronico è stata predisposta previo accoppiamento e ordinamento delle schede 2-4-6. Ciò ha reso possibili i seguenti ulteriori controlli:

a) la presenza, per una data unità locale, delle schede 2 e/o 6 doveva comportare la presenza della scheda 4;

b) in caso di esistenza della scheda 2 doveva essere perforato, alla col. 21 della scheda 4, il codice 1 oppure il codice 3 (esistenza della forza motrice) e viceversa;

c) la perforazione delle notizie comuni ai tre tipi di scheda, relative ad una stessa unità locale, non doveva presentare discordanze.

CAPITOLO 12

ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

1. Il piano di elaborazione elettronica dei dati è la determinazione delle singole operazioni da effettuare per la sintesi dei dati analitici e la conseguente intabellazione. Tale piano, per quanto concerne il 4° censimento industriale e commerciale, è stato predisposto in funzione delle operazioni relative alla elaborazione delle notizie contenute nei volumi II (dati provinciali), III (industrie) e VII (dati sull'artigianato).

Per i rimanenti volumi contenenti i dati relativi al commercio e servizi (vol. IV), ai trasporti e comunicazioni (vol. V) e al credito, assicurazione e gestioni finanziarie (vol. VI), è stato utilizzato il medesimo piano di elaborazione elettronica predisposto per il volume III, in quanto i suddetti volumi si articolano in tavole analoghe a quelle contenute nel citato volume III.

La elaborazione dei dati provinciali è stata effettuata su un calcolatore di media potenza con

memoria magnetica rotativa. La capacità di memoria era di 5.000 voci pari a 50.000 caratteri numerici e a 25.000 caratteri alfabetici. Le unità periferiche di cui disponeva erano un lettore di schede, un perforatore di schede, una stampatrice e 6 unità a nastro magnetico.

Successivamente, per la elaborazione dei dati regionali e nazionali, è stato utilizzato un calcolatore di grande capacità con memoria composta di nuclei. La capacità era di 32.000 voci pari a circa 180.000 caratteri numerici e a circa 120.000 caratteri alfabetici. Le unità di cui disponeva erano un lettore di schede, una stampatrice, un perforatore e 6 unità a nastro magnetico.

Gli schemi del piano di elaborazione elettronica, riportati in allegato al presente volume, indicano il complesso dei passaggi delle schede perforate al fine di ottenere le tavole provinciali, regionali e nazionali.

SEZIONE I — ELABORAZIONE DEI DATI PROVINCIALI

2. Per l'elaborazione elettronica dei dati provinciali contenuti nel volume II, sono state utilizzate le schede n. 1, 2, 4, 6 e 7. Tali schede sono state elaborate attraverso le seguenti tre fasi:

- a) controllo del materiale schede ;
- b) trasferimento delle schede su nastri magnetici ;
- c) riepilogo e stampa dei dati.

CONTROLLO DEL MATERIALE SCHEDE

3. Le schede N1 di impresa sono pervenute al calcolatore per provincia, ordinate per attività economica principale dell'impresa (da col. 15 a col. 19), comune (da col. 4 a col. 6) e numero d'ordine

del questionario (da col. 7 a col. 11). Con il materiale così ordinato l'elaboratore ha eseguito controlli di ricerca errori ed incompatibilità.

In pratica è stato accertato che :

— i codici fossero quelli previsti dal piano di perforazione ;

— l'attività economica principale dell'impresa rientrasse fra quelle citate nella classificazione delle attività economiche ;

— l'attività economica principale dell'impresa fosse compatibile con l'eventuale carattere artigiano dell'impresa stessa ;

— la forma giuridica dell'impresa, perforata nella scheda relativa all'unità locale principale, fosse identica per tutte le altre unità locali secondarie ;

— le notizie perforate alle colonne 35 (impresa artigiana o non), 36 (lavorazione effettuata) e da 37 a 39 (partecipazione del titolare e dei familiari coadiuvanti) della scheda relativa all'unità locale principale, fossero uguali su tutte le altre schede delle unità locali secondarie;

— le schede dell'unità locale principale non fossero più di una per ciascuna impresa;

— il totale delle unità locali riportato alle colonne 53, 54 e 55 fosse uguale per ciascuna impresa al numero delle schede relative all'impresa stessa.

Si è provveduto inoltre ad evidenziare tutte le imprese non artigiane con oltre 500 addetti e tutte le artigiane con più di 10 addetti.

In base alle segnalazioni dell'elaboratore, si è provveduto alla riperforazione delle schede errate ed al reinserimento delle stesse corrette.

4. Le schede N2, N4 e N6, preventivamente ordinate per comune (coll. da 4 a 6), numero d'ordine del questionario (coll. da 7 a 11) e tipo di scheda (col. 1), sono state controllate per le perforazioni non compatibili nell'ambito della scheda e fra schede di tipo diverso.

Per le notizie della singola scheda si è controllato che:

— non ci fossero schede con perforazioni diverse da 2, 4 e 6 sulla notizia del tipo di scheda (col. 1);

— l'attività economica principale (coll. da 16 a 20) rientrasse fra i codici previsti dalla classificazione delle attività economiche;

— la forma giuridica dell'impresa, la natura e il carattere artigiano o meno dell'unità locale fossero perforati in modo identico su tutte le schede dell'unità locale;

— non ci fossero schede con codici diversi da 0, 8 o 9 a col. 15 (codice di scheda madre o suppletiva per supero di campi o di cifre).

Il controllo di relazione fra le schede dell'unità locale ha evidenziato:

— la eventuale discordanza fra i codici dei motori elettrici perforati sulla scheda N2 ed il quoziente calcolato fra i kW ed il numero dei motori perforato alle coll. 34 e 35 della stessa sk2;

— l'eventuale assenza della scheda di addetti (N4);

— l'eventuale assenza della scheda della forza motrice per una unità locale con forza motrice (N2);

— l'eventuale presenza della scheda con forza motrice per una unità locale senza forza motrice (N2).

Le schede risultate errate in base al passaggio effettuato sono state corrette e quindi si è provveduto al loro inserimento nella provincia di appartenenza.

5. Per la scheda N7 riguardante il commercio ambulante, dopo aver effettuato un ordinamento delle notizie perforate alle coll. da 4 a 6 (Comune) e da 7 a 11 (N° d'ordine del questionario), si è provveduto, tramite un passaggio sull'elaboratore, a scartare tutti gli eventuali doppi di scheda.

Terminata così la prima fase di elaborazione, il materiale a schede è stato trasferito sui nastri magnetici in dotazione.

TRASFERIMENTO DELLE SCHEDE SU NASTRI MAGNETICI

6. Le schede di impresa N1 sono state trasferite su nastri magnetici ordinate per comune e numero d'ordine del questionario. Su detti nastri sono stati calcolati dei riepiloghi di impresa e creati dei codici ausiliari per lo spoglio delle tavole relative alla diffusione della impresa nella provincia o fuori della provincia. I riepiloghi, ordinati per attività economica principale dell'impresa, hanno fornito i supporti (di tipo B) occorrenti per la intabellazione.

Nel convertire la scheda di addetti sui nastri, il codice 0 della colonna 15 è stato modificato in 3, il codice 8 in 2 ed il codice 9 in 1. Lo scopo è stato quello di permettere un ordinamento per comune, n° di questionario e codice di scheda (col. 15) tale da agevolare sia i successivi calcoli del totale addetti, sia la formazione di un codice della classe di addetti. Il supporto contenente questi ultimi dati del totale e della classe di addetti, ordinato secondo l'attività economica principale della unità locale, ha formato un secondo nastro (di tipo A) da utilizzare per le tavole.

Le schede N7 del commercio ambulante trasferite su nastro sono state ricondotte sia a schede di impresa che di unità locale. Si sono così ottenuti due nastri, uno di imprese ed uno di unità locali. Detti nastri sono stati successivamente fusi con i nastri di impresa (tipo B) e di unità locale (tipo A), di cui si è fatto cenno in precedenza.

Dalle schede N2 relative alla forza motrice, ordinate per comune, n° d'ordine del questionario e codice di scheda, opportunamente adattato, è stato ottenuto un record elementare con i dati concernenti il totale della potenza dei motori primi in HP e il totale dei generatori e dei motori elettrici in kW. Infine trasformando le varie potenze in HP è stata calcolata la potenza utilizzabile dell'unità locale.

Nel calcolo sono stati considerati sia i motori e i generatori in esercizio che quelli in riserva.

Il nastro riepilogativo, ordinato per attività economica dell'unità locale, ha fornito un nastro (di tipo C) che è servito anche esso da input per le elaborazioni di intabellazione.

Anche le schede N6 sono state trasferite su nastro ordinate per comune, n° d'ordine del questionario e codice di scheda.

La fase descritta ha quindi dato luogo ad un archivio a nastri di tutti i dati perforati sulle schede ed a quattro tipi di nastri riepilogativi idonei ad elaborare le tavole richieste per la compilazione dei fascicoli provinciali.

I nastri riepilogativi cui si è fatto cenno sono :
 tipo B — contenente records di imprese derivanti dalla scheda N1 e dalla scheda N7 del commercio ambulante ;

tipo A — contenente dati relativi agli addetti derivanti dalla scheda N4 delle forze di lavoro e dalla scheda N7 del commercio ambulante ;

tipo C — contenente dati relativi alla forza motrice, con i dati della potenza utilizzabile delle unità locali dotate di forza motrice ;

tipo D — contenente dati relativi alle spese per il personale occupato nelle unità locali.

RIEPILOGO E STAMPA DEI DATI

7. Dai nastri di tipo A, B e C sono state elaborate e stampate la Tav. 1 (imprese, unità locali ed ad-

detti per provincia) e la Tav. 12 (imprese ed unità locali per comune).

Il nastro di tipo A degli addetti ha fornito i dati per la Tav. 5 (unità locali per tipo), la Tav. 6 (unità locali per numero di addetti) e la Tav. 10 (addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso).

Inserendo il codice di sottoclasse per l'attività economica principale dell'impresa e mediante due elaborazioni separate sui nastri di tipo A, B, C si sono create le riepilogative di stampa per la Tav. 7 (unità locali con e senza forza motrice), la Tav. 8 (unità locali con forza motrice per tipo di motori), la Tav. 9 (unità locali, addetti e potenza utilizzabile, per categoria di attività economica) e le Tavv. 2, 3 e 4 (imprese e relative unità locali, imprese per forma giuridica e imprese per numero di addetti).

I dati della Tav. 11 (spese per il personale nel 1960 per titolo di spesa e gruppi posizionali del personale) sono stati ottenuti elaborando direttamente i nastri da scheda N6 (di tipo D) e di impresa (di tipo B) senza creare le riepilogative di stampa su nastro, ma stampando semplicemente i dati immagazzinati nella memoria centrale dell'elaboratore.

Infine, per ottenere la intabellazione e la stampa delle tavole a carattere nazionale, sono stati impiegati i supporti nastro contenenti i riepiloghi dei dati a livello provinciale e tramite ordinamenti successivi si è giunti alla stampa dei dati richiesti.

SEZIONE 2 — ELABORAZIONE DEI DATI REGIONALI E NAZIONALI

8. La elaborazione del volume III e dei volumi dal IV al VI è stata agevolata dal fatto che si era già in possesso di un archivio a nastri magnetici di tutti i dati relativi alle schede n. 1, 2, 4, 6, e 7.

Per le schede 3 e 5 si è provveduto a creare dei nastri magnetici mediante conversione e ad ordinare i suddetti nastri per provincia, comune ed attività economica.

Per il nastro relativo alla scheda n. 3 è stata controllata :

- l'esattezza del codice di provincia ;
- l'esattezza del codice di tipo di scheda ;
- l'esattezza del codice di attività economica.

Per il nastro relativo alla scheda n. 5 si è verificato :

- il codice del tipo di scheda ;
- il codice della natura artigiana o non dell'unità locale ;

- il codice del sesso o delle ore ;
- il codice della attività economica.

In tal modo è stato ottenuto un archivio completo a nastri magnetici di tutti i dati perforati nei 7 tipi di scheda. Successivamente, si è provveduto a ridurre il suddetto archivio, operando una sintesi dei nastri provinciali in nastri regionali, e a formare due soli tipi di registrazioni :

- un tipo di supporto contenente tutti i dati delle imprese ;
- un tipo di supporto contenente tutti i dati relativi alle unità locali.

Dal nastro delle imprese, tramite operazioni di ordinamento, riepiloghi successivi e contemporanee intabellazioni, sono stati ottenuti dei records contenenti l'intero spoglio del Tomo imprese. Detti records stampati per provincia, regione ed Italia hanno fornito gli elaborati richiesti per le imprese.

Per il materiale relativo alle unità locali sono stati preparati dei programmi che hanno provveduto a modificare i formati records dei nastri archivio in modo da ottenerne uno solo capace di contenere le notizie relative alla forza motrice, agli addetti, ai mezzi di trasporto ed alle spese per il personale occupato nelle unità locali.

Da questo tipo di nastro, seguendo lo schema già descritto per il Tomo delle imprese, è stato ottenuto lo spoglio dei dati relativi al Tomo II delle unità locali.

Come è stato già detto, lo schema di elaborazione per i volumi dal IV al VI è perfettamente parallelo a quello esposto nel presente paragrafo.

SEZIONE 3 — ELABORAZIONE DEI DATI SULL'ARTIGIANATO

9. Dall'archivio approntato per lo spoglio dei fascicoli provinciali è stata ottenuta una serie di nastri magnetici regionali contenenti i dati degli addetti e della potenza dei motori primi, dei generatori e dei motori elettrici espressa in HP (fusione dei nastri di tipo A degli addetti e di tipo C della potenza utilizzabile). Dall'accoppiamento di tali dati si è proceduto alla creazione di un supporto con-

tenente solamente le imprese a carattere artigianale.

I dati estratti sono stati successivamente ordinati per provincia, attività economica principale, comune e questionario e quindi riepilogati in modo da fornire tutti gli elementi per la intabellazione.

Elaborando i records riepilogativi sono state stampate le tavole provinciali, regionali e nazionali relative sia alle imprese che alle unità locali.

PARTE QUINTA

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



CAPITOLO 13

ESAME CRITICO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE 1 - ESAME CRITICO DEI DATI

1. La fase finale degli spogli meccanografici è consistita, come già è stato detto nel precedente capitolo 12, nella stampa di appositi tabulati meccanografici riportanti le totalizzazioni dei dati analitici richieste ai fini della pubblicazione dei risultati.

I dati così ottenuti sono stati sottoposti ad un approfondito esame critico per saggiarne la validità e l'attitudine a soddisfare gli scopi della rilevazione, nonché per operare ulteriori graduazioni e scelte ai fini della pubblicazione, mettendo in evidenza gli aspetti più essenziali e significativi di tutto il materiale a disposizione.

Si ritiene opportuno, pertanto, riportare nei paragrafi che seguono i criteri generali seguiti nella revisione critica effettuata sui risultati degli spogli meccanografici, nella fase precedente la loro pubblicazione.

2. Il primo controllo effettuato è stato diretto alla individuazione di eventuali errori sfuggiti durante l'elaborazione del materiale di censimento, e ciò sia con riferimento al numero delle imprese, delle unità locali e relativi addetti, sia in relazione all'esatta attribuzione dei valori numerici ai vari rami, classi e categorie di attività economica.

Successivamente si è proceduto alla revisione comparativa dei dati relativi alle imprese e alle unità locali, accertando che a ciascun livello di attività economica il numero delle unità locali fosse uguale o superiore a quello delle imprese.

È stato altresì controllato, con riferimento a ciascun ramo, classe e sottoclasse di attività economica, che, di norma, le imprese individuali, le imprese con una sola unità locale e quelle a diffusione comunale, fossero rispettivamente di poco in-

feriori al totale delle imprese e che il numero delle unità locali amministrative risultasse di entità minima rispetto al totale delle unità locali. È stato, poi, accertato che per ciascuna classe di attività economica il numero degli addetti risultasse, di norma, superiore o almeno uguale a quello delle unità locali, che il numero degli operai fosse sensibilmente superiore a quello dei dirigenti e degli impiegati e che per alcune classi di industrie pesanti il personale maschile rappresentasse la quasi totalità degli addetti. Nel contempo è stato verificato che nella generalità dei comuni risultasse la presenza di imprese e unità locali relative a determinate classi di attività economica (commercio al minuto di generi alimentari, industria del vestiario e dell'abbigliamento, ecc.) la cui assenza è da ritenersi del tutto eccezionale.

3. Per quanto concerne i dati relativi alla potenza utilizzabile, è stato accertato che il numero delle unità locali dotate di forza motrice fosse inferiore o uguale a quello delle unità locali in complesso. Inoltre, i valori indicativi della potenza utilizzabile sono stati posti a raffronto con quelli analoghi risultanti dal censimento industriale e commerciale del 1951; nei casi di notevole divario fra i dati posti a raffronto oppure quando la distribuzione della potenza utilizzabile subiva nei confronti del 1951 sensibili inversioni, si è proceduto ad ulteriori accertamenti.

Ad esame critico sono stati sottoposti anche i dati relativi alle spese per il personale nell'anno 1960, controllando, con riferimento a ciascun ramo, classe e sottoclasse di attività economica, che le ritenute a carico del personale e i contributi a carico dei datori di lavoro fossero proporzionali, di-

stintamente per il personale operaio e per quello dirigente e impiegatizio, al totale delle retribuzioni lorde, secondo quanto già detto alla sezione 2 del capitolo 10.

4. L'esame critico dei dati concernenti il commercio ambulante e le attività a carattere artigianale

è stato effettuato, in linea generale, secondo le norme riportate nei precedenti paragrafi. In particolare, per il commercio ambulante è stato controllato altresì che le relative imprese risultassero classificate tra quelle individuali e che il personale dipendente fosse compreso nella categoria posizionale degli operai comuni e manovali.

SEZIONE 2 — PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI

5. Allo scopo di soddisfare alcune più urgenti necessità circa la disponibilità dei risultati dei censimenti del 15 e 16 ottobre 1961, è stato predisposto un piano di pubblicazione di alcuni principali dati di carattere provvisorio.

In base a tale piano l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato nel « Supplemento straordinario al Bollettino mensile di statistica » del novembre 1961 i dati sommari sull'ammontare della popolazione residente, sulle abitazioni e sulle imprese e unità locali dell'industria e del commercio, formanti oggetto, rispettivamente, del 10° Censimento della popolazione e del 4° Censimento industriale e commerciale. Tali dati sono stati desunti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione (Modd. ISTAT/CIC/6) compilati dagli Uffici comunali di censimento e trasmessi telegraficamente all'Istituto.

6. Ultimata la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione e la conseguente intavolazione dei dati, di cui è stato detto al precedente capitolo 7, gli Uffici comunali di censimento hanno trasmesso all'Istituto, tramite i rispettivi Uffici provinciali, una copia dei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Modd. ISTAT/CIC/8 e 8 bis), sulla base dei quali l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato il « Volume I -

Imprese, unità locali, addetti - Dati provvisori per comune ».

Tale volume, in cui sono riportati alcuni dati provvisori sulle imprese e unità locali, si articola nelle seguenti nove tavole :

- Tavola 1 - Imprese e unità locali per ramo e classe di attività economica
- » 2 - Imprese e unità locali per settore di attività economica e provincia
 - » 3 - Imprese per forma giuridica e provincia
 - » 4 - Unità locali per numero di addetti e ramo, classe e sottoclasse di attività economica
 - » 5 - Unità locali per ramo di attività economica, provincia e numero di addetti
 - » 6 - Unità locali delle industrie manifatturiere, per classe di attività economica, provincia e numero di addetti
 - » 7 - Unità locali del commercio, per classe di attività economica, provincia e numero di addetti
 - » 8 - Unità locali per ramo, classe e sottoclasse di attività economica, per provincia e comune capoluogo
 - » 9 - Unità locali e addetti per settore di attività economica e comune.

SEZIONE 3 — PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI

7. Il piano di pubblicazione dei risultati definitivi del 4° Censimento generale dell'industria e del commercio, basato sulla più ampia utilizzazione delle notizie raccolte, contempla un vasto ed organico sistema di tavole statistiche, articolate in più volumi, per un totale di circa 13.000 pagine, che forniscono il quadro completo della struttura economica italiana. Esso comprende altresì una relazione tecnica sugli scopi e le modalità della rilevazione e sulle altre operazioni connesse con il censimento.

I volumi, la struttura e il contenuto dei quali sa-

ranno illustrati nei paragrafi successivi, sono i seguenti :

- Volume II - Dati provinciali su alcune principali caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali
- » III - Industrie
 - Tomo 1 - Imprese
 - Tomo 2 - Unità locali
 - Parte I - Dati nazionali e regionali
 - Parte II - Dati provinciali

- Volume IV - Commercio e servizi
 » V - Trasporti e comunicazioni
 » VI - Credito, assicurazione e gestioni finanziarie
 » VII - Dati generali riassuntivi
 » VIII - Atti del censimento

8. Al fine di eliminare eventuali incertezze che possono sorgere nella interpretazione dei dati, ogni volume è preceduto da particolari avvertenze in cui sono brevemente indicati i criteri in base ai quali si sono definite le unità di censimento con riferimento, anche, ai relativi caratteri considerati nelle tavole, nonché i criteri adottati per la classificazione delle attività economiche. Inoltre, in allegato a ciascun volume è riportata la classificazione delle attività economiche con la denominazione completa dei rami, delle classi, sottoclassi e categorie, che nelle tavole risulta, a volte, indicata in forma abbreviata per esigenze tipografiche. Nello stesso allegato è riportata, altresì, una tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1961 e la classificazione del 1951.

9. Il volume II « Dati provinciali su alcune principali caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali » si articola in 92 fascicoli provinciali, ciascuno dei quali risulta costituito dalle seguenti tavole:

- Tavola 1 - Imprese, unità locali, addetti
 » 2 - Imprese e relative unità locali
 » 3 - Imprese per forma giuridica e relativi addetti
 » 4 - Imprese per numero di addetti
 » 5 - Unità locali per tipo
 » 6 - Unità locali per numero di addetti
 » 7 - Unità locali con e senza forza motrice
 » 8 - Unità locali con forza motrice per tipo di motori
 » 9 - Unità locali, addetti e potenza utilizzabile, per categoria di attività economica
 » 10 - Addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso
 » 11 - Spese per il personale nel 1960 per titolo di spesa e gruppi posizionali del personale
 » 12 - Imprese e unità locali per comune.

Il volume II è corredato dell'appendice « Dati riassuntivi nazionali » che costituisce il riepilogo dei dati contenuti nei singoli fascicoli provinciali e si articola in tavole nazionali e tavole provinciali.

10. Nel volume III « Industrie » sono riportati i dati concernenti le imprese e le unità locali eserci-

tanti attività che, nella classificazione delle attività economiche, rientrano nei rami da 2 a 5; sono altresì compresi i dati relativi alle imprese e alle unità locali esercitanti la propria attività in alcune classi del ramo 1, comprese nel campo di rilevazione del 4° Censimento industriale e commerciale.

Il volume si articola nel seguente modo:

- Tomo 1: Imprese
- Tomo 2: Unità locali
 - a) parte prima: dati nazionali e regionali
 - b) parte seconda: dati provinciali

Il volume IV « Commercio e servizi » è suddiviso in due parti: nella prima parte sono riportati i dati sulle imprese e sulle unità locali esercitanti attività che rientrano nel ramo 6 (Commercio) della classificazione delle attività economiche; la parte seconda contiene un'analisi dei principali caratteri delle imprese e delle unità locali comprese in alcune classi del ramo 9 (Servizi e attività sociali varie), che hanno formato oggetto di rilevazione.

Nel volume V « Trasporti e comunicazioni » sono riportati i dati concernenti le imprese e le unità locali esercitanti attività che, nella classificazione delle attività economiche, rientrano nel ramo 7 (Trasporti e comunicazioni). Il volume si articola in due parti relative, rispettivamente, alle imprese e alle unità locali.

Anche il volume VI « Credito, assicurazione e gestioni finanziarie » è articolato in due parti nelle quali sono analizzati, rispettivamente, i dati relativi alle imprese e alle unità locali esercitanti attività che rientrano nel ramo 8 (Credito, assicurazione e gestioni finanziarie) della classificazione delle attività economiche.

11. I caratteri esaminati nei volumi, di cui è detto al precedente paragrafo 10, sono i seguenti:

- Imprese per forma giuridica
- Imprese per numero di addetti
- Imprese per numero di unità locali
- Imprese per diffusione territoriale
- Imprese per numero di attività esercitate
- Unità locali per forma giuridica delle imprese da cui sono gestite
- Unità locali per tipo
- Unità locali per numero di addetti
- Unità locali per potenza utilizzabile
- Unità locali per numero di addetti e per potenza utilizzabile
- Addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso
- Addetti alle unità locali per categoria posizionale, sesso, età

- Unità locali per numero di attività esercitate
- Motori primi secondo la specie e generatori di energia elettrica
- Motori elettrici per potenza
- Caldaie a vapore per tipo
- Mezzi di trasporto su strada in dotazione alle unità locali, per tipo
- Personale operaio in forza nel 1960, per mese
- Ore di lavoro prestate dal personale operaio, per mese
- Retribuzioni lorde al personale nel 1960 per titolo di spesa e per gruppo posizionale del personale
- Ritenute al personale sulle retribuzioni, contributi ed altre spese del datore di lavoro nel 1960 per titolo di spesa e per gruppo posizionale del personale.

Al riguardo è da osservare che mentre in taluni volumi i suddetti caratteri sono analizzati a tutti i livelli di circoscrizione territoriale (nazione, regioni, province), in altri, invece, l'esposizione dei dati relativi ad alcuni dei suddetti caratteri, non scende all'analisi provinciale o è limitata a tavole nazionali. È da precisare, altresì, che in alcuni volumi determinati caratteri non figurano e ciò in relazione alla scarsa rilevanza del fenomeno, tenuto conto delle attività economiche cui i volumi stessi fanno riferimento.

12. Il volume VII « Dati generali riassuntivi » è suddiviso in due parti: la prima parte fa riferimento agli stessi caratteri delle imprese e delle unità locali esaminati nei precedenti volumi del

censimento, ma in forma più sintetica; nella seconda parte sono invece riportati in forma analitica i principali caratteri strutturali delle imprese ed unità locali artigiane.

Si ritiene opportuno, pertanto, riportare qui di seguito i caratteri esaminati nelle tavole concernenti i dati sull'artigianato:

- Imprese per forma giuridica
- Imprese per numero di addetti
- Imprese secondo il luogo in cui viene esercitata l'attività
- Unità locali con e senza dipendenti e potenza utilizzabile
- Unità locali per numero di addetti
- Unità locali per numero di dipendenti
- Addetti alle unità locali per categoria posizionale e sesso
- Spese per il personale nel 1960 per titolo di spesa e gruppo posizionale del personale

13. Nel presente volume VIII « Atti del censimento » è stata raccolta tutta la vasta materia attinente alle operazioni di censimento, da quelle preliminari relative alla preparazione della base territoriale a quelle di raccolta e di elaborazione dei dati fino alla pubblicazione di essi. L'esposizione è fatta in ordine cronologico, tenendo tuttavia presente la concatenazione logica dei vari aspetti della materia.

Inoltre, in allegato sono riportati, in fac-simile, tutti i questionari di rilevazione ed i modelli ausiliari impiegati, nonchè i piani di lavoro relativi alle operazioni di spoglio meccanografico.

ALLEGATO 1

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI



PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1961, N. 1011

NORME DI ESECUZIONE PER IL 10° CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE E PER IL 4° CENSIMENTO GENERALE DELL'IN-
DUSTRIA E DEL COMMERCIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, sulla periodicità dei censimenti della popolazione;

Visto l'art. 3 della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali;

Visti la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

DECRETA :

Art. 1.

Nei giorni 15 e 16 ottobre 1961 hanno luogo, rispettivamente, il 10° censimento generale della popolazione e il 4° censimento generale dell'industria e del commercio.

In occasione del censimento della popolazione viene effettuata la rilevazione delle abitazioni.

Art. 2.

Il censimento della popolazione rileva in ciascun Comune :

a) la popolazione residente che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo;

b) la popolazione presente o di fatto.

Art. 3.

La popolazione residente di ciascun Comune è costituita dalle persone che ivi hanno la propria dimora abituale, siano esse, alla data del censimento, presenti oppure assenti temporanea-

mente dal Comune per l'esercizio di occupazioni stagionali o, comunque, per cause di durata limitata, secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

La popolazione presente di ciascun Comune è costituita dalle persone presenti nel Comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel Comune oppure residenti in altro Comune o all'estero.

Art. 4.

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva il sesso, lo stato civile, la data ed il Comune di nascita, il grado di istruzione, nonchè, per le persone in condizione professionale, la professione, la posizione nella professione e l'attività economica dell'azienda o ente presso cui sono occupate alla data del censimento o lo erano da ultimo se disoccupate o, per le persone in condizione non professionale, la loro particolare condizione. Il censimento rileva, inoltre: per gli stranieri, la cittadinanza; per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e il motivo della loro assenza; per le donne coniugate, anche se sia avvenuto lo scioglimento del matrimonio, alcune notizie sul numero dei figli avuti.

Per le persone presenti nel Comune, ma residenti in altro Comune o all'estero, il censimento rileva il sesso, la data di nascita, lo stato civile e il Comune o Stato estero di residenza.

Art. 5.

Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono :

- a) la famiglia;
- b) la convivenza.

Per famiglia si intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza si intende la convivenza anagrafica contemplata dall'art. 3 del regolamento stesso.

Art. 6.

Per le abitazioni vengono rilevati i dati concernenti la specie dell'abitazione, il numero delle stanze (vani utili) e dei vani accessori, i servizi installati e il titolo di godimento dell'abitazione.

Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una famiglia o da più famiglie coabitanti.

Art. 7.

Il censimento dell'industria e del commercio rileva in ciascun Comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali:

a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese o ditte che esercitano un'attività nell'industria, ivi comprese le attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e l'industria della pesca, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi e attività sociali varie;

b) delle unità locali gestite dalle imprese o ditte di cui alla precedente lettera a), siano esse attive o temporaneamente inattive alla data del censimento.

Art. 8.

Le unità di rilevazione del censimento dell'industria e del commercio sono:

- a) l'impresa o ditta;
- b) l'unità locale.

Per impresa o ditta si intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Per unità locale si intende l'impianto situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio e simili) in cui viene effettuata la produzione o vendita dei beni o la prestazione dei servizi.

Costituiscono unità locali anche gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, aventi sede separata da quella delle unità operative indicate nel comma precedente.

Per le imprese o ditte il censimento rileva la forma giuridica, l'attività economica esercitata, il numero degli addetti, nonché particolari notizie concernenti le imprese artigiane; per le unità locali rileva l'attività economica esercitata, i motori e generatori di energia elettrica installati, i mezzi di trasporto in dotazione, nonché le forze di lavoro occupate e l'ammontare delle retribuzioni ad esse corrisposte nell'anno 1960.

Art. 9.

Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione e del censimento dell'industria e del commercio sono raccolte con i questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP 1 (foglio di famiglia) e CP/2 (foglio di convivenza) e ai modelli CIC/1 (questionario di impresa), CIC/2 (questionario di unità locale) e CIC/3 (questionario per il commercio ambulante), allegati al presente decreto. Esse sono riferite, per il censimento della popolazione, alla mezzanotte tra il 14 e 15 ottobre e, per il censimento dell'industria e del commercio, a seconda della loro natura, al giorno 16 ottobre 1961 o all'anno solare 1960.

Per il censimento della popolazione i relativi questionari devono essere compilati in duplice esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal Comune.

Per il censimento dell'industria e del commercio il questionario di impresa deve essere compilato in duplice esemplare, il questionario di unità locale ed il questionario per il commercio ambulante devono essere compilati in unico esemplare.

Art. 10.

L'Istituto centrale di statistica impartisce le istruzioni necessarie alla esecuzione dei censimenti e sovrintende a tutte le relative operazioni, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni governative centrali e locali, delle Amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 11.

Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica ai fini dei censimenti:

a) gli Uffici provinciali di censimento aventi il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni

affidate agli Uffici comunali di censimento. La qualifica e i compiti dell'Ufficio provinciale di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio, industria e agricoltura;

b) gli Uffici comunali di censimento aventi il compito di svolgere le varie operazioni nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettano all'Ufficio di statistica; in mancanza di questo, sono attribuiti all'Ufficio che sarà appositamente costituito dal sindaco. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'Ufficio e del regolare andamento delle operazioni.

Art. 12.

In ogni Provincia è costituita con decreto del prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza.

La Commissione, presieduta dal prefetto, è composta: dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente; dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possono svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

Art. 13.

In ogni Comune è costituita, con provvedimento del sindaco, una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le relative operazioni fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza dei censimenti stessi.

La Commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'Ufficio comunale di statistica, ove esista; dai rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei Comuni capoluoghi di Provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possono svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.

Art. 14.

Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della Provincia.

Nei casi di irregolarità ovvero di omissioni o ritardi negli adempimenti prescritti, può ordinare ispezioni ed inchieste, informando l'Istituto centrale di statistica delle misure adottate.

Art. 15.

Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del Comune.

Art. 16.

L'Istituto centrale di statistica, su proposta degli Uffici comunali di censimento, provvede a determinare il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun Comune.

I rilevatori sono scelti tra persone riconosciute idonee ad espletare i compiti loro affidati, preferibilmente tra dipendenti del Comune, della pubblica Amministrazione o di enti pubblici. Essi vengono nominati dal sindaco.

Ai rilevatori viene corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso globale, nella misura che viene determinata dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 17.

È fatto obbligo ai capi delle famiglie e convivenze, agli imprenditori ed ai conduttori delle unità locali, e in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione dei censimenti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 18.

Nel periodo dal 5 al 31 ottobre 1961 i rilevatori procedono alla consegna e al ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, nonché dei questionari del censimento generale dell'industria e del commercio.

La compilazione dei modelli di rilevazione deve essere eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, dal titolare dell'impresa, dal gerente dell'unità locale o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Qualora le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore può effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Sia i fogli di famiglia e di convivenza, sia i questionari del censimento dell'industria e del commercio, devono essere sottoscritti da chi ha l'obbligo di fornire le notizie e controfirmati dal rilevatore.

Art. 19.

I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unità locali, i quali entro il 18 ottobre 1961 non avessero ricevuto i fogli di famiglia, i fogli di convivenza, i questionari di ditta o i questionari di unità locale, ovvero, avendoli ricevuti, non avessero potuto riconsegnarli entro il 31 ottobre 1961, per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'Ufficio comunale di censimento.

Art. 20.

Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa vengono censite d'intesa col Ministero stesso a mezzo della Sezione militare statistica istituita presso l'Istituto centrale di statistica con decreto del Ministro per la difesa 1° settembre 1948.

Art. 21.

Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito per il tramite delle Capitanerie di porto.

Art. 22.

L'Istituto centrale di statistica può autorizzare le imprese che ne facciano richiesta a inviare direttamente presso la sede dell'Istituto i questionari debitamente compilati ai sensi del precedente articolo 9.

Art. 23.

A cura degli Uffici comunali di censimento viene effettuata giornalmente una revisione preliminare dei modelli di rilevazione consegnati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati concernenti:

a) per il censimento della popolazione, il numero delle famiglie e delle convivenze e quello delle persone residenti nel Comune, nonché il numero delle abitazioni e quello delle stanze (vani utili);

b) per il censimento dell'industria e del commercio, il numero delle ditte, il numero delle unità locali e dei relativi addetti, nonché il numero degli esercizi di commercio ambulante.

I dati complessivi risultanti dai riepiloghi devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma entro il giorno 10 novembre 1961.

Art. 24.

Subito dopo la comunicazione telegrafica di cui all'articolo precedente, gli Uffici comunali di censimento effettuano, entro il 30 novembre, la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei modelli stessi rispecchino l'effettiva situazione delle unità cui si riferiscono.

Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati e, se del caso, mediante opportuni accertamenti.

Art. 25.

Entro il 15 dicembre 1961, gli Uffici comunali di censimento provvedono a spedire il materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica tramite i rispettivi Uffici provinciali di censimento.

Art. 26.

Entro il 31 dicembre 1961, i Comuni devono effettuare la revisione dell'anagrafe della popolazione residente servendosi dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi tratti.

Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'Interno.

Art. 27.

Entro il 31 marzo 1962, le Camere di commercio, industria e agricoltura devono effettuare la revisione del registro anagrafico delle ditte servendosi degli appositi elenchi delle unità economiche censite, compilati dagli Uffici comunali e trasmessi per il tramite dell'Ufficio provinciale di censimento.

Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'Industria e del commercio.

Art. 28.

Qualora nel corso della revisione di cui ai precedenti articoli 26 e 27 risultassero unità sfuggite al censimento, l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere immediatamente a rilevare le famiglie e le convivenze non censite, nonché in seguito a segnalazione della Camera di commercio, industria e agricoltura tramite l'Ufficio provinciale di censimento, le unità economiche non censite.

I modelli di rilevazione compilati per le unità in questione devono essere immediatamente trasmessi all'Istituto centrale di statistica.

Art. 29.

Il segreto d'ufficio sulle notizie raccolte in occasione dei presenti censimenti è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 30.

Ai Comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarità, tempestività e precisione possono essere rilasciati diplomi d'onore, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Istituto centrale di statistica.

A tutti coloro che si siano distinti in attività e zelo ai fini della buona riuscita dei censimenti può essere rilasciato dall'Istituto centrale di statistica un diploma di benemerenzza.

Art. 31.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA —
SCELBA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 131. — VILLA

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1341

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI CENSIMENTI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato.

I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di statistica che ne renderà conto con apposita gestione.

Art. 2.

Per le spese concernenti il X Censimento generale della popolazione e il IV Censimento generale dell'industria e del com-

mercio è autorizzata l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica della somma di lire 6.427 milioni così ripartita:

lire 5.842 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 585 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per i censimenti di cui al comma precedente è inoltre autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 1.500 milioni, da devolvere a favore dei Comuni a titolo di contributo nelle spese da essi sostenute in dipendenza dei detti censimenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno saranno stabilite le norme per la ripartizione tra i Comuni della detta somma di lire 1.500 milioni.

Art. 3.

L'onere di lire 5.842 milioni di cui al primo comma del precedente articolo relativo all'esercizio finanziario 1962-63 sarà fronteggiato per lire 3.800 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 e per lire 2.042 milioni, con la riduzione del capitolo corrispondente dell'esercizio 1962-63.

Alla spesa di lire 1.500 milioni prevista dal secondo comma dell'articolo 2 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI —
TRABUCCHI — TREMELLONI —
SULLO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO 2

CIRCOLARI E ISTRUZIONI VARIE

A — Circolari

B — Istruzioni varie

A — C I R C O L A R I

1) CIRCOLARI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA



Roma, 6 aprile 1961

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

UC - P

Circolare n. 1/CP-29

Prot. n. 9353

Allegati 4

OGGETTO :

10° Censimento generale della popolazione e 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - Piano topografico.

Ai Sindaci LORO SEDI
Agli Uffici comunali di censimento LORO SEDI
Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI
Ai Prefetti LORO SEDI
Ai Commissari e Rappresentanti del Governo
AOSTA - TRENTO - BOLZANO
PALERMO - CAGLIARI - TRIESTE

e, per conoscenza :

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile R O M A
Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio R O M A
Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale
AOSTA - TRENTO - PALERMO - CAGLIARI
Agli Assessorati per l'industria e commercio delle Regioni : Valle d'Aosta ; Trentino-Alto Adige ; Sicilia ; Sardegna
LORO SEDI
All'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale della Regione Siciliana PALERMO
Alla Presidenza delle Amministrazioni provinciali
TRENTO-BOLZANO
Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

1. In ottemperanza alle vigenti norme legislative in materia di censimenti, nel mese di ottobre del corrente anno dovranno essere effettuati il 10° Censimento generale della popolazione, al quale è abbinato il Censimento delle abitazioni, e il 4° Censimento generale dell'industria e del commercio.

2. Il primo adempimento demandato ai comuni per l'esecuzione dei detti censimenti consiste nella formazione del nuovo piano topografico che costituisce il necessario presupposto sia per la particolareggiata e precisa rilevazione dei dati con riferimento alle suddivisioni interne dei comuni (frazioni geografiche e località abitate), sia per la razionale suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento che costituiscono le unità territoriali di rilevazione. Come è noto, l'obbligo per i comuni di provvedere alla formazione del piano topografico è stabilito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e disciplinato dagli articoli 33, 34 e 35 del vigente regolamento anagrafico (D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136).

3. In armonia con le sopra citate norme legislative, questo Istituto, con circolare n. 61 del 30 luglio 1959, prot. n. 17031, invitò i comuni, che non vi avessero ancora provveduto, ad aggiornare l'esemplare del piano topografico relativo al 9° Censimento generale della popolazione, riportandovi le mutazioni concernenti le località abitate in dipendenza dello sviluppo dell'attività edilizia. Al tempo stesso invitò i comuni che ne fossero comunque sprovvisti, a richiedere a questo Istituto un esemplare di detto piano.

Al presente, pertanto, tutti i comuni devono essere in possesso di un esemplare del piano topografico relativo al Censimento demografico del 1951 debitamente aggiornato con l'aggiunta dei segni topografici concernenti tutte le variazioni verificatesi successivamente a detto censimento in dipendenza della costruzione di nuove strade, nonchè di case e di altri edifici alla periferia dei centri e dei nuclei abitati o di case sparse per la campagna, ovvero con la cancellazione dei segni topografici concernenti gli edifici demoliti, in modo tale che il piano stesso venga a costituire la rappresentazione fedele della attuale situazione di fatto. Ovviamente, i comuni che non vi avessero ancora provveduto devono effettuare subito l'aggiornamento di cui trattasi.

4. Il piano topografico del 10° Censimento generale della popolazione deve essere formato da ciascun comune in triplice esemplare in base alle istruzioni predisposte in occasione del censimento del 1951, tenendo altresì conto delle norme appresso specificate. Le dette istruzioni sono riportate in allegato al Volume « Metodi e norme » Serie B, n. 3, « Anagrafe della popolazione », in possesso dei comuni. Ad integrazione delle istruzioni stesse, alla presente circolare sono allegati la carta del comune dimostrativo e l'esempio di mod. C1 compilato, relativo al comune dimostrativo stesso.

In plico a parte sarà tempestivamente trasmesso il nuovo mod. ISTAT/CP/101 — Elenco delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati — sostitutivo del mod. C1 previsto dalle istruzioni e da compilare secondo le norme di cui al paragrafo 10 delle medesime (pag. 99 del citato volume « Anagrafe della popolazione »).

5. L'ordinazione delle tavolette relative al proprio territorio deve essere fatta da ciascun comune mediante l'allegata lettera di richiesta, per il tramite di questo Istituto al quale l'Istituto geografico militare ha accordato lo sconto del 20% sul prezzo di listino. Detta lettera di richiesta deve essere inviata a questo Istituto con la massima sollecitudine e comunque *non oltre tre giorni* dalla ricezione della presente.

Lo stesso Istituto geografico militare provvederà ad inviare contro assegno direttamente ai comuni le tavolette da essi richieste.

6. La suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche deve rimanere immutata, salvo il caso che nel territorio stesso, in dipendenza del sorgere di uno o più nuovi centri abitati o dello sviluppo di centri minori preesistenti ai quali non facevano capo proprie frazioni geografiche, si siano venute a determinare nuove autonome aree gravitazionali, nel senso, cioè, che su alcuni di tali centri gravitano gli abitanti dei nuclei abitati e delle case sparse circinvicini, in forma prevalente rispetto ad altri centri abitati. Non dovranno quindi essere istituite nuove frazioni geografiche per i centri, nuovi o preesistenti, che non abbiano ancora raggiunto uno sviluppo tale da determinare sui detti abitanti un'attrazione nettamente prevalente rispetto a quella dei centri sui quali gli abitanti stessi gravitavano all'epoca del censimento del 1951.

Nei riguardi delle eventuali parti di territorio aggregate o staccate a seguito di variazioni territoriali, si precisa che queste devono costituire frazioni geografiche a sè stanti soltanto qualora corrispondano ad intere frazioni geografiche preesistenti o, pur essendo parte di queste ultime, abbiano le caratteristiche per essere considerate distinte frazioni geografiche nel nuovo assetto territoriale del comune.

7. Prima di procedere alla individuazione e delimitazione dei centri e dei nuclei abitati sulle tavolette del nuovo piano topografico, si devono riportare in esse i segni topografici relativi agli aggiornamenti già effettuati sul piano topografico del 1951, di cui al precedente punto 3.

Qualora le tavolette costituenti il nuovo piano siano di levata recente, potrà verificarsi il caso che gli aggiornamenti anzidetti siano da riportare soltanto in parte, in quanto per l'altra parte risultano già nelle nuove tavolette.

8. I criteri stabiliti nelle istruzioni per la individuazione e per la delimitazione dei centri e dei nuclei abitati devono essere applicati con riferimento alla attuale situazione di fatto, tenendo conto degli aggiornamenti anzidetti. Tali criteri riguardano sia la rispondenza di ciascuna località ai requisiti previsti per i vari tipi di località abitata (centri abitati, nuclei abitati e case sparse), sia la rappresentazione cartografica delle relative delimitazioni.

9. Le zone di territorio in contestazione tra i comuni in occasione del censimento del 1951, per le quali la situazione sia rimasta invariata o i Sindaci interessati non riescano a raggiungere un sollecito accordo ai fini dei censimenti in oggetto, rimangono affidate, sempre a tali fini, ai medesimi comuni ai quali furono assegnate per il detto censimento del 1951.

10. La trasmissione e la restituzione tra comuni contermini delle tavolette costituenti i rispettivi piani topografici, ai fini dei visti di concordanza sulla comune linea di confine, di cui al paragrafo 7 (pag. 90) delle già citate istruzioni, devono essere effettuate con lettere conformi agli schemi A, B, C, anche essi riportati in allegato alla presente.

11. I comuni, non appena ricevute le tavolette dall'Istituto geografico militare, devono subito iniziare il lavoro di formazione del piano topografico in modo da assicurarne la tempestiva trasmissione a questo Istituto *entro trenta giorni* dalla ricezione delle tavolette stesse.

Questo Istituto confida che i comuni, consapevoli per rinnovata esperienza dell'importanza pregiudiziale che il piano topografico riveste ai fini del buon esito dei censimenti, nonchè nei riguardi della regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e del buon andamento di altri importanti servizi comunali, faranno ogni sforzo per effettuare il richiesto adempimento concernente la formazione del piano topografico con la massima diligenza e tempestività.

Si rimane in attesa della lettera di richiesta delle carte topografiche, di cui al precedente punto 5.

IL PRESIDENTE

L. MAROI



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Ufficio UC

Circolare n. 2/CP-94

Prot. n. 22010

OGGETTO :

10° Censimento generale della popolazione e 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - Ispettori provinciali.

Roma, 19 agosto 1961

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

Ai Prefetti LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti del Governo
AOSTA - TRENTO - BOLZANO
TRIESTE - PALERMO - CAGLIARI

Alle Camere di commercio, industria e agricoltura
LORO SEDI

e, per conoscenza :

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile R O M A

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio R O M A

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale
AOSTA - TRENTO - PALERMO - CAGLIARI

All'Assessorato per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale della Regione Siciliana
PALERMO

Agli Assessorati per l'industria e commercio delle Regioni : Valle d'Aosta ; Trentino-Alto Adige ; Sicilia ; Sardegna
LORO SEDI

Alle Presidenze delle Amministrazioni provinciali
TRENTO - BOLZANO

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati
LORO SEDI

Secondo quanto previsto dalle « Disposizioni e istruzioni » relative ai censimenti in oggetto, di imminente invio, per i compiti di vigilanza e di assistenza agli Uffici comunali durante le diverse operazioni di rilevazione, gli Uffici provinciali di censimento devono avvalersi di appositi ispettori provinciali.

Per la determinazione del numero degli ispettori e per la scelta delle persone cui affidare tale incarico, gli Uffici provinciali di censimento devono attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito.

1. Circa il numero, è da tener presente che di norma deve essere nominato un ispettore provinciale per ciascuno dei settori statistici, quali risultano, per ogni provincia, dalla pubblicazione di questo Istituto « Circostrizioni statistiche » (Metodi e Norme - Serie C - n. 1).

Deroghe a tale norma sono consentite in relazione a particolari situazioni ambientali e potranno consistere : a) nell'assegnazione di due o più settori statistici ad uno stesso ispettore ; b) nella nomina di due ispettori nell'ambito dello stesso settore, nei casi in cui la numerosità dei comuni e le difficoltà di accedervi escludano che l'attività di un solo ispettore possa svolgersi in modo proficuo. In quest'ultimo caso, il settore statistico deve essere suddiviso in due sotto-settori da contraddistinguere con le lettere A e B e da affidarsi ciascuno ad un ispettore provinciale.

2. Le funzioni di ispettore provinciale devono essere affidate a persone tecnicamente idonee scelte tra i funzionari delle Camere di commercio e delle Prefetture ed eventualmente di altri organi locali di Pubbliche Amministrazioni.

Si consente, in via eccezionale, di affidare l'incarico di ispettore provinciale anche al capo dell'Ufficio provinciale di statistica, purchè tale incarico venga svolto nell'ambito del settore che comprende il comune capoluogo di provincia e naturalmente senza pregiudizio degli altri compiti generali.

3. Le proposte sul numero degli ispettori provinciali, corredate dei nominativi delle persone prescelte e della indicazione della Amministrazione di appartenenza, devono essere trasmesse, entro il 31 agosto 1961, dagli Uffici provinciali di censimento a questo Istituto, che comunicherà tempestivamente le proprie determinazioni in merito.

IL PRESIDENTE
L. MAROI



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Ufficio UC

Circolare 3/CP-95

Protocollo n. 22204

Allegati 2

OGGETTO :

10° Censimento generale della popolazione e 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - Sezioni di censimento. Scelta dei rilevatori.

Roma, 22 agosto 1961

Agli Uffici comunali di censimento LORO SEDI

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

Ai Prefetti LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti del Governo
AOSTA - TRENTO - BOLZANO
TRIESTE - PALERMO - CAGLIARI

e, per conoscenza :

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - A. P. C.
R O M A

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio
R O M A

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale
AOSTA - TRENTO - PALERMO - CAGLIARI

All'Assessorato per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale della Regione Siciliana
PALERMO

Agli Assessorati per l'industria e commercio delle Regioni: Valle d'Aosta; Trentino-Alto Adige; Sicilia; Sardegna
LORO SEDI

Alle Presidenze delle Amministrazioni provinciali
TRENTO - BOLZANO

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati
LORO SEDI

Nel quadro delle operazioni preliminari dei censimenti in oggetto, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, nonché alla determinazione del numero dei rilevatori e alla loro scelta, secondo le istruzioni di seguito riportate.

A) *Sezioni di censimento*

1. Gli Uffici comunali di censimento, appena ricevuto in restituzione da questo Istituto il piano topografico relativo ai censimenti in oggetto, debitamente approvato a norma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1928, devono provvedere all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento.

A tal fine si precisa che, di norma, devono rimanere immutate le sezioni di censimento stabilite in occasione del censimento generale della popolazione del 1951, ivi comprese le sezioni speciali per natanti. Eventuali modifiche sono consentite in dipendenza :

- a) del sorgere di nuovi complessi residenziali ;
- b) della creazione di nuove aree industriali e in genere dell'installazione di nuove attività produttive ;
- c) dell'accrescimento o diminuzione dell'addensamento delle unità demografiche ed economiche.

Le anzidette modifiche potranno pertanto comportare :

- la scissione di una preesistente sezione in due o più nuove sezioni ;
- la fusione in un'unica sezione di due o più sezioni preesistenti ;
- una nuova ripartizione nell'ambito di un gruppo di sezioni contigue.

2. Per i casi in cui devono essere operate le modifiche di cui al punto precedente, sono da tener presenti le seguenti norme, analoghe a quelle che regolarono la costituzione delle sezioni di censimento nel 1951 :

- a) in nessun caso la sezione di censimento può comprendere territori appartenenti a due o più frazioni geografiche ;

b) le zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazione territoriale devono essere costituite in una o più sezioni a sè stanti;

c) una sezione di censimento non deve comprendere fabbricati appartenenti a centri abitati diversi;

d) nell'ambito di un centro abitato il limite di sezione non deve tagliare uno stesso fabbricato e di norma neanche uno stesso isolato; tuttavia, in caso di isolati comprendenti un elevato numero di unità da censire, l'isolato stesso può essere suddiviso in due o più sezioni, purchè ciascuna di queste comprenda una parte ben definita dell'isolato;

e) un nucleo abitato non deve essere scisso tra due o più sezioni.

Ferme restando le norme di cui sopra, è lasciata facoltà ai comuni di costituire in una o più sezioni di censimento le frazioni di ordine amministrativo-finanziario e altre circoscrizioni di interesse dei comuni stessi.

3. Le delimitazioni delle sezioni di censimento devono essere tracciate con un sottile segno di colore rosso sul terzo esemplare delle tavolette costituenti il piano topografico, previo riporto su queste ultime di tutte le altre delimitazioni indicate sull'esemplare del piano topografico approvato da questo Istituto (confine comunale, delimitazioni delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati).

Per i grandi centri abitati, per i quali i limiti delle sezioni potrebbero risultare poco chiari sulle tavolette al 25.000, si devono usare carte convenientemente ingrandite.

4. Le sezioni di censimento devono essere numerate in ordine progressivo unico per l'intero comune, secondo la successione delle frazioni geografiche.

B) *Numero e scelta dei rilevatori*

5. Il numero dei rilevatori, che dovranno provvedere alla consegna e al ritiro dei modelli di rilevazione dei censimenti in oggetto, deve di norma essere pari al numero delle sezioni di censimento. Tuttavia, in caso di sezioni comprendenti uno scarso numero di unità di censimento, ad uno stesso rilevatore potranno essere affidate due o più sezioni.

6. Appena determinato il numero dei rilevatori, gli Uffici comunali di censimento, in considerazione anche della ristrettezza del tempo disponibile, devono adoperarsi per la ricerca delle persone alle quali potrà essere conferito l'incarico di rilevatore.

A tal fine, è da tener presente che la scelta dovrà essere fatta tra le persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore, di norma, a 65 anni e che siano in possesso dei necessari requisiti morali e culturali, scelti preferibilmente fra i dipendenti del comune, della Pubblica Amministrazione e di altri Enti pubblici.

Le persone prescelte saranno opportunamente istruite a cura dei dirigenti degli Uffici comunali di censimento, con l'assistenza degli Uffici provinciali di censimento, secondo le norme che verranno in seguito precisate.

C) *Proposte sulle sezioni di censimento e sul numero dei rilevatori*

7. Per la comunicazione delle proposte sulle sezioni di censimento e sul numero dei rilevatori, gli Uffici comunali di censimento si serviranno di un prospetto conforme al fac-simile allegato.

Tale prospetto deve essere redatto in duplice copia, delle quali una sarà trattenuta dall'Ufficio comunale di censimento e l'altra trasmessa al competente Ufficio provinciale di censimento entro il 15 settembre 1961.

A misura che i prospetti pervengono agli Uffici provinciali di censimento, e comunque non oltre il 20 settembre 1961, questi, previo esame delle proposte, devono trasmetterli con le relative eventuali osservazioni a questo Istituto, che comunicherà tempestivamente le proprie determinazioni in merito.

8. Con l'occasione e al fine di fornire fin d'ora il quadro completo degli adempimenti concernenti i censimenti in oggetto, si trasmette, allegato alla presente, il calendario delle relative operazioni.

Gli Uffici provinciali di censimento sono incaricati di assicurarsi del ricevimento della presente da parte di tutti gli Uffici comunali di censimento e del regolare adempimento di quanto richiesto.

IL PRESIDENTE

L. MAROI



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Ufficio UC

Circolare n. 4/CP - 97

Protocollo n. 23027

Allegati 1

OGGETTO :

10° Censimento generale della popolazione e 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - Riunioni inter-provinciali dei dirigenti degli Uffici provinciali di censimento e degli ispettori provinciali.

Roma, 31 agosto 1961

Agli Uffici provinciali di censimento

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura

LORO SEDI

Ai Prefetti

LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti del Governo

AOSTA - TRENTO - BOLZANO
TRIESTE - PALERMO - CAGLIARI

e, per conoscenza :

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile-A.P.C.

R O M A

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio

R O M A

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale

AOSTA - TRENTO - PALERMO - CAGLIARI

All'Assessorato per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale della Regione Siciliana

PALERMO

Agli Assessorati per l'industria e commercio delle Regioni : Valle d'Aosta ; Trentino-Alto Adige ; Sicilia ; Sardegna

LORO SEDI

Alle Presidenze delle Amministrazioni provinciali

TRENTO - BOLZANO

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati

LORO SEDI

1. Secondo quanto previsto dal calendario delle operazioni di censimento, nel periodo dall'11 al 16 settembre saranno tenute le riunioni interprovinciali dei Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento e degli Ispettori provinciali, nel corso delle quali saranno illustrate, a cura di funzionari dell'Istituto centrale di statistica, le disposizioni ed istruzioni per il 10° Censimento generale della popolazione e per il 4° Censimento generale dell'industria e del commercio.

2. Le suddette riunioni avranno luogo presso le Camere di commercio, industria e agricoltura di alcuni capoluoghi di provincia opportunamente scelti. Il piano di tali riunioni è riportato in allegato alla presente circolare e da esso risultano le città sede delle riunioni, le provincie assegnate per ciascuna sede e i giorni in cui le riunioni stesse saranno tenute.

Le riunioni si svolgeranno con inizio alle ore 10 a.m. e proseguiranno anche nel pomeriggio.

3. Alle riunioni suddette devono partecipare : *i Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento ; i Capi degli Uffici provinciali di statistica ; gli Ispettori provinciali.*

In relazione all'importanza degli argomenti che saranno trattati nelle dette riunioni, è opportuno che ad esse intervengano anche i Dirigenti degli Uffici di censimento dei Comuni sede delle riunioni, all'uopo invitati dal competente Ufficio provinciale di censimento.

4. Le Amministrazioni e le Autorità in indirizzo sono pregate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, di autorizzare i propri funzionari interessati a partecipare alle riunioni suddette.

Le spese di missione dei funzionari che risiedono fuori dei Comuni in cui avranno luogo le riunioni saranno liquidate dai singoli Uffici provinciali di censimento, ai quali questo Istituto provvederà ad impartire le disposizioni del caso e ad accreditare i relativi fondi.

5. Le Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali si terranno le riunioni sono pregate di mettere a disposizione i locali occorrenti e di provvedere a quant'altro possa necessitare per il normale svolgimento delle riunioni stesse.

IL PRESIDENTE

L. MAROI



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Ufficio UC

Circolare n. 5/CP - 100

Protocollo n. 23907

OGGETTO :

10° Censimento generale della popolazione e 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - Gestione dei fondi assegnati agli organi periferici.

Roma, 11 settembre 1961

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

Agli Uffici comunali di censimento LORO SEDI

Ai Sindaci LORO SEDI

Ai Prefetti LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti del Governo
AOSTA - TRENTO - BOLZANO
PALERMO - CAGLIARI - TRIESTE

e, per conoscenza :

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile-A.P.C. R O M A

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio R O M A

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale
AOSTA - TRENTO - PALERMO - CAGLIARI

All'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale della Regione Siciliana PALERMO

Agli Assessorati per l'industria e commercio delle Regioni: Valle d'Aosta; Trentino-Alto Adige; Sicilia; Sardegna LORO SEDI

Alle Presidenze delle Amministrazioni provinciali TRENTO - BOLZANO

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

Si portano a conoscenza le norme concernenti la gestione dei fondi assegnati agli organi periferici di censimento per l'esecuzione del 10° censimento generale della popolazione e del 4° censimento generale dell'industria e del commercio.

1. *Determinazione e assegnazione dei fondi.* — I fondi occorrenti per ciascuna provincia, ai fini dello svolgimento delle operazioni di censimento, sono determinati dall'Istituto centrale di statistica e saranno accreditati — in apposito conto corrente intestato all'Ufficio provinciale di censimento — presso la filiale o corrispondente della Banca nazionale del lavoro esistente nel capoluogo della provincia.

I fondi che saranno accreditati al conto corrente suindicato sono destinati :

- alle spese per l'attività ispettiva disposta dall'Ufficio provinciale di censimento ;
- al pagamento dei compensi ai rilevatori che hanno operato negli Uffici comunali di censimento.

Per le spese inerenti all'attività ispettiva, ai fini di assicurare il regolare svolgimento delle ispezioni, questo Istituto provvederà a rimettere tempestivamente una congrua anticipazione; eventuali ulteriori fondi saranno accreditati in base a motivata richiesta dell'Ufficio provinciale di censimento d'intesa con l'ispettore regionale di questo Istituto.

Per il pagamento dei compensi ai rilevatori si provvederà ad accreditare le somme occorrenti entro il 31 ottobre 1961, data in cui avrà termine il ritiro dei modelli di rilevazione.

2. *Gestione dei fondi assegnati all'Ufficio provinciale di censimento.* — La responsabilità verso questo Istituto della gestione dei fondi assegnati all'Ufficio provinciale di censimento spetta al dirigente di detto Ufficio, che pertanto curerà e sorveglierà l'esatta applicazione delle presenti norme e di quelle che potranno essere emanate successivamente.

I prelevamenti dal conto corrente sono effettuati mediante appositi assegni bancari firmati dal dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento.

Gli ordini di trasferimento di fondi ai dipendenti Uffici comunali di censimento devono essere firmati esclusivamente dal dirigente dell'Ufficio provinciale ed i relativi titoli intestati ai dirigenti degli Uffici comunali medesimi. Di tali ordini deve essere data notizia, a cura dell'Ufficio provinciale, ai Sindaci dei rispettivi Comuni. Non è consentito l'accreditamento al bilancio del Comune.

3. *Gestione dei fondi assegnati all'Ufficio comunale di censimento.* — La gestione dei fondi assegnati all'Ufficio comunale di censimento è assunta dal dirigente l'Ufficio stesso, il quale ne è, pertanto, responsabile verso il dirigente dell'Ufficio provinciale e verso questo Istituto centrale di statistica. I documenti di spesa saranno firmati dal dirigente dell'Ufficio comunale e vistati dal Sindaco.

I fondi assegnati a ciascun Ufficio comunale di censimento sono destinati, come si è detto, alla corresponsione di compensi globali ai rilevatori. In particolare, al termine delle operazioni di censimento, ciascun rilevatore, che ha assolto l'incarico affidatogli per l'intero periodo dal 5 al 31 ottobre 1961, riceverà un compenso di L. 37.800 se dipendente del Comune o di altra pubblica amministrazione o ente pubblico e di L. 48.600 se estraneo a dette amministrazioni o enti. Il compenso deve essere ridotto di un ventisettesimo per ogni giornata in meno nell'assolvimento dell'incarico rispetto all'intero periodo previsto.

Per i compensi corrisposti ai rilevatori l'Ufficio comunale compilerà, per ciascun rilevatore, il Mod. ISTAT/C/R3.

4. *Modalità relative alle missioni per il censimento.* — L'Ufficio provinciale di censimento potrà corrispondere agli ispettori provinciali, per ogni ispezione ad essi affidata, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'importo presunto della missione (Mod. ISTAT/C/R1). Tale anticipazione costituirà sospeso di cassa da annullarsi in sede di liquidazione della relativa parcella (Mod. ISTAT/C/R2).

Le tabelle di percorrenza delle missioni effettuate dagli ispettori provinciali devono essere vistate dal dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento.

Le diarie spettanti agli ispettori provinciali di censimento sono liquidate dall'Ufficio provinciale in base alla qualifica da essi rivestita nell'amministrazione statale di appartenenza o a quella equiparata nel caso di appartenenti ad altra amministrazione. Non sono ammesse deroghe a questa norma.

L'uso di mezzi straordinari di trasporto può essere autorizzato dal dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento soltanto nei casi di assoluta, motivata necessità, nei limiti e con le modalità fissati dall'art. 13 della Legge 15 aprile 1961, n. 291.

5. *Compensi agli organi periferici di censimento.* — Al termine di tutte le operazioni di censimento sarà corrisposto all'Ufficio provinciale ed agli Uffici comunali di censimento un compenso commisurato alla qualità e quantità del lavoro svolto, secondo le modalità che saranno a suo tempo rese note.

6. *Contabilità per la gestione dei fondi e rendiconto.* — Per la gestione dei fondi assegnati agli Uffici periferici sono stati predisposti da questo Istituto i seguenti modelli, dei quali, in plico separato, viene spedito all'Ufficio provinciale di censimento un congruo quantitativo, ivi compresa la scorta per eventuali ulteriori necessità:

- Mod. ISTAT/C/R1 - Ricevuta provvisoria per le anticipazioni (da tenersi come sospeso di cassa fino alla liquidazione della spesa);
- Mod. ISTAT/C/R2 - Parcella di missione;
- Mod. ISTAT/C/R3 - Liquidazione del compenso globale ai rilevatori;
- Mod. ISTAT/C/R4 - Contabilità degli Uffici provinciali di censimento (frontespizio ed intercalari);
- Mod. ISTAT/C/R5 - Rendiconto degli Uffici comunali di censimento (frontespizio ed intercalari);
- Mod. ISTAT/C/R6 - Riepilogo dei rendiconti degli Uffici comunali di censimento (frontespizio ed intercalari);
- Mod. ISTAT/C/R7 - Riepilogo generale dei fondi assegnati e delle spese effettuate.

Per la compilazione dei modelli sopradescritti valgono le norme seguenti:

a) l'Ufficio comunale di censimento annoterà, nel frontespizio del Mod. ISTAT/C/R5, i fondi ricevuti dall'Ufficio provinciale per la corresponsione dei compensi ai rilevatori. Tali compensi, liquidati con il Mod. ISTAT/C/R3, saranno, poi, annotati, analiticamente e secondo l'ordine cronologico, nella parte interna dello stesso modello.

Al termine delle operazioni di censimento e comunque non oltre il 30 novembre 1961, l'Ufficio comunale di censimento rimetterà al competente Ufficio provinciale il Mod. ISTAT/C/R5 — che costituisce il rendiconto — compilato in ogni sua parte e corredato dei vari Modd. ISTAT/C/R3 disposti nello stesso ordine progressivo in cui sono stati trascritti nel Mod. ISTAT/C/R5.

Eventuali conti in sospeso, per mancata riscossione da parte dei rilevatori, saranno indicati in calce al rendiconto stesso e formeranno oggetto di successivo rendiconto, da compilare nello stesso modo, e da trasmettere all'Ufficio provinciale competente entro e non oltre il 31 dicembre 1961. Dopo tale data, coloro che non avessero ancora riscosso le loro competenze dovranno rivolgersi all'Istituto centrale di statistica per il tramite dell'Ufficio provinciale di censimento;

b) l'Ufficio provinciale di censimento annoterà di volta in volta, nel frontespizio del Mod. ISTAT/C/R4, i fondi ricevuti da questo Istituto, distintamente per l'attività ispettiva e per i compensi ai rilevatori.

I fondi assegnati per l'attività ispettiva saranno, poi, trascritti analiticamente nell'interno dello stesso modello, a mano a mano che si procederà nella liquidazione delle singole parcelle. La trascrizione delle parcelle liquidate dovrà seguire l'ordine cronologico ed essere sempre tempestiva: così procedendo al termine delle operazioni il modello sarà pronto per il rendiconto finale.

I fondi assegnati per i compensi ai rilevatori saranno trascritti, per singoli Comuni elencati in ordine alfabetico e cronologicamente, nella colonna 3 del Mod. ISTAT/C/R6. Nella colonna 4 dello stesso modello verranno successivamente trascritte le somme corrisposte ai rilevatori dagli Uffici comunali di censimento e risultanti dal Mod. ISTAT/C/R5: tale modello risulterà così già predisposto per il rendiconto finale.

Entro il 31 dicembre 1961 tutto il materiale contabile, debitamente ed accuratamente revisionato, dovrà essere rimesso a questo Istituto in allegato al Mod. ISTAT/C/R7; tale modello, da sottoporsi al visto del Prefetto, riepiloga, distintamente per l'Ufficio provinciale, per gli Uffici comunali e per l'intera provincia, i fondi assegnati e le spese effettuate, con le risultanze finali di cassa (residuo fondi ed interessi corrisposti dalla Banca).

In particolare:

- il Modello ISTAT/C/R4 dovrà essere corredato di tutte le parcelle di missione (Mod. ISTAT/C/R2);
- il Mod. ISTAT/C/R6 dovrà essere corredato di tutti i Modd. ISTAT/C/R5 compilati dai singoli Uffici comunali di censimento con annessi i Modd. ISTAT/C/R3 di liquidazione dei compensi ai rilevatori.

Allo stesso Mod. ISTAT/C/R7 dovranno essere allegate tutte le note di accredito e di addebito rilasciate dalla Banca presso cui è aperto il conto corrente, nonché la dichiarazione della Banca stessa attestante la disponibilità di cassa alla data di chiusura del conto.

Le ritenute erariali, che — ovviamente — concorrono a costituire le risultanze finali di cassa, saranno versate direttamente da questo Istituto.

IL PRESIDENTE

L. MAROI



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Ufficio UC

Circolare n. 6/CP - 101

Protocollo n. 24201

OGGETTO :

10° Censimento generale della popolazione e 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - Costituzione delle commissioni provinciali e comunali di censimento.

Roma, 14 settembre 1961

Ai Prefetti LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti del Governo
AOSTA - TRENTO - BOLZANO
PALERMO - CAGLIARI - TRIESTE

Ai Sindaci LORO SEDI

e, per conoscenza :

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

Agli Uffici comunali di censimento LORO SEDI

Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura LORO SEDI

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile-A.P.C. R O M A

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio R O M A

Ai Presidenti delle Regioni a statuto speciale
AOSTA - TRENTO - PALERMO - CAGLIARI

All'Assessorato per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale della Regione Siciliana PALERMO

Agli Assessorati per l'industria e commercio delle Regioni : Valle d'Aosta ; Trentino-Alto Adige ; Sicilia ; Sardegna LORO SEDI

Alle Presidenze delle Amministrazioni provinciali TRENTO - BOLZANO

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

1. A norma, rispettivamente, degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica che indice i censimenti, deve essere provveduto per ciascuna provincia alla costituzione di una Commissione provinciale di censimento e per ciascun comune alla costituzione di una Commissione comunale di censimento.

2. *Commissioni provinciali di censimento.* — In ogni provincia dev'essere costituita una Commissione provinciale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione dei censimenti nell'ambito della provincia, fornendo informazioni, precisazioni e chiarimenti sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza. Tali compiti vengono espliciti nei modi ritenuti più idonei, in relazione alla disponibilità di mezzi tecnici di divulgazione.

Detta Commissione, da costituirsi con decreto del Prefetto, è composta :

- a) dal Prefetto, che la presiede ;
- b) dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente ;
- c) dal Segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura ;
- d) dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro ;
- e) dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori ;
- f) da un rappresentante del Provveditorato agli studi ;
- g) da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possono svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti ;
- h) dal Capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

La costituzione delle Commissioni provinciali di censimento deve avvenire entro il 20 settembre 1961.

I Prefetti sono pregati di trasmettere a questo Istituto copia del relativo decreto di costituzione.

3. *Commissioni comunali di censimento.* — In ogni comune deve essere costituita una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione dei censimenti fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza dei censimenti stessi e avvalendosi a tal fine dei mezzi più idonei in relazione all'ambiente.

Detta Commissione, da costituirsi con provvedimento del Sindaco, è composta:

- a) dal Sindaco (o da un suo delegato), che la presiede;
- b) dal Segretario comunale;
- c) dal Dirigente dell'Ufficio comunale di statistica, ove esista;
- d) dai rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- e) dal Direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei capoluoghi di provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli studi;
- f) da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.

La costituzione delle Commissioni comunali di censimento deve avvenire entro il 20 settembre 1961.

Le Prefetture, con l'assistenza degli Uffici provinciali di censimento, devono assicurarsi dell'avvenuta costituzione delle Commissioni comunali di censimento, dandone comunicazione a questo Istituto.

4. *Materiale di propaganda.* — Al fine di agevolare i compiti delle Commissioni provinciali e comunali di censimento, questo Istituto ha approntato una pubblicazione dal titolo « Dal censimento dell'Unità ai censimenti del Centenario » nella quale, in coincidenza con il Centenario dell'Unità italiana, viene illustrato un secolo di vita della statistica italiana. Sono stati altresì predisposti un tipo di manifesto pubblicitario e di locandina.

Mentre per le esigenze delle Commissioni comunali, questo Istituto sta provvedendo all'invio diretto del materiale di propaganda presso gli Uffici comunali di censimento, le richieste di fascicoli, manifesti e locandine occorrenti per l'attività delle Commissioni provinciali devono essere rivolte ai competenti Uffici provinciali di censimento.

Al riguardo è da tener presente che questo Istituto, nel quadro organizzativo generale del piano di propaganda del censimento, ha provveduto a prendere contatto con le Amministrazioni, Associazioni di categorie ed Enti più particolarmente interessati ai censimenti, ai quali sta curando direttamente l'invio del materiale suddetto.

Nel sottolineare ancora una volta l'importanza dei censimenti in oggetto, questo Istituto nutre fiducia che da parte delle Commissioni provinciali e comunali di censimento verrà assicurata la massima collaborazione nell'opera di divulgazione degli scopi dei censimenti stessi, sottolineandone le finalità esclusivamente di carattere statistico che con essi si intendono conseguire.

Al termine delle operazioni di censimento, i Sigg. Prefetti e Sindaci, nella loro qualità di presidenti delle Commissioni, sono pregati di trasmettere a questo Istituto una dettagliata relazione sull'attività svolta dalle Commissioni stesse, in relazione ai compiti ad esse demandati.

IL PRESIDENTE

L. MAROI



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Roma, 9 dicembre 1961

Ufficio UC

Circolare n. 7/CP - 121

Protocollo n. 31597

Agli Uffici comunali di censimento

LORO SEDI

e, per conoscenza :

Agli Uffici provinciali di censimento

LORO SEDI

OGGETTO :

10° Censimento generale della popolazione e 4° Censimento generale dell'industria e del commercio - Trasmissione del terzo esemplare del piano topografico.

A complemento di quanto disposto al paragrafo 19 del capitolo 5 delle istruzioni per i censimenti, i comuni devono provvedere a spedire agli Uffici provinciali di censimento, per il successivo inoltro a questo Istituto, anche il terzo esemplare del piano topografico, sul quale — secondo quanto stabilito al paragrafo 2 del suddetto capitolo delle istruzioni — devono essere stati, a suo tempo, riportati :

- a) i confini comunali ;
- b) i limiti delle frazioni geografiche e le relative lettere distintive ;
- c) le delimitazioni dei centri e dei nuclei abitati con la relativa onomastica ;
- d) le delimitazioni delle sezioni di censimento e i relativi numeri d'ordine.

Le tavolette, accuratamente piegate in quattro e raccolte in una cartella in modo da non superare le dimensioni degli altri stampati da trasmettere, devono essere comprese nel pacco (o nella cassa), contenente il materiale del censimento della popolazione, contrassegnato con il numero 1.

Gli Uffici provinciali di censimento, ai quali la presente è diretta per conoscenza, sono incaricati di assicurarsi del regolare adempimento di quanto richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE



Roma, 15 dicembre 1961

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Ufficio UC

All'Ufficio provinciale di censimento di

Circolare n. 8/CP - 126

Protocollo n. 32159

OGGETTO :

10° Censimento della popolazione e 4° Censimento dell'industria e del commercio - Trasmissione del materiale di censimento.

A norma del paragrafo 12, capitolo 3, delle disposizioni e istruzioni per i censimenti in oggetto, codesto Ufficio deve provvedere alla spedizione a questo Istituto del materiale dei censimenti relativo a tutti i comuni della provincia, secondo le modalità riportate allo stesso paragrafo 12.

In particolare si ricorda che entro il 31 dicembre p.v. deve essere trasmessa una copia dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi relativi ai due censimenti. Si raccomanda la scrupolosa osservanza di detto termine, dovendo questo Istituto procedere, sulla base dei dati contenuti nei riepiloghi stessi alla pubblicazione di un primo volume sui risultati dei censimenti.

Per quanto riguarda il restante materiale codesto Ufficio, subito dopo aver ultimato il confezionamento delle casse contenenti i questionari di rilevazione e i modelli ausiliari di tutti i comuni della provincia, deve darne comunicazione telegrafica a questo Istituto. Quindi deve essere trasmessa, in plico raccomandato, la copia della distinta generale delle casse ed *attendere l'autorizzazione alla trasmissione del materiale.*

Circa le modalità per tale trasmissione, si fa presente che per esigenze organizzative, concernenti tra l'altro le operazioni di scarico e di immagazzinamento del materiale stesso, la spedizione deve essere effettuata a mezzo ferrovia, piccola velocità, indicando nella lettera di vettura — da predisporre a cura di codesto Ufficio — oltre al destinatario (Istituto Centrale di Statistica - Via C. Balbo, 16), la destinazione: « Roma - Scalo S. Lorenzo ».

Inoltre, al fine di assicurare la massima snellezza alle operazioni di svincolo del materiale dei censimenti all'arrivo a Roma, si rende necessario che la spedizione venga effettuata in porto affrancato.

IL DIRETTORE GENERALE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Ufficio UC

Circolare n. 21

Protocollo n. 7162

OGGETTO :

**Revisione del Registro delle ditte in base alle risultanze del
4° Censimento industriale e commerciale.**

Roma, 14 marzo 1962

Alle Camere di commercio, industria e agricoltura LORO SEDI

Agli Uffici provinciali di censimento LORO SEDI

e, per conoscenza :

Ai Prefetti LORO SEDI

Ai Commissari e Rappresentanti del Governo
AOSTA - TRENTO - BOLZANO
TRIESTE - PALERMO - CAGLIARI

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - A.P.C. R O M A

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del commercio R O M A

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie R O M A

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale
AOSTA - TRENTO - PALERMO - CAGLIARI

*Agli Assessorati per l'industria e commercio delle Regioni :
Valle d'Aosta ; Trentino-Alto Adige ; Sicilia ; Sardegna* LORO SEDI

All'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale della Regione Siciliana PALERMO

Alle Presidenze delle Amministrazioni provinciali TRENTO - BOLZANO

Alle altre Amministrazioni ed Enti interessati LORO SEDI

Come è noto, a norma dell'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1961, n. 1011, le Camere di commercio devono effettuare il confronto tra le risultanze del 4° Censimento dell'industria e del commercio e la situazione del Registro delle ditte, nonchè le conseguenti operazioni di perfezionamento del censimento e di revisione dell'anagrafe.

Le norme per gli anzidetti adempimenti, che nella sostanza non si discostano da quelle impartite per le analoghe operazioni eseguite nel 1951, sono contenute nel fascicolo allegato alla presente circolare. Dette norme, concordate con il Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale del commercio —, sono state predisposte tenendo presenti le istruzioni per il censimento e le disposizioni sulla tenuta del Registro delle ditte e degli schedari anagrafici (T.U. delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e Regolamento approvato con Decreto 4 gennaio 1925, n. 29).

I suddetti adempimenti devono essere effettuati con la massima sollecitudine al fine di evitare che la rapida evoluzione della situazione anagrafica determini un divario sempre più accentuato rispetto alla situazione accertata con riferimento alla data del 16 ottobre 1961.

Con l'occasione, si comunica che è in corso da parte di questo Istituto la spedizione alle Camere di commercio, in plico a parte, dei questionari ed elenchi di cui al paragrafo 4 b) delle suddette norme, relativi alle unità economiche che hanno provveduto, a norma del citato D.P.R., a trasmettere i questionari di rilevazione direttamente a questo stesso Istituto.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione in merito.

IL PRESIDENTE
Prof. GIUSEPPE DE MEO

2) CIRCOLARI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI



Roma, 13 marzo 1961

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO

Prot. N. 218139

Circolare N. 1421/C

OGGETTO : **Censimenti**

Ai sigg. Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura

LORO SEDI

Ai sigg. Direttori degli Uffici provinciali industria e commercio

LORO SEDI

e, per conoscenza :

All'Istituto Centrale di Statistica

R O M A

Ai Presidenti delle Regioni autonome

Ai Commissari del Governo nelle Regioni autonome e nel territorio di Trieste

Alla Divisione industria e commercio della Regione autonoma della Valle d'Aosta

All'Unione Italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura

R O M A

La esecuzione, nel corrente anno, delle tre grandi rilevazioni statistiche nazionali : Censimento generale dell'agricoltura, censimento generale dell'industria e del commercio e censimento generale della popolazione, impegna in modo eccezionale le Camere di commercio, industria e agricoltura, ai cui Uffici provinciali di statistica, con l'attribuzione della qualifica di Uffici provinciali di censimento, saranno demandati importanti e gravosi compiti, sia durante le operazioni preliminari, sia nella fase di raccolta di dati e nelle operazioni successive.

Questo Ministero si rende conto del nuovo onere di lavoro e di responsabilità che tali adempimenti comportano per gli Enti e gli Organi interessati ; fa tuttavia, come sempre, affidamento sulla sensibilità degli Amministratori e del personale, perchè ogni possibile sforzo sia dedicato alla migliore riuscita delle rilevazioni, le quali, del resto, pur nella loro portata generale, presentano un grande interesse per la conoscenza della struttura economico-demografica delle singole provincie e forniranno perciò un materiale prezioso per gli Enti e gli Uffici preposti alla amministrazione economica locale.

Questo Ministero prega pertanto le SS.LL. di volere far sì che l'efficienza e l'attrezzatura degli Uffici provinciali di statistica siano assicurate e possibilmente potenziate in vista dei compiti che li attendono, conservando o assegnando ad essi il personale più idoneo e più sperimentato in materia di rilevazioni statistiche ; e di dare anche in questa occasione all'Istituto centrale di statistica ogni migliore collaborazione, sia nei richiesti adempimenti di competenza, sia nell'agevolare l'opera dei funzionari ispettivi direttamente inviati dall'Istituto medesimo, in modo di consentire a tali funzionari — che devono svolgere la propria azione nei riguardi di più provincie in un breve intervallo di tempo — di ottenere i più proficui risultati.

Si gradirà un cortese cenno di ricevimento e di assicurazione.

IL MINISTRO

F.to COLOMBO



MINISTERO DIFESA AERONAUTICA

DIREZIONE GENERALE AVIAZIONE CIVILE T.A.

Ufficio Studi

Prot. n. 53611 AC8

OGGETTO :

Censimento generale dell'industria e del commercio.

Roma, 13 settembre 1961

Aero Club d'Italia - Via Cesare Beccaria 85

R O M A

Alle Direzioni di aeroporti civili di : ALGHERO, BARI, BOLOGNA, BRINDISI, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, GORIZIA, MILANO-MALPENSA, MILANO-LINATE, NAPOLI, PALERMO, PANTELLERIA, REGGIO CALABRIA, ROMA-URBE, ROMA-CIAMPINO, ROMA-FIUMICINO, TORINO, TREVISO, TRAPANI, VENEZIA-TESSERA

Divisione trasporti SEDE

Divisione tecnica SEDE

Divisione amministrativa SEDE

Divisione coordinamento SEDE

e, per conoscenza :

ISTITUTO CENTRALE STATISTICA

Ufficio Censimenti ed indagini speciali

Via Cesare Balbo 16

R O M A

(Rife foglio n. 23723 - 8 settembre 1961)

Per aderire analoga richiesta dell'Istituto centrale di statistica, in occasione del prossimo Censimento generale dell'industria e del commercio (16 ottobre 1961), si pregano gli Enti in indirizzo, le Divisioni di questa Direzione generale e le Direzioni di Aeroporto Civile a cui la presente è diretta di voler comunicare, all'Ufficio studi di questa Direzione generale, ciascuno per la parte di competenza, con carattere di urgenza, gli elenchi aggiornati delle imprese che esplicano attività nei rami dei trasporti aerei.

Si precisa che l'Istituto centrale di statistica, al fine di trasmettere alle imprese dei trasporti aerei, italiane o straniere, esercitanti la propria attività nel territorio dello Stato, gli opportuni modelli di rilevazione, ha necessità di conoscere la denominazione esatta e il preciso indirizzo (nonchè tutte le altre eventuali notizie che si ritengono utili ai fini della loro esatta individuazione) delle Società o Imprese qui di seguito elencate :

- a) elenco delle Società, registrate in Italia, esercenti servizi di Nav. Aerea ;
- b) elenco delle Società straniere aventi in Italia agenzie di vendita esclusive per biglietti aerei ;
- c) elenco delle Società che svolgono lavoro aereo ;
- d) elenco degli Aeroclub ;
- e) elenco delle Imprese che svolgono lavoro di pulizia e manutenzione negli aeroporti ;
- f) elenco delle Imprese che svolgono servizi di rifornimento carburante agli aeromobili ;
- g) elenco delle Imprese che svolgono servizi di carico, scarico e facchinaggio presso gli aeroporti civili ;
- h) elenco delle Imprese di portabagagli per viaggiatori negli aeroporti.
- i) elenco delle Imprese di spedizioni aeree.

IL DIRETTORE GENERALE



MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO

Roma, 5 ottobre 1961

DIREZIONE GENERALE

URGENTISSIMA

Direttori compartimentali

TUTTI

e, per conoscenza :

DG. 5/19400

Servizi

TUTTI

OGGETTO :

Censimento generale dell'industria e del commercio - 16 ottobre 1961.

In obbedienza alle disposizioni di legge, l'Azienda deve provvedere, nell'ambito dei propri impianti, al censimento generale dell'industria, previsto per il 16 c.m.

Si allegano le norme sulle modalità del rilevamento, una copia del questionario da compilare, nonché un opuscolo edito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Dati i ristretti termini di tempo disponibili e la loro assoluta inderogabilità, invito le SS.LL. a prendere tutte le misure necessarie perchè il censimento abbia luogo con regolarità, tempestività e nel rispetto delle norme stabilite.

Le SS.LL., in seguito a richiesta telegrafica, sono state invitate a designare un funzionario avente il compito di coordinatore responsabile del lavoro da attuarsi.

Le SS.LL. vorranno inoltre :

— disporre per la sollecita distribuzione della presente circolare e relativi allegati alle Unità compartimentali nonché alle Sedi tenute ad un rilevamento autonomo, indicate ai punti *a*) e *b*), pag. 1 e 2 delle unite istruzioni (Uffici distaccati delle Sedi centrali, Officine, Reparti Navigazione, ecc.);

— far mobilitare, presso le dipendenti Sedi, il personale necessario per l'attuazione del lavoro, disponendo che il personale stesso, una volta eseguiti i rilevamenti di base, si metta tempestivamente a disposizione della Segreteria compartimentale per le riepilogazioni e la compilazione dei moduli definitivi (il lavoro, in sede divisionale, deve essere ultimato entro il 16 corrente);

— orientare le Unità dipendenti verso una impostazione del lavoro al livello delle Divisioni, in modo da evitare le dispersioni conseguenti ad un rilevamento trasferito su base locale. Le Divisioni potranno, telefonicamente o con sopralluoghi, integrare i dati già in loro possesso.

La data prevista per il censimento (16 c.m.) non impedisce che tutti i rilevamenti abbiano inizio immediatamente e facciano riferimento alla situazione in atto.

Il Servizio Trazione è pregato di procedere di propria iniziativa a tutte le operazioni inerenti alla propria sede.

Adeguato numero di questionari verrà inviato alle Segreterie Compartimentali nei prossimi giorni; queste vorranno curarne la distribuzione a tutte le Unità competenti del territorio, previste ai punti *a*) e *b*) delle istruzioni allegate.

A lavoro ultimato le SS.LL. segnaleranno il quantitativo di ore di lavoro straordinario occorse nell'ambito degli uffici delle Divisioni e delle Segreterie Compartimentali, in più di quelle normalmente ammesse, per l'esecuzione di quanto richiesto.

Pregasi accusare ricevimento telegrafico della presente al Servizio Affari Generali.

IL DIRETTORE GENERALE



MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE

Roma, 7 ottobre 1961

Protocollo XII/I/II/10496

Direzioni provinciali P.T. della Repubblica

Circolare n. 106

OGGETTO :

**4° Censimento dell'industria e del commercio - Censimento
servizi postali e telegrafici.**

Ai sensi del D.P.R. dell'8-9-61, il 16 ottobre 1961 dovrà procedersi al censimento generale dell'industria e del commercio. Esso riguarda anche l'Amministrazione P.T., in quanto i servizi postali, telegrafici e radiotelegrafici gestiti direttamente dallo Stato formano oggetto di censimento alla stregua delle attività esplicitate dalle ditte industriali o commerciali.

Le operazioni di censimento consistono nella compilazione di un apposito questionario (Mod. ISTAT/CIC/2) da parte :

- a) di ogni Direzione provinciale (l'Ente Direzione Provinciale comprenderà la Segreteria, i Reparti amministrativi, la Ragioneria e l'Economato) ;
- b) di ogni Circolo delle Costruzioni TT.TT. ;
- c) di ogni Sezione lavori ;
- d) di ogni Centro regionale e di ogni Sottocentro automezzi ;
- e) di ogni ufficio esecutivo in sede di Direzione (Corrispondenze e Pacchi, Ferrovia, Arrivi e Distribuzione, Vaglia e Risparmi, Cassa, Conti Correnti, ecc.) ;
- f) di ogni Ufficio principale ;
- g) di ogni Ufficio locale ;
- h) di ogni Agenzia ;
- i) di ogni Ricevitoria ;
- l) di ogni Stazione e Centro radio.

NORME PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Nella prima facciata del questionario, negli appositi spazi in alto, dovrà indicarsi soltanto la Provincia ed il Comune.

I quadri della *Sezione I* - Notizie generali - dovranno essere così completati :

Quadro 1 — Unità locale — indicare se trattasi di Direzione provinciale, Circolo, Ufficio, Ricevitoria, ecc.

Indirizzo : indicare la località ove funziona l'unità censita facendo presente che se funziona nella frazione di un Comune sarà indicato prima il nome della frazione e poi quello del Comune.

Quadro 2 — Classificazione dell'unità locale — riservato all'Istituto di Statistica.

Quadro 3 — Natura dell'unità locale — Alla voce 3.1, punto a) l'apposito rettangolino dovrà essere barrato da tutte le unità censite escluse le Direzioni provinciali, i Circoli, le Sezioni lavori, i Centri ed i Sottocentri automezzi.

Alla voce 3.1, punto b) l'apposito rettangolino dovrà essere barrato dai Circoli delle costruzioni, dalle Sezioni lavori e dai Centri e Sottocentri automezzi.

Alla voce 3.2, punto c) l'apposito rettangolino non dovrà essere barrato.

Alla voce 3.2, punto d) l'apposito rettangolino dovrà essere barrato solo dalle Direzioni provinciali

Quadro 4 — Lavorazioni o attività esercitate — Alla voce 4.1 indicare se l'unità censita esplica attività postale e telegrafica, solo postale o solo telegrafica.

Alla voce 4.2 nessuna indicazione.

Alla voce 4.3 indicare il periodo di attività nel 1960.

Quadro 5 — Notizie sull'impresa che gestisce l'unità locale.

Alla voce 5.1 indicare : Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Alla voce 5.2 indicare : Roma.

Alla voce 5.3 indicare : Via del Seminario.

Alla voce 5.4 nessuna indicazione.

Quadro 6 — Forma giuridica dell'impresa che gestisce l'unità locale.

Alla voce 6.8 barrare l'apposito rettangolino.

* * *

Per quanto riguarda la *Sezione II* — Impianti fissi per la forza motrice — si rimanda alle notizie esplicative indicate nel modello. Così anche per la *Sezione III* — Caldaie a vapore.

* * *

Per quanto riguarda la *Sezione IV* — Mezzi di trasporto — dovranno essere indicati, al quadro 11, i mezzi di proprietà dell'Amministrazione esclusi, quindi, quelli degli accollatari dei trasporti postali urbani ed interurbani. Si precisa che tali mezzi di trasporto dovranno essere censiti dall'unità locale dove prestano effettivo servizio.

* * *

Nella *Sezione V* — Forze di lavoro — dovranno essere indicati i dati riferentisi al personale applicato alla data del 16 ottobre 1961 tenendo presente :

1) che il personale assente per servizio, per congedo, per malattia, ecc. alla data suddetta, dovrà essere ugualmente indicato come presente ;

2) che alla voce 12.4 — dirigenti — dovranno comprendersi tutti i funzionari direttivi da Direttore di Sezione in su.

Alla voce 12.5 — impiegati — dovranno essere indicati :

alla « I categoria » i funzionari direttivi fino a Consigliere di I classe ; alla « II categoria » gli impiegati di concetto, i capi di ufficio (tabelle L e M), i Direttori degli Uffici locali dei gruppi A - B - C ; alle « altre categorie » gli impiegati della carriera esecutiva, i direttori degli uffici locali dei gruppi D - E, i titolari di agenzia, gli Ufficiali dell'Albo Nazionale, gli ufficiali giornalieri e provvisori, i coadiutori reggenti.

Alla voce 12.9 — operai comuni — dovranno essere indicati gli operai giornalieri, mentre alla voce 12.12 — altro personale — dovrà essere segnalato il restante personale (agenti di esercizio, personale di anticamera, ricevitori, portalettere rurali, procaccia inquadrati, fattorini contrattisti, procaccia con obbligazione personale, scambisti, scortapioghi e portapacchi).

Alla voce 13 — Notizie particolari sulle forze di lavoro occupate nell'anno 1960 — si deve far riferimento ai soli operai occupati nell'unità locale durante l'anno 1960.

Nelle prime tre colonne dovrà essere riportato, in corrispondenza di ciascun mese, il personale operaio distinto per sesso.

Nell'ultima colonna il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario, straordinario, notturno e festivo effettivamente prestato dal personale operaio dal primo all'ultimo giorno del mese.

* * *

Nella *Sezione VI* — spese per il personale — dovranno essere indicati i dati relativi alle spese sostenute per il personale, comunque denominato, per tutto il decorso anno solare 1960.

Alla voce 14.1, punto a) dovranno indicarsi gli emolumenti corrisposti nell'anno 1960 al personale in servizio nello stesso periodo. Fra tali emolumenti dovranno comprendersi le competenze di qualsiasi specie : stipendio, straordinario, cottimo, competenze accessorie, premi in genere, provvigioni ed ogni altro eventuale compenso affine, il tutto al lordo.

Alla voce 14.1, punto b) dovrà indicarsi la 13^a mensilità e le erogazioni per festività.

Alla voce 14.1, punto c) dovrà essere indicata la quota parte a carico dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme al personale ausiliario ed ai fattorini.

Alla voce 14.2 dovranno essere indicati gli assegni familiari corrisposti al personale.

Le ritenute sugli stipendi e sulle retribuzioni lorde devono essere distinte in contributi a carico del personale e contributi a carico dell'Amministrazione.

Quelli a carico del personale (voce 14.3) devono comprendere al punto a) tutte le quote assistenziali e previdenziali compresa quella ENPAS, ed al punto b) le quote per ritenute erariali (ricchezza mobile, complementare, addizionale).

Al punto 14.4 dovranno essere indicati, come già detto, i contributi sociali obbligatori a carico dell'Amministrazione, includendo al punto a) la quota ENPAS.

Si fa poi presente che tutti i dati della Sezione VI devono essere divisi nelle due colonne di cui la Sezione stessa è formata ; nella 1^a troveranno posto i dati relativi ai dirigenti ed agli impiegati (in base alla classificazione delle voci 12.4 e 12.5 della Sezione V), nella 2^a troveranno posto i dati relativi a tutte le altre categorie di personale.

AVVERTENZE IMPORTANTI

La presente circolare dovrà essere inviata dalle Direzioni Provinciali ai Circoli delle Costruzioni, alle Sezioni Lavori, ai Centri e Sottocentri Automezzi, alle Stazioni e Centri Radio, a tutti gli uffici esecutivi in sede di Direzione, agli uffici principali, agli uffici locali, alle agenzie e alle ricevitorie che si trovino nell'ambito della Direzione stessa.

Gli stampati (Mod. CIC/2) giungeranno alle Direzioni Provinciali direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica in quantità sufficiente per la fornitura che le Direzioni stesse dovranno effettuare insieme alla circolare, alle unità da censire.

I questionari riempiti dalle singole unità locali dovranno essere restituiti alle Direzioni entro il giorno 18 c.m.. Le Direzioni, dopo aver attentamente controllato in tutte le voci i questionari anzidetti, integrando eventualmente i dati mancanti, dovranno trasmetterli con unico invio a mezzo assicurata di servizio al Ministero P.T. — Direzione Generale P.T. — Servizio XII — (Piazza Dante - Roma) — entro e non oltre il giorno 23 c.m..

Per quanto riguarda i questionari compilati dai Circoli delle Costruzioni, le Direzioni controlleranno soltanto la Sezione VI.

I termini di tempo sono tassativi e per espressa disposizione di legge non possono in alcun caso subire rinvii.

Si raccomanda la necessaria chiarezza nella scritturazione dei questionari e la tempestività dell'inoltro.

Pregasi assicurare adempimento a mezzo telegrafo.

IL DIRETTORE GENERALE DI AMM.NE

DE CATERINI



MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO

Roma, 13 ottobre 1961
Via Sambucuccio d'Alando, 9 (P. Bologna)

GESTIONE VIVERI « LA PROVVIDA » - UFFICIO CENTRALE

G.V. 3/55696/C.R. Varie

OGGETTO :

Censimento generale dell'industria e del commercio - 16 ottobre 1961.

<i>Capi Reparto viveri</i> (allegati : 2)	TUTTI
<i>Capi magazzino viveri</i> (allegati : 1)	TUTTI
<i>Capo magazzino tessuti</i>	R O M A
<i>Spaccio tessuti</i>	R O M A
p. n.	
<i>ISTAT - V. Balbo 16</i>	R O M A
p. c.	
<i>Servizio affari generali</i>	R O M A
<i>Direttori compartimentali</i>	TUTTI

In relazione alle note disposizioni di legge ed agli accordi presi con la Direzione Generale F.S. e con l'Istituto Centrale di Statistica, tutti gli Uffici ed Impianti de « La Provvida » debbono adempiere agli incombeni riguardanti l'oggetto.

Nel comunicare che il Mod. ISTAT/CIC/1 (verde) « Questionario d'impresa » — verrà compilato per tutta la Gestione *soltanto* da questa Sede, si fa presente che tutti i Reparti, tutti i Magazzini e tutti i Negozi dovranno compilare *esclusivamente* il Mod. ISTAT/CIC/2 (rosa) — « Questionario d'unità locale » — in una sola copia.

Al rilevatore, incaricato del ritiro dei citati questionari, dovranno pertanto essere restituiti : quello rosa, debitamente compilato e firmato dal responsabile (Capo Reparto, Capo Magazzino, Appaltatore), e quello verde, senza alcuna indicazione.

In merito alla compilazione del questionario si rimanda ai fac-simili allegati dove sono indicati i quadri che dovranno essere considerati.

In particolare si precisa :

REPARTI VIVERI :

Al quadro 12 dovrà essere indicato esclusivamente il personale ferroviario, effettuando l'equiparazione delle qualifiche sulla base della tabella riportata in calce.

Sono da comprendervi gli assenti per qualsiasi motivo ivi inclusi i ferrovieri che il giorno 16 p.v. prestano servizio presso qualche negozio viveri o tessuti.

Al quadro 13 dovranno essere segnalati soltanto gli operai ed i manovali ferrovieri, sempre che siano alle dipendenze del Reparto.

A nessun effetto dovrà essere considerato il personale ausiliario, qualunque sia la categoria di appartenenza, in quanto il medesimo viene compreso nella rilevazione effettuata presso le Ditte appaltatrici dei servizi ausiliari.

In ogni caso, invece, il personale straordinario della Gestione deve essere considerato, a tutti gli effetti della presente circolare, alla stregua del personale ferroviario.

Per il quadro 14, riguardante spese di personale, provvederà, per tutta la Gestione, questa Sede.

MAGAZZINI VIVERI :

Al quadro 11 dovranno essere indicati tutti gli automezzi in dotazione, compreso quello eventualmente assegnato al Capo del Reparto.

Per i quadri 12, 13 e 14 vale quanto detto per i Reparti Viveri con l'avvertenza che il personale ferroviario da considerare deve essere solo quello che presta la propria opera presso il Magazzino.

Nessuna segnalazione dovrà essere fatta per i motori elettrici applicati ai montacarichi, od a qualsiasi altra macchina.

Dovranno invece essere considerati, al quadro 9, i motori dell'impianto di torrefazione esistente presso il Magazzino di Roma Prenestina.

NEGOZI VIVERI :

I Signori Capi Reparto dovranno provvedere affinché tutti i dipendenti appaltatori compilino il ripetuto « Questionario di unità locale » (Mod. ISTAT/CIC/2 rosa) secondo il fac-simile allegato con l'avvertenza che l'appaltatore stesso dovrà essere indicato al quadro 12 punto 12.1 *sottolineando la parola « gerente »* e le relative caratteristiche dovranno essere indicate nelle finche corrispondenti all'età ed al sesso.

I collaboratori dell'appaltatore dovranno essere segnalati od al punto 12.3 — se familiari — od al punto 12.12 se estranei alla famiglia dell'appaltatore medesimo.

Il quadro 14 dovrà essere compilato soltanto qualora i collaboratori degli appaltatori non siano suoi familiari.

Nessuna particolare segnalazione dovrà essere fatta per i motori elettrici dei macinacaffè, affettatrici, grattugie, frigoriferi od altro.

NEGOZI TESSILI :

Vale tutto quanto detto per i Negozi Viveri con l'avvertenza che al quadro 4 anzichè apporre la dizione riportata sul fac-simile allegato, dovrà essere indicato soltanto al punto 4.1 « vendita di tessuti, articoli di abbigliamento e calzature ».

* * *

Il personale ferroviario che prestasse eventualmente la propria opera presso qualche Negozio Viveri o Tessili in gestione diretta il giorno 16 p.v., dovrà essere considerato — come detto — presente al Reparto od al Magazzino che lo ha alle proprie dipendenze. In tal caso, nulla dovrà essere indicato al quadro 14 del mod. ISTAT/CIC/2 del negozio stesso.

Resta pur sempre stabilito che gli ausiliari non dovranno, neanche in questo caso, essere menzionati.

Comunque, a prescindere da tutto quanto sopra detto, si raccomanda a tutti i responsabili della compilazione dei moduli di cui trattasi di leggere attentamente le annotazioni riportate sui moduli stessi ai quadri che interessano.

Quei Reparti od Impianti che non ricevessero entro i termini prescritti — 18 p.v. — il « Questionario di unità locale » dovranno richiederlo all'Ufficio Comunale di Censimento così come, in caso di mancato ritiro da parte dei rilevatori, entro il 31 del corrente mese, dovranno provvedere a restituirlo direttamente al citato Ufficio.

Pregasi curare la più scrupolosa applicazione di quanto sopra disposto, inviando a giro di posta, a questa Sede copia conforme di tutti i dati riportati al quadro 12 del Mod. ISTAT/CIC/2 riguardanti i Reparti ed i Magazzini.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE

B — ISTRUZIONI VARIE

1) RISOLUZIONE DEI QUESITI CONCERNENTI IL 4° CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE (*)

1. Le unità locali temporaneamente inattive alla data del censimento sono soggette al censimento ?

— In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R., esse vanno censite. Nel caso di assenza del titolare, o di altra persona che sia in grado di fornire le notizie richieste, l'Ufficio comunale di censimento deve acquisire con ogni mezzo a sua disposizione gli elementi occorrenti, provvedendo, se del caso, alla compilazione d'ufficio dei questionari di rilevazione. Questa ultima circostanza dovrà risultare da apposita annotazione da riportare in calce ai questionari stessi.

2. I pozzi minerari situati in una zona di territorio, più o meno vasta, facenti capo alla stessa impresa sono da considerarsi un'unica unità locale ?

— Tutti i pozzi appartenenti ad una stessa miniera, vale a dire compresi in un'unica concessione mineraria, sono da considerarsi come costituenti un'unica unità locale.

3. Le cave facenti capo ad una stessa impresa e situate in luoghi differenti, talvolta in diversi comuni, sono da considerarsi un'unica unità locale ?

— Di regola le cave situate in un medesimo comune costituiscono un'unica unità locale.

4. Le imprese immobiliari sono soggette al censimento ?

— Sì. Esse vanno comprese nella classe 4.01 se la loro attività prevalente è quella delle costruzioni edilizie o nella classe 6.08, categoria 6.08.05, se esplicano principalmente attività di compravendita o gestione di immobili.

5. Devono essere censite come imprese le cooperative edilizie costituite per la costruzione di case ai propri soci, con finanziamento dello Stato o di altri Enti, che non gestiscono in proprio cantieri edili, ma danno in appalto la costruzione dei fabbricati ad una impresa edile ?

— No.

6. Nel caso in cui un'impresa di costruzioni abbia cantieri funzionanti in diversi comuni e gestisca in uno di detti comuni anche attività diversa dall'edilizia (ad es. negozio per vendita di materiale da costruzione), quest'ultima attività deve comprendersi nel questionario di unità locale a carattere comunale relativo ai cantieri, oppure costituisce unità locale a sè stante ? E in quest'ultimo caso come deve procedersi per la rilevazione di tale unità ?

— L'attività diversa dalle costruzioni edilizie è da considerarsi come costituente unità locale a sè stante. Per la rilevazione di tale unità si applicano le norme di carattere generale, nel senso che il questionario di unità locale dev'essere consegnato alla unità locale stessa. Analogo criterio deve essere seguito nei corrispondenti casi relativi alle altre attività

per le quali l'unità di rilevazione è costituita da unità locali a carattere comunale (pesca, trasporti, ecc.).

7. Come deve censirsi una diga funzionalmente collegata ad una centrale elettrica ?

— Tale diga, anche se situata a notevole distanza (anche in comune diverso) dalla centrale cui è funzionalmente collegata, è sempre da considerarsi come costituente un'unica unità con la centrale stessa.

8. L'attività ausiliaria del commercio svolta dai mediatori di commercio, procacciatori di affari, ecc. è soggetta al censimento ?

— Tale attività è soggetta al censimento solo se esercitata in apposita unità locale.

9. Gli spacci aziendali (ENAL e simili) sono soggetti al censimento ?

— Tali spacci, se sono situati all'interno di uno stabilimento, Ufficio, ecc. e vendono esclusivamente ai dipendenti dello stesso stabilimento, ufficio, ecc., non sono soggetti al censimento. Se però detti spacci sono gestiti in appalto da un gestore in proprio o sono situati in appositi locali aperti al pubblico, devono essere censiti secondo le norme generali.

10. Come devono essere censite le attività economiche esercitate dal Dopolavoro ferroviario (cinematografi, mense e alberghi aperti al pubblico, ecc.), la Provvida, l'Istituto nazionale trasporti (INT), la Gestione raggruppamento autocarri (GRA) ?

— Per la rilevazione di tali attività si applicano le norme di carattere generale e pertanto esse devono essere censite dai rilevatori nel comune in cui le attività stesse sono esercitate. In particolare i questionari d'impresa devono essere compilati dalle rispettive sedi centrali, mentre i questionari di unità locale devono essere compilati dalle singole unità locali esistenti in ciascun comune.

11. Come devono essere censiti i servizi dati in appalto dalle Ferrovie (manutenzione piazzale, carica batterie, ecc.) ?

— Anche per tali attività si applicano le norme di carattere generale e pertanto le attività stesse sono da censire con riferimento alle imprese che le gestiscono.

12. Cosa deve intendersi per « porto di armamento » dei natanti dell'industria della pesca e dei trasporti per via d'acqua ?

— Porto di armamento è il porto nel quale ogni nave mercantile ha in deposito i materiali di ricambio e ove sosta per i lavori di manutenzione e per i rifornimenti in uomini e materiali.

(*) Si riportano i principali quesiti posti dagli organi periferici durante la fase di rilevazione ai quali fu data risposta, volta per volta, da parte dell'Ufficio Censimenti dell'ISTAT.

13. I posti telefonici pubblici, dati in appalto dalle Società telefoniche concessionarie (SET, STIPEL, TELVE, TETI e TIMO) debbono essere censiti dai comuni ?

— Sì, in quanto per tali posti telefonici si applicano le norme generali di rilevazione. Nel caso peraltro che il posto telefonico sia annesso, come spesso si verifica, ad altro esercizio (ad es. bar, rivendita di tabacchi, drogheria, ecc.) e sia gestito dallo stesso titolare di quest'ultimo, esso deve essere indicato nei medesimi questionari relativi al bar, rivendita di tabacchi, drogheria, ecc.

14. Come vanno censiti i servizi telefonici gestiti direttamente dalle società concessionarie ?

— Tali servizi, in conformità a quanto previsto al paragrafo 1 del capitolo 10 delle istruzioni, vanno censiti direttamente dalle proprie sedi centrali.

15. Le ricevitorie del Totocalcio, Totip, Enalotto e simili, sono soggette al censimento ?

— Sì. Nel caso in cui tali ricevitorie siano annesse a bar, rivendita di tabacchi e simili e vengano gestite dallo stesso titolare del bar, ecc. esse devono essere indicate nei medesimi questionari concernenti il bar, la rivendita di tabacchi e simili.

16. I posteggiatori stradali, autorizzati o non, ed eventualmente riuniti in cooperative, sono soggetti al censimento ?

— No, in quanto, come precisato al paragrafo 4 del capitolo 2 delle istruzioni, il censimento considera solo i posteggi a pagamento gestiti dall'ACI e da enti simili.

17. Le agenzie e subagenzie in appalto esercenti attività assicurativa, devono compilare il questionario di impresa ?

— Sì, in quanto esse costituiscono impresa a sè stante.

18. Il consorzio tra più imprese, avente lo scopo di assistere tecnicamente o amministrativamente le imprese stesse, è soggetto al censimento ?

— No.

19. Devono essere censite le attività svolte in istituti di istruzione, di rieducazione, di pena e simili ?

— Tali attività sono escluse dal censimento.

20. Quelle unità locali che nel 1960 sono state gestite da impresa diversa dall'attuale sono tenute a fornire anche i dati relativi alla passata gestione ?

— Sì. Tali dati devono essere desunti da informazioni ottenute direttamente dal vecchio titolare o da documenti in possesso del nuovo. Qualora il nuovo titolare fosse nell'impossibilità di avere i dati di cui sopra, dovrà specificare a quale periodo si riferiscono i dati forniti, chiarendo che trattasi di una nuova gestione.

21. Come deve essere compilato il quesito 1.1 del questionario di impresa nel caso in cui, ad esempio, il marito gestisce una rivendita di sali e tabacchi e la moglie un negozio di tessuti ?

— Può essere indifferentemente indicato il nominativo del marito o di entrambi i coniugi. Per quanto riguarda il questionario di unità locale, se le due attività vengono svolte in uno stesso locale, occorre compilare un solo Mod. ISTAT/CIC/2, indicando quale titolare al quesito 12, concernente le forze di lavoro, uno solo dei coniugi, mentre l'altro deve figurare come familiare coadiuvante. Nel caso in cui, invece, le attività del marito o della moglie vengono svolte in locali differenti, occorre compilare due Mod. ISTAT/CIC/2, indicando al quesito 12 il titolare soltanto in uno dei due questionari, mentre nell'altro questionario si riporteranno le indicazioni relative al familiare coadiuvante.

22. Quale rettangolino deve essere barrato al quesito 5 del questionario di impresa nel caso dei commercianti dei mercati al minuto coperti ?

— In ogni caso deve essere barrato il rettangolino del quesito 5.1.

23. Quale rettangolino deve essere barrato al quesito 6 del questionario di impresa per le imprese che effettuano produzione parte in serie e parte non in serie ?

— Deve essere barrato il rettangolino relativo al tipo di produzione prevalente.

24. Quali motori elettrici devono essere indicati al quesito 9 del Mod. ISTAT/CIC/2 ?

— Devono essere indicati :

a) i motori indipendenti per la produzione di energia meccanica in genere ;

b) i motori applicati a macchine utensili, a macchine operatrici, a pompe, compressori e simili e cioè i motori elettrici che azionano direttamente il macchinario o sono a questo accoppiati ;

c) i motori comunque applicati ad impianti fissi industriali anche se sono una parte costitutiva degli impianti stessi.

Devono in ogni caso essere esclusi i motori elettrici applicati ai mezzi di trasporto.

25. Nei Mod. ISTAT/CIC/2 relativi all'industria della pesca ed ai trasporti per via d'acqua devono essere indicati alla sezione II i motori dell'apparato motore delle navi ?

— No, devono essere indicati esclusivamente i motori relativi ad impianti fissi, installati sulla nave, quali quelli destinati al funzionamento di argani, verricelli, timoni, ecc.

26. I compressori stradali devono essere indicati nel Mod. ISTAT/CIC/2 alla sezione IV (mezzi di trasporto) ?

— No.

27. Le imprese aventi soltanto la sede legale presso notai, avvocati, ecc., nonchè le imprese legalmente costituite ma non esercitanti alcuna attività, sono soggette al censimento ?

— No.

28. Le assuntorie delle Ferrovie dello Stato devono essere censite dai rilevatori ?

— No, in quanto tale attività viene censita tramite la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

29. I centri di raccolta di indumenti e biancheria i quali provvedono successivamente a consegnare tali articoli alle lavanderie, sono soggetti al censimento ?

— Sì, tale attività è compresa nella categoria 9.01.02.

30. I caseifici «turnari» sono soggetti al censimento e, in caso positivo, come si devono indicare le relative forze di lavoro ?

— I caseifici «turnari» sono soggetti al censimento e tutti i soci devono essere indicati al quesito 12 (forze di lavoro) del Mod. ISTAT/CIC/2, come cooperatori ad eccezione del presidente o amministratore della cooperativa il quale deve essere indicato come imprenditore.

31. Per le aziende di utilizzazione del bosco, come unità locale deve essere considerato il singolo luogo di abbattimento o il complesso di tali luoghi nell'ambito comunale ?

— Per tale attività, come unità locale deve essere considerato l'insieme dei luoghi di abbattimento e segazione dipendenti da una stessa impresa e situati in uno stesso comune.

32. Gli enti la cui attività consiste nell'erogazione dell'acqua per irrigazione, sono soggetti al censimento ?

— Sì, tale attività è compresa nella categoria 5.03.02.

33. I venditori ambulanti di biglietti di lotterie, sono soggetti al censimento ?

— No.

2) ALCUNE AVVERTENZE PER LE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI

1. I Modd. ISTAT/CIC/2 relativi ad unità locali a carattere comunale che, secondo le istruzioni, devono essere stati compilati e ritirati nel comune in cui ha sede l'impresa, devono tutti essere elencati nello stato definitivo delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/7bis) di detto comune e trasmessi, con tutti gli altri questionari, ai rispettivi Uffici provinciali per il successivo inoltro all'ISTAT.

2. Le unità locali a carattere comunale attive nel 1960 e cessate alla data di censimento, che secondo le istruzioni dovevano essere regolarmente censite, devono essere elencate nello stato definitivo delle sezioni.

3. Alla colonna 5 dello stato definitivo delle sezioni relativo alle unità locali, deve sempre essere indicata la denominazione o ragione sociale dell'impresa che gestisce l'unità locale, seguita dall'eventuale denominazione con la quale viene designata la unità locale stessa.

4. Nei riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni (Mod. ISTAT/CIC/8 e 8bis) deve essere indicata a penna, prima della classe 1.04 (Pesca), la classe 1.03 (Foreste) in corrispondenza della quale devono essere riportati i dati relativi alle aziende di utilizzazione del bosco.

5. Nel caso di impresa che eserciti un'attività industriale secondaria rispetto ad altra attività prevalente, nel questionario di impresa deve essere data risposta ai quesiti della sezione II.

6. Come già predisposto dalle istruzioni per la revisione definitiva, gli Uffici comunali devono provvedere ad una ulteriore ricognizione dei commercianti ambulanti al fine di reperire le eventuali unità sfuggite alla rilevazione.

7. I Consorzi, gli Enti, ecc. che per i loro compiti istituzionali sono esclusi dal censimento ma che esplicano attività economiche soggette al censimento stesso, devono essere censiti limitatamente a tali attività.

ALLEGATO 3

QUESTIONARI DI RILEVAZIONE
E
MODELLI AUSILIARI

ELENCO DEI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE E DEI MODELLI AUSILIARI

Mod.		Pag.
Mod. ISTAT/CIC/1	— Questionario di impresa	145
» ISTAT/CIC/2	— Questionario di unità locale	» 147
» ISTAT/CIC/3	— Questionario per il commercio ambulante	» 151
» ISTAT/CIC/4	— Stato di sezione provvisorio	» 153
» ISTAT/CIC/5	— Computo giornaliero di sezione	» 155
» ISTAT/CIC/6	— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione	» 156
» ISTAT/CIC/7	— Stato definitivo delle sezioni relativo alle imprese.	» 158
» ISTAT/CIC/7 bis	— Stato definitivo delle sezioni relativo alle unità locali.	» 160
» ISTAT/CIC/7 ter	— Stato definitivo delle sezioni relativo agli esercizi di commercio ambulante	» 162
» ISTAT/CIC/8	— Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni relativo alle imprese	» 164
» ISTAT/CIC/8 bis	— Riepilogo degli stati definitivi delle sezioni relativo alle unità locali e agli esercizi di commercio ambulante	» 166
» ISTAT/CIC/9	— Avviso di spedizione stampati	» 168
» ISTAT/CIC/201	— Etichetta per pacchi di questionari di impresa.	» 170
» ISTAT/CIC/201 bis	— Etichetta per pacchi di questionari di unità locale	» 171
» ISTAT/CIC/201 ter	— Etichetta per pacchi di questionari per il commercio ambulante	» 172
» ISTAT/CIC/202	— Etichetta per pacchi di modelli ausiliari.	» 173
» ISTAT/CIC/203	— Registro dei colli ricevuti	» 174
» ISTAT/CIC/204	— Elenco dei questionari di impresa e di unità locale mancanti	» 175
» ISTAT/CIC/205	— Elenco delle imprese che gestiscono unità locali in altri comuni	» 177
» ISTAT/CIC/206	— Elenco delle unità locali gestite da imprese aventi sede in altro comune	» 179
» ISTAT/CIC/207	— Elenco dei questionari che si inviano al settore corrispondenza	» 181
» ISTAT/CIC/208	— Richiesta o scarico di materiale al magazzino	» 182
» ISTAT/CIC/209	— Situazione movimento dei pacchi	» 183
» ISTAT/CIC/210	— Rapporto individuale di produzione relativo ai questionari di impresa e di unità locale.	» 184
» ISTAT/CIC/210 bis	— Rapporto individuale di produzione relativo ai questionari per il commercio ambulante	» 185
» ISTAT/CIC/211	— Rapporto di produzione di gruppo di lavoro.	» 186
» ISTAT/CIC/212	— Rapporto di produzione di sala.	» 187
» ISTAT/CIC/213	— Elenco dei questionari di unità locale da completare o rettificare	» 188
» ISTAT/CIC/214	— Posizione di verifica provinciale per la trasmissione del materiale al servizio meccanografico	» 189
» ISTAT/CP/5	— Itinerario di sezione	» 190
» ISTAT/CP/11	— Carta di autorizzazione.	» 190



4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 ottobre 1961

QUESTIONARIO DI IMPRESA

Provincia _____ Comune _____ Sezione di censimento _____

Il presente questionario deve essere compilato da tutte le sedi centrali delle imprese (ditte) che esplicano attività nei rami dell'industria (ivi comprese le attività connesse con l'agricoltura e l'industria della pesca), del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione, dei servizi e attività sociali varie.

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

<p>1 IMPRESA (DITTA)</p> <p>1.1. Denominazione o ragione sociale _____ Comune _____ Indirizzo _____</p> <p>1.2. Anno di fondazione _____</p>		<p>3 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA (in base alla classificazione ISTAT delle attività economiche) (*)</p> <p>3.1. Ramo _____</p> <p>3.2. Classe o sottoclasse _____</p> <p>3.3. Categoria _____</p> <p>(*) Riservato al rilevatore</p>											
<p>2 FORMA GIURIDICA</p> <p>2.1. Impresa Individuale <input type="checkbox"/> 1</p> <p>2.2. Società di fatto <input type="checkbox"/> 2</p> <p>2.3. Società in nome collettivo <input type="checkbox"/> 3</p> <p>2.4. Società in accomandita semplice <input type="checkbox"/> 4 per azioni <input type="checkbox"/> 5</p> <p>2.5. Società per azioni <input type="checkbox"/> 6</p> <p>2.6. Società a responsabilità limitata <input type="checkbox"/> 7</p> <p>2.7. Società cooperativa <input type="checkbox"/> 8</p> <p>2.8. Ente pubblico. <input type="checkbox"/> 9</p> <p>2.9. Altra forma (da specificare). <input type="checkbox"/> 0</p>		<p>4 ATTIVITÀ ESERCITATA (*)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Codici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Attività esclusiva o principale _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2. Altre attività _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Indicare l'attività esercitata dall'impresa usando i termini tecnici ritenuti più appropriati. Nel caso di impresa che eserciti due o più attività, queste devono essere indicate per ordine di importanza economica, riportando al quesito 4.1 l'attività principale ed al quesito 4.2 le altre attività.</p>			Codici	4.1. Attività esclusiva o principale _____		4.2. Altre attività _____		_____		_____	
	Codici												
4.1. Attività esclusiva o principale _____													
4.2. Altre attività _____													

SEZIONE II — NOTIZIE PARTICOLARI

<p>5 LUOGO DOVE VIENE ESERCITATA PREVALENTEMENTE L'ATTIVITÀ</p> <p>5.1. In appositi locali <input type="checkbox"/> 1</p> <p>5.2. Presso l'abitazione del titolare <input type="checkbox"/> 2</p> <p>5.3. Presso il domicilio dei committenti <input type="checkbox"/> 3</p> <p>5.4. In forma ambulante <input type="checkbox"/> 4</p>		<p>7 INDICARE SE L'IMPRESA EFFETTUA LAVORAZIONI:</p> <p>7.1. Esclusivamente su ordinazione dei clienti <input type="checkbox"/> 1</p> <p>7.2. Senza ordinazione preventiva. <input type="checkbox"/> 2</p> <p>7.3. Con e senza ordinazione preventiva <input type="checkbox"/> 3</p>	
<p>6 TIPO DELLA PRODUZIONE</p> <p>6.1. In serie (*)</p> <p>a) con lavorazione completamente meccanizzata <input type="checkbox"/> 1</p> <p>b) con lavorazione non completamente meccanizzata <input type="checkbox"/> 2</p> <p>6.2. Non in serie <input type="checkbox"/> 3</p> <p>(*) Per produzione in serie deve intendersi la produzione realizzata mediante l'impiego di attrezzature e macchinari idonei ad ottenere una ripetizione di prodotti aventi caratteristiche identiche di forma, qualità e dimensioni conformi ad un unico prototipo.</p>		<p>8 PARTECIPAZIONE DEL TITOLARE E DEI FAMILIARI COADIUVANTI ALLE LAVORAZIONI DELL'IMPRESA</p> <p>8.1. Indicare se il titolare partecipa alle lavorazioni dell'impresa dedicandovi la propria opera manuale <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> no</p> <p>8.2. In caso di risposta affermativa al quesito 8.1 Indicare se tale partecipazione è:</p> <p>a) continua <input type="checkbox"/> 1</p> <p>b) saltuaria <input type="checkbox"/> 2</p> <p>8.3. Indicare se delle forze di lavoro dell'impresa fanno parte familiari coadiuvanti del titolare <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> no</p>	

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare il rettangolino che fa al caso /

SEZIONE III — ELENCO DELLE UNITÀ LOCALI GESTITE DALL'IMPRESA

Sono da elencare tutte le unità locali operative e amministrative gestite dall'impresa esistenti nel territorio dello Stato alla data del 16 ottobre 1961. Ai fini del censimento:

a) per unità locale operativa s'intende ogni stabilimento, opificio, cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega, esercizio, negozio, ecc., vale a dire le singole unità, variamente denominate in relazione ai rami di attività economica, nelle quali si attua la produzione, la vendita, ecc. di beni o la prestazione di servizi;

b) per unità locale amministrativa s'intende la sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, comunque denominato, quando siano fisicamente o funzionalmente distinti dalle unità locali di cui alla lettera a).

UNITÀ LOCALI ED EVENTUALE DENOMINAZIONE	COMUNE E PROVINCIA IN CUI È SITUATA L'UNITÀ LOCALE		LAVORAZIONI O ATTIVITÀ ESERCITATE (1)	FORZE DI LAVORO ALLA DATA DEL 16 OTT. 1961 (2)	Codici
	Comune	Provincia			
1	2	3	4	5	
A - Unità locali operative					
a) Stabilimenti, miniere, laboratori, botteghe, negozi e simili					
1. _____					
2. _____					
3. _____					
4. _____					
5. _____					
6. _____					
7. _____					
8. _____					
9. _____					
10. _____					
b) Altri tipi di unità (da specificare)					
1. _____					
2. _____					
B - Unità locali amministrative (3)					
c) Sede centrale					
d) Uffici direttivi, tecnici, amministrativi					
1. _____					
2. _____					
3. _____					
4. _____					
TOTALE FORZE DI LAVORO . . .					

Qualora lo spazio non sia sufficiente compilare e allegare un prospetto analogo

(1) Indicare per ciascuna unità locale operativa la lavorazione o attività esercitata usando i termini tecnici ritenuti più appropriati. Nel caso di unità locale che eserciti due o più attività, queste devono essere indicate per ordine di importanza economica. Per le unità amministrative deve essere indicata l'attività esclusiva o principale riportata al quesito 4.1 della sez. 1 del presente questionario.

(2) Comprendere tutte le forze di lavoro addette alle singole unità locali elencate, e cioè: imprenditori o titolari o gerenti, cooperatori, familiari coadiuvanti, dirigenti, impiegati, operai, ecc. Le forze di lavoro indicate per ciascuna unità locale devono coincidere col totale delle forze di lavoro indicato al quesito 12 del corrispondente modello ISTAT/CIC/2.

(3) Distinte fisicamente o funzionalmente dalle unità di cui alla lettera A.

IL TITOLARE DICHIARA CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITÀ

DATA _____ 1961

FIRMA DEL RILEVATORE

FIRMA DEL TITOLARE O GERENTE
O RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 ottobre 1961

QUESTIONARIO DI UNITÀ LOCALE

Provincia Comune Sezione di censimento

Il presente questionario deve essere compilato da tutte le unità locali operative e amministrative gestite da imprese (ditte) che esplicano attività nei rami dell'industria (ivi comprese le attività connesse con l'agricoltura e l'industria della pesca), del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione, dei servizi e attività sociali varie.

Ai fini del censimento:

a) per unità locale operativa s'intende ogni stabilimento, opificio, cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega, esercizio, negozio, ecc. vale a dire le singole unità, variamente denominate in relazione ai rami di attività economica, nelle quali si attua la produzione, la vendita, ecc. di beni o la prestazione di servizi;

b) per unità locale amministrativa s'intende la sede centrale dell'impresa o altro ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, comunque denominato, quando siano fisicamente o funzionalmente distinti dalle unità locali di cui alla lettera a).

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

1	UNITÀ LOCALE (Denominazione eventuale con cui viene designata) Indirizzo	
2	CLASSIFICAZIONE DELL'UNITÀ LOCALE (in base alla classificazione ISTAT delle attività economiche) (*) 2.1. Ramo 2.2. Classe o sottoclasse 2.3. Categoria (*) Riservato al rilevatore	
3	NATURA DELL'UNITÀ LOCALE 3.1. Unità locale operativa a) Stabilimento, miniera, laboratorio, bottega, negozio e simili . . . 1 <input type="checkbox"/> b) Altro tipo di unità locale (da specificare): 2 <input type="checkbox"/> 3.2. Unità locale amministrativa (*) c) Sede centrale 3 <input type="checkbox"/> d) Ufficio direttivo, tecnico o amministrativo 4 <input type="checkbox"/> (*) Distinta fisicamente o funzionalmente dalle unità locali operative di cui al quesito 3.1.	4
	LAVORAZIONI O ATTIVITÀ ESERCITATE (*) 4.1. Lavorazione o attività esclusiva o principale 4.2. Altre lavorazioni o attività 4.3. Periodo di attività nel 1960 (*) Indicare la lavorazione o attività esercitata nell'unità locale usando i termini tecnici ritenuti più appropriati. Nel caso di unità locale che eserciti due o più attività, queste devono essere indicate per ordine di importanza economica, riportando al quesito 4.1 l'attività principale ed al quesito 4.2 le altre attività. Per le unità locali amministrative devono essere riportate l'attività o le attività esercitate dall'impresa.	Codici
5	NOTIZIE SULL'IMPRESA CHE GESTISCE L'UNITÀ LOCALE 5.1. Denominazione o ragione sociale 5.2. Comune e provincia in cui è situata la sede centrale 5.3. Indirizzo 5.4. Anno di fondazione	6
	FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA CHE GESTISCE L'UNITÀ LOCALE 6.1. Impresa individuale 1 <input type="checkbox"/> 6.2. Società di fatto 2 <input type="checkbox"/> 6.3. Società in nome collettivo 3 <input type="checkbox"/> 6.4. Società in accomandita semplice 4 <input type="checkbox"/> per azioni 5 <input type="checkbox"/> 6.5. Società per azioni 6 <input type="checkbox"/> 6.6. Società a responsabilità limitata 7 <input type="checkbox"/> 6.7. Società cooperativa 8 <input type="checkbox"/> 6.8. Ente pubblico 9 <input type="checkbox"/> 6.9. Altra forma (da specificare) 0 <input type="checkbox"/>	

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare il rettangolino che fa al caso /

SEZIONE II — IMPIANTI FISSI PER LA FORZA MOTRICE

7 MOTORI PRIMI
 La potenza dei motori primi deve essere indicata esclusivamente in HP. Se nella targa la potenza risulta indicata soltanto in kW effettuare la riduzione in HP moltiplicando il numero di kW per 1,36.

	1 IN ESERCIZIO (*)		IN RISERVA (**)		2 TOTALE	
	Numero	Potenza complessiva in HP	Numero	Potenza complessiva in HP	Numero	Potenza complessiva in HP
7.1. Motori idraulici	1					
7.2. Motori a vapore						
a combustibile solido	2					
a combustibile liquido	3					
a combustibile gassoso	4					
7.3. Motori a combustione interna						
a olio pesante	5					
a benzina	6					
altri	7					
7.4. Turbine a gas	8					
7.5. Altri motori primi	9					
Totale						

(*) Per motori in esercizio si intendono quelli che funzionano normalmente durante il periodo di attività dell'unità locale. — (**) Per motori in riserva si intendono quelli che sono installati allo scopo di essere azionati solo in caso di mancato funzionamento, per qualsiasi causa, degli altri motori.

8 GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA (compresi gli alternatori dei gruppi turbo-alternatori ed esclusi i trasformatori o convertitori di qualsiasi specie)

	1 IN ESERCIZIO (*)		IN RISERVA (**)		2 TOTALE	
	Numero	Potenza complessiva	Numero	Potenza complessiva	Numero	Potenza complessiva
8.1. Alternatori (potenza in kVA)	1					
8.2. Generatori a corrente continua (potenza in kW)	2					

(*) (**) Vedansi le corrispondenti note al quesito 7.

9 MOTORI ELETTRICI (compresi quelli che azionano direttamente il macchinario o sono a questo accoppiati)
 La potenza dei motori elettrici deve essere indicata esclusivamente in kW. Se nella targa la potenza risulta indicata soltanto in HP effettuare la riduzione in kW moltiplicando il numero di HP per 0,736.

	1 IN ESERCIZIO (*)		IN RISERVA (**)		2 TOTALE	
	Numero	Potenza complessiva	Numero	Potenza complessiva	Numero	Potenza complessiva
fino a 0,25 kW	01					
da oltre 0,25 fino a 0,50 kW	02					
da oltre 0,50 fino a 0,75 kW	03					
da oltre 0,75 fino a 1 kW	04					
da oltre 1 fino a 1,50 kW	05					
da oltre 1,50 fino a 2 kW	06					
da oltre 2 fino a 3 kW	07					
da oltre 3 fino a 5 kW	08					
da oltre 5 fino a 10 kW	09					
da oltre 10 fino a 30 kW	10					
da oltre 30 fino a 50 kW	11					
da oltre 50 fino a 100 kW	12					
oltre 100 kW	13					
Totale						

(*) (**) Vedansi le corrispondenti note al quesito 7.

SEZIONE III — CALDAIE A VAPORE

10 CALDAIE A VAPORE
 Indicare le caldaie a vapore esistenti nell'unità locale. Devono essere escluse le caldaie applicate ai mezzi di trasporto. Il tipo e la superficie di riscaldamento devono essere desunti dal «libretto matricolare» rilasciato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione a norma dell'art. 69 del R. D. L. n. 824 del 12-5-1927.

	1 ATTIVE			INATTIVE			2 TOTALE		
	Numero	Superficie complessiva di riscaldamento m²	Potenzialità complessiva di vapore t/h	Numero	Superficie complessiva di riscaldamento m²	Potenzialità complessiva di vapore t/h	Numero	Superficie complessiva di riscaldamento m²	Potenzialità complessiva di vapore t/h
10.1. Fisse									
tipo cornovaglia e derivati	1								
multitubolari (1)	2								
a recupero	3								
speciali	4								
10.2. Semifisse (2)	5								
10.3. Locomobili	6								
Totale									

(1) A tubi sub-orizzontali, sub-verticali, a focolare schermato. — (2) Verticali, orizzontali, elettriche.

SEZIONE IV — MEZZI DI TRASPORTO

11 MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA E NATANTI ADIBITI ALLA PESCA

Indicare i mezzi di trasporto su strada e i natanti adibiti alla pesca in dotazione dell'unità locale.

		Numero			Numero
11.1. Parco autoveicoli					
a) Motoveicoli:					
motocarri fino a 3,5 q di portata utile . . .	01		g) Autoarticolati e autosnodati	17	
motocarri oltre 3,5 q	02		h) Autocisterne e autobotti	18	
altri motoveicoli (1)	03		i) Rimorchi di autocisterne e autobotti	19	
b) Autovetture (2)	04		l) Altri autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici (3)	20	
c) Autobus	05		m) Rimorchi di autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici	21	
d) Filobus	06		n) Trattori stradali (4)	22	
e) Autocarri:					
fino a 15 q di portata utile	07		o) Altri (da specificare):		
da oltre 15 fino a 25 q	08			23	
da oltre 25 fino a 50 q	09				
da oltre 50 fino a 80 q	10				
oltre 80 q	11				
f) Rimorchi					
fino a 10 q di portata utile	12		11.2. Natanti adibiti alla pesca		
da oltre 10 fino a 20 q	13		a) Motopescherecci	31	
da oltre 20 fino a 40 q	14		b) Motobarche	32	
da oltre 40 fino a 80 q	15		c) Velieri e barche	33	X X X
oltre 80 q	16				

(1) Comprendere: motocicli, motocarrozzette, motoleggere, motofurgoncini, motoveicoli per uso speciale (escluse le biciclette a motore). — (2) Compresi gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente. — (3) Antincendi; carri soccorso; autogrù; autofornici; autoescavatori; autolivellatrici; autoperciatrici; autoscale; autotorri; eliofrigoriferi; autoveicoli isoterfici, sanitari ed igienici; autoambulanze; autoveicoli pubblicitari; autoradiocine; autocappelle; autoveicoli per trasporto latte, bottiglie, autoveicoli, imbarcazioni, ecc. — (4) Veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio.

SEZIONE V — FORZE DI LAVORO

12 FORZE DI LAVORO ALLA DATA DEL 16 OTTOBRE 1961

Nelle rispettive categorie deve essere indicato tutto il personale maschile e femminile occupato nell'unità locale, anche se al 16 ottobre 1961 risultasse assente per servizio, per licenza, per malattia, ecc. La distribuzione del personale nelle categorie indicate nel prospetto deve essere effettuata in base alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro dei diversi rami di attività economiche, assimilando le qualifiche particolari di ciascuna attività alle denominazioni usate nel prospetto. Una stessa persona non può essere indicata in due diverse categorie.

	E T A'						T O T A L E			
	meno di 18 anni		da 18 a meno di 20 anni		20 anni e più		M	F	MF	
	M	F	M	F	M	F				
12.1. Imprenditori, titolari, gerenti, ecc. (1) . . .	01									
12.2. Cooperatori	02									
12.3. Familiari coadiuvanti	03									
12.4. Dirigenti	04									
12.5. Impiegati (2):										
1ª categoria	05									
2ª categoria	06									
altre categorie	07									
12.6. Categorie speciali (intermedi) (3)	08									
12.7. Operai specializzati	09									
12.8. Operai qualificati	10									
12.9. Operai comuni e manovali specializzati . . .	11									
12.10. Manovali comuni	12									
12.11. Apprendisti	13									
12.12. Altro personale (di vigilanza, di custodia, dei servizi interni, ecc.)	14									
Totale										

(1) Comprendere, per le imprese individuali, il titolare o i titolari, sempre che partecipino direttamente alla gestione; per le società, la persona o le persone che risultano ufficialmente consiglieri delegati e simili. Per gli enti pubblici indicare la persona responsabile della gestione dell'unità locale.
 (2) Nella 1ª categoria comprendere gli impiegati di concetto con funzioni direttive e simili; nella 2ª categoria gli impiegati di concetto senza funzioni direttive.
 (3) Comprendere i lavoratori (caposquadra, marcatempo, ecc.) che godono del trattamento previsto dal R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 e il cui rapporto di lavoro è regolato dagli accordi interconfederali del 30 marzo e 23 maggio 1946, del 27 ottobre 1947 e dalle successive disposizioni dei contratti di categoria.

N. D'ORDINE
PROVVISORION. D'ORDINE
DEFINITIVO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 ottobre 1961

QUESTIONARIO PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Provincia Comune Sezione di censimento

Il presente questionario deve essere compilato per ogni esercizio di commercio ambulante, sia a posteggio fisso che mobile, purchè il titolare eserciti tale commercio come attività esclusiva o prevalente.

Non sono da comprendere gli esercizi il cui titolare: a) gestisce contemporaneamente un negozio o una azienda artigiana; b) vende direttamente la produzione propria in forma ambulante; c) esercita tale attività occasionalmente o in determinati periodi stagionali.

NON SONO CONSIDERATI VENDITORI AMBULANTI COLORO CHE VENDONO NEI MERCATI ALL'INGROSSO O SU BANCHI FISSI DI MERCATI AL MINUTO COPERTI, OVVERO IN CHIOSCHI, BARACCHE E SIMILI, FISSATI STABILMENTE AL SUOLO.

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI

- 1 TITOLARE
(Cognome e nome)
- Comune di residenza
- Indirizzo
- 2 GENERI COMMERCIALI: Alimentari 1 Abbigliamento, arredamento e simili 2 Articoli vari 3
- 3 TIPO DEL POSTEGGIO: fisso 1 mobile 2
- 4 INDICARE SE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE VIENE SVOLTO NEL TERRITORIO:
di un solo comune 1 di più comuni 2

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare il rettangolino che fa al caso /

TAGLIANDO DA CONSEGNARSI AL CENSITO

COMUNE E DATA DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

COMUNE

FIRMA DEL RILEVATORE

DATA 1961

N. B. - Il presente tagliando serve a comprovare l'effettuata compilazione del questionario di censimento.

SEZIONE II — FORZE DI LAVORO E MEZZI DI TRASPORTO

5 FORZE DI LAVORO

Indicare il personale addetto all'esercizio alla data del 16 ottobre 1961

	E T À						T O T A L E		
	meno di 18 anni		da 18 a meno di 20 anni		20 anni e più		M	F	MF
	M	F	M	F	M	F			
5.1. Titolare 1									
5.2. Familiari coadiuvanti 2									
5.3. Altro personale 3									
Totale									

6 MEZZI DI TRASPORTO

Indicare i mezzi di trasporto in dotazione all'esercizio

	Numero
6.1. Motoveicoli (*) 1	
6.2. Autovetture 2	
6.3. Autocarri 3	
6.4. Rimorchi 4	
6.5. Altri mezzi (da specificare)	
_____ 5	

(*) Motocarri, motocicli, motocarrozette, motoleggere, motofurgoncini, motoveicoli per uso speciale (escluse le biciclette a motore).

IL TITOLARE DICHIARA CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITÀ

DATA 1961

FIRMA DEL RILEVATORE

FIRMA DEL TITOLARE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 ottobre 1961

COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE

SEZIONE

N.

Provincia

Comune

GIORNI	IMPRESE (Mod. ISTAT/CIC/1)			UNITÀ LOCALI (Mod. ISTAT/CIC/2)								ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE (Mod. ISTAT/CIC/3)	
	Individuali	Altre (società, ente pubblico, altra forma)	Totale	Industria (rami da 1 a 5)		Commercio (ramo 6)		Altre attività (rami da 7 a 9)		Totale		N	Forze di lavoro
				N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 ottobre													
19 ottobre													
TOTALE AL 19 OTTOBRE													
20 ottobre													
TOTALE AL 20 OTTOBRE													
21 ottobre													
TOTALE AL 21 OTTOBRE													
22 ottobre													
TOTALE AL 22 OTTOBRE													
23 ottobre													
TOTALE AL 23 OTTOBRE													
24 ottobre													
TOTALE AL 24 OTTOBRE													
25 ottobre													
TOTALE AL 25 OTTOBRE													
26 ottobre													
TOTALE AL 26 OTTOBRE													
27 ottobre													
TOTALE AL 27 OTTOBRE													
28 ottobre													
TOTALE AL 28 OTTOBRE													
29 ottobre													
TOTALE AL 29 OTTOBRE													
30 ottobre													
TOTALE AL 30 OTTOBRE													
31 ottobre													
TOTALE AL 31 OTTOBRE													

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 ottobre 1961

RIEPILOGO DEGLI STATI DEFINITIVI DELLE SEZIONI

Mod. ISTAT/CIC/1

Provincia

Comune

RAMI, CLASSI, E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	FORMA GIURIDICA					UNITÀ LOCALI E FORZE DI LAVORO DELLE IMPRESE								
	Imprese individuali	Società	Enti pubblici	Altre forme	Totale	Imprese con una unità locale		Imprese con due unità locali		Imprese con tre o più unità locali		TOTALE		
						N	Forza di lavoro	N	Forza di lavoro	N	Forza di lavoro	N	Forza di lavoro	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 - AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA														
1.03 - Foreste														
1.04 - Pesca														
1.04 A - Pesca in acque dolci														
1.04 B - Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari														
1.05 - Attività connesse con l'agricoltura														
1.05 A - Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole o svolte in sociale														
1.05 B - Esercizio di macchine agricole														
1.05 C - Enti economici per l'agricoltura														
Totale														
2 - INDUSTRIE ESTRATTIVE														
2.01 - Estrazione di carboni fossili e di torba														
2.02 - Estrazione di combustibili liquidi e gassosi														
2.03 - Estrazione di minerali metalliferi														
2.04 - Estrazione di altri minerali														
2.04 A - Estrazione di marmo, di pietra e di altri materiali da costruzione														
2.04 B - Estrazione di solfo, di sale e di altri minerali non metalliferi														
Totale														
3 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE														
3.01 - Industrie alimentari e affini														
3.01 A - Industria molitoria e della pastificazione														
3.01 B - Industria dolciaria														
3.01 C - Industria conserviera														
3.01 D - Industria casearia														
3.01 E - Industria olearia														
3.01 F - Industrie alimentari varie														
3.01 G - Industrie delle bevande alcoliche														
3.01 H - Industrie delle bevande analcoliche														
3.01 I - Industria del freddo														
3.02 - Industria del tabacco														
3.03 - Ind. della seta, del cotone e della lavoraz. delle fibre tessili artif. (cellulosiche) e sint.														
3.03 A - Industria della seta														
3.03 B - Industria del cotone														
3.03 C - Industria della lavoraz. delle fibre tessili artif. (cellulosiche) e sintetiche														
3.04 - Industrie della lana														
3.05 - Industrie delle fibre dure e tessili varie														
3.05 A - Industrie della canapa, del lino, della iuta e simili														
3.05 B - Industrie tessili varie non altrove classificate														
3.06 - Industrie del vestiario e dell'abbigliamento														
3.07 - Industrie delle calzature														
3.08 - Industrie delle pelli e del cuoio (escluse le calzature)														
3.09 - Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno														
3.10 - Industrie del legno (escluse le industrie del mobilio)														
3.10 A - Industrie del legno, del sughero e affini														
3.10 B - Industrie dei veicoli e della carpenteria navale in legno														
3.11 - Industrie metallurgiche														
3.12 - Industrie della costruz. di macch. non elettriche, di carpent. metallica e simili														
3.12 A - Fonderie di 2ª fusione														
3.12 B - Costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità, ecc.														
3.12 C - Costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine														
3.12 D - Costruzione di macchine operatrici, macchine per l'agricoltura, ecc.														
3.12 E - Costruzione carpenteria metallica, forni, caldaie e apparecchi termici														
3.12 F - Fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati														
3.13 - Industrie della costruz. di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, ecc.														
3.14 - Meccanica di precisione; fabbricaz. di monete, medaglie, oreficeria, argenteria														
3.15 - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie														

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	FORMA GIURIDICA					UNITÀ LOCALI E FORZE DI LAVORO DELLE IMPRESE								
	Imprese individuali	Società	Enti pubblici	Altre forme	Totale	Imprese con una unità locale		Imprese con due unità locali		Imprese con tre e più unità locali		TOTALE		
						N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.16 - Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini														
3.17 - Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi														
3.18 - Industrie chimiche														
3.19 - Industrie dei derivati del petrolio e del carbone														
3.20 - Industrie della gomma elastica														
3.21 - Ind. per la produz. della cellulosa per usi tessili, delle fibre tess. artif. e sintetiche														
3.22 - Industrie della carta e della cartotecnica														
3.23 - Industrie poligrafiche, editoriali e affini														
3.24 - Industrie foto-fono-cinematografiche														
3.25 - Industrie manifatturiere varie														
Totale														
4 - INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI														
4.01 - Industrie delle costruzioni														
4.02 - Industrie dell'installazione di impianti														
Totale														
5 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS DISTRIBUZIONE DI ACQUA														
5.01 - Produzione e distribuzione di energia elettrica														
5.02 - Produzione e distribuzione di gas														
5.03 - Distribuzione di acqua														
Totale														
6 - COMMERCIO														
6.01 - Commercio all'ingrosso														
6.01 A - Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari														
6.01 B - Commercio all'ingrosso di materie prime e ausiliarie non alimentari														
6.01 C - Commercio all'ingrosso di prodotti industriali non alimentari														
6.02 - Commercio al minuto di generi alimentari														
6.03 - Commercio al minuto di prodotti tessili e articoli di vestiario e abbigliamento														
6.04 - Commercio al minuto di prodotti meccanici e articoli vari														
6.05 - Commercio al minuto di generi diversi, alimentari e non alimentari														
6.06 - Commercio ambulante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.07 - Alberghi e pubblici esercizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.08 - Attività ausiliarie del commercio														
Totale														
7 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI														
7.01 - Trasporti ferroviari e tramviari extraurbani														
7.02 - Trasporti extraurbani su strada														
7.03 - Trasporti urbani														
7.04 - Trasporti lacuali e fluviali														
7.05 - Trasporti marittimi														
7.06 - Trasporti aerei														
7.07 - Attività ausiliarie dei trasporti														
7.08 - Comunicazioni														
Totale														
8 - CREDITO, ASSICURAZIONE E GESTIONI FINANZIARIE														
8.01 - Credito														
8.02 - Assicurazione														
8.03 - Gestioni finanziarie														
Totale														
9 - SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI VARIE														
9.01 - Servizi per l'igiene e la pulizia														
9.02 - Servizi dello spettacolo														
9.03 - Servizi sanitari														
9.03 A - Servizi sanitari privati														
9.04 - Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale														
9.08 - Servizi vari, non altrove classificati														
Totale														
Totale generale														

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 ottobre 1961

RIEPILOGO DEGLI STATI DEFINITIVI DELLE SEZIONI

Modd. ISTAT/CIC/2 e CIC/3

Provincia _____

PROSPETTO A - UNITÀ LOCALI

Comune _____

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	UNITÀ LOCALI											TOTALE		
	Con forze di lavoro (persone)										Senza forze di lavoro			Unità locali
	1.		2.		3-5		6-10		oltre 10					
	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro		Unità locali	Forze di lavoro	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1 - AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA														
1.03 - Foreste														
1.04 - Pesca														
1.04 A - Pesca in acque dolci														
1.04 B - Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari														
1.05 - Attività connesse con l'agricoltura														
1.05 A - Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole o svolte in sociale														
1.05 B - Esercizio di macchine agricole														
1.05 C - Enti economici per l'agricoltura														
Totale														
2 - INDUSTRIE ESTRATTIVE														
2.01 - Estrazione di carboni fossili e di torba														
2.02 - Estrazione di combustibili liquidi e gassosi														
2.03 - Estrazione di minerali metalliferi														
2.04 - Estrazione di altri minerali														
2.04 A - Estrazione di marmo, di pietra e di altri materiali da costruzione														
2.04 B - Estrazione di solfo, di sale e di altri minerali non metalliferi														
Totale														
3 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE														
3.01 - Industrie alimentari e affini														
3.01 A - Industria molitoria e della pastificazione														
3.01 B - Industria dolciaria														
3.01 C - Industria conserviera														
3.01 D - Industria casearia														
3.01 E - Industria olearia														
3.01 F - Industrie alimentari varie														
3.01 G - Industrie delle bevande alcoliche														
3.01 H - Industrie delle bevande analcoliche														
3.01 I - Industria del freddo														
3.02 - Industria del tabacco														
3.03 - Ind. della seta, del cotone e della lavoraz. delle fibre tessili artif. (cellulosiche) e sint.														
3.03 A - Industria della seta														
3.03 B - Industria del cotone														
3.03 C - Industria della lavoraz. delle fibre tessili artif. (cellulosiche) e sintetiche														
3.04 - Industrie della lana														
3.05 - Industrie delle fibre dure e tessili varie														
3.05 A - Industrie della canapa, del lino, della iuta e simili														
3.05 B - Industrie tessili varie non altrove classificate														
3.06 - Industrie del vestiario e dell'abbigliamento														
3.07 - Industrie delle calzature														
3.08 - Industrie delle pelli e del cuoio (escluse le calzature)														
3.09 - Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno														
3.10 - Industrie del legno (escluse le industrie del mobilio)														
3.10 A - Industrie del legno, del sughero e affini														
3.10 B - Industrie dei veicoli e della carpenteria navale in legno														
3.11 - Industrie metallurgiche														
3.12 - Industrie della costruz. di macch. non elettriche, di carpent. metallica e simili														
3.12 A - Fonderie di 2ª fusione														
3.12 B - Costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità, ecc.														
3.12 C - Costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine														
3.12 D - Costruzione di macchine operatrici, macchine per l'agricoltura, ecc.														
3.12 E - Costruzione carpenteria metallica, forni, caldaie e apparecchi termici														
3.12 F - Fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati														
3.13 - Industrie della costruz. di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, ecc.														
3.14 - Meccanica di precisione; fabbricaz. di monete, medaglie, oreficeria, argenteria														
3.15 - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie														
3.16 - Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini														
3.17 - Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi														
3.18 - Industrie chimiche														
3.19 - Industrie dei derivati del petrolio e del carbone														

Soc. A. B. E. T. E. - Roma

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	UNITÀ LOCALI											TOTALE		
	Con forze di lavoro (persone)													Senza forze di lavoro
	1		2		3-5		6-10		oltre 10		12	13	14	
	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro	Unità locali	Forze di lavoro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.20 - Industrie della gomma elastica														
3.21 - Ind. per la produz. della cellulosa per usi tessili, delle fibre tess. artif. e sintetiche														
3.22 - Industrie della carta e della cartotecnica														
3.23 - Industrie poligrafiche, editoriali e affini														
3.24 - Industrie foto-fono-cinematografiche														
3.25 - Industrie manifatturiere varie														
Totale														
4 - INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI														
4.01 - Industrie delle costruzioni														
4.02 - Industrie dell'installazione di impianti.														
Totale														
5 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS DISTRIBUZIONE DI ACQUA														
5.01 - Produzione e distribuzione di energia elettrica														
5.02 - Produzione e distribuzione di gas														
5.03 - Distribuzione di acqua														
Totale														
6 - COMMERCIO														
6.01 - Commercio all'ingrosso														
6.01 A - Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari														
6.01 B - Commercio all'ingrosso di materie prime e ausiliarie non alimentari														
6.01 C - Commercio all'ingrosso di prodotti industriali non alimentari														
6.02 - Commercio al minuto di generi alimentari														
6.03 - Commercio al minuto di prodotti tessili e articoli di vestiario e abbigliamento														
6.04 - Commercio al minuto di prodotti meccanici e articoli vari														
6.05 - Commercio al minuto di generi diversi, alimentari e non alimentari														
6.06 - Commercio ambulante (Vedi prospetto B).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.07 - Alberghi e pubblici esercizi														
6.08 - Attività ausiliarie del commercio														
Totale														
7 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI														
7.01 - Trasporti ferroviari e tramviari extraurbani														
7.02 - Trasporti extraurbani su strada														
7.03 - Trasporti urbani														
7.04 - Trasporti lacuali e fluviali														
7.05 - Trasporti marittimi														
7.06 - Trasporti aerei														
7.07 - Attività ausiliarie dei trasporti														
7.08 - Comunicazioni														
Totale														
8 - CREDITO, ASSICURAZIONE E GESTIONI FINANZIARIE														
8.01 - Credito														
8.02 - Assicurazione														
8.03 - Gestioni finanziarie														
Totale														
9 - SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI VARIE														
9.01 - Servizi per l'igiene e la pulizia														
9.02 - Servizi dello spettacolo														
9.03 - Servizi sanitari														
9.03 A - Servizi sanitari privati														
9.04 - Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale														
9.08 - Servizi vari, non altrove classificati														
Totale														
Totale generale														

PROSPETTO B - ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE

CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	ESERCIZI E FORZE DI LAVORO						TOTALE	
	Esercizi con 1 persona		Esercizi con 2 persone		Esercizi con oltre 2 persone		Esercizi	Forze di lavoro
	N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro	N	Forze di lavoro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Esercizi per la vendita di generi alimentari								
Esercizi per la vendita di articoli di abbigliamento								
Esercizi per la vendita di articoli vari								
Totale								

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
16 ottobre 1961

AVVISO DI SPEDIZIONE STAMPATI

All' Ufficio _____ di censimento

di _____ (prov. di _____)

In data _____ 1961 sono stati spediti a codesto Ufficio

i seguenti stampati:

Questionario di impresa (mod. ISTAT/CIC/1)	N. _____	_____
Questionario di unità locale (mod. ISTAT/CIC/2)	N. _____	_____
Questionario per il commercio ambulante (mod. ISTAT/CIC/3)	N. _____	_____
Stato di sezione provvisorio (mod. ISTAT/CIC/4)	N. _____	_____
Computo giornaliero di sezione (mod. ISTAT/CIC/5)	N. _____	_____
Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (mod. ISTAT/CIC/6)	N. _____	_____
Stati definitivi delle sezioni :		
— Mod. ISTAT/CIC/7	N. _____	_____
— Mod. ISTAT/CIC/7 bis	N. _____	_____
— Mod. ISTAT/CIC/7 ter	N. _____	_____
Riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni :		
— Mod. ISTAT/CIC/8	N. _____	_____
— Mod. ISTAT/CIC/8 bis	N. _____	_____
Classificazione delle attività economiche	N. _____	_____
_____	N. _____	_____
_____	N. _____	_____

Il presente avviso deve essere restituito all'Istituto centrale di statistica, previo controllo dei quantitativi di stampati pervenuti.

In caso di sensibili discordanze tra i quantitativi sopra indicati e quelli ricevuti, si dovranno indicare, nella parte destra della distinta, in corrispondenza dei quantitativi discordanti, quelli effettivamente pervenuti.

Qualora entro 8 giorni dalla ricezione del presente avviso il materiale non sia pervenuto a codesto Ufficio, dovrà esserne avvertito telegraficamente l'Istituto centrale di statistica.

Roma, _____ 1961

All' Istituto centrale di statistica

Via Balbo, 16

ROMA

In relazione all'avviso di cui sopra, comunico che in data odierna sono pervenuti gli stampati del censimento.

Data _____ 1961

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
16 ottobre 1961

AVVISO DI SPEDIZIONE STAMPATI

AIP Ufficio **di censimento**
di (prov. di)

In data 1961 sono stati spediti a codesto Ufficio
i seguenti stampati:

Questionario di impresa (mod. ISTAT/CIC/1)	N.
Questionario di unità locale (mod. ISTAT/CIC/2)	N.
Questionario per il commercio ambulante (mod. ISTAT/CIC/3)	N.
Stato di sezione provvisorio (mod. ISTAT/CIC/4)	N.
Computo giornaliero di sezione (mod. ISTAT/CIC/5)	N.
Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (mod. ISTAT/CIC/6)	N.
Stati definitivi delle sezioni :		
— Mod. ISTAT/CIC/7	N.
— Mod. ISTAT/CIC/7 bis	N.
— Mod. ISTAT/CIC/7 ter	N.
Riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni :		
— Mod. ISTAT/CIC/8	N.
— Mod. ISTAT/CIC/8 bis	N.
Classificazione delle attività economiche	N.
.....	N.
.....	N.

COPIA PER L'UFFICIO DESTINATARIO



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 Ottobre 1961

PACCO N

Regione Provincia

--	--

COMUNE

N. C.	R. U.	Z. A.	R. A.

QUESTIONARI DI IMPRESA (Mod. ISTAT/CIC/1)

I QUESTIONARI CONTENUTI IN QUESTO PACCO		I QUESTIONARI DEL COMUNE SONO CONTENUTI NEI PACCHI
Si riferiscono alle categorie	ammontano a	
dal n.	n.	dal n.
al n.	dal n. al n.	al n.

LAVORAZIONE DEI QUESTIONARI				
Natura della lavorazione	Gruppo di lavoro		Data di	
	N	Impiegato	inizio	ultimazione
1. Revisione e codifica				
2. Controllo				
3. Perforazione				



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 ottobre 1961

PACCO N

Regione Provincia

COMUNE

N. C.	R. U.	Z. A.	R. A.

QUESTIONARI DI UNITÀ LOCALE (Mod. ISTAT/CIC/2)

I QUESTIONARI CONTENUTI IN QUESTO PACCO		I QUESTIONARI DEL COMUNE SONO CONTENUTI NEI PACCHI
Si riferiscono alle categorie dal n. al n.	ammontano a n. dal n. al n.	dal n. al n.

LAVORAZIONE DEI QUESTIONARI				
Natura della lavorazione	Gruppo di lavoro		Data di	
	N	Impiegato	inizio	ultimazione
1. Revisione e codifica				
2. Controllo				
3. Perforazione				



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

4° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

16 Ottobre 1961

PACCO N

Regione Provincia

MODELLI CONTENUTI NEL PACCO

COMUNI: da a

LAVORAZIONE DEI MODELLI				
Natura della lavorazione	Gruppo di lavoro		Data di	
	N	Impiegato	inizio	ultimazione

A L L E G A T O 4

**CLASSIFICAZIONI DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE**

A — Classificazione delle attività economiche

B — Tabella di ragguglio tra la classificazione delle attività economiche
adottata per il censimento del 1961 e la classificazione del 1951

C — Elenco delle attività che possono essere svolte in forma artigianale

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

- A — Classificazione delle attività economiche
- B — Tabella di raggruppamento per la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1981 e la classificazione del 1989
- C — Elenco delle attività che possono essere svolte in forma autonoma

A — CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

RAMI, CLASSI, SOTTOCLASSI E CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

1 - AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

1.01 — Agricoltura

- 1.01.01 - Aziende cerealicole (escluse le risicole)
- 1.01.02 - Aziende risicole
- 1.01.03 - Aziende a coltivazioni industriali
- 1.01.04 - Aziende a coltivazioni foraggere
- 1.01.05 - Aziende orticole
- 1.01.06 - Aziende viticole
- 1.01.07 - Aziende olivicole
- 1.01.08 - Aziende agrumicole
- 1.01.09 - Aziende frutticole
- 1.01.10 - Aziende floricole
- 1.01.11 - Aziende vivaistiche e sementiere
- 1.01.12 - Aziende agricole miste, non classificabili con il criterio della prevalenza

1.02 — Zootecnia

- 1.02.01 - Aziende di allevamento bovini e bufalini
- 1.02.02 - Aziende di allevamento equini
- 1.02.03 - Aziende di allevamento ovini e caprini
- 1.02.04 - Aziende di allevamento suini
- 1.02.05 - Aziende di allevamento animali da cortile
- 1.02.06 - Aziende di allevamento animali da pelliccia
- 1.02.07 - Aziende di allevamento di altri animali
- 1.02.08 - Aziende di allevamento misto, non classificabili con il criterio della prevalenza

1.03 — Foreste

- 1.03.01 - Aziende forestali
- 1.03.02 - Aziende di utilizzazione del bosco
- 1.03.03 - Aziende silvo-pastorali

1.04 — Caccia e pesca

1.04 A — Caccia e pesca in acque dolci

- 1.04.01 - Esercizio della caccia e di cattura animali
- 1.04.02 - Esercizio della pesca e di allevamenti in acque dolci

1.04 B — Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari

- 1.04.03 - Esercizio della pesca da terra
- 1.04.04 - Esercizio della pesca con naviglio
- 1.04.05 - Esercizio della pesca con tonnare
- 1.04.06 - Esercizio di allevamenti di pesci e molluschi bivalvi

1.05 — Attività connesse con l'agricoltura**1.05 A — Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole (che lavorano prevalentemente prodotti propri) o svolte in sociale**

- 1.05.01 - Stabilimenti per la conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari
- 1.05.02 - Stabilimenti per la trasformazione del latte
- 1.05.03 - Stabilimenti per la produzione di olio di oliva per spremitura
- 1.05.04 - Stabilimenti per la produzione di vini e mosti concentrati
- 1.05.05 - Altri stabilimenti di trasformazione annessi ad aziende agricole o con attività svolte in sociale, sopra non contemplati

1.05 B — Esercizio di macchine agricole

- 1.05.06 - Esercizio di macchine agricole per conto terzi
- 1.05.07 - Esercizio di macchine agricole da parte di consorzi e cooperative aziendali dell'agricoltura

1.05 C — Enti economici per l'agricoltura

- 1.05.08 - Enti per l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura
- 1.05.09 - Enti per la raccolta, conservazione e vendita di prodotti agricoli
- 1.05.10 - Altri enti di interesse agricolo, sopra non contemplati

2 - INDUSTRIE ESTRATTIVE

(comprese tutte le operazioni complementari per il trattamento e l'arricchimento dei minerali)

2.01 — Estrazione di carboni fossili e di torba

- 2.01.01 - Miniere di carboni fossili
- 2.01.02 - Ricerche di carboni fossili
- 2.01.03 - Miniere di lignite
- 2.01.04 - Cave di torba
- 2.01.05 - Ricerche di lignite
- 2.01.06 - Ricerche di torba

2.02 — Estrazione di combustibili liquidi e gassosi

- 2.02.01 - Miniere di combustibili liquidi e gassosi
- 2.02.02 - Ricerche di combustibili liquidi e gassosi

2.03 — Estrazione di minerali metalliferi

- 2.03.01 - Miniere di minerali ferrosi
- 2.03.02 - Miniere di minerali metalliferi non ferrosi
- 2.03.03 - Ricerche di minerali metalliferi

2.04 — Estrazione di altri minerali**2.04 A — Estrazione di marmo, di pietre e di altri materiali da costruzione**

- 2.04.01 - Cave di marmo e pietre affini, di travertino, granito, pietre da costruzione e alabastro
- 2.04.02 - Cave di sabbia, ghiaia e pietrisco

2.04 B — Estrazione di solfo, di sale e di altri minerali non metalliferi

- 2.04.03 - Miniere di solfo
- 2.04.04 - Stabilimenti per la produzione di sale marino e di ebollizione
- 2.04.05 - Sorgenti di acque minerali
- 2.04.06 - Miniere di caolino, di dolomite per refrattari; cave d'argille per laterizi e terrecotte, di quarzo per refrattari, di pietra trachitica refrattaria; cave di gesso
- 2.04.07 - Ricerche di minerali non metalliferi (esclusi i combustibili)
- 2.04.08 - Cave e miniere di minerali non metalliferi, non altrove classificati

3 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE**3.01 — Industrie alimentari e affini (1)****3.01 A — Industria molitoria e della pastificazione**

- 3.01.01 - Stabilimenti per la pilatura e altre lavorazioni di cereali e legumi (esclusa la molitura)
- 3.01.02 - Stabilimenti per la molitura dei cereali

(1) Escluse le attività di trasformazione dei prodotti agricoli annesse ad aziende agricole (comprese nella classe 1.05).

- 3.01.03 - Stabilimenti per la panificazione
- 3.01.04 - Stabilimenti per la pastificazione

3.01 B — Industria dolciaria

- 3.01.05 - Stabilimenti per la produzione specializzata di biscotti e pasticceria
- 3.01.06 - Stabilimenti per la lavorazione del cacao, per la produzione di cioccolato, caramelle e confetture in genere
- 3.01.07 - Stabilimenti per la produzione di gelati

3.01 C — Industria conserviera

- 3.01.08 - Stabilimenti per la macellazione, lavorazione e conservazione delle carni
- 3.01.09 - Stabilimenti per la lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 3.01.10 - Stabilimenti per la conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili
- 3.01.11 - Stabilimenti per la produzione di estratti e dadi alimentari, di alimenti dietetici, di sucedanei del caffè e per la torrefazione del caffè

3.01 D — Industria casearia

- 3.01.12 - Stabilimenti per il trattamento igienico del latte alimentare
- 3.01.13 - Stabilimenti per la trasformazione del latte

3.01 E — Industria olearia

- 3.01.14 - Stabilimenti per la produzione di olio d'oliva per spremitura
- 3.01.15 - Stabilimenti per la produzione di olio di semi per spremitura o per estrazione con solvente
- 3.01.16 - Stabilimenti per la produzione di olio al solvente dalle sanse di oliva
- 3.01.17 - Stabilimenti per la raffinazione degli oli vegetali, per la distillazione di acidi grassi, per la produzione di olio per sintesi

3.01 F — Industrie alimentari varie

- 3.01.18 - Stabilimenti per la produzione e raffinazione dello zucchero
- 3.01.19 - Stabilimenti per la produzione di ostie, coni e cialde
- 3.01.20 - Stabilimenti per la produzione di lieviti
- 3.01.21 - Altri stabilimenti delle industrie alimentari, non altrove classificati (esclusi gli stabilimenti per la produzione di ostie, coni e cialde e per la produzione di lieviti)

3.01 G — Industrie delle bevande alcoliche

- 3.01.22 - Stabilimenti per la produzione di vini e di mosti concentrati
- 3.01.23 - Stabilimenti per la distillazione di alcool di 2^a categoria e la produzione di acquaviti e liquori
- 3.01.24 - Stabilimenti per la produzione di malto, birra ed estratti di malto

3.01 H — Industrie delle bevande analcoliche

- 3.01.25 - Stabilimenti per la produzione di bevande analcoliche gassate, di seltz e di acque minerali artificiali

3.01 I — Industria del freddo

- 3.01.26 - Stabilimenti per la produzione di ghiaccio
- 3.01.27 - Magazzini frigoriferi per conto terzi (esclusi quelli dei magazzini generali e dei mercati)

3.02 — Industria del tabacco

- 3.02.01 - Stabilimenti per la stagionatura, manipolazione, selezione e imbottamento delle foglie di tabacco
- 3.02.02 - Stabilimenti per la lavorazione e confezione di tabacchi stagionati e dei loro sottoprodotti

3.03 — Industrie della seta, del cotone e della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche

3.03 A — Industria della seta

- 3.03.01 - Stabilimenti per la produzione del seme bachi
- 3.03.02 - Stabilimenti per l'essiccazione di bozzoli
- 3.03.03 - Stabilimenti per la trattura della seta e la filatura dei bozzoli doppi
- 3.03.04 - Stabilimenti per la torcitura della seta, pura o mista ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.03.05 - Stabilimenti per la filatura di cascami di seta e di fibre affini
- 3.03.06 - Stabilimenti per la tessitura della seta, pura o mista ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.03.07 - Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa, apparecchiatura e coesionatura di filati e tessuti di seta, puri o misti, secondo i procedimenti serici

3.03 B — Industria del cotone

- 3.03.08 - Stabilimenti per la filatura e ritorcitura del cotone, puro o misto ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.03.09 - Stabilimenti per la tessitura del cotone, puro o misto ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.03.10 - Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura e finitura in genere di tessuti di cotone e di altre fibre tessili

3.03 C — Industria della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche

- 3.03.11 - Stabilimenti per la torcitura delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- 3.03.12 - Stabilimenti per la tessitura delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- 3.03.13 - Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura e finitura in genere delle fibre tessili artificiali e sintetiche

3.04 — Industrie della lana

- 3.04.01 - Stabilimenti per la lavatura meccanica della lana, compresa quella per materassi
- 3.04.02 - Stabilimenti per la pettinatura della lana, pura o mista ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.04.03 - Stabilimenti per la filatura della lana pettinata, pura o mista ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.04.04 - Stabilimenti per la filatura della lana cardata, vergine o rigenerata, pura o mista ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.04.05 - Stabilimenti per la tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre, e di altre fibre tessili
- 3.04.06 - Stabilimenti per la lavatura, cardatura e filatura a mano della lana; per la tessitura a mano; per la tessitura meccanica a carattere artigiano
- 3.04.07 - Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura e finitura in genere di tessuti di lana e di altre fibre tessili

3.05 — Industrie delle fibre dure e tessili varie

3.05 A — Industrie della canapa, del lino, della iuta e simili

- 3.05.01 - Stabilimenti per la lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre, e di altre fibre tessili (comprese: la macerazione e stigliatura del lino; la pettinatura, filatura e tessitura del lino, della canapa e simili, puri o misti ad altre fibre; la disintegrazione e cotonizzazione della canapa e di altre fibre)
- 3.05.02 - Stabilimenti per la lavorazione della iuta pura o mista ad altre fibre
- 3.05.03 - Stabilimenti per la fabbricazione di cordami e spaghi (esclusi quelli di cocco)

3.05 B — Industrie tessili varie non altrove classificate

- 3.05.04 - Stabilimenti per la lavorazione (esclusa la filatura) e classificazione dei cascami di qualsiasi tessile
- 3.05.05 - Stabilimenti per la fabbricazione di tappeti da terra (esclusi quelli di cocco)
- 3.05.06 - Stabilimenti per la fabbricazione di tessuti di maglia, di maglieria, guanti in maglia e calze
- 3.05.07 - Stabilimenti per la fabbricazione di reti da pesca e da caccia
- 3.05.08 - Stabilimenti per la fabbricazione di corde e tappeti di cocco
- 3.05.09 - Stabilimenti per la fabbricazione di passamanerie, trecce e stringhe; di tulli, veli, merletti e pizzi; di nastri e simili (anelastici); di ricami a macchina e guipures
- 3.05.10 - Stabilimenti per la fabbricazione di nastri e tessuti elastici
- 3.05.11 - Stabilimenti per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, delle penne, delle piume, del capok e simili (esclusa la confezione dei materassi, cuscini, ecc.)
- 3.05.12 - Stabilimenti per la filatura e tessitura dell'amianto
- 3.05.13 - Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione di filati, tessuti e affini non altrove classificati, comprese: a) la lavorazione del cotone idrofilo e per esplosivi e del materiale da medicazione; b) la produzione dei feltri battuti di lana e di pelo non per cappelli; c) la fabbricazione di corde e cordicelle per l'industria tessile (esclusa la filatura e tessitura dell'amianto)
- 3.05.14 - Stabilimenti per la preparazione, tintura, candeggio, stampa, mercerizzazione, impermeabilizzazione, gommatura ed in genere per le lavorazioni inerenti alla finitura e rifinitura di qualsiasi tessile, esclusi i manufatti dell'industria serica, cotoniera, laniera e delle fibre tessili artificiali e sintetiche; stabilimenti per la imbiancatura e tintura della paglia, del truciolo, del giunco, della rafia e simili

3.06 — Industrie del vestiario e dell'abbigliamento

- 3.06.01 - Stabilimenti per la preparazione del pelo per cappelli; per la fabbricazione di feltri per cappelli, di cappelli e berretti (esclusi i cappelli di paglia)
- 3.06.02 - Stabilimenti per la fabbricazione di trecce di truciolo, di paglia e di materie affini per cappelli e di cappelli di truciolo, di paglia e di materie affini
- 3.06.03 - Laboratori di modisteria
- 3.06.04 - Laboratori per la confezione di vestiario
- 3.06.05 - Laboratori per la confezione di pellicce
- 3.06.06 - Laboratori per la confezione di biancheria
- 3.06.07 - Stabilimenti per la fabbricazione di guanti in pelle
- 3.06.08 - Laboratori per la confezione di guarnizioni per abiti, di fiori artificiali e oggetti di ornamento e arredamento
- 3.06.09 - Stabilimenti per la fabbricazione in serie di bottoni (esclusi i bottoni metallici, a pressione, di vetro, di porcellana e in materie plastiche)
- 3.06.10 - Laboratori per confezioni varie o accessorie del vestiario e affini
- 3.06.11 - Laboratori di tappezziere in stoffa e laboratori per confezioni di vele, bandiere e simili
- 3.06.12 - Laboratori di materassaio

3.07 — Industrie delle calzature

- 3.07.01 - Calzaturifici
- 3.07.02 - Laboratori per la confezione e riparazione a mano di calzature
- 3.07.03 - Laboratori per la riparazione a macchina di calzature

3.08 — Industrie delle pelli e del cuoio (escluse le calzature)

- 3.08.01 - Concerie (escluse la concia e tintura delle pelli per pellicceria)
- 3.08.02 - Stabilimenti per la concia e tintura delle pelli per pellicceria
- 3.08.03 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli di cuoio, pelle e loro sucedanei (esclusi i guanti e le calzature)

3.09 — Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno

- 3.09.01 - Stabilimenti per la fabbricazione di mobili o di arredamenti in legno
- 3.09.02 - Laboratori per la lucidatura, laccatura, doratura di mobili e di altri oggetti in legno

3.10 — Industrie del legno (escluse le industrie del mobilio)**3.10 A — Industrie del legno, del sughero e affini (esclusi il mobilio, i veicoli e la carpenteria navale)**

- 3.10.01 - Stabilimenti per la segagione, stagionatura e conservazione del legno
- 3.10.02 - Stabilimenti per la produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi
- 3.10.03 - Stabilimenti per la fabbricazione di recipienti in legno
- 3.10.04 - Laboratori di falegnameria e di carpenteria in legno (esclusa la fabbricazione di infissi, bauli e casse da morto)
- 3.10.05 - Stabilimenti per la fabbricazione di utensili, attrezzi, ed altri oggetti in legno (esclusa la fabbricazione di modelli per fonderie)
- 3.10.06 - Stabilimenti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia, del truciolo e trecce di truciolo non per cappelli e simili; per la lavorazione di canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trecce di paglia non per cappelli, sparto e saggina (esclusa la fabbricazione dei cappelli di paglia)
- 3.10.07 - Stabilimenti per la fabbricazione di scope e affini
- 3.10.08 - Stabilimenti per la lavorazione del sughero
- 3.10.09 - Stabilimenti per la fabbricazione di infissi (serramenti) e di persiane avvolgibili
- 3.10.10 - Stabilimenti per la fabbricazione di bauli in legno
- 3.10.11 - Stabilimenti per la fabbricazione di casse da morto
- 3.10.12 - Stabilimenti per la fabbricazione di modelli per fonderie

3.10 B — Industrie dei veicoli e della carpenteria navale in legno

- 3.10.13 - Laboratori per la costruzione e riparazione di veicoli in legno
- 3.10.14 - Cantieri per carpenteria navale in legno

3.11 — Industrie metallurgiche

- 3.11.01 - Stabilimenti per la produzione di ghisa, di acciaio, di ferroleghe, di laminati e profilati di ferro e di acciaio, di bande stagnate, di piastre, larghi piatti e lamiere
- 3.11.02 - Stabilimenti per la trafilazione a freddo di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
- 3.11.03 - Stabilimenti per la produzione e lavorazione dei metalli non ferrosi
- 3.11.04 - Stabilimenti per la produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo, stampatura a caldo di lamiere d'acciaio, produzione di catene fucinate e stampate
- 3.11.05 - Stabilimenti per la produzione di tubi senza saldatura
- 3.11.06 - Stabilimenti per la produzione di fili di ferro e di acciaio
- 3.11.07 - Stabilimenti per la produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione del filo, laminazione a freddo del nastro, trafilazione a freddo di laminati di acciaio
- 3.11.08 - Stabilimenti per la produzione di bulloni e dadi grezzi, rosette grezze

3.12 — Industrie della costruzione di macchine non elettriche, di carpenteria metallica e simili**3.12 A — Fonderie di 2^a fusione**

- 3.12.01 - Fonderie di ghisa di 2^a fusione
- 3.12.02 - Fonderie di metalli non ferrosi di 2^a fusione

3.12 B — Costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici)

- 3.12.03 - Stabilimenti per la costruzione di macchine motrici non elettriche, nonché di parti ed accessori delle stesse (esclusa la costruzione di motori a combustione interna per aeromobili)
- 3.12.04 - Stabilimenti per la costruzione di trasmissioni e di organi relativi
- 3.12.05 - Stabilimenti per la costruzione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto
- 3.12.06 - Stabilimenti per la costruzione di motori a combustione interna per aeromobili

3.12 C — Costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine

- 3.12.07 - Stabilimenti per la costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli
- 3.12.08 - Stabilimenti per la costruzione di macchine utensili per la lavorazione del legno, di macchine e apparecchi per materie plastiche, per cuoio e gomma
- 3.12.09 - Stabilimenti per la fabbricazione di utensileria per macchine utensili e operatrici

3.12 D — Costruzione di macchine operatrici, macchine per l'agricoltura, pompe, compressori, valvolame e simili

- 3.12.10 - Stabilimenti per la costruzione di macchine per l'agricoltura
- 3.12.11 - Stabilimenti per la costruzione di macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali, compreso macchinario e attrezzature per trivellazione del sottosuolo e per l'industria del petrolio e del metano; per la costruzione di macchine per la lavorazione del marmo e del granito, di macchine per laterizi, refrattari, conglomerati cementizi, ceramiche, grès, vetro e affini; per la costruzione di macchine e apparecchi per cantieri edili e stradali
- 3.12.12 - Stabilimenti per la costruzione di macchine ed apparecchi per l'industria tessile e del vestiario
- 3.12.13 - Stabilimenti per la costruzione di macchine per la fabbricazione e lavorazione della carta e dei cartoni, per cartotecnica e legatoria e di macchine grafiche
- 3.12.14 - Stabilimenti per la costruzione di macchine per siderurgia e per fonderia
- 3.12.15 - Stabilimenti per la costruzione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, chimico-alimentari e alimentari
- 3.12.16 - Stabilimenti per la costruzione di macchine, apparecchi e accessori per trattamento meccanico dei fluidi (pompe, compressori, ventilatori industriali e fucine, rubinetterie, valvole e saracinesche, apparecchi ad aria compressa e affini); per la costruzione di macchine per la produzione del freddo e del ghiaccio; per la costruzione di macchine e apparecchi per industrie e applicazioni varie

3.12 E — Costruzione di carpenteria metallica, forni, caldaie e apparecchi termici

- 3.12.17 - Stabilimenti per la costruzione di carpenteria metallica
- 3.12.18 - Stabilimenti per la costruzione di mobili e arredi metallici (anche per uso sanitario), di casseforti, armadi e serrature di sicurezza (esclusa la costruzione di carrozzelle per bambini e infermi)
- 3.12.19 - Stabilimenti per la costruzione di forni a combustione e apparecchi termici per uso industriale
- 3.12.20 - Stabilimenti per la costruzione di apparecchi termici per uso domestico (compresi cucine, fornelli e stufe non elettriche) e per convivenze
- 3.12.21 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzelle per bambini e infermi
- 3.12.22 - Stabilimenti per la costruzione di caldaie e serbatoi
- 3.12.23 - Stabilimenti per la costruzione di apparecchi igienico-sanitari

3.12 F — Fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati

- 3.12.24 - Stabilimenti per la fabbricazione di serramenta e di minuterie metalliche
- 3.12.25 - Stabilimenti per la fabbricazione di scatolame, fustame metallico e prodotti affini di lamiera sottile
- 3.12.26 - Stabilimenti per la fabbricazione di molle
- 3.12.27 - Stabilimenti per la produzione di bulloneria e viteria lavorata
- 3.12.28 - Stabilimenti per la fabbricazione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e di accessori casalinghi
- 3.12.29 - Stabilimenti per la fabbricazione di coltellerie, armi bianche ed attrezzi per arti e mestieri
- 3.12.30 - Stabilimenti per la fabbricazione di armi da fuoco e di materiale bellico in genere

3.13 — Industrie della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di telecomunicazione e affini

- 3.13.01 - Stabilimenti per la costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici
- 3.13.02 - Stabilimenti per la costruzione di apparecchi di telecomunicazione in genere e affini

3.14 — Meccanica di precisione; fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini

- 3.14.01 - Stabilimenti per la costruzione di macchine ed apparecchi per prove di materiali
- 3.14.02 - Stabilimenti per la costruzione o montatura di orologi e di movimenti di orologeria, compresa la costruzione di parti di orologi e di movimenti di orologeria
- 3.14.03 - Stabilimenti per la costruzione di apparecchi e strumenti ottici
- 3.14.04 - Stabilimenti per la costruzione di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità, di apparecchi automatici, dosatori, distributori e affini (esclusa la costruzione di bilance di precisione)
- 3.14.05 - Stabilimenti per la costruzione di macchine per scrivere e per calcolare, di registratori di cassa, di duplicatori grafici e di altre macchine affini
- 3.14.06 - Stabilimenti per la costruzione di strumenti e apparecchi per chirurgia, per medicina e per odontotecnica
- 3.14.07 - Stabilimenti per la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini
- 3.14.08 - Stabilimenti per la costruzione di apparecchi e strumenti topografici e geodetici; di strumenti per misure scientifiche in genere, per misure industriali varie, per laboratori di chimica e fisica; di misure lineari, di strumenti da disegno (esclusa la costruzione di apparecchi e strumenti ottici)
- 3.14.09 - Stabilimenti per la costruzione di bilance di precisione

3.15 — Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie

- 3.15.01 - Officine di fucinatura, stampatura e imbutitura di metalli ferrosi per conto terzi
- 3.15.02 - Officine di fucinatura, stampatura e imbutitura dei metalli non ferrosi per conto terzi
- 3.15.03 - Officine per trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli
- 3.15.04 - Cantieri per lavori di picchettaggio e coloritura di navi
- 3.15.05 - Officine da ramaio, lattoniere, stagnino, fabbro ferraio, maniscalco e arrotino
- 3.15.06 - Officine per riparazioni di autoveicoli
- 3.15.07 - Officine per riparazioni di motoveicoli e biciclette
- 3.15.08 - Officine per riparazioni di impianti frigoriferi, di irrigazione, di macchine per scrivere, per calcolare, ecc. (escluse quelle dei mezzi di trasporto)

- 3.15.09 - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche generiche per conto terzi
- 3.15.10 - Officine per riparazioni di macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazione
- 3.15.11 - Officine per riparazioni di apparecchi e materiali di riscaldamento, ventilazione, condizionamento d'aria, idrico-sanitari
- 3.15.12 - Officine per la riparazione di fonografi
- 3.15.13 - Officine per la riparazione di strumenti scientifici e di precisione non ottici
- 3.15.14 - Officine per la riparazione di strumenti ottici
- 3.15.15 - Officine per la riparazione di orologeria (esclusa la riparazione di orologi elettrici)
- 3.15.16 - Officine per la riparazione di strumenti musicali prevalentemente di metallo

3.16 — Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini

- 3.16.01 - Stabilimenti per la costruzione o montatura di biciclette e per la fabbricazione di parti di biciclette
- 3.16.02 - Stabilimenti per la costruzione o montatura di motoveicoli e mototelai completi
- 3.16.03 - Stabilimenti per la costruzione di autoveicoli e autotelai
- 3.16.04 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e di rimorchi per auto e motoveicoli, per autoveicoli speciali e per vetture filoviarie
- 3.16.05 - Stabilimenti per la fabbricazione di parti e accessori di auto, motoveicoli e rimorchi
- 3.16.06 - Stabilimenti per la costruzione di materiale rotabile ferro-tramviario e filoviario
- 3.16.07 - Stabilimenti per la costruzione di veicoli metallici a trazione animale o manuale
- 3.16.08 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di aeromobili
- 3.16.09 - Cantieri navali per costruzioni metalliche
- 3.16.10 - Cantieri per la demolizione di navi

3.17 — Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusi i derivati del petrolio e del carbone)

- 3.17.01 - Stabilimenti per la macinazione e il lavaggio di minerali non metalliferi
- 3.17.02 - Stabilimenti per la lavorazione della pietra da costruzione e per uso industriale
- 3.17.03 - Stabilimenti per la lavorazione dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro
- 3.17.04 - Stabilimenti per la fabbricazione di cemento
- 3.17.05 - Stabilimenti per la fabbricazione di calce viva e idrata
- 3.17.06 - Stabilimenti per la produzione di calce idraulica
- 3.17.07 - Stabilimenti per la produzione dei gessi (da muro, da forma, da stucco, altri)
- 3.17.08 - Stabilimenti per la fabbricazione di laterizi
- 3.17.09 - Stabilimenti per la lavorazione della ceramica, del grès e del materiale refrattario
- 3.17.10 - Stabilimenti per la fabbricazione di abrasivi naturali
- 3.17.11 - Stabilimenti per la fabbricazione di manufatti in cemento semplici o armati, di conglomerati cementizi misti con fibre o altre materie, di manufatti in gesso e stucco (esclusa la fabbricazione di lastre, tubi, ecc. di cemento-amianto)
- 3.17.12 - Stabilimenti per la fabbricazione di lastre, tubi, ecc. di cemento-amianto
- 3.17.13 - Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione del vetro (escluse le lenti lavorate per occhiali e per strumenti ottici)
- 3.17.14 - Stabilimenti per la lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale
- 3.17.15 - Stabilimenti per la fabbricazione di prodotti ed oggetti da minerali non metalliferi, non altrove classificati

3.18 — Industrie chimiche

- 3.18.01 - Stabilimenti per le industrie chimico-estrattive e chimico-mineralurgiche
- 3.18.02 - Stabilimenti per la produzione di esplosivi
- 3.18.03 - Stabilimenti per la produzione di azotati, alcool metilico sintetico, acido solforico, concimi fosfatici, acido fosforico, anticrittogamici e antiparassitari per uso agricolo e di prodotti affini
- 3.18.04 - Stabilimenti per la produzione di soda, potassa, cloro e suoi principali derivati, acido cloridrico per reazione e per sintesi e suoi sali e derivati
- 3.18.05 - Stabilimenti per la produzione di elettrodi di carbone e altri prodotti elettrotermici
- 3.18.06 - Stabilimenti per la produzione di carburo di calcio, di abrasivi artificiali e altri prodotti delle industrie elettrochimiche
- 3.18.07 - Stabilimenti per la produzione di acido acetico, suoi sali e derivati; di acetone; di alcool metilico (escluso il sintetico), butilico e derivati; di prodotti di esterificazione
- 3.18.08 - Stabilimenti per la produzione di alcool etilico di 1ª categoria
- 3.18.09 - Stabilimenti per la produzione di gas compressi
- 3.18.10 - Stabilimenti per la idrogenazione di oli e grassi, vegetali e animali, e per la lavorazione dei grassi
- 3.18.11 - Stabilimenti per la produzione di saponi, detersivi, glicerina, profumerie, essenze, aromi, candele e affini
- 3.18.12 - Stabilimenti per la produzione dei derivati agrumari
- 3.18.13 - Stabilimenti per la produzione di tartari, tartrati e derivati
- 3.18.14 - Stabilimenti per le produzioni farmaceutiche, chimico-farmaceutiche e affini
- 3.18.15 - Stabilimenti per la produzione di estratti per concia e tinta e di concianti minerali
- 3.18.16 - Stabilimenti per la produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi
- 3.18.17 - Stabilimenti per la produzione di vernici, pitture, smalti, inchiostri, destrine, colle, ceralacche e affini
- 3.18.18 - Stabilimenti per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche
- 3.18.19 - Stabilimenti per la produzione di trasparente di cellulosa

- 3.18.20 - Stabilimenti per la produzione di materiali sensibili per fotografia e cinematografia
- 3.18.21 - Stabilimenti per produzioni chimiche varie, non altrove classificati
- 3.18.22 - Laboratori di analisi chimiche e merceologiche

3.19 — Industrie dei derivati del petrolio e del carbone

- 3.19.01 - Stabilimenti per la produzione e lavorazione di oli minerali, miscele lubrificanti e affini
- 3.19.02 - Raffinerie di petrolio
- 3.19.03 - Stabilimenti per la produzione di derivati della distillazione del carbone (escluse le cokerie e le officine del gas)
- 3.19.04 - Cokerie

3.20 — Industrie della gomma elastica

- 3.20.01 - Stabilimenti per la produzione di articoli di gomma elastica, di guttaperca e di gomma rigenerata
- 3.20.02 - Laboratori per la vulcanizzazione e riparazione di oggetti di gomma

3.21 — Industrie per la produzione della cellulosa per usi tessili, delle fibre tessili artificiali e sintetiche

- 3.21.01 - Stabilimenti per la produzione di cellulosa per usi tessili
- 3.21.02 - Stabilimenti per la produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche

3.22 — Industrie della carta e della cartotecnica

- 3.22.01 - Stabilimenti per la fabbricazione di paste da carta, per la fabbricazione di carta e di cartone
- 3.22.02 - Stabilimenti per la trasformazione della carta e del cartone (compresa la fabbricazione di carte da parati e di carte da gioco) e per produzioni cartotecniche

3.23 — Industrie poligrafiche, editoriali e affini

- 3.23.01 - Stabilimenti di arti grafiche (compresa la fotoincisione)
- 3.23.02 - Legatorie e rilegatorie
- 3.23.03 - Editorie e agenzie di stampa
- 3.23.04 - Laboratori di riproduzione disegni

3.24 — Industrie foto-fono-cinematografiche

- 3.24.01 - Studi fotografici e fotografie commerciali
- 3.24.02 - Stabilimenti per la produzione, sincronizzazione, doppiatura, sviluppo e stampa di films
- 3.24.03 - Stabilimenti per la incisione, edizione e stampa di dischi fonografici

3.25 — Industrie dei prodotti delle materie plastiche

- 3.25.01 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli per industrie meccaniche e per mezzi di trasporto, di tubi, guaine e profilati
- 3.25.02 - Stabilimenti per la fabbricazione di pavimenti, piastrelle ed altri articoli per edilizia, di lastre per coperture, tettoie e rivestimenti
- 3.25.03 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli per l'industria elettrica e per elettrodomestici
- 3.25.04 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli per ottica, fotografia e cinematografia
- 3.25.05 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli per industria chimica
- 3.25.06 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli per abbigliamento, arredamento e affini
- 3.25.07 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli per farmacia, medicina e chirurgia
- 3.25.08 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli di cancelleria e simili
- 3.25.09 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli per imballaggi e confezioni
- 3.25.10 - Stabilimenti per la fabbricazione di giocattoli e parti di strumenti musicali
- 3.25.11 - Stabilimenti per la fabbricazione di articoli vari, non contemplati nelle precedenti categorie

3.26 — Industrie manifatturiere varie

- 3.26.01 - Stabilimenti per la produzione di cavi e conduttori elettrici isolati
- 3.26.02 - Stabilimenti per la fabbricazione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, valvole termoioniche e recipienti isolanti (thermos)
- 3.26.03 - Stabilimenti per la fabbricazione di strumenti musicali
- 3.26.04 - Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione della cartapeccora
- 3.26.05 - Stabilimenti per la produzione di carta carbone e di matrici per duplicatori, e per l'inchiostatura dei nastri per macchine per scrivere
- 3.26.06 - Stabilimenti per la fabbricazione di materiali dielettrici
- 3.26.07 - Stabilimenti per la fabbricazione di armature per occhiali e montature in serie per occhiali comuni
- 3.26.08 - Stabilimenti per la produzione di manichini e di materiali didattici e di oggetti vari in cartapesta
- 3.26.09 - Altre industrie manifatturiere (fabbricazione di oggetti in corno, osso, unghia, corallo, madreperla, ecc.; produzione di giocattoli, di spazzole e pennelli; preparazione e lavorazione delle budella, imbalsamazione; fabbricazione di cartucce, ecc.)

4 - INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI**4.01 — Industrie delle costruzioni**

- 4.01.01 - Cantieri per costruzioni edili (esclusa l'edilizia specializzata)
- 4.01.02 - Cantieri per movimenti di terra e lavori stradali
- 4.01.03 - Cantieri per edilizia specializzata
- 4.01.04 - Cantieri per edilizia minore ed attività ausiliarie dell'edilizia

4.02 — Industrie dell'installazione di impianti da parte di aziende specializzate, non costruttrici

- 4.02.01 - Aziende di installazione di impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua calda, pneumatici, pluviali e coperture
- 4.02.02 - Aziende di installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica
- 4.02.03 - Aziende di installazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafonici e televisivi
- 4.02.04 - Aziende di manutenzione e conduzione di impianti

**5 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS -
DISTRIBUZIONE DI ACQUA****5.01 — Produzione e distribuzione di energia elettrica**

- 5.01.01 - Aziende di produzione, trasporto e distribuzione di energia idroelettrica
- 5.01.02 - Aziende di produzione, trasporto e distribuzione di energia termoelettrica

5.02 — Produzione e distribuzione di gas

- 5.02.01 - Aziende di produzione e distribuzione di gas illuminante
- 5.02.02 - Aziende di trasporto e distribuzione di gas naturali a mezzo di gasdotti
- 5.02.03 - Aziende di imbottigliamento di gas in bombole

5.03 — Distribuzione di acqua

- 5.03.01 - Aziende di distribuzione di acqua potabile
- 5.03.02 - Aziende di distribuzione di acqua non potabile

6 - COMMERCIO**6.01 — Commercio all'ingrosso****6.01 A — Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari**

- 6.01.01 - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- 6.01.02 - Commercio all'ingrosso di sementi da orto e da prato e di piante officinali
- 6.01.03 - Commercio all'ingrosso di fiori, foglie ornamentali, piante ornamentali e da fiore, bulbi da fiore e semi da giardino
- 6.01.04 - Commercio all'ingrosso di frutta fresca e secca, agrumi, ortaggi, funghi ed altri prodotti affini
- 6.01.05 - Commercio all'ingrosso di animali vivi (esclusi gli animali da cortile)
- 6.01.06 - Commercio all'ingrosso di uova e animali vivi da cortile
- 6.01.07 - Commercio all'ingrosso di carni bovine, suine, equine, ecc. fresche e congelate
- 6.01.08 - Commercio all'ingrosso di pollame morto e selvaggina
- 6.01.09 - Commercio all'ingrosso di salumi, conserve alimentari e affini (escluse le conserve a base di pesce)
- 6.01.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca, freschi e congelati
- 6.01.11 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca, secchi e conservati
- 6.01.12 - Commercio all'ingrosso di latte, latticini e formaggi
- 6.01.13 - Commercio all'ingrosso di farine, pane, paste alimentari ed altri prodotti di cereali non specificati
- 6.01.14 - Commercio all'ingrosso di vino ed altre bevande, di alcool per liquori, di aceto
- 6.01.15 - Commercio all'ingrosso di oli alimentari
- 6.01.16 - Commercio all'ingrosso di caffè e surrogati del caffè
- 6.01.17 - Commercio all'ingrosso di dolciumi di ogni genere
- 6.01.18 - Commercio all'ingrosso di foraggi e semi oleosi
- 6.01.19 - Commercio all'ingrosso di zucchero
- 6.01.20 - Commercio all'ingrosso di droghe, spezie e coloniali in genere e dadi da brodo
- 6.01.21 - Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari vari, non compresi nelle precedenti categorie

6.01 B — Commercio all'ingrosso di materie prime e ausiliarie non alimentari

- 6.01.22 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili e di filati per uso industriale
- 6.01.23 - Commercio all'ingrosso di legname e affini
- 6.01.24 - Commercio all'ingrosso di pelli greggie

- 6.01.25 - Commercio all'ingrosso di solfo, pietre per uso industriale, terre e di altri minerali non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 6.01.26 - Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione
- 6.01.27 - Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi
- 6.01.28 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi
- 6.01.29 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi
- 6.01.30 - Commercio all'ingrosso di combustibili solidi
- 6.01.31 - Commercio all'ingrosso di oli minerali, carburanti e lubrificanti
- 6.01.32 - Commercio all'ingrosso di cenci, cascami e residui di lavorazioni, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
- 6.01.33 - Commercio all'ingrosso di rottami metallici

6.01 C — Commercio all'ingrosso di prodotti industriali non alimentari

- 6.01.34 - Commercio all'ingrosso di prodotti finiti in ferro o altro metallo (escluse le macchine ed i veicoli)
- 6.01.35 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili per metallo e legno
- 6.01.36 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile
- 6.01.37 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'edilizia
- 6.01.38 - Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria e il commercio
- 6.01.39 - Commercio all'ingrosso di materiali vari per uso industriale
- 6.01.40 - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzi agricoli
- 6.01.41 - Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e macchine calcolatrici
- 6.01.42 - Commercio all'ingrosso di apparecchi radio, di materiali radioelettrici e di apparecchi e materiali televisivi
- 6.01.43 - Commercio all'ingrosso di apparecchi ottici, fotografici e di strumenti scientifici e di precisione
- 6.01.44 - Commercio all'ingrosso di orologerie e accessori per orologeria
- 6.01.45 - Commercio all'ingrosso di veicoli, accessori e parti di ricambio
- 6.01.46 - Commercio all'ingrosso di gioie, di pietre preziose fini e sintetiche e di metalli preziosi
- 6.01.47 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'agricoltura
- 6.01.48 - Commercio all'ingrosso di cuoi e pelli conciate (escluse le pelli da pellicceria)
- 6.01.49 - Commercio all'ingrosso di calzature e di accessori per calzature
- 6.01.50 - Commercio all'ingrosso di tessuti per abbigliamento
- 6.01.51 - Commercio all'ingrosso di tessuti per arredamento
- 6.01.52 - Commercio all'ingrosso di filati cucirini per aguglieria, di mercerie e di passamanerie
- 6.01.53 - Commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento e di vestiario e relativi accessori
- 6.01.54 - Commercio all'ingrosso di pellicce e pelli da pellicceria
- 6.01.55 - Commercio all'ingrosso di articoli da viaggio, pelletterie, marocchinerie e relativi accessori
- 6.01.56 - Commercio all'ingrosso di mobili
- 6.01.57 - Commercio all'ingrosso di oggetti di arredamento
- 6.01.58 - Commercio all'ingrosso di carta da parati
- 6.01.59 - Commercio all'ingrosso di macchine ed apparecchi per uso domestico
- 6.01.60 - Commercio all'ingrosso di vetrerie, cristallerie, ceramiche e affini
- 6.01.61 - Commercio all'ingrosso di spaghi e cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 6.01.62 - Commercio all'ingrosso di recipienti in legno e di prodotti in canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trecce di paglia, liste di legno e affini
- 6.01.63 - Commercio all'ingrosso di carta e cartone in genere (esclusa la carta da parati)
- 6.01.64 - Commercio all'ingrosso di articoli di cartoleria e di cancelleria
- 6.01.65 - Commercio all'ingrosso di libri
- 6.01.66 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria e di oli e grassi industriali
- 6.01.67 - Commercio all'ingrosso di colori e vernici
- 6.01.68 - Commercio all'ingrosso di saponi da bucato, detersivi e candele
- 6.01.69 - Commercio all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici, di profumeria e cosmetici
- 6.01.70 - Commercio all'ingrosso di articoli sanitari, presidi, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 6.01.71 - Commercio all'ingrosso di giocattoli e articoli sportivi
- 6.01.72 - Commercio all'ingrosso di strumenti musicali e relativi accessori
- 6.01.73 - Commercio all'ingrosso di prodotti industriali non alimentari, non compresi nelle precedenti categorie

6.02 — Commercio al minuto di generi alimentari

- 6.02.01 - Macellerie di carne bovina
- 6.02.02 - Macellerie di carne equina
- 6.02.03 - Rivendite di carne ovina e caprina
- 6.02.04 - Macellerie miste di carne bovina, suina, ovina, caprina. ecc.
- 6.02.05 - Tripperie
- 6.02.06 - Rivendite di pollame e selvaggina
- 6.02.07 - Pizzicherie, salumerie, salsamentarie ed affini; gastronomie, rosticcerie e friggitorie (senza licenza di P.S.)
- 6.02.08 - Rivendite di pesce
- 6.02.09 - Latterie (compresa l'eventuale vendita di latticini, formaggi, uova, gelati e pasticcerie) (senza licenza di P.S.)
- 6.02.10 - Negozi di cereali, farine, pane, paste alimentari, biscotti e gallette, di altri prodotti da cereali e di legumi secchi
- 6.02.11 - Negozi di pane e di altri generi alimentari, con annesso forno

- 6.02.12 - Negozi di generi alimentari, con annessa osteria senza cucina
- 6.02.13 - Negozi di dolci (compresa l'eventuale annessa produzione)
- 6.02.14 - Negozi di frutta, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 6.02.15 - Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 6.02.16 - Negozi di vini, liquori, oli, acque minerali e simili (escluse le mescite)
- 6.02.17 - Rivendite di sale, tabacchi ed altri generi di monopolio
- 6.02.18 - Supermercati
- 6.02.19 - Negozi di generi alimentari vari, non classificabili col criterio della prevalenza nelle categorie precedenti

6.03 — Commercio al minuto di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento

- 6.03.01 - Negozi di tessuti, abbigliamento e vestiario
- 6.03.02 - Negozi di confezioni per uomo, signora e bambino (escluse le pellicce)
- 6.03.03 - Negozi di biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini (compresi i guanti)
- 6.03.04 - Negozi di filati, mercerie, passamanerie e ricami
- 6.03.05 - Negozi di cappelli
- 6.03.06 - Negozi di cuoio, pellami, accessori per calzature e affini
- 6.03.07 - Negozi di calzature
- 6.03.08 - Negozi di ombrelli, bastoni, articoli da viaggio e oggetti in cuoio
- 6.03.09 - Negozi di pelliccerie
- 6.03.10 - Negozi di articoli sportivi
- 6.03.11 - Negozi di articoli di gomma e derivati e di effetti di vestiario gommati
- 6.03.12 - Negozi di spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 6.03.13 - Negozi di articoli in canne palustri, vimini, giunchi, paglia e treccie di paglia, liste di legno e affini
- 6.03.14 - Negozi di mobili (esclusi quelli in metallo)
- 6.03.15 - Negozi di stucchi, carte da parati ed affini
- 6.03.16 - Negozi di utensili e articoli casalinghi, di vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 6.03.17 - Negozi di chincaglierie, bigiotterie, articoli per fumatori e affini
- 6.03.18 - Botteghe antiquarie (oggetti con almeno cento anni)
- 6.03.19 - Negozi di oggetti d'arte moderna e contemporanea (comprese le gallerie di esposizione e di vendita)
- 6.03.20 - Negozi di quadri, bronzi, sculture, stampe, mosaici, ed altri oggetti dell'artigianato artistico
- 6.03.21 - Negozi di arredi sacri e di articoli religiosi
- 6.03.22 - Gioiellerie, oreficerie, argenterie e orologerie
- 6.03.23 - Negozi di fiori, foglie ornamentali, piante ornamentali e da fiore; bulbi da fiore e semi da giardino
- 6.03.24 - Negozi di tessuti per arredamento e tendaggi
- 6.03.25 - Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico (1)
- 6.03.26 - Negozi di indumenti e oggetti usati
- 6.03.27 - Negozi di prodotti tessili e di articoli vari di vestiario, abbigliamento e arredamento, non classificabili col criterio della prevalenza nelle categorie precedenti

6.04 — Commercio al minuto di prodotti meccanici e articoli vari

1 — Commercio al minuto di prodotti meccanici e affini

- 6.04.01 - Negozi di ferramenta, utensili e attrezzi da lavoro, casseforti e metalli non ferrosi
- 6.04.02 - Negozi di apparecchi e materiali per impianti idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento e affini
- 6.04.03 - Negozi di macchine, apparecchi e attrezzi per l'agricoltura e per l'industria
- 6.04.04 - Negozi di macchine, mobili e attrezzature varie in metallo, per ufficio
- 6.04.05 - Negozi di materiale elettrico e oggetti per illuminazione
- 6.04.06 - Negozi di apparecchi elettrodomestici
- 6.04.07 - Negozi di macchine e mobili in metallo per uso domestico
- 6.04.08 - Negozi di apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 6.04.09 - Negozi di armi, munizioni, esplosivi e attrezzi per la caccia e per la pesca
- 6.04.10 - Negozi di autoveicoli, accessori e parti di ricambio
- 6.04.11 - Negozi di motoveicoli, biciclette, pezzi di ricambio e accessori per motoveicoli e biciclette

2 — Commercio al minuto di prodotti e articoli vari

- 6.04.12 - Cartolerie
- 6.04.13 - Librerie
- 6.04.14 - Rivendite di giornali e di riviste
- 6.04.15 - Negozi di apparecchi radio e televisivi, di grammofoni e dischi
- 6.04.16 - Negozi di pianoforti e altri strumenti a fiato e a corda
- 6.04.17 - Negozi di edizioni musicali
- 6.04.18 - Negozi di giocattoli e affini
- 6.04.19 - Negozi di vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e affini
- 6.04.20 - Negozi di laterizi, cemento, calce ed altri materiali da costruzione

(1) Devono intendersi gli esercizi commerciali che vendono, di norma in appositi reparti, articoli assai vari che normalmente formano oggetto di commercio di negozi distinti.

- 6.04.21 - Negozi di articoli sanitari e di prodotti chimici e chimico-farmaceutici (escluse le farmacie ed esclusi i prodotti per l'agricoltura)
- 6.04.22 - Negozi di profumerie, di oggetti per toletta e per l'igiene della persona
- 6.04.23 - Distributori di carburanti
- 6.04.24 - Distributori di gas in bombole
- 6.04.25 - Negozi di legna da ardere e di carbone
- 6.04.26 - Negozi di concimi, antiparassitari e altri prodotti utili all'agricoltura
- 6.04.27 - Negozi di saponi da bucato, detersivi, ecc.
- 6.04.28 - Negozi di francobolli per collezione
- 6.04.29 - Negozi di animali vivi
- 6.04.30 - Negozi di articoli e prodotti vari, non compresi nelle precedenti categorie

6.05 — Commercio al minuto di generi diversi, alimentari e non alimentari (1)

1 — Negozi di generi diversi, con vendita prevalente di generi alimentari

- 6.05.01 - Rivendite di carne in genere, compreso pollame, selvaggina e uova
- 6.05.02 - Rivendite di pane, paste alimentari, riso, farine, cereali, dolciumi e legumi secchi; drogherie
- 6.05.03 - Pizzicherie, salumerie, salsamentarie e affini; gastronomie, rosticcerie e simili (senza licenza di P.S.)
- 6.05.04 - Negozi di frutta, ortaggi e generi affini
- 6.05.05 - Negozi di vini, oli, liquori e affini
- 6.05.06 - Negozi di generi alimentari vari, non compresi nelle precedenti categorie

2 — Negozi di generi diversi, con vendita prevalente di tessuti e articoli di abbigliamento e arredamento

- 6.05.07 - Negozi di tessuti, confezioni in genere, biancheria, mercerie e simili
- 6.05.08 - Negozi di calzature e relativi accessori, pellami e cuoi
- 6.05.09 - Negozi di mobili in legno, articoli di vimini, oggetti d'arte e simili
- 6.05.10 - Negozi di prodotti tessili, di articoli di vestiario, abbigliamento e simili, non compresi nelle precedenti categorie

3 — Negozi di generi diversi, con vendita prevalente di prodotti meccanici e articoli vari

- 6.05.11 - Negozi di prodotti meccanici e affini
- 6.05.12 - Negozi di prodotti e articoli vari non alimentari

6.06 — Commercio ambulante

- 6.06.01 - Esercizi per la vendita ambulante di generi alimentari
- 6.06.02 - Esercizi per la vendita ambulante di articoli di abbigliamento, arredamento e simili
- 6.06.03 - Esercizi per la vendita ambulante di articoli vari, non compresi nelle precedenti categorie

6.07 — Alberghi e pubblici esercizi

- 6.07.01 - Alberghi, pensioni, locande e rifugi alpini
- 6.07.02 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
- 6.07.03 - Ristoranti, trattorie, osterie con cucina e simili; rosticcerie e friggitorie (con licenza di P.S.)
- 6.07.04 - Caffè, bar, gelaterie, birrerie, liquorerie, bottiglierie e osterie senza cucina
- 6.07.05 - Pasticcerie, con eventuale annessa produzione
- 6.07.06 - Latterie (con licenza di P.S.)
- 6.07.07 - Sale da biliardo, sale da ballo e simili

6.08 — Attività ausiliarie del commercio

- 6.08.01 - Magazzini generali e magazzini di custodia e deposito per conto terzi
- 6.08.02 - Magazzini-deposito di ditte industriali e commerciali
- 6.08.03 - Rappresentanze di commercio
- 6.08.04 - Agenzie di mediazione di immobili e terreni
- 6.08.05 - Imprese immobiliari (compravendita e gestione immobili)
- 6.08.06 - Agenzie di mediazione di bestiame
- 6.08.07 - Agenzie di mediazione di merci varie
- 6.08.08 - Agenzie di distribuzione di prodotti vari
- 6.08.09 - Agenzie d'informazioni commerciali e prestazione di servizi vari
- 6.08.10 - Agenzie di vendita all'asta di mobili e oggetti
- 6.08.11 - Agenzie di pubblicità
- 6.08.12 - Gestione di pubblici mercati
- 6.08.13 - Imprese di forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e di pena
- 6.08.14 - Noleggio di attrezzature, macchine e macchinari, senza personale (escluse le macchine agricole)
- 6.08.15 - Noleggio di oggetti vari ad uso personale

(1) Devono comprendersi gli esercizi di commercio al minuto forniti di licenza per la vendita contemporanea di generi alimentari e non alimentari. Ciascuna unità deve essere attribuita ad una delle categorie considerate con il criterio della prevalenza determinato, in genere, in base all'ammontare delle vendite.

7 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI

7.01 — Trasporti ferroviari e tramviari extraurbani

- 7.01.01 - Ferrovie esercitate dallo Stato (compreso l'esercizio dei vagoni letto e ristorante e delle navi traghetto)
- 7.01.02 - Ferrovie in concessione (compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi)
- 7.01.03 - Servizi di tramvie extraurbane

7.02 — Trasporti extraurbani su strada

- 7.02.01 - Servizi di autolinee, filovie e funivie extraurbane
- 7.02.02 - Servizi extraurbani per trasporto persone con autovetture
- 7.02.03 - Servizi extraurbani di trasporto merci

7.03 — Trasporti urbani

- 7.03.01 - Servizi di tramvie, filovie, autolinee, funivie, ecc. urbane (compresi i servizi pubblici di ascensori e altri servizi collettivi urbani di trasporto esclusivo o prevalente di persone)
- 7.03.02 - Servizi urbani di trasporto persone con vetture e autovetture da piazza e da rimessa
- 7.03.03 - Servizi urbani di trasporto merci

7.04 — Trasporti lacuali e fluviali

- 7.04.01 - Servizi di navigazione lacuale
- 7.04.02 - Servizi di navigazione fluviale

7.05 — Trasporti marittimi

- 7.05.01 - Servizi di navigazione di cabotaggio
- 7.05.02 - Servizi di navigazione internazionale

7.06 — Trasporti aerei

- 7.06.01 - Servizi di trasporti interni
- 7.06.02 - Servizi di trasporti internazionali

7.07 — Attività ausiliarie dei trasporti

- 7.07.01 - Agenzie di viaggi e turismo
- 7.07.02 - Servizi ausiliari delle ferrovie
- 7.07.03 - Servizi ausiliari dei trasporti su via ordinaria
- 7.07.04 - Servizi ausiliari dei trasporti marittimi, lacuali e fluviali
- 7.07.05 - Servizi ausiliari dei trasporti per via aerea
- 7.07.06 - Imprese di carico, scarico e facchinaggio
- 7.07.07 - Imprese di portabagagli
- 7.07.08 - Imprese di spedizioni (spedizionieri)
- 7.07.09 - Noleggio di mezzi di trasporto

7.08 — Comunicazioni

- 7.08.01 - Servizi postelegrafonici
- 7.08.02 - Servizi radiotelegrafonici e televisivi
- 7.08.03 - Servizi ausiliari delle comunicazioni

8 - CREDITO, ASSICURAZIONE E GESTIONI FINANZIARIE

8.01 — Credito

- 8.01.01 - Istituto di emissione e istituti di credito di diritto pubblico
- 8.01.02 - Banche, casse di risparmio e monti di pegno di 1^a categoria
- 8.01.03 - Istituti speciali di credito
- 8.01.04 - Monti di pegno di 2^a categoria e agenzie private di prestiti su pegno
- 8.01.05 - Mutue di credito
- 8.01.06 - Servizi ausiliari del credito

8.02 — Assicurazione

- 8.02.01 - Istituti di assicurazione ramo vita
- 8.02.02 - Istituti di assicurazione ramo danni
- 8.02.03 - Istituti di assicurazione mista (vita, danni, capitalizzazione)
- 8.02.04 - Servizi ausiliari dell'assicurazione

8.03 — Gestioni finanziarie

- 8.03.01 - Istituti finanziari
- 8.03.02 - Gestioni di entrate finanziarie
- 8.03.03 - Banche lotto, lotterie e concorsi pronostici

9 - SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI VARIE

9.01 — Servizi per l'igiene e la pulizia

- 9.01.01 - Servizi di igiene e di estetica della persona
- 9.01.02 - Lavanderie, stirerie, smacchiatricie, servizi affini e ausiliari
- 9.01.03 - Servizi di pulizia e disinfestazione locali, camini, vetrine e servizi similari
- 9.01.04 - Servizi di nettezza urbana
- 9.01.05 - Servizi funebri

9.02 — Servizi dello spettacolo

- 9.02.01 - Imprese dello spettacolo
- 9.02.02 - Enti e associazioni sportive, ricreative e affini

9.03 — Servizi sanitari

9.03 A — Servizi sanitari privati

- 9.03.01 - Stabilimenti idropinici e idrotermali
- 9.03.02 - Istituti di cura privati
- 9.03.03 - Gabinetti di cura privati
- 9.03.04 - Servizi sanitari ausiliari privati
- 9.03.05 - Farmacie

9.03 B — Servizi sanitari pubblici

- 9.03.06 - Istituti ospedalieri pubblici
- 9.03.07 - Servizi sanitari degli enti locali
- 9.03.08 - Servizi sanitari degli enti previdenziali e di assistenza sociale

9.04 — Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale

- 9.04.01 - Scuole riconosciute e private
- 9.04.02 - Scuole di dattilografia, di stenografia, per l'uso di macchine contabili e simili
- 9.04.03 - Scuole di guida, di pilotaggio e simili
- 9.04.04 - Enti, istituzioni e associazioni culturali, artistiche, scientifiche, private

9.05 — Attività legali, commerciali, tecniche e artistiche

- 9.05.01 - Studi legali, commerciali e affini
- 9.05.02 - Studi tecnici e artistici

9.06 — Enti e associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili

- 9.06.01 - Enti e associazioni per la tutela professionale
- 9.06.02 - Enti e associazioni di carattere sindacale
- 9.06.03 - Enti e associazioni di carattere politico
- 9.06.04 - Enti e associazioni varie

9.07 — Enti e istituzioni ecclesiastiche e religiose

9.07 A — Enti e istituzioni cattoliche

- 9.07.01 - Organizzazioni ecclesiastiche secolari
- 9.07.02 - Organizzazioni ecclesiastiche regolari
- 9.07.03 - Associazioni cattoliche a carattere laico (escluse quelle con fini prevalentemente assistenziali)

9.07 B — Enti e istituzioni non cattoliche

- 9.07.04 - Organizzazioni per l'esercizio del culto non cattolico
- 9.07.05 - Associazioni di culto non cattolico (escluse quelle con fini prevalentemente assistenziali)

9.08 — Servizi vari, non altrove classificati

- 9.08.01 - Servizi domestici presso famiglie o convivenze
- 9.08.02 - Servizi privati di assistenza
- 9.08.03 - Copisterie
- 9.08.04 - Servizi di vigilanza
- 9.08.05 - Servizi di investigazione e sorveglianza
- 9.08.06 - Centri meccanografici per conto terzi
- 9.08.07 - Servizi vari, non contemplati nelle precedenti categorie

10 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**10.01 — Amministrazione centrale dello Stato****10.01 A — Amministrazione per i servizi d'interesse generale**

- 10.01.01 - Presidenza della Repubblica, Parlamento e Corte costituzionale
- 10.01.02 - Presidenza del Consiglio dei Ministri e organi dipendenti - Organi ausiliari dello Stato
- 10.01.03 - Amministrazione per i servizi di tutela interna e internazionale dello Stato
- 10.01.04 - Amministrazione per i servizi dell'ordinamento giuridico

10.01 B — Amministrazione per i servizi inerenti all'attività economica e sociale

- 10.01.05 - Amministrazione per i servizi economici
- 10.01.06 - Amministrazione per i servizi sociali
- 10.01.07 - Istituti pubblici per l'istruzione e la formazione professionale

10.01 C — Amministrazione per i servizi inerenti all'attività della pubblica amministrazione

- 10.01.08 - Amministrazione per i servizi finanziari
- 10.01.09 - Amministrazione per i lavori pubblici e di pubblica utilità

10.01 D — Enti pubblici nazionali

- 10.01.10 - Enti pubblici per la previdenza e l'assistenza sociale
- 10.01.11 - Enti pubblici di assistenza
- 10.01.12 - Enti pubblici con finalità culturali, artistiche e scientifiche
- 10.01.13 - Enti pubblici con finalità economiche

10.02 — Amministrazione locale dello Stato**10.02 A — Amministrazioni territoriali**

- 10.02.01 - Amministrazioni regionali
- 10.02.02 - Amministrazioni provinciali
- 10.02.03 - Amministrazioni comunali

10.02 B — Enti pubblici locali

- 10.02.04 - Enti pubblici locali di assistenza
- 10.02.05 - Enti pubblici locali con finalità culturali, artistiche e scientifiche
- 10.02.06 - Enti pubblici locali con finalità economiche

10.03 — Enti, istituzioni e amministrazioni statali straniere e organizzazioni internazionali

- 10.03.01 - Rappresentanze diplomatiche e consolari estere
- 10.03.02 - Istituzioni e organizzazioni estere
- 10.03.03 - Organizzazioni internazionali

B — TABELLA DI RAGGUAGLIO TRA LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ADOTTATA PER IL CENSIMENTO DEL 1961 E LA CLASSIFICAZIONE DEL 1951 (*)

NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE	
1961	1951	1961	1951	1961	1951	1961	1951	1961	1951	1961	1951
2.01.01		3.01.25	3.01.21		3.05.11	3.12.10	3.11.09	3.15.09	3.11.52	3.18.19	3.13.18
2.01.03	2.02.01			3.06.10	3.05.14	3.12.11	3.11.10	3.15.10	3.11.53	3.18.20	3.13.19
2.01.04		3.01.26			3.05.16	3.12.12	3.11.11	3.15.11	3.11.54	3.18.21	3.13.20
		3.01.27	3.01.22			3.12.13	3.11.12	3.16.01	3.11.22	3.18.22	3.13.21
2.01.02				3.06.11		3.12.14	3.11.13	3.16.02	3.11.23	3.19.01	3.13.22
2.01.05		3.02.01	3.02.01	3.06.12	3.05.15	3.12.15	3.11.14	3.16.03	3.11.24	3.19.02	3.13.23
2.01.06	2.02.03	3.02.02	3.02.02			3.12.16	3.11.15	3.16.04	3.11.25	3.19.03	3.13.24
2.02.02		3.03.01	3.04.01	3.07.01	3.05.07	3.12.17	3.11.16	3.16.05	3.11.26	3.19.04	3.13.25
		3.03.02	3.04.02	3.07.02	3.05.08						
2.02.01	2.02.02	3.03.03	3.04.03	3.07.03	3.05.09	3.12.18		3.16.06		3.20.01	3.14.01
2.03.01	2.01.01	3.03.04	3.04.04	3.08.01	3.03.01	3.12.21	3.11.17	3.16.07	3.11.27	3.20.02	3.14.02
2.03.02	2.01.02	3.03.05	3.04.05	3.08.02	3.03.02					3.21.01	3.13.26
2.03.03	2.01.03	3.03.06	3.04.06	3.08.03	3.03.03	3.12.19		3.16.08	3.11.28	3.21.02	3.13.27
2.04.01	2.02.04	3.03.07	3.04.07	3.09.01	3.06.09	3.12.22	3.11.18	3.16.09	3.11.29	3.22.01	3.07.01
2.04.02	2.02.05	3.03.08	3.04.08	3.09.02	3.06.10			3.16.10	3.11.30	3.22.02	3.07.02
2.04.03	2.02.06	3.03.09	3.04.09	3.10.01	3.06.01	3.12.20		3.17.01	3.12.01	3.23.01	3.08.01
2.04.04	2.02.08	3.03.10	3.04.10	3.10.02	3.06.02	3.12.23	3.11.19	3.17.02	3.12.02	3.23.02	3.08.02
2.04.05	2.02.09	3.03.11	3.04.18	3.10.03	3.06.03			3.17.03	3.12.03	3.23.03	3.08.03
		3.03.12	3.04.19			3.12.24	3.11.38				
2.04.06		3.03.13	3.04.20	3.10.04		3.12.25	3.11.39	3.17.04		3.23.04	
2.04.08	2.02.07	3.04.01	3.04.11	3.10.09		3.12.26	3.11.40	3.17.05		9.08.03	3.08.04
		3.04.02	3.04.12	3.10.10	3.06.04	3.12.27	3.11.41	3.17.06	3.12.04		
2.04.07	2.02.10	3.04.03	3.04.13	3.10.11		3.12.28	3.11.42	3.17.07		3.24.01	3.09.01
		3.04.04	3.04.14	3.10.05		3.12.29	3.11.43			3.24.02	3.09.02
		3.04.05	3.04.15	3.10.06	3.06.05	3.12.30	3.11.44	3.17.08	3.12.05	3.24.03	3.09.03
3.01.01	3.01.01	3.04.06	3.04.16	3.10.12		3.13.01	3.11.20	3.17.09	3.12.06		
3.01.02	3.01.02	3.04.07	3.04.17	3.10.07	3.06.06	3.13.02	3.11.21	3.17.10	3.12.07	3.25.01	
3.01.03	3.01.03	3.04.08	3.04.18	3.10.08	3.06.07	3.14.01	3.11.31			3.25.02	
3.01.04	3.01.05	3.05.01	3.04.21	3.10.09	3.06.08	3.14.02	3.11.32	3.17.11		3.25.03	
		3.05.02	3.04.22	3.10.10	3.06.09			3.17.12	3.12.08	3.25.04	
3.01.05		3.05.03	3.04.23	3.10.11	3.06.10	3.14.03				3.25.05	
3.01.07	3.01.04	3.05.04	3.04.24	3.10.12	3.06.11	3.14.04	3.11.33	3.17.13	3.12.09	3.25.06	3.15.04
		3.05.05	3.04.25	3.10.13	3.06.12	3.14.05		3.17.14	3.12.10	3.25.07	
3.01.06	3.01.06	3.05.06	3.04.26	3.11.01		3.14.06	3.11.34	3.17.15	3.12.11	3.25.08	
3.01.08	3.01.08	3.05.07	3.04.27	3.11.02	3.10.01	3.14.07		3.18.01	3.13.01	3.25.09	
3.01.09	3.01.09	3.05.08	3.04.28	3.11.03		3.14.08	3.11.35	3.18.02	3.13.02	3.25.10	
3.01.10	3.01.10	3.05.09	3.04.29	3.11.04		3.14.09	3.11.36	3.18.03	3.13.03	3.25.11	
3.01.11	3.01.11	3.05.10	3.04.30	3.11.05		3.14.10	3.11.37	3.18.04	3.13.04		
		3.05.11	3.04.31	3.11.06		3.14.11				3.26.01	3.15.01
3.01.12		3.05.12	3.04.32	3.11.07	3.10.02	3.14.12		3.18.05		3.26.02	3.15.02
3.01.13	3.01.12			3.11.08		3.15.01	3.11.45	3.18.06	3.13.05	3.26.03	3.15.03
		3.05.13				3.15.02					
3.01.14	3.01.13			3.11.09	3.10.03			3.18.07	3.13.06	3.26.04	
3.01.15	3.01.14			3.12.01	3.11.01	3.15.03	3.11.46	3.18.08	3.13.07	3.26.05	
3.01.16	3.01.15	3.05.14	3.04.33	3.12.02	3.11.02	3.15.04	3.11.47	3.18.09	3.13.08	3.26.06	
3.01.17	3.01.16	3.06.01	3.05.01			3.15.05	3.11.48	3.18.10	3.13.09	3.26.07	3.15.05
3.01.18	3.01.07	3.06.02	3.05.02	3.12.03		3.15.06	3.11.49	3.18.11	3.13.10	3.26.08	
		3.06.03	3.05.03	3.12.04	3.11.03	3.15.07	3.11.50	3.18.12	3.13.11	3.26.09	
3.01.19		3.06.04	3.05.04					3.18.13	3.13.12		
3.01.20	3.01.17	3.06.05	3.05.05	3.12.05	3.11.04	3.15.08		3.18.14	3.13.13		
3.01.21		3.06.06	3.05.06	3.12.06	3.11.05	3.15.09		3.18.15	3.13.14	4.01.01	4.01.01
		3.06.07	3.05.07	3.12.07	3.11.06		3.11.51	3.18.16	3.13.15	4.01.02	4.01.02
3.01.22	3.01.18	3.06.08	3.05.08	3.12.08	3.11.07	3.15.10		3.18.17	3.13.16	4.01.03	4.01.03
3.01.23	3.01.19	3.06.09	3.05.09	3.12.09	3.11.08	3.15.11		3.18.18	3.13.17	4.01.04	4.01.04
3.01.24	3.01.20					3.15.12					

(*) La tabella è limitata alle attività dei rami da 2 a 9 che hanno formato oggetto di rilevazione dei censimenti industriali e commerciali del 1961 e del 1951

Segue: *Tabella di ragguaglio tra la classificazione delle attività economiche adottata per il censimento del 1961 e la classificazione del 1951 (*)*

NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE		NUMERO DI CATEGORIA DELLA CLASSIFICAZIONE	
1961	1951	1961	1951	1961	1951	1961	1951	1961	1951	1961	1951
4.02.01	4.02.01	6.01.30	7.01.25	6.01.71		6.03.13	7.02.29	6.04.24	7.02.62	7.05.01	
4.02.02	4.02.02	6.01.31	7.01.26	6.01.72	7.01.34			6.04.25	7.02.63	7.05.02	6.01.07
4.02.03	4.02.03			6.01.73	7.01.53	6.03.14		6.04.26	7.02.64		
4.02.04	4.02.04	6.01.32	7.01.27			6.05.09	7.02.30			7.06.01	
		6.01.33	7.01.28	6.02.01	7.02.01			6.04.28		7.06.02	6.01.09
				6.02.02	7.02.02	6.03.15	7.02.31	6.04.29			
5.01.01		6.01.34	7.01.29			6.03.16	7.02.32		7.02.65	7.07.01	7.03.01
5.01.02	5.01.01			6.02.03		6.03.17	7.02.33	6.04.30		7.07.02	6.01.10
		6.01.35		6.02.05	7.02.03	6.03.18	7.02.34	6.05.12		7.07.03	6.01.11
5.02.01	5.01.02	6.01.36		6.02.06		6.03.19	7.02.35	6.06.01	7.02.66	7.07.04	6.01.12
5.02.02	5.01.03	6.01.37	7.01.30			6.03.20	7.02.36	6.06.02	7.02.67	7.07.05	6.01.13
5.02.03	—	6.01.38		6.02.04	7.02.04	6.03.21	7.02.37	6.06.03	7.02.68	7.07.06	6.01.14
		6.01.39		6.05.01		6.03.22	7.02.38	6.07.01	7.03.02	7.07.07	6.01.15
5.03.01				6.02.07		6.03.23	7.02.39	6.07.02	7.03.03	7.07.08	6.01.16
5.03.02	5.02.01	6.01.40		6.05.03	7.02.05	6.03.25	7.02.40	6.07.03	7.03.04	7.07.09	6.01.17
		6.01.47	7.01.35			6.03.26	7.02.41				
		6.01.41		6.02.08	7.02.06			6.07.04		7.03.01	6.02.01
6.01.01				6.02.09	7.02.07	6.03.27		6.07.05	7.03.05	7.08.02	6.02.02
6.01.18	7.01.01	6.01.42		6.02.10	7.02.08						
		6.01.43	7.01.31	6.02.11	7.02.09	6.05.07	7.02.42				
6.01.02	7.01.02	6.01.44		6.02.12	7.02.10	6.05.10		6.07.06	7.03.06	7.08.03	6.02.03
6.01.03	7.01.03			6.02.13	7.02.11			6.07.07	7.03.07		
6.01.04	7.01.04	6.01.45	7.01.32			6.04.01	7.02.43	6.08.01	7.04.01		8.01.01
6.01.05	7.01.05	6.01.46	7.01.33	6.02.14		6.05.11		6.08.02	7.04.02		8.01.02
6.01.06	7.01.07	6.01.48	7.01.36	6.05.04	7.02.12			6.08.03	7.04.03		8.01.03
		6.01.49	7.01.37			6.04.02	7.02.44	6.08.04	7.04.04		8.01.05
6.01.07				6.02.15	7.02.13	6.04.03	7.02.45	6.08.05	7.04.05		8.01.02
6.01.08	7.01.08	6.01.50				6.04.04	7.02.46	6.08.06	7.04.06	8.01.04	8.01.03
		6.01.51	7.01.38	6.02.16				6.08.07	7.04.07		
6.01.09	7.01.09			6.05.05	7.02.14	6.04.05	7.02.47	6.08.08	7.04.08		8.01.04
6.01.10	7.01.10	6.01.52	7.01.39			6.04.06		6.08.09	7.04.09	8.01.06	8.01.05
6.01.11	7.01.11	6.01.53	7.01.40	6.02.17	7.02.15			6.08.10	7.04.10		
6.01.12	7.01.12	6.01.54	7.01.41	6.02.18		6.04.07	7.02.48	6.08.11	7.04.11	8.02.01	
6.01.13	7.01.13	6.01.55	7.01.42	6.02.19		6.04.08	7.02.49	6.08.12	7.04.12	8.02.02	8.02.01
6.01.14	7.01.14			6.05.02	7.02.16	6.04.09	7.02.50	6.08.13	7.04.13	8.02.03	
6.01.15	7.01.15	6.01.56		6.05.06				6.08.14	7.04.14		8.02.02
		6.01.57	7.01.43			6.04.10	7.02.51	6.08.15	7.04.15	8.02.04	8.02.02
6.01.16		6.01.58				6.04.11				8.03.01	8.03.01
6.01.19	7.01.16			6.03.01	7.02.17						
6.01.20		6.01.59	7.01.44	6.03.24		6.04.12	7.02.52				8.03.02
		6.01.60	7.01.45			6.04.13	7.02.53	7.01.01	6.01.01		8.03.03
6.01.17	7.01.17	6.01.61	7.01.46	6.03.02	7.02.18	6.04.14	7.02.54	7.01.02	6.01.02		
		6.01.62	7.01.47	6.03.03	7.02.19					8.03.03	8.03.04
	7.01.06	6.01.63	7.01.48	6.03.04	7.02.20	6.04.15		7.01.03			
6.01.21	7.01.18	6.01.64		6.03.05	7.02.21	6.04.16	7.02.55	7.02.01	6.01.03		
				6.03.06	7.02.22	6.04.17				9.01.01	9.03.01
6.01.22	7.01.19	6.01.65	7.01.49					7.02.02	6.01.05	9.01.02	9.03.02
6.01.23	7.01.20			6.03.07	7.02.23	6.04.18	7.02.56	7.03.02		9.01.03	9.03.03
6.01.24	7.01.21			6.05.08		6.04.19	7.02.57			9.01.04	9.03.04
6.01.25	7.01.22	6.01.66				6.04.20	7.02.58	7.02.03	6.01.06	9.01.05	9.03.05
6.01.26	7.01.23	6.01.67	7.01.50	6.03.08	7.02.24	6.04.21	7.02.59	7.03.03		9.02.01	9.02.01
		6.01.68		6.03.09	7.02.25	6.04.22	7.02.60			9.03.01	10.02.07
6.01.27				6.03.10	7.02.26			7.03.01	6.01.04	9.03.05	10.02.11
6.01.28	7.01.24	6.01.69	7.01.51	6.03.11	7.02.27	6.04.23		7.04.01		9.04.03	—
6.01.29		6.01.70	7.01.52	6.03.12	7.02.28	6.04.27	7.02.61	7.04.02	6.01.08	9.08.06	—

(*) Cfr. la corrispondente nota alla pagina precedente.

C — ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE
IN FORMA ARTIGIANALE (*)

CLASSE 1.03 — FORESTE

1.03.02 - Aziende di utilizzazione del bosco

CLASSE 1.04 — PESCA

1.04.02 - Pesca e allevamenti in acque dolci
1.04.03 - Pesca da terra
1.04.04 - Pesca con naviglio
1.04.05 - Pesca con tonnare
1.04.06 - Allevamenti di pesci e molluschi bivalvi

CLASSE 1.05 — ATTIVITÀ CONNESSE CON L'AGRICOLTURA

1.05.06 - Esercizio di macchine agricole per conto terzi

CLASSE 2.01 — ESTRAZIONE DI CARBONI FOSSILI E DI TORBA

2.01.03 - Miniere di lignite
2.01.04 - Cave di torba
2.01.05 - Ricerche di lignite
2.01.06 - Ricerche di torba

CLASSE 2.04 — ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI

2.04.01 - Cave di marmo e pietre affini, di travertino, granito, pietre da costruzione e alabastro
2.04.02 - Cave di sabbia, ghiaia e pietrisco
2.04.04 - Produzione di sale marino
2.04.05 - Sorgenti di acque minerali
2.04.06 - Miniere di caolino, di dolomite per refrattari, cave d'argille per laterizi e terrecotte, di quarzo per refrattari, di pietra trachitica refrattaria; cave di gesso
2.04.07 - Ricerche di minerali non metalliferi (escluse lignite e torba)
2.04.08 - Cave e miniere di minerali non metalliferi, non altrove classificati (miniere di salgemma, di grafite, di allumite, cave di pietra da macina, di pietre coti, di pietra pomice, di argilla e materie refrattarie, ecc.)

CLASSE 3.01 — INDUSTRIE ALIMENTARI E AFFINI

3.01.01 - Pilatura e altre lavorazioni di cereali e legumi
3.01.02 - Mulini a bassa macinazione
3.01.03 - Forni per panificazione
3.01.04 - Pastificazione
3.01.05 - Produzione specializzata di biscotti, pasticceria
3.01.06 - Lavorazione del cacao, produzione di cioccolato, caramelle e confetture in genere
3.01.07 - Produzione di gelati
3.01.08 - Lavorazione e conservazione delle carni
3.01.09 - Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
3.01.10 - Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari

(*) Per le attività contrassegnate da (*) non vi è limitazione di dipendenti ai fini della classificazione delle imprese artigiane.

- 3.01.11 - Produzione di estratti alimentari
 - » - Produzione di dadi alimentari
 - » - Produzione di alimenti dietetici
 - » - Torrefazione del caffè
- 3.01.13 - Trasformazione del latte
 - » - Produzione e stagionatura formaggi
 - » - Lavorazione del burro e delle creme
- 3.01.14 - Produzione di olio d'oliva per spremitura
- 3.01.15 - Produzione di olio di seme per spremitura o per estrazione con solvente
- 3.01.16 - Produzione di olio al solvente dalle sanse di oliva
- 3.01.19 - Produzione di ostie, coni e cialde
- 3.01.20 - Produzione di lieviti
- 3.01.21 - Produzione delle industrie alimentari, non altrove classificate (lavorazione del miele, produzione di amidi, glutine e fecole, ecc.)
- 3.01.22 - Produzione di vini speciali: vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, vini liquorosi, ecc.
- 3.01.23 - Distillazione di alcool di 2ª categoria e produzione di acquaviti e liquori
- 3.01.25 - Produzione di bevande analcoliche gassate, seltz e acque minerali artificiali
- 3.01.26 - Produzione di ghiaccio

CLASSE 3.03 — INDUSTRIA DELLA SETA, DEL COTONE E DELLA LAVORAZIONE DELLE FIBRE
TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

- 3.03.01 - Produzione del seme bachi
- 3.03.02 - Essiccazione di bozzoli
- 3.03.06 - Tessitura della seta
- 3.03.07 - Tintura e stampa di tessuti di seta
- 3.03.08 - Filatura e ritorcitura del cotone
- 3.03.09 - Tessitura del cotone
- 3.03.10 - Tintura, stampa e finitura in genere di tessuti di cotone
- 3.03.12 - Tessitura delle fibre tessili artificiali
- 3.03.13 - Tintura, stampa e finitura in genere di fibre tessili artificiali

CLASSE 3.04 - INDUSTRIE DELLA LANA

- 3.04.01 - Lavatura meccanica della lana, compresa quella per materassi
- 3.04.02 - Pettinatura della lana
- 3.04.03 - Filatura della lana pettinata
- 3.04.04 - Filatura della lana cardata
- 3.04.05 - Tessitura meccanica della lana
- 3.04.06 - Tessitura a mano della lana (*)
 - » - Lavatura, cardatura e filatura a mano della lana
- 3.04.07 - Tintura, stampa e finitura in genere di tessuti di lana

CLASSE 3.05 — INDUSTRIE DELLE FIBRE DURE E TESSILI VARIE

- 3.05.01 - Pettinatura, filatura e tessitura del lino e della canapa
 - » - Tessitura del ramie
 - » - Lavorazione fibre dure (sisal, manilla, ginestra, ecc.)
- 3.05.02 - Filatura e tessitura della iuta
- 3.05.03 - Fabbricazione di cordami e spaghi
- 3.05.04 - Lavorazione e classificazione dei cascami di qualsiasi tessile
- 3.05.05 - Fabbricazione a macchina di tappeti da terra
 - » - Fabbricazione a mano di tappeti da terra (*)
 - » - Laboratori di restauro di tappeti (*)
- 3.05.06 - Fabbricazione di maglierie e calze
- 3.05.07 - Fabbricazione di reti da pesca e da caccia
- 3.05.08 - Fabbricazione di corde e tappeti di cocco
- 3.05.09 - Fabbricazione di passamaneria, trecce e stringhe
 - » - Fabbricazione di tulli, veli e pizzi
 - » - Fabbricazione di ricami, merletti, ecc. a macchina
 - » - Fabbricazione di ricami, merletti, ecc. a mano (*)
 - » - Fabbricazione di nastri (anelastici)
- 3.05.10 - Fabbricazione di nastri e tessuti elastici

- 3.05.11 - Lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, delle penne, delle piume e simili
- 3.05.13 - Fabbricazione di ovatte
 - » - Fabbricazione di tele cerate
 - » - Fabbricazione di imitazioni e surrogati pelle
 - » - Fabbricazione di tubetti, rocchetti, navette, bobine, ecc. in legno, in carta e in fibra
- 3.05.14 - Tintura, stampa e rifinitura in genere di qualsiasi tessile esclusi i manufatti dell'industria serica, cotoniera, laniera e delle fibre tessili artificiali
 - » - Imbiancatura e tintura della paglia, del truciolo e simili

CLASSE 3.06 — INDUSTRIE DEL VESTIARIO E DELL'ABBIGLIAMENTO

- 3.06.01 - Preparazione del pelo per cappelli; fabbricazione di feltri per cappelli, di cappelli e berretti
- 3.06.02 - Fabbricazione di trecce di truciolo, di paglia e di materie affini per cappelli e di cappelli di truciolo, di paglia e di materie affini
- 3.06.03 - Laboratori di modisteria (*)
- 3.06.04 - Confezione in serie di vestiario
 - » - Confezione su misura di vestiario (*)
- 3.06.05 - Confezione di pellicce (*)
- 3.06.06 - Confezione di biancheria
- 3.06.07 - Fabbricazione di guanti in pelle
- 3.06.08 - Confezione di guarnizioni per abiti, di fiori artificiali e oggetti di ornamento e arredamento
 - » - Laboratori di pirografia (*)
- 3.06.09 - Fabbricazione di bottoni
- 3.06.10 - Confezioni varie o accessorie del vestiario
 - » - Lavorazione di capelli umani (*)
- 3.06.11 - Laboratori di tappezziere in stoffa (*)
 - » - Lavori di addobbamento e apparatura (*)
 - » - Laboratori per confezioni di vele, bandiere e simili
- 3.06.12 - Laboratori di materassaio

CLASSE 3.07 — INDUSTRIE DELLE CALZATURE

- 3.07.01 - Calzaturifici
- 3.07.02 - Laboratori per la confezione e riparazione a mano di calzature (*)
- 3.07.03 - Laboratori per la riparazione a macchina di calzature

CLASSE 3.08 — INDUSTRIE DELLE PELLI E DEL CUOIO

- 3.08.01 - Concerie
- 3.08.02 - Concia e tintura delle pelli per pellicceria
- 3.08.03 - Fabbricazione di valigie, bauli e altri oggetti in cuoio e pelli
 - » - Fabbricazione di pelletterie (*)
 - » - Fabbricazione di sellerie e finimenti (*)
 - » - Fabbricazione di cuoi artistici (*)
 - » - Laboratori di lucidatura e decoratura del cuoio e delle pelli (*)

CLASSE 3.09 — INDUSTRIE DEL MOBILIO E DELL'ARREDAMENTO IN LEGNO

- 3.09.01 - Fabbricazione di mobili e di arredamenti in legno
 - » - Laboratori di scultura, traforo e intarsio del legno
- 3.09.02 - Laboratori per la lucidatura, laccatura, doratura di mobili e di altri oggetti in legno (*)

CLASSE 3.10 — INDUSTRIE DEL LEGNO

- 3.10.01 - Segagione, stagionatura e conservazione del legno
- 3.10.02 - Produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi
- 3.10.03 - Fabbricazione di recipienti in legno
- 3.10.04 - Laboratori di falegnameria e di carpenteria in legno
- 3.10.05 - Fabbricazione di utensili, attrezzi, ed altri oggetti in legno

- 3.10.06 - Preparazione del crine vegetale, della trebbia, del truciolo e trecce di truciolo non per cappelli e simili
 - » - Lavorazione di canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trecce di paglia non per cappelli, sparto e saggina
- 3.10.07 - Fabbricazione di scope e affini
- 3.10.08 - Lavorazione del sughero
- 3.10.09 - Fabbricazione di infissi e di persiane avvolgibili
- 3.10.10 - Fabbricazione di bauli in legno
- 3.10.11 - Fabbricazione di casse da morto
- 3.10.12 - Fabbricazione di modelli per fonderie
- 3.10.13 - Costruzione e riparazione di veicoli in legno
- 3.10.14 - Carpenteria navale in legno

CLASSE 3.11 — INDUSTRIE METALLURGICHE

- 3.11.01 - Produzione di piastre, lamiere e lamierini di ferro
 - » - Produzione di bande stagnate
- 3.11.02 - Produzione di tubi avvicinati, saldati e simili
- 3.11.03 - Lavorazione dei metalli non ferrosi, esclusa la produzione
- 3.11.04 - Fabbricazione di catene fucinate e stampate
- 3.11.05 - Fabbricazione di tubi senza saldatura
- 3.11.06 - Produzione di fili di ferro e di acciaio
- 3.11.07 - Produzione dei derivati della lavorazione del filo
 - » - Produzione di nastri laminati a freddo
- 3.11.08 - Produzione di bulloneria grezza

CLASSE 3.12 — INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE NON ELETTRICHE, DI CARPENTERIA METALLICA E SIMILI

- 3.12.01 - Fonderie di ghisa di 2^a fusione
- 3.12.02 - Produzione di getti di metalli non ferrosi di 2^a fusione
 - » - Produzione di getti artistici (*)
 - » - Produzione di campane (*)
- 3.12.03 - Costruzione di parti ed accessori di motori non elettrici
- 3.12.04 - Costruzione di trasmissioni e di organi relativi
- 3.12.05 - Costruzione di argani e verricelli
 - » - Costruzione di benne, capre e tenaglie per sollevamento
 - » - Costruzione di binde meccaniche e di martinetti idraulici
- 3.12.05 - Costruzione di alimentatori per elevatori e trasportatori
 - » - Costruzione di parti di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto
- 3.12.06 - Costruzione di parti ed accessori di motori a combustione interna per aeromobili
- 3.12.07 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli
- 3.12.08 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione del legno, di macchine e apparecchi per materie plastiche, cuoio e gomma
- 3.12.09 - Costruzione di utensileria per macchine utensili e operatrici
- 3.12.10 - Costruzione di macchine e attrezzi per l'agricoltura
- 3.12.11 - Costruzione di macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali
 - » - Costruzione di macchine per la lavorazione del marmo e del granito
 - » - Costruzione di macchine per laterizi, refrattari, ceramiche, vetro e affini
 - » - Costruzione di apparecchi per cantieri edili e stradali
- 3.12.12 - Costruzione di apparecchi per l'industria tessile e del vestiario
 - » - Costruzione di parti di macchine e apparecchi per l'industria tessile e del vestiario
- 3.12.13 - Costruzione di macchine per cartotecnica e legatoria
 - » - Costruzione di macchine piegacartoni e tagliacampioni
 - » - Costruzione di parti di macchine per la fabbricazione e lavorazione della carta e dei cartoni, per cartotecnica, per legatoria e grafiche
- 3.12.15 - Costruzione di apparecchi per l'industria chimica
 - » - Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari
 - » - Costruzione di parti di macchine e apparecchi per le industrie chimiche e alimentari
- 3.12.16 - Costruzione di pompe (centrifughe, rotative, ecc.)
 - » - Costruzione di rubinetterie, valvolame, saracinesche e simili
 - » - Costruzione di apparecchi ad aria e ad altri fluidi compressi (freni, sirene, ecc.)
 - » - Fabbricazione d'estintori d'incendio
 - » - Costruzione di parti di pompe, rubinetterie, valvolame, saracinesche, ecc.
- 3.12.17 - Costruzione di carpenteria metallica
 - » - Lavorazione del ferro battuto (*)

- 3.12.18 - Costruzione di mobili e arredi metallici
- » - Costruzione di elementi per impianti di sicurezza
- » - Costruzione di serratura di sicurezza
- » - Costruzione di chiavi per serrature di sicurezza e di lucchetti di sicurezza
- 3.12.19 - Costruzione di forni per uso industriale
- » - Costruzione di apparecchi termici per uso industriale
- » - Costruzione di parti di forni e apparecchi termici per uso industriale
- 3.12.20 - Costruzione di apparecchi termici per uso domestico (comprese cucine, fornelli e stufe non elettriche)
- 3.12.21 - Costruzione di carrozzelle per bambini e infermi
- 3.12.22 - Costruzione di caldaie e serbatoi
- 3.12.23 - Costruzione di apparecchi igienico-sanitari
- 3.12.24 - Fabbricazione di serramenta e di minuterie metalliche
- » - Costruzione di chiavi (*)
- 3.12.25 - Fabbricazione di scatolame, fustame metallico e prodotti affini di lamiera sottile
- 3.12.26 - Fabbricazione di molle
- 3.12.27 - Produzione di bulloneria e viteria lavorata
- 3.12.28 - Fabbricazione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e di accessori casalinghi
- 3.12.29 - Fabbricazione di coltellerie e attrezzi per arti e mestieri
- » - Costruzione di sciabole, baionette e altre armi bianche (*)
- 3.12.30 - Costruzione di parti di armi da fuoco, proiettili, altro materiale bellico e affini

CLASSE 3.13 — INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE, APPARECCHI E STRUMENTI ELETTRICI, DI TELECOMUNICAZIONE E AFFINI

- 3.13.01 - Costruzione di apparecchi e strumenti elettrici e loro parti
- 3.13.02 - Costruzione di apparecchi di telecomunicazione in genere e affini

CLASSE 3.14 — MECCANICA DI PRECISIONE; FABBRICAZIONE DI MONETE, MEDAGLIE, OREFICERIA, ARGENTERIA E AFFINI

- 3.14.01 - Costruzione di macchine ed apparecchi per prove di materiali
- 3.14.02 - Costruzione o montatura di orologi e di movimenti di orologeria, compresa la costruzione di parti di orologi e di movimenti di orologeria
- 3.14.03 - Costruzione di apparecchi e strumenti ottici
- 3.14.04 - Costruzione di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità, di apparecchi automatici, dosatori, distributori e affini
- 3.14.05 - Costruzione di parti di macchine per scrivere e per calcolare e di parti di registratori di cassa, di duplicatori grafici e di macchine affini
- 3.14.06 - Costruzione di strumenti e apparecchi per chirurgia, per medicina e per odontotecnica
- 3.14.07 - Fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini
- » - Cesellatura e incisione dell'oro, platino, argento, ecc. (*)
- 3.14.08 - Costruzione di apparecchi e strumenti topografici e geodesici; di strumenti per misure scientifiche, per misure industriali varie, per laboratori di chimica e fisica; di misure lineari, di strumenti da disegno
- 3.14.09 - Costruzione di bilance di precisione

CLASSE 3.15 - OFFICINE PER LAVORAZIONI E RIPARAZIONI MECCANICHE VARIE

- 3.15.01 - Officine di fucinatura, stampatura e imbutitura di metalli ferrosi per conto terzi
- 3.15.02 - Officine di fucinatura, stampatura e imbutitura dei metalli non ferrosi, per conto terzi
- 3.15.03 - Officine per trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli
- 3.15.04 - Cantieri per lavori di picchettaggio e coloritura di navi
- 3.15.05 - Officine da ramaio, lattoniere, stagnino, fabbro ferraio, maniscalco e arrotino (*)
- 3.15.06 - Officine per riparazioni di autoveicoli
- 3.15.07 - Officine per riparazioni di motoveicoli e biciclette
- 3.15.08 - Officine per riparazioni di impianti frigoriferi, di irrigazione, di macchine per scrivere, per calcolare, ecc.
- 3.15.09 - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche generiche per conto terzi
- 3.15.10 - Officine per riparazioni di macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazione
- 3.15.11 - Officine per riparazioni di apparecchi e materiali di riscaldamento, ventilazione, condizionamento d'aria, idrico-sanitari.
- 3.15.12 - Officine per la riparazione di fonografi
- 3.15.13 - Officine per la riparazione di strumenti scientifici e di precisione non ottici
- 3.15.14 - Officine per la riparazione di strumenti ottici
- 3.15.15 - Officine per la riparazione di orologeria (esclusa la riparazione di orologi elettrici)
- 3.15.16 - Officine per la riparazione di strumenti musicali prevalentemente di metallo

CLASSE 3.16 — INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E LAVORI AFFINI

- 3.16.01 - Costruzione o montatura di biciclette e fabbricazione di parti di bicicletta
- 3.16.02 - Costruzione o montatura di motoveicoli e mototelai e costruzione di parti di motoveicoli
- 3.16.03 - Costruzione di go-karts
- 3.16.04 - Costruzione di parti di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli e per vetture filoviarie
- 3.16.05 - Fabbricazione di parti e accessori di auto, motoveicoli e rimorchi
- 3.16.07 - Costruzione di veicoli metallici a trazione animale o manuale
- 3.16.08 - Riparazione di aeromobili
- 3.16.09 - Costruzione di motoscafi, pontoni, chiatte, ecc.
- » - Costruzione di boe e gavitelli

CLASSE 3.17 — INDUSTRIE DELLA LAVORAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

- 3.17.01 - Macinazione e lavaggio di minerali non metalliferi
- 3.17.02 - Lavorazione della pietra da costruzione e per uso industriale
- 3.17.03 - Lavorazione dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro
- 3.17.05 - Produzione di calce viva e idrata
- 3.17.06 - Produzione di calce idraulica
- 3.17.07 - Produzione dei gessi
- 3.17.08 - Fabbricazione di laterizi
- 3.17.09 - Lavorazione della ceramica, del grés e del materiale refrattario
- » - Laboratori per la decorazione e la smaltatura di porcellane e altri oggetti in ceramica (*)
- 3.17.10 - Fabbricazione di abrasivi naturali
- 3.17.11 - Fabbricazione di manufatti in cemento semplici o armati, di conglomerati cementizi misti con fibre o altre materie, di manufatti in gesso e stucco (esclusa la fabbricazione di cemento-amianto)
- 3.17.12 - Fabbricazione di cemento-amianto
- 3.17.13 - Fabbricazione e lavorazione del vetro
- 3.17.14 - Lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria (*)
- » - Lavorazione di pietre per orologi e per altri usi industriali
- 3.17.15 - Fabbricazione di prodotti ed oggetti da minerali non metalliferi, non altrove classificati
- » - Lavori del restauro del mosaico (*)

CLASSE 3.18 — INDUSTRIE CHIMICHE

- 3.18.01 - Lavorazione terre coloranti
- 3.18.02 - Produzione di fuochi pirotecnici e razzi
- 3.18.03 - Produzione di antierittogamici e antiparassitari per uso agricolo
- » - Produzione di concimi agricoli
- » - Produzione di insetticidi
- 3.18.04 - Produzione di soda, potassa, saponina e varecchina
- 3.18.06 - Produzione di abrasivi artificiali
- 3.18.07 - Produzione di acido acetico e derivati
- 3.18.08 - Produzione di alcool etilico e denaturato
- 3.18.09 - Produzione di gas compressi
- 3.18.10 - Idrogenazione di oli e grassi, vegetali e animali e lavorazione dei grassi
- 3.18.11 - Produzione di saponi, detersivi, profumeria, essenze, candele e affini
- 3.18.12 - Produzione dei derivati agrumari
- 3.18.13 - Produzione di tartari, tartrati e derivati
- 3.18.14 - Produzioni farmaceutiche, chimico-farmaceutiche e affini
- 3.18.15 - Produzione di estratti per concia e tinta e di concianti minerali
- 3.18.16 - Produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi
- 3.18.17 - Produzione di vernici, pitture, smalti, inchiostri, destrine, colle, ceralacche e affini
- 3.18.18 - Produzione di materie plastiche e resine sintetiche
- 3.18.20 - Produzione di materiali sensibili per fotografia
- 3.18.21 - Produzioni chimiche varie, non altrove classificate
- 3.18.22 - Laboratori di analisi chimiche e merceologiche

CLASSE 3.19 - INDUSTRIE DEI DERIVATI DEL PETROLIO E DEL CARBONE

- 3.19.01 - Lavorazione oli minerali e miscele lubrificanti
- 3.19.02 - Lavorazione paraffina, vasellina, ceresina, ecc.
- » - Lavorazione oli lubrificanti
- 3.19.03 - Produzione dei derivati della distillazione del carbone

CLASSE 3.20 — INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

- 3.20.01 - Fabbricazione di oggetti in gomma
- » - Fabbricazione di calzature di gomma e tela-gomma
- » - Lavorazione suole e tacchi di gomma
- » - Fabbricazione di guarnizioni industriali
- 3.20.02 - Laboratori per la vulcanizzazione e riparazione di oggetti di gomma

CLASSE 3.22 — INDUSTRIE DELLA CARTA E DELLA CARTOTECNICA

- 3.22.01 - Fabbricazione di carta e cartone
- » - Produzione di fibra vulcanizzata
- » - Allestimento della carta e del cartone
- 3.22.02 - Lavorazione della carta e del cartone e produzioni cartotecniche

CLASSE 3.23 — INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI

- 3.23.01 - Tipografie
- » - Litografie (*)
- » - Laboratori di fotoincisioni
- » - Laboratori di calcografia e rotocalcografia
- 3.23.02 - Legatorie e rilegatorie
- 3.23.03 - Edizioni di stampe artistiche, di fotografie da edizioni, di cartoline illustrate, di cartelli pubblicitari, ecc.
- 3.23.04 - Laboratori di riproduzione disegni (*)

CLASSE 3.24 — INDUSTRIE FOTO-FONO-CINEMATOGRAFICHE

- 3.24.01 - Laboratori e studi fotografici (*)
- » - Lavorazioni fotoceramistiche e simili
- » - Riproduzioni eliografiche e simili
- 3.24.03 - Fabbricazione e stampa di dischi fonografici

CLASSE 3.25 - INDUSTRIE DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE

- 3.25.01 - Fabbricazione di articoli per industrie meccaniche e per mezzi di trasporto, di tubi, guaine e profilati
- 3.25.02 - Fabbricazione di pavimenti, piastrelle ed altri articoli per edilizia, di lastre per coperture, tettoie e rivestimenti
- 3.25.03 - Fabbricazione di articoli per l'industria elettrica e per elettrodomestici
- 3.25.04 - Fabbricazione di articoli per ottica, fotografia e cinematografia
- 3.25.05 - Fabbricazione di articoli per industria chimica
- 3.25.06 - Fabbricazione di articoli per abbigliamento, arredamento e affini
- 3.25.07 - Fabbricazione di articoli per farmacia, medicina e chirurgia
- 3.25.08 - Fabbricazione di articoli di cancelleria e simili
- 3.25.09 - Fabbricazione di articoli per imballaggi e confezioni
- 3.25.10 - Fabbricazione di giocattoli e parti di strumenti musicali
- 3.25.11 - Fabbricazione di articoli vari, non altrove classificati

CLASSE 3.26 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE

- 3.26.01 - Produzione di cavi e conduttori elettrici isolati
- 3.26.02 - Fabbricazione di valvole termoioniche e recipienti isolanti (thermos)
- 3.26.03 - Fabbricazione di strumenti musicali in genere
- » - Fabbricazione di organi, di arpe e di strumenti a fiato in legno (*)
- 3.26.04 - Fabbricazione e lavorazione della cartapeccora
- 3.26.05 - Produzione di carta carbone, di matrici per duplicatori e inchiostatura dei nastri per macchine per scrivere
- 3.26.06 - Fabbricazione di materiali dielettrici
- 3.26.07 - Fabbricazione di armature per occhiali e montature in serie di occhiali e occhialine comuni
- 3.26.08 - Produzione di manichini e di materiali didattici e di oggetti vari in cartapesta
- 3.26.09 - Fabbricazione di oggetti in corno, osso, corallo, madreperla, avorio, tartaruga ; di pipe e simili
- » - Lavorazione e incisione su corallo, avorio, madreperla, ecc. (*)

- 3.26.09 - Produzione di spazzole, spazzolini e pennelli
 » - Fabbricazione di giocattoli
 » - Fabbricazione di penne stilografiche, di pennini con punta di iridio e di matite automatiche
 » - Preparazione e lavorazione delle budella; imbalsamazione; preparazione delle spugne
 » - Laboratori per la confezione di cartucce

CLASSE 4.01 — INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI

- 4.01.01 - Costruzioni edili
 » - Lavori di rifinito, restauro e manutenzione fabbricati
 4.01.02 - Lavori per movimenti di terra
 » - Lavori per opere stradali
 » - Lavori di manutenzione giardini e parchi
 4.01.04 - Edilizia minore ed attività ausiliarie dell'edilizia

CLASSE 4.02 — INDUSTRIE DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA PARTE DI AZIENDE SPECIALIZZATE, NON COSTRUTTRICI

- 4.02.01 - Installazione di impianti di riscaldamento
 » - Installazione di impianti idrico-sanitari
 » - Installazione di impianti di frigoriferi e di refrigerazione
 » - Installazione di impianti di lavanderie e stirerie
 » - Installazione di impianti di distribuzione di gas
 » - Installazione di altri impianti affini
 4.02.02 - Installazione di impianti di illuminazione elettrica di interni
 » - Installazione di impianti di illuminazione provvisoria e decorativa di piazze, palazzi, ecc.
 » - Installazione di impianti di illuminazione speciale per palcoscenici, ecc.
 4.02.03 - Installazione di impianti telefonici e televisivi
 4.02.04 - Manutenzione e conduzione di impianti

CLASSE 7.02 — TRASPORTI ESTRAURBANI SU STRADA

- 7.02.01 - Servizi di autolinee extraurbane
 7.02.02 - Servizi extraurbani per trasporto persone con autovetture
 7.02.03 - Servizi extraurbani di trasporto merci con autoveicoli

CLASSE 7.03 — TRASPORTI URBANI

- 7.03.01 - Servizi di autolinee urbane
 » - Servizi di slittovie, seggiovie e sciovie urbane
 7.03.02 - Servizi urbani di trasporto persone con vetture e autovetture da piazza e da rimessa
 7.03.03 - Servizi urbani di trasporto merci

CLASSE 7.07 — ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI TRASPORTI

- 7.07.02 - Servizi ausiliari delle ferrovie
 7.07.03 - Servizi ausiliari dei trasporti su via ordinaria
 7.07.04 - Servizi ausiliari dei trasporti marittimi, lacuali e fluviali
 7.07.06 - Imprese di carico, scarico e facchinaggio
 7.07.07 - Imprese di portabagagli
 7.07.09 - Servizi di noleggio di mezzi di trasporto

CLASSE 9.01 — SERVIZI PER L'IGIENE E LA PULIZIA

- 9.01.01 - Saloni da parrucchiere e barbieri (*)
 » - Istituti di bellezza
 9.01.02 - Lavanderie, stirerie, smacchiatricie e servizi affini
 9.01.03 - Servizi di pulizia e disinfestazione locali, camini, vetrine e servizi similari
 9.01.04 - Servizi di nettezza urbana
 9.01.05 - Servizi funebri

ALLEGATO 5

PIANI DI LAVORO RELATIVI ALLO SPOGLIO
MECCANOGRAFICO

A — Piano di perforazione

B — Piano di elaborazione elettronica

ALLEGATO 2

PIANI DI LAVORO RELATIVI ALLO SPOGLIO
MECCANOGRAFICO

A — Piano di perforazione

B — Piano di elaborazione elettronica

A — PIANO DI PERFORAZIONE

SCHEMA 1 — « IMPRESA »

- Col. 1 - *Tipo di scheda* = 1
- Coll. 2 e 3 - *Provincia* (codice della Provincia)
- Coll. 4 a 6 - *Comune* (nell'ambito della Provincia)
- Coll. 7 a 11 - *N° d'ordine del questionario*
- Col. 12 - *Forma giuridica dell'impresa* :
- | | |
|---------------------|---|
| impresa individuale | 1 |
| società di fatto | 2 |
| » in nome collett. | 3 |
| » in accom. sempl. | 4 |
| » in accom. azion. | 5 |
| società per azioni | 6 |
| società a r.l. | 7 |
| » cooperativa | 8 |
| ente pubblico | 9 |
| altra forma | 0 |
- Col. 13 - *Luogo dove viene esercitata prevalentemente l'attività* :
- | | |
|----------------------------------|---|
| in appositi locali | 1 |
| presso l'abitazione del titol. | 2 |
| presso il domicilio dei committ. | 3 |
| in forma ambulante | 4 |
- Col. 14 - *Tipo della produzione* :
- | | |
|--|---|
| in serie | |
| con lavorazione completam. meccanizzata | 1 |
| con lavoraz. non completam. meccanizzata | 2 |
| non in serie | 3 |
| non indicato | 0 |
- Col. 15 a 19 - *Attività principale* (classificazione dell'impresa)
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| col. 15 = ramo | } | vedi « Classificaz. ISTAT delle attività economiche » |
| Coll. 16 e 17 = classe | | |
| Coll. 18 e 19 = categoria | | |
- Col. 20 a 34 - *Altre attività* : se esistono sono indicate al punto 4.2 e sono regolarmente codificate quelle che devono essere perforate
- a) se non esistono « altre attività » o non sono state codificate, tutti spazi da 20 a 34
- b) se esistono « altre attività » :
- | |
|---|
| coll. 20 a 24 = 1 ^a attività |
| coll. 25 a 29 = 2 ^a attività |
| coll. 30 a 34 = 3 ^a attività |
- (vedi coll. 15 a 19)
- Col. 35 - *Impresa artigiana* :
- | | |
|---------------|---|
| artigiana | 8 |
| non artigiana | 9 |
- Col. 36 - *Lavorazione effettuata* :
- | | |
|---|---|
| non indicato | 0 |
| esclusivamente su ordinazione dei clienti | 1 |
| senza ordinazione preventiva | 2 |
| con e senza ordinazione preventiva | 3 |

Coll. 37 a 39 - *Partecipazione del titolare e dei familiari coadiuvanti alle lavorazioni dell'impresa* :

- col. 37 = partecipazione del titolare
- | | |
|--------------|---|
| non indicato | 0 |
| si | 1 |
| no | 2 |
- col. 38 = continuità della partecipaz. del titolare
- | | |
|--------------|---|
| non indicato | 0 |
| continua | 1 |
| saltuaria | 2 |
- col. 39 = partecipazione di familiari
- | | |
|----|---|
| si | 1 |
| no | 2 |

Coll. 40 a 52 - Sono destinate a contenere le notizie di ciascuna delle unità locali gestite dall'impresa e poichè per ciascuna di queste unità è stata compilata una riga della sezione III, dovranno essere perforate tante schede quante sono le righe compilate (ad eccezione beninteso della riga « Totale forze di lavoro »)

Tutte le schede saranno ugualmente perforate dalla col. 1 alla colonna 39 in base alle istruzioni precedenti.

Per la perforazione delle colonne da 40 a 52 valgono le seguenti norme.

Col. 40 — *Tipo di unità locale* che è stato codificato nel margine sinistro del questionario

U.L. operative	1
U.L. amministrative	2

Coll. 41 a 42 - *Localizzazione dell'unità locale* :

perforare la codificazione riportata nella col. 2 e cioè

situata nello stesso Comune in cui ha sede l'impresa	00
situata in altri Comuni della stessa Provincia	99
situata in altra Provincia (codice della Provincia secondo l'allegato A)	

Coll. 43 a 47 - *N° forze di lavoro dell'unità locale* (è indicato nella col. 5)

Senza forze di lavoro perforare 5 zeri.

Coll. 48 a 52 - *Attività economica dell'unità locale* :

è codificata nell'ultima colonna

col. 48 = ramo
coll. 49 e 50 = classe
coll. 51 e 52 = categoria

Per ciascuna impresa (e cioè su ciascun questionario) l'Ufficio Censimenti ha individuato

l'unità locale più importante fra quelle gestite dall'impresa. Poichè l'attività economica svolta da questa unità locale *deve* essere uguale all'attività principale già indicata e codificata al punto 3.3 è apparso inutile tornare a perforare alle colonne 48 a 52 le stesse notizie già perforate alle colonne da 15 a 19. Per tale motivo l'Ufficio Censimenti, individuata l'unità locale più importante ha depennato la corrispondente codificazione dell'attività economica dell'unità stessa contenuta nell'ultima colonna.

Quando invece l'impresa gestisce una sola unità locale, il relativo codice non è stato indicato. Ne deriva, pertanto, la seguente regola:

codice di attività economica cancellato o non indicato: 5 spazi

Coll. 53 a 55 - Esistenza o meno di più unità locali - Secondo il caso:

- 1) Perforare 001 alle colonne da 53 a 55 allorchè l'impresa gestisce una sola unità locale;
- 2) perforare con 002, oppure 003, oppure 004, ecc. le colonne da 53 a 55 della *sola* scheda dell'unità locale più importante lasciando, pertanto, bianche le colonne da 53 — 55 delle altre schede relative alle unità locali meno importanti (che sono quelle in cui è stata perforata anche la attività economica delle colonne da 48 a 52).

Coll. 56 a 60 - N° d'ordine del questionario della relativa unità locale.

SCHEDA 2 — « FORZA MOTRICE »

Coll. 1 e 2 - *Provincia* (codice della Provincia)

Coll. 3 a 5 - *Comune* (nell'ambito della Provincia):

Coll. 6 a 10 - *N. d'ordine del questionario*

Coll. 11 a 13 - *Sezione di censimento*

Col. 14 - *Tipo di scheda* = 2

Col. 15 - *Codice di scheda*

scheda normale	0
» suppletiva per insufficienza di zone	8
» suppletiva per supero capienza di zone	9

Le schede suppletive tipo 8 e tipo 9 devono essere perforate alle colonne da 1 a 23 così come le schede normali (schede codice 0)

Coll. 16 a 20 - *Attività economica principale*

col. 16 = ramo	} vedi « Classificaz. ISTAT delle attività economiche »
coll. 17 e 18 = classe	
coll. 19 e 20 = categoria	

Col. 21 - *Natura dell'U.L.:*

Unità locale operativa	
stabilimento, miniera, laboratorio, bottega, negozio e simili	1
altro tipo di unità locale	2
Unità locale amministrativa	
sede centrale	3
ufficio direttivo, tecnico o amministrativo	4

Col. 22 - *U. L. artigiana:*

artigiana	8
non artigiana	9

L'unità locale artigiana è contrassegnata, sul questionario, con un 8 posto al margine destro a fianco del quadro 4. Se non esiste tale indicazione, alla colonna 22 devesi perforare 9.

Col. 23 - *Forma giuridica dell'impresa:*

impresa individuale	1
società di fatto	2
» in nome collettivo	3
» in accomand. sempl.	4
» in accomand. per azioni	5
società per azioni	6
società a r.l.	7
società cooperativa	8
ente pubblico	9
altra forma	0

Coll. 24 a 30 - *Addetti*

Sulla scheda non corrisponde a tali colonne una apposita intestazione. Tuttavia deve esservi perforato il numero degli addetti quale risulta dal totale generale (ultima casella a destra, in basso) della tabella di cui al quadro 12.

Senza addetti: perforare sette zeri.

Coll. 31 a 80 - Devono essere perforate in queste colonne, le notizie di cui ai quadri 7, 8 e 9. Le 50 colonne sono state suddivise in 5 zone da dieci colonne ciascuna di cui:

- a) le prime due individuano la specie dell'impianto e cioè la riga dei tre quadri dove sono state riportate notizie sugli impianti.
- b) la terza destinata ad indicare se trattasi di impianti in esercizio (codice 1) oppure di impianti in riserva (codice 0 indicato dall'Ufficio Censimenti). Non si perforano le notizie contenute nelle colonne « Totale », come pure quelle delle righe « Totale » dei quadri 7 e 9. La perforazione deve procedere in ordine, perforando da sinistra a destra i dati della prima riga del quadro 7, poi quelli della seconda riga e così via, fino all'ultima riga del quadro 9.

- *Impianti per la forza motrice*

Coll. 31 a 40 = 1° impianto

coll. 31 e 32 = *Specie*

Motori primi	— motori idraulici	71
	— motori a vapore	
	a combustibile solido	72
	» » liquido	73
	» » gassoso	74
	— motori a combustione interna	
	a olio pesante	75
	a benzina	76
	altri	77
	— turbine a gas	78
— altri motori primi	79	
Generatori di energ. elettr.	— alternatori	81
	— generatori a corrente cont.	82

Motori elettrici	— fino a 0,25 kW	01
	— da oltre 0,25 a 0,50 kW	02
	— » » 0,50 » 0,75 »	03
	— » » 0,75 » 1 »	04
	— » » 1 » 1,50 »	05
	— » » 1,50 » 2 »	06
	— » » 2 » 3 »	07
	— » » 3 » 5 »	08
	— » » 5 » 10 »	09
	— » » 10 » 30 »	10
	— » » 30 » 50 »	11
	— » » 50 » 100 »	12
	— oltre 100 kW	13

Col. 33 = *Attività del motore*
in esercizio 1
in riserva 0

coll. 34 e 35 = N° dei motori

Coll. 36 a 40 = Potenza complessiva (HP, kVA, kW)

È da notare che la potenza di cui al quadro 7 ed al quadro 8 deve essere perforata senza decimali (anche se erroneamente indicati nel questionario) e che la potenza di cui al quadro 9 deve essere sempre perforata insieme all'unico decimale indicato. Se i decimali indicati fossero due, arrotondare ad un decimale; se manca il decimale, perforarlo con 0.

Coll. 41 a 50 = 2° impianto (come coll. 31 a 40)

Coll. 51 a 60 = 3° impianto » » »

Coll. 61 a 70 = 4° impianto » » »

Coll. 71 a 80 = 5° impianto » » »

N.B. 1) Non si perfora nessuna scheda se l'unità locale non dispone di impianti fissi per la forza motrice, cioè se nel questionario non sono indicati né motori primi (quadro 7), né generatori di energia elettrica (quadro 8), né motori elettrici (quadro 9). In altre parole si perfora una (o più di una) scheda solo quando esistono dati ai quadri 7 e/o 8 e/o 9.

2) Per le schede suppletive ripercorrere i dati della scheda 0 fino alla col. 23.

SCHEDA 3 — « CALDAIE A VAPORE E MEZZI DI TRASPORTO »

Coll. 1 e 2 - <i>Provincia</i> (codice della Provincia)	
Coll. 3 a 5 - <i>Comune</i> (nell'ambito della provincia)	
Coll. 6 a 10 - <i>N. d'ordine del questionario</i>	
Coll. 11 a 13 - <i>Sezione di censimento</i>	
Col. 14 - <i>Tipo di scheda</i> = 3	
Col. 15 - <i>Codice di scheda</i> :	
scheda normale	0
» suppletiva per insufficienza di zone	8
» » » supero capienza di zona	9
Coll. 16 a 20 - <i>Attività economica principale</i> :	
col. 16 = ramo	} vedi « Classificazione ISTAT delle attività economiche »
coll. 17 e 18 = classe	
coll. 19 e 20 = categoria	
Col. 21 - <i>Natura dell'U.L.</i> :	
Unità locale operativa	
stabilimento, miniera, laboratorio, bottega, negozio e simili	1
altro tipo di unità locale	2
Unità locale amministrativa	
sede centrale	3
ufficio direttivo, tecnico o amministrativo	4
Col. 22 - <i>U.L. artigiana</i> :	
artigiana	8
non artigiana	9
L'indicazione di unità locale <i>artigiana</i> è data da un 8 riportato nel margine destro del questionario all'altezza del quadro 4. Dove tale indicazione manca, perforare 9	
Col. 23 - <i>Forma giuridica dell'impresa</i> :	
impresa individuale	1
società di fatto	2
» in nome collettivo	3
» in accomandita semplice	4
» in accom. per azioni	5
società per azioni	6
» a.r.l.	7

società cooperativa	8
ente pubblico	9
altra forma	0

Coll. 24 a 45 - *Caldaie*

coll. 24 a 34 = 1ª caldaia

col. 24 = <i>Specie</i>	
fisse : tipo cornovaglia e	
derivate	1
multitubolari	2
a recupero	3
speciali	4
semifisse	5
locomobili	6
col. 25 = <i>Attività della caldaia</i>	
attiva	1
inattiva	0

coll. 26 e 27 = N° delle caldaie

coll. 28 a 31 = *Superficie complessiva di riscaldamento* (mq) (cifra all'unità)

coll. 32 a 34 = *Potenzialità complessiva di vapore* (t/h) (cifra con 1 decimale)

coll. 35 a 45 = 2ª caldaia (come coll. 24 a 34)

La perforazione deve procedere in ordine, per riga. Non si perforano i dati relativi alla riga « Totale » come pure quelli delle tre colonne « Totale »

Laddove per le caldaie siano stati dichiarati più di due dati occorre far ricorso a schede suppletive codice 8 nelle quali deve essere riportata, alle colonne da 1 a 23, la stessa perforazione della scheda normale (codice 0).

Coll. 46 a 69 - *Mezzi di trasporto su strada*

coll. 46 a 49 = 1° tipo di mezzo di trasporto

coll. 46 e 47 = *Specie*

-- motoveicoli :

motocarri fino a 3,5 q. di portata

utile 01

motocarri oltre 3,5 q. 02

altri motoveicoli 03

— autovetture 04

— autobus 05

— filobus 06

— autocarri :

fino a 15 q. di portata utile 07

da oltre 15 fino a 25 q. 08

» » 25 » » 50 q. 09

» » 50 » » 80 q. 10

oltre 80 q. 11

— rimorchi :

fino a 10 q. di portata utile 12

da oltre 10 fino a 20 q. 13

» » 20 » » 40 q. 14

» » 40 » » 80 q. 15

oltre 80 q. 16

— autoarticolati e autosnodati 17

— autocisterne e autobotti 18

— rimorchi di autocisterne e autobotti 19

— altri autoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici 20

— rimorchi di autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici 21

— trattori stradali 22

— altri 23

coll. 48 e 49 = N° dei mezzi

coll. 50 a 53 = 2° tipo di mezzo di trasporto (come coll. 46 a 49)

coll. 54 a 57 = 3° tipo di mezzo di trasporto (idem)

coll. 58 a 61 = 4° tipo di mezzo di trasporto (idem)

coll. 62 a 65 = 5° tipo di mezzo di trasporto (idem)

coll. 66 a 69 = 6° tipo di mezzo di trasporto (idem)

Qualora i tipi di mezzo di trasporto siano più di 6 occorre proseguire la perforazione su una o più schede di codice 8 che riporteranno, alle coll. da 1 a 23, la stessa perforazione della scheda normale (tipo 0).

Coll. 70 a 80 - *Natanti adibiti alla pesca*coll. 70 a 74 = motopescherecci:
col. 70 = N°

col. 71 a 74 = tonnellate di stazza lorda (con un decimale)

coll. 75 a 79 = motobarche

col. 75 = N°

col. 76 a 79 = tonnellate di stazza lorda (con un decimale)

col. 80 = N° di velieri e barche

N.B. Non si perfora alcuna scheda se l'unità locale non dispone né di caldaie a vapore (quadro 10) né di mezzi di trasporto su strada o natanti adibiti alla pesca (quadro 11). In altre parole, si perfora una (o più di una) scheda solo quando esistono dati ai quadri 10 e/o 11. Delle tre zone della scheda (caldaie, mezzi di trasporto, natanti) si perfora soltanto quella (o quelle) cui corrispondono i dati contenuti nel questionario; le altre zone o parti di zona devono restare bianche (spazi).

SCHEDA 4 — «FORZE DI LAVORO»

Coll. 1 e 2 - *Provincia* (codice della Provincia)Coll. 3 a 5 - *Comune* (nell'ambito della Provincia)Coll. 6 a 10 - *N° d'ordine del questionario*Coll. 11 a 13 - *Sezione di censimento*Col. 14 - *Tipo di scheda* = 4Col. 15 - *Codice di scheda* :

scheda normale 0

» suppletiva per insufficienza di zone 8

» » » supero capienza di zona 9

Coll. 16 a 20 - *Attività economica principale (classificazione unità locale)* :

Coll. 16 - Ramo di attività } Ved. classificaz.

Coll. 17 e 18 - Classe } ISTAT delle

Coll. 19 e 20 - Categoria } Attività econ.

Col. 21 - In questa colonna si perfora : 0 se non sono date risposte a nessuno dei quesiti da 7 a 11 del questionario; si perfora 1 se sono date risposte soltanto ai quesiti 7 e/o 9; si perfora 2 se sono date risposte soltanto ai quesiti 10 e/o 11; si perfora 3 se sono state date risposte tanto ai quesiti 7 e/o 9 quanto ai quesiti 10 e/o 11.

Col. 22 - *Natura dell'U.L.* :

Unità locale operativa

stabilimento, miniera, laboratorio, bottega,

negozi e simili 1

altro tipo di unità locale 2

Unità locale amministrativa

sede centrale 3

ufficio direttivo, tecnico o amministrativo 4

Col. 23 - *U.L. Artigiana* — L'unità locale artigiana è stata contraddistinta con 8 sul margine destro del questionario all'altezza del quesito 4. Alla colonna 23 si dovrà perforare :

8 quando c'è tale indicazione

9 quando non c'è

Col. 24 a 28 - *Attività economica ausiliaria* — Al quesito 4 e più precisamente al quesito 4.2 possono essere state indicate una o più lavorazioni o attività oltre quella dichiarata al quesito 4.1. Di queste attività una (solitamente l'unica indicata o la prima di quelle indicate) è stata codificata.

Laddove esista tale codificazione deve essere perforata come per le colonne 16 a 20 (attività economica principale).

Se non esiste alcuna codificazione si lasciano 5 spazi.

Col. 29 - *Forma giuridica* :

impresa individuale	1
società di fatto	2
» in nome collett.	3
» in accomand. sempl.	4
» in accom. per azioni	5
società per azioni	6
» a r.l.	7
» cooperativa	8
ente pubblico	9
altra forma	0

Coll. 30 a 78 - *Forze di lavoro* — Queste 49 colonne sono divise in sette zone di sette colonne. In queste zone devono essere perforate le notizie riportate nelle caselle delle prime sei colonne della tabella di cui al quesito 12 (ch) sono state appunto codificate dall'Ufficio Censimenti con numeri da uno a sei), trascurando i dati della riga « Totale » nonché quelli delle tre ultime colonne poste anch'esse sotto la dicitura Totale.

Ciascuna zona è composta di tre parti: ad esempio, la prima zona è costituita da:

Codice (col. 30 e 31) ed è destinata a contenere il codice della riga ove sono situati i dati. Le righe essendo 14 si perforerà secondo il caso 01, 02, 03 ecc. a seconda che il dato è posto sulla prima o sulla seconda o sulla terza riga, ecc.

Colonna (col. 32), destinata a contenere l'indicazione del numero codificato in testa alla colonna ove si trovano i dati;

N° (numero) (coll. 33 a 36), che conterrà il dato indicante le forze di lavoro dichiarate in ciascuna casella. Le quattro colonne devono essere perforate per intero: quindi

se le forze di lavoro di una casella sono 5 si perforerà 0005.

La perforazione deve procedere in ordine, perforando i dati della prima riga (da sinistra a destra), poi quelli della seconda riga, ecc.

Le caselle vuote non danno luogo a perforazione: tuttavia se *tutte* le caselle sono vuote si deve perforare una sola scheda che — oltre alla prevista perforazione delle colonne da 1 a 29 — conterrà la simbolica perforazione X (cioè 11) alla colonna 30.

Una sola scheda è sufficiente se la tabella del quesito 12 del questionario contiene, al massimo, sette caselle riempite con dati. Se le caselle con dati sono più di sette ma meno di 15 occorreranno due schede; se le caselle sono almeno 15 ma non più di 21 occorreranno tre schede, ecc., ecc., fino ad un massimo di dodici schede per unità locali con forze di lavoro di ogni tipo che abbiano richiesto il completamento di tutte le 84 caselle. La prima di tali schede (schede madri) è perforata con 0 alla colonna 15: tutte le altre (schede figlie), invece, a tale colonna sono perforate con 8. Schede madri e schede figlie devono portare uguale perforazione in tutte le colonne da 1 a 14 e da 16 a 29. Se esistono caselle con cifre superiori a 9999 queste caselle devono essere perforate sulla scheda 0 o sulla scheda 8 con 9999 e riportate su altra scheda (perforata in identico modo alle colonne da 1 a 29 ad eccezione della colonna 15 che sarà perforata 9) la parte eccedente 9999. Se le caselle che superano 9999 fossero più di sette occorrono ovviamente più schede tipo 9.

Col. 79 - Se la perforazione delle forze di lavoro della unità locale ha richiesto anche schede suppletive con perforazione 8 oppure 9, alla colonna 15 dovrà essere perforato, sulla scheda con zero alla col. 15, un X (cioè 11) alla colonna 79.

Se è stata sufficiente una sola scheda di tipo zero la colonna 79 resterà bianca.

SCHEDA 5 — « PERSONALE OPERAIO - ORE DI LAVORO »

Le notizie da perforare in questo tipo di scheda sono tutte situate, oltreché nella prima facciata del questionario, nel quadro 13 posto all'inizio dell'ultima facciata: l'operatrice, pertanto, non ha necessità di aprire il questionario e di cercare notizie nelle facciate interne.

Coll. 1 e 2 - <i>Provincia</i> (codice della Provincia)	
Coll. 3 a 5 - <i>Comune</i> (nell'ambito della Provincia)	
Coll. 6 a 10 - <i>N° d'ordine del questionario</i>	
Coll. 11 - <i>Tipo di scheda</i> = 5 (per i « cantieri inattivi » = 8)	
Coll. 12 - <i>Codice di scheda</i> :	
scheda normale	0
» suppletiva per supero capienza zona	9
Non si hanno, infatti, per la scheda 5, schede suppletive tipo 8 in quanto sono già previste tutte le zone possibili (una per ogni mese).	

Le schede suppletive tipo 9 devono riportare alle coll. da 1 a 19 la stessa perforazione della scheda normale (tipo 0). Il supero deve esser perforato nella colonna del mese cui si riferisce.

Coll. 13 a 17 - *Attività economica principale* :

Col. 13	= ramo	} vedi « Classific. ISTAT delle attività econ. »
coll. 14 e 15	= classe	
coll. 16 e 17	= categoria	

Col. 18 - *Natura dell'U.L.* :

<i>Unità locale operativa</i>	
stabilimento, miniera, laboratorio, bottega,	
negozio e simili	1
altro tipo di unità locale	2
<i>Unità locale amministrativa</i>	
sede centrale	3
ufficio direttivo, tecnico o amministrativo	4

Col. 19 - *U.L. artigiana* :

artigiana 8
non artigiana 9

Se l'unità locale è artigiana deve essere riportato un 8 nel margine destro del questionario all'altezza del quadro 4; se non esiste tale indicazione perforare 9.

Col. 20 - *Codice sesso-ore* :

maschi 1
femmine 2
ore 3

Dei dati riportati nel quadro 13 del questionario devono essere perforati quelli della colonna « Maschi », quelli della colonna « Femmine » e quelli dell'ultima colonna « Numero delle ore di lavoro ». Non devono esser perforati i dati della colonna « Totale ». Per ciascuna delle colonne « Maschi », « Femmine » e « Ore di lavoro » dovrà essere perforata apposita scheda, contraddistinta dal codice di cui alla colon-

na 20, ogni qualvolta vi sia indicato anche un solo dato mensile.

Se nella colonna « Maschi » oppure nella colonna « Femmine » non è indicato alcun dato, non si perforerà la relativa scheda. Non si perforerà alcuna scheda 5 se il quadro 13 è completamente in bianco.

Col. 21 a 80 - *Personale operaio in forza e ore di lavoro* (centinaia) nei mesi di :

Coll. 21 a 25 = gennaio
Coll. 26 a 30 = febbraio
Coll. 31 a 35 = marzo
Coll. 36 a 40 = aprile
Coll. 41 a 45 = maggio
Coll. 46 a 50 = giugno
Coll. 51 a 55 = luglio
Coll. 56 a 60 = agosto
Coll. 61 a 65 = settembre
Coll. 66 a 70 = ottobre
Coll. 71 a 75 = novembre
Coll. 76 a 80 = dicembre

SCHEDA 6 — « SPESE PER IL PERSONALE »

Coll. 1 e 2 - *Provincia* (codice della Provincia)

Coll. 3 a 5 - *Comune* (nell'ambito della Provincia)

Coll. 6 a 10 - *N° d'ordine del questionario*

Coll. 11 a 13 - *Sezione di censimento*

Coll. 14 - *Tipo di scheda* = 6 (per i « cantieri inattivi » = 9)

Col. 15 - *Codice di scheda* :

scheda normale 0
» suppletiva per supero capienza zona 9

Non si hanno, infatti, schede tipo 8 in quanto sono già previste (ved. coll. 25 a 78) tutte le zone necessarie per la perforazione dei dati. Le schede suppletive tipo 9 devono riportare, dalla colonna 1 alla colonna 24, la stessa perforazione della scheda normale (tipo 0).

Il supero deve essere perforato nella zona cui si riferisce.

Col. 16 a 20 - *Attività economica principale* :

col. 16 = ramo
coll. 17 e 18 = classe
coll. 19 e 20 = categoria

vedi « Classific. ISTAT delle attività econ. »

Col. 21 - *Natura U.L.* :

Unità locale operativa

stabilimento, miniera, laboratorio, bottega, negozio e simili 1
altro tipo di unità locale 2

Unità locale amministrativa

sede centrale 3
ufficio direttivo, tecnico o amministrativo 4

Col. 22 - *U.L. artigiana* :

artigiana 8
non artigiana 9

Se l'unità locale è artigiana deve essere stato indicato un 8 nel margine destro del questionario all'altezza del quadro 4 — Se non è stato indicato, perforare 9.

Col. 23 - *Forma giuridica* :

impresa individuale 1
società di fatto 2
» » nome collettivo 3
» » accomand. semplice 4
» » accom. per azioni 5
società per azioni 6
» a r.l. 7
» cooperativa 8
ente pubblico 9
altra forma 0

Col. 24 - *Categoria di personale* :

dirigenti e impiegati 1
operai specializzati, qualificati, ecc. 2

La scheda 6 è stata destinata alla perforazione dei dati del quadro 14 del questionario e devono essere perforate una o due schede — contraddistinte alla col. 24 col codice di cui sopra — a seconda che siano state riempite con dati, rispettivamente, una sola colonna od entrambe le colonne del quadro. Se il quadro è completamente in bianco, non si perforerà alcuna scheda 6.

Col. 25 a 78 - *Spese per il personale (in migliaia di lire)*

coll. 25 a 42 = *retribuzioni lorde*
coll. 25 a 30 = salari e stipendi (riga 1)
coll. 31 a 36 = altre erogazioni (riga 2)
coll. 37 a 42 = corresponsioni in natura (riga 3)
coll. 43 a 48 = *assegni familiari* (riga 4)
coll. 49 a 60 = *ritenute a carico del personale*
coll. 49 a 54 = per previdenza sociale (riga 5)
coll. 55 a 60 = erariali (riga 6)
coll. 61 a 78 = *contributi a carico del datore di lavoro*
coll. 61 a 66 = contrib. sociali obbligatori (riga 7)
coll. 67 a 72 = quote per indennità di licenziamento e simili (riga 8)
coll. 73 a 78 = provvidenze varie al personale (riga 9)

SCHEDA 7 — « COMMERCIO AMBULANTE »

- Col. 1 - *Tipo di scheda* - Perforazione fissa : 7
- Coll. 2 e 3 - *Provincia* (codice della Provincia)
- Coll. 4 a 6 - *Comune* (nell'ambito della Provincia)
- Coll. 7 a 11 - *N° d'ordine del questionario*
- Col. 12 - *Generi commerciati*
- | | |
|-------------------------------------|---|
| alimentari | 1 |
| abbigliamento, arredamento e simili | 2 |
| articoli vari | 3 |
- Col. 13 - *Tipo del posteggio* :
- | | |
|--------|---|
| fisso | 1 |
| mobile | 2 |
- Col. 14 - *Diffusione territoriale del commercio* :
- | | |
|----------------------------------|---|
| nel territorio di un solo Comune | 1 |
| » » » più Comuni | 2 |
- Coll. 15 a 38 - *Forze di lavoro*

Sono destinate alla perforazione delle forze di lavoro le ventiquattro colonne da 15 a 38, ripartite in 6 zone di quattro colonne ciascuna.

In ogni zona :

- a) la prima colonna « Codice » è destinata a contenere il numero che, nella tabella al punto 5, contraddistingue le singole righe. Cioè, se il dato da perforare si trova sulla riga 1 o sulla riga 2 o sulla riga 3 si perforerà come *codice*, rispettivamente, 1 oppure 2 oppure 3 - Non si perforano i dati della riga « Totale »
- b) la seconda colonna intestata « Colonna » deve contenere il numero codificato dall'Ufficio censimenti in testa alle prime sei colonne della tabella; non si perforano i dati delle tre ultime colonne poste sotto la dicitura « Totale ».
- c) la terza e la quarta colonna della zona sono destinate alla perforazione (01 oppure 02 ... oppure 99) delle cifre contenute nelle 18 caselle della tabella.

Se le caselle della tabella riempite con cifre sulle F.d.L. sono più di sei, segnalare le schede al Capo Sala.

Coll. 15 a 18 = 1^a categoria

col. 15 = Codice di categoria :

titolare	1
familiari coadiuvanti	2
altro personale	3

col. 16 = Classe età/sexo :

meno di 18 anni	
M	1
F	2
da 18 a meno di 20	
M	3
F	4
20 anni e più	
M	5
F	6

coll. 17 e 18 = N° addetti

coll. 19 a 22 = 2^a categoria (come coll. 15 a 18)

coll. 23 a 26 = 3^a categoria (idem)

coll. 27 a 30 = 4^a categoria (idem)

coll. 31 a 34 = 5^a categoria (idem)

coll. 35 a 38 = 6^a categoria (idem)

Coll. 39 a 50 - *Mezzi di trasporto* :

Sono previste quattro zone da far corrispondere, in sede di perforazione, a quattro diversi tipi di mezzi di trasporto posseduti dall'impresa: laddove i tipi di mezzi di trasporto fossero più di quattro, segnalare le schede al Capo Sala.

coll. 39 a 41 = 1^o mezzo

col. 39 = tipo del mezzo :

motoveicoli	1
autovetture	2
autocarri	3
rimorchi	4
altri mezzi	5

coll. 40 a 41 = N° dei mezzi

coll. 42 a 44 = 2^o mezzo (come coll. 39 a 41)


coll. 45 a 47 = 3^o mezzo (idem)

coll. 48 a 50 = 4^o mezzo (idem)

B — PIANO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA


FASE CONTROLLO
MATERIALE A
SCHEDE

Schema N. 1




FASE CONVERSIONE
SCHEDE SU NASTRO
ED ELABORAZIONI
VARIÉ

Schema N.2




Schema N.3




INTABELLAZIONE
DEI FASCICOLI
PROVINCIALI

Schema N. 4




Schema N. 3



INTABELLAZIONE
PER LE TAVOLE
DEL VOLUME 3°

Schema N.6



ELABORAZIONE
TAVOLE DEL
VOLUME VII

Schema N.7

